

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (II e X)	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)	»	212
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	213
GIUSTIZIA (II)	»	230
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	243
DIFESA (IV)	»	247
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	257
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	264
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	289
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	292
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	298
AFFARI SOCIALI (XII)	»	305
AGRICOLTURA (XIII)	»	315
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	319

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: Misto-RRP; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Noi Sud/Lega Sud Ausonia: Misto-NS/LS Ausonia.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI . .	<i>Pag.</i>	326
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALI- SMO FISCALE	»	329
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	332
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	333
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	335
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI	»	336
<i>INDICE GENERALE</i>	»	338

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441- <i>quater</i> -D Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i>)	3
Delega al Governo per la riforma della disciplina delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute, di cui al titolo II del libro primo del codice civile. Esame C. 1090 (Parere alla II Commissione) (<i>Rinvio dell'esame</i>)	6
Sui lavori del Comitato	6

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

Martedì 27 aprile 2010. — Presidenza del presidente Antonino LO PRESTI.

La seduta comincia alle 14.35.

Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro C. 1441-*quater*-D Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica.
(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Pino PISICCHIO, *relatore*, ricorda che sul provvedimento in esame, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, il Comitato per la legislazione aveva espresso il proprio parere nella precedente fase di esame parlamentare, rispettivamente, in prima lettura, nella seduta dell'8 ottobre 2008 e, in seconda lettura, nella seduta del 21 gennaio 2010. Al riguardo, è evidente che le indicazioni contenute nei suddetti pareri, conservano validità laddove si riferiscano a disposizioni normative ancora presenti nel testo del provvedimento.

Segnala inoltre, preliminarmente, come la Presidenza della Repubblica abbia rilevato il carattere fortemente eterogeneo dell'intera disciplina, circostanza che si ripete con una certa frequenza nell'attuale panorama della produzione legislativa.

Tutto ciò premesso, dal momento che l'Assemblea, ai sensi dell'articolo 71, comma 2, del Regolamento, ha limitato la discussione alle sole parti oggetto del messaggio di rinvio del Presidente della Repubblica, anche in questa sede saranno

presi in considerazione i soli articoli 20, 30, 31, 32 e 50 investiti dai rilievi del Presidente della Repubblica.

Su di essi la Commissione di merito, anche al fine di dare seguito alle indicazioni del Capo dello Stato, ha già approvato taluni emendamenti. Nessuna modifica, tuttavia, è stata approvata dalla Commissione all'articolo 20, nonostante le stringenti osservazioni del Presidente Napolitano, a suo avviso condivisibili. Pertanto preannuncia l'intenzione di formulare una condizione volta a richiamare l'attenzione della Commissione sulla necessità di uniformare la disciplina del citato articolo 20 ai rilievi espressi nel messaggio presidenziale di rinvio.

Antonino LO PRESTI, *presidente*, ricorda che, proprio in relazione all'articolo 20, il Governo ha già presentato in Commissione di merito un emendamento volto a recepire le indicazioni contenute nel messaggio del Presidente della Repubblica, emendamento che, all'esito della votazione non è risultato tuttavia approvato, essendosi verificata una situazione di parità tra voti favorevoli e contrari. Avendo egli stesso svolto le funzioni di relatore su questo provvedimento presso la Commissione giustizia, chiamata anch'essa a pronunciarsi in sede consultiva, è peraltro in condizione di testimoniare che, anche in quella sede, il rappresentante dell'Esecutivo ha ribadito l'intenzione di modificare il testo durante l'ulteriore esame in Assemblea nel senso indicato dal Presidente Napolitano. D'altra parte, la consapevolezza di dover intervenire sull'articolo 20 discende dalla constatazione che, nella sua attuale formulazione, oltre ad apparire in contrasto con il messaggio del Presidente della Repubblica, esso risulta essere inapplicabile e privo di effetti.

Alla luce di questo formale impegno del Governo, invita quindi il relatore e gli onorevoli colleghi a considerare la problematica anche alla luce di tale evenienza, che sembrerebbe suggerire l'op-

portunità di formulare i possibili rilievi del Comitato relativi all'articolo 20 in termini di osservazione.

Roberto ZACCARIA ritiene che non vi siano particolari elementi ostativi alla soluzione prospettata dal Presidente, anche in ragione del fatto che non è possibile, in questa fase, verificare l'idoneità della proposta emendativa a venire incontro ai rilievi del Presidente della Repubblica. Resta quindi fermo che, nel caso in cui l'emendamento del Governo non sia riproposto ovvero non risponda alle indicazioni contenute nel messaggio presidenziale, debba essere cura del relatore sviluppare in Assemblea un'apposita iniziativa emendativa.

Lino DUILIO dichiara la propria posizione favorevole – in un contesto di tendenziale condivisione delle scelte quale quello che si riscontra generalmente al Comitato – al suggerimento formulato dal Presidente alla luce delle circostanze concrete ed in un'ottica che non inficci il valore sostanziale del rilievo riguardante l'articolo 20 del provvedimento. Desidera, peraltro, richiamare l'attenzione sull'esigenza, in via generale, di attenersi ai testi trasmessi, indipendentemente dall'ipotetica futura volontà di modificarne i contenuti, rilevando inoltre come i rilievi del Comitato, allorché formulati in termini di condizione, possano costituire un ulteriore elemento a sostegno dell'intendimento di apportare ai testi le modifiche già ritenute necessarie.

Antonino LO PRESTI, *presidente*, ricorda preliminarmente che sui provvedimenti collegati possono essere presentati in Aula emendamenti volti a recepire le condizioni espresse nei pareri del Comitato per la legislazione solo se esse sono formulate in modo testuale. Nel caso di specie un'eventuale condizione relativa all'articolo 20 – che richiami in termini generali l'esigenza di adeguare il testo alle indicazioni del Presidente Napolitano – non sarebbe comunque formulabile in modo testuale, in quanto non potrebbe dirimere le questioni

di merito sottese alla problematica. Quindi, nessun effetto concreto discende dalla formulazione del rilievo come osservazione ovvero condizione.

Pino PISICCHIO, *relatore*, illustra quindi la seguente proposta di parere, come formulata alla luce del dibattito intercorso.

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1441-*quater*-D, rinviato dal Presidente della Repubblica alle Camere, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, per una nuova deliberazione;

tenuto conto che l'Assemblea ha deliberato, su proposta della Commissione di merito, in data 20 aprile, la limitazione della discussione alle parti oggetto del messaggio del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 71, comma 2, del Regolamento e che, a seguito della citata delibera, oggetto di esame risultano essere le sole disposizioni individuate nella delibera medesima (articoli 20, 30, 31, 32 e 50) e che la medesima Commissione di merito ha ulteriormente esaminato i predetti articoli approvando emendamenti nella seduta dello scorso mercoledì 21 aprile;

rilevato inoltre che il provvedimento – di cui il messaggio del Presidente della Repubblica mette in evidenza la « configurazione marcatamente eterogenea » e dunque « gli effetti negativi di questo modo di legiferare sulla conoscibilità e comprensibilità delle disposizioni, sulla organicità del sistema normativo e quindi sulla certezza del diritto » – con specifico riguardo alle parti cui si limita la discussione interviene prevalentemente sulla disciplina del contenzioso relativo ai rapporti di lavoro, cui si affianca una disposizione interpretativa in materia di infortuni e di igiene del lavoro « a bordo del naviglio di Stato » (articolo 20);

richiamati i pareri resi dal Comitato per la legislazione in prima lettura nella seduta dell'8 ottobre 2008 ed in seconda

lettura nella seduta del 21 gennaio 2010, con riferimento ai rilievi sull'articolo 30 (articolo 65 dell'A.C. 1441-*quater* e articolo 32 dell'A.C. 1441-*quater*-B), sull'articolo 31 (articolo 66 dell'A.C. 1441-*quater* e articolo 33 dell'A.C. 1441-*quater*-B), sull'articolo 32 (articolo 67 dell'A.C. 1441-*quater* e articolo 34 dell'A.C. 1441-*quater*-B) e sull'articolo 50 (articolo 52 dell'A.C. 1441-*quater*-B);

fermo restando quanto rilevato nei precedenti pareri sulle parti non ulteriormente modificate, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* del Regolamento, osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

all'articolo 20 – che reca una disposizione interpretativa finalizzata ad incidere sull'oggetto della delega legislativa conferita dalla legge n. 51 del 1955, che ha dato origine a decreti legislativi ormai abrogati, allo scopo di limitarne gli effetti prodotti *medio tempore* sui rapporti di lavoro « a bordo del naviglio di Stato, fatto salvo il diritto del lavoratore al risarcimento del danno eventualmente subito » – dovrebbero valutarsi le modalità per uniformare la disciplina ai rilievi espressi nel messaggio presidenziale di rinvio, in cui si segnala che « l'articolo 20 in esame non esplicita alcuno dei possibili significati dell'articolo 2, lettera *b*), della legge n. 51 del 1955 e quindi non interpreta ma apporta a tale disposizione una evidente modificazione integrativa. La norma incide, inoltre, su una legge delega che ha già esaurito la sua funzione dopo l'adozione del decreto del Presidente della Repubblica attuativo n. 303 del 1956, senza invece intervenire su di esso, risultando di fatto inapplicabile e priva di effetti... Per conseguire in modo da un lato tecnicamente corretto ed efficace, e dall'altro non esposto a possibili censure di illegittimità costituzionale, le finalità che la disposizione in esame si propone, appare quindi necessario escludere la responsabilità penale

attualmente prevista per i soggetti responsabili di alcune categorie di navigli, in linea del resto con gli adattamenti previsti dal citato decreto legislativo n. 81 del 2008, e prevedere, come già accade per altre infermità conseguenti ad attività di servizio, un autonomo titolo per la corresponsione di indennizzi per i danni arrecati alla salute dei lavoratori »;

all'articolo 31, comma 9-bis – secondo cui, in caso di mancata stipulazione dell'accordo tra le parti sociali in materia di clausole compromissorie che rinviino all'arbitrato entro termini predefiniti, un decreto del Ministro del lavoro « individua in via sperimentale, con proprio decreto, tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto tra le parti sociali stesse, le modalità di attuazione e di piena operatività delle disposizioni di cui al presente comma » – dovrebbe precisarsi l'opportunità di chiarire se la natura sperimentale della disciplina recata dal decreto ministeriale debba intendersi come efficacia limitata nel tempo nonché come eventuale « cedevolezza » nei confronti di successivi accordi tra le parti sociali;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 32, comma 1 – modificato dalla Commissione di merito nel senso di precisare che il termine per l'impugnazione del licenziamento decorre dalla ricezione della sua comunicazione *in forma scritta* – dovrebbe valutarsi la portata normativa di tale modifica, atteso che l'articolo 2, comma 2, della legge n. 604 del 1966 già prevede la forma scritta sia per il licenziamento che per la comunicazione dei relativi motivi; al riguardo dovrebbe comunque precisarsi che, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, anche la comunicazione dei motivi, ove non contestuale, deve avvenire in forma scritta ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

Delega al Governo per la riforma della disciplina delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute, di cui al titolo II del libro primo del codice civile.

Esame C. 1090.

(Parere alla II Commissione).

(*Rinvio dell'esame*).

Antonino LO PRESTI, *presidente*, informa il Comitato che il relatore onorevole Vincenzo Gibiino ha comunicato di non poter partecipare alla seduta odierna. Constatato che non vi è alcuna urgenza di concludere l'esame del provvedimento, ove non vi siano obiezioni, dispone il rinvio del presente punto all'ordine del giorno.

Il Comitato prende atto.

Sui lavori del Comitato.

Lino DUILIO invita il Presidente a valutare l'opportunità di organizzare un'audizione del Ministro Calderoli espressamente dedicata all'illustrazione delle recenti iniziative assunte in tema di riduzione dello *stock* normativo. Al riguardo, osserva che i contenuti ed i numeri di siffatte meritevoli iniziative, che pure hanno ricevuto particolare attenzione da parte degli organi di stampa, non sembrano però del tutto corrispondenti a quelli che egli stesso ha avuto modo di appurare in base a sommarie informazioni. Avrebbe quindi interesse a confrontare tali analisi con il Ministro in una sede parlamentare propria qual è il Comitato per la legislazione.

Antonino LO PRESTI, *presidente*, ricorda che l'audizione del Ministro Calderoli è già stata programmata e non si è ancora svolta in ragione dell'indisponibilità manifestata dal Ministro a causa di pregressi impegni istituzionali. Confida quindi di poter fissare una data in tempi brevi, riservandosi comunque ogni passaggio formale che si ritenga utile esperire a tale scopo.

La seduta termina alle 14.55.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Audizione di rappresentanti dell'Associazione fra le società italiane per azioni (Assonime), delle Associazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL, nonché del professore Antonio Rizzi, docente di diritto privato, in relazione all'esame del disegno di legge C. 1741 Governo, recante disposizioni in materia di gestione delle crisi aziendali (*Svolgimento e conclusione*) 7

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 27 aprile 2010.

La seduta comincia alle 11.15.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione fra le società italiane per azioni (Assonime), delle Associazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL, nonché del professore Antonio Rizzi, docente di diritto privato, in relazione all'esame del disegno di legge C. 1741 Governo, recante disposizioni in materia di gestione delle crisi aziendali.

(Svolgimento e conclusione).

Andrea GIBELLI, *presidente della X Commissione*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Antonio RIZZI, *docente di diritto privato presso l'Università degli studi di Firenze*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Pierluigi MANCA, *rappresentante dipartimento industria CISL*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Fernando MARIANI, *rappresentante UIL*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Cristina RICCI, *segretario confederale UGL*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Luigi ABETE, *presidente Associazione fra le società italiane per azioni (Assonime)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Andrea GIBELLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo offerto ai lavori delle Commissioni. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 40/10: Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori. C. 3350 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	8
ALLEGATO (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i>)	31

SEDE REFERENTE:

DL 40/10: Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori. C. 3350 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	22
---	----

SEDE REFERENTE:

DL 40/10: Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori. C. 3350 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	26
---	----

AVVERTENZA	30
------------------	----

SEDE REFERENTE

Martedì 27 aprile 2010. — Presidenza del presidente della VI Commissione, Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 10.30.

DL 40/10: Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al

finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori.

C. 3350 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 aprile scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, informa preliminarmente che il deputato Germanà ha ritirato il proprio emendamento 4.38.

Avverte quindi che sono stati presentati numerosi emendamenti e articoli aggiuntivi (*vedi allegato*), che sono in distribuzione e saranno pubblicati in allegato,

alcuni dei quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.

Ricorda infatti che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente riconducibili alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento.

Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

Nel caso del decreto-legge in esame la valutazione sull'ammissibilità delle proposte emendative risulta particolarmente complessa, in considerazione del fatto che il decreto-legge in esame presenta alcune caratteristiche particolari ed appare sotto alcuni aspetti eterogeneo nel contenuto.

Ciò è riferibile, in particolare, all'articolo 4, recante misure di contribuzione diretta o di detassazione, finalizzate al sostegno della domanda in settori in crisi; mentre nei commi 2, 5 e 6 dell'articolo i settori di intervento sono puntualmente definiti, al comma 1 è istituito un apposito Fondo finalizzato al sostegno della domanda in alcune aree (efficienza energetica, ecocompatibilità e miglioramento della sicurezza sul lavoro) con la previsione dell'emanazione di un apposito decreto finalizzato a specificare in dettaglio le fattispecie degli interventi ammessi e le modalità di erogazione dei contributi. In relazione a questa caratteristica del decreto — che non identifica in dettaglio gli interventi che rientrano nei finanziamenti — le Presidenze hanno stabilito di ritenere ammissibili gli emendamenti ed articoli aggiuntivi che, nell'ambito delle aree co-

munque indicate, siano comunque finalizzati ad ampliare i settori di applicazione degli interventi a sostegno della domanda recati dall'articolo 4, anche attraverso la previsione di agevolazioni, incidenti direttamente sul *quantum* della prestazione tributaria, relative all'IRPEF o all'IRES e concernenti specifici settori, ovvero a modificare i requisiti e le modalità di fruizione dei predetti interventi nell'ambito delle finalità generali indicate dal medesimo articolo 4.

Analogamente, con riferimento agli articoli da 1 a 3, che riguardano il contrasto all'evasione fiscale, il potenziamento della capacità dell'Amministrazione finanziaria, l'adeguamento della disciplina in materia di concessioni pubbliche all'ordinamento comunitario, nonché la razionalizzazione della riscossione e la deflazione del contenzioso tributario, sono state ritenute ammissibili quelle proposte emendative finalizzate a potenziare o razionalizzare le procedure o le strutture organizzative dell'Amministrazione finanziaria, al fine di rafforzare le attività di accertamento e contrasto ai fenomeni evasivi ed elusivi, a facilitare la razionalizzazione del sistema della riscossione e la deflazione del contenzioso tributario, nonché al fine di assicurare il rispetto delle norme, nazionali e comunitarie, in materia di concessioni pubbliche.

In relazione all'articolo 5, il quale interviene sulla disciplina dello svolgimento di attività edilizie, sono state ritenute ammissibili le proposte emendative che intervengono sulla regolamentazione dei titoli abilitativi di attività infrastrutturali o edilizie.

Alla luce dei criteri sopra delineati sono pertanto da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative:

Fluvi 1.26, il quale prevede l'applicazione del cosiddetto *reverse charge* in materia di IVA, consistente nell'inversione, a carico del cessionario, dell'obbligo di pagamento dell'imposta, relativamente ad alcuni settori di attività individuati con il decreto del Ministro dell'economia di cui al comma 1;

Codurelli 1.28 e 1.29, il quale interviene sulla disciplina relativa agli obblighi di verifica della clientela a fini antiriciclaggio presso le case da gioco;

Rubinato 1.9, il quale interviene sulla disciplina delle sanzioni tributarie relativamente alla sanzione prevista per il mancato assolvimento dell'IVA;

Rubinato 1.10, 1.11 e 1.12 i quali recano modifiche alla disciplina del codice civile in materia di modalità di tenuta attraverso modalità informatiche delle scritture sociali;

Rubinato 1.13, il quale modifica la disciplina relativa alle condizioni per l'applicazione di sanzioni penali in caso di dichiarazione fiscale infedele;

Pugliese 1.1, il quale interviene sulla disciplina relativa alla composizione della Commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio istituita presso il Ministero dell'economia;

Fontana 1.4 e Allasia 1.21, il quale interviene sulla disciplina relativa ai compiti, alle funzioni ed alla composizione del Consiglio di amministrazione della SOGIN Spa;

Di Biagio 1.19, il quale estende l'operatività dei centri di assistenza fiscale anche ai dipendenti pubblici non residenti nell'ambito dello Stato;

Vignali 1.20, il quale estende l'esenzione dall'imposta sulla pubblicità alle insegne apposte su macchine da cantiere;

Fluvi 1.33, il quale interviene sulla disciplina concernente la solidarietà nel pagamento dell'IVA, estendendola anche alla prestazione di servizi;

Strizzolo 1.16, il quale prevede l'inquadramento in una specifica fascia retributiva del personale delle Agenzie fiscali che abbia completato il percorso formativo per il passaggio di un'area all'altra;

Strizzolo 1.01, il quale reca una serie di articolate modifiche all'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, volte ad innovare i

criteri per l'identificazione delle fattispecie di elusione fiscale e di abuso del diritto della materia tributaria;

Di Biagio 1.02, il quale proroga anche al 2011 l'applicabilità delle detrazioni per carichi di famiglia in favore di soggetti non residenti;

Fontana 2.1, il quale dispone in materia di decorrenza dell'applicazione delle disposizioni in materia di misurazione, valutazione e trasparenza delle prestazioni delle strutture e dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche;

Gli identici De Micheli 2.61, Raisi 2.43 e Barbato 2.31, i quali prevedono che l'Agenzia delle entrate attinga alle graduatorie regionali dei candidati dichiarati idonei in uno specifico concorso;

Borghesi 2.30, il quale sopprime il comma 1-ter dell'articolo 729 del codice di procedura civile, in materia di pubblicazione delle sentenze che dichiarano l'assenza o la morte presunta;

Abrignani 2.72, il quale introduce una disposizione nelle norme di attuazione nel codice di procedura civile, in materia di criteri di determinazione delle spese nelle cause davanti al giudice di pace;

Fugatti 2.53, il quale estende alle leghe di società sportive professionistiche l'esclusione dall'applicazione delle norme in materia di perdita della qualifica di ente non commerciale di cui all'articolo 149 del Testo unico delle imposte sui redditi;

Misuraca 2.9, il quale interviene sul regime tributario delle società di investimento immobiliare quotate, in particolare per quanto riguarda il limite massimo di possesso azionario da parte di ciascun socio e il livello massimo della distribuzione dell'utile;

Fontana 2.3, recante norme in materia di organizzazione del censimento generale da parte dell'ISTAT e di collaborazione in materia con le regioni, gli enti e gli organismi pubblici;

Occhiuto 2.45, il quale interviene sulla disciplina relativa alla autorizzazione ministeriale alle modifiche degli impianti di radiodiffusione e di limiti alle emissioni elettromagnetiche da parte dei predetti impianti;

Del Tenno 2.27, il quale prevede la vigilanza della Banca d'Italia sull'osservanza delle disposizioni in materia di commissioni di massimo scoperto;

Soglia 2.8, il quale esclude l'applicazione della tassa di concessione governativa per il rilascio del passaporto ai minori di anni 12;

Misuraca 2.10, il quale interviene sulla disciplina relativa all'albo dei consulenti finanziari, relativamente all'operatività ed all'iscrizione nell'albo, alla nomina dei componenti dell'organismo competente a tenerlo e di competenze in materia della CONSOB;

Del Tenno 2.11, il quale semplifica le procedure per il versamento, a carico del datore di lavoro, dei contributi ai fondi pensione relativi al personale della Pubblica Amministrazione;

Soglia 2.12, il quale stabilisce che le risorse accantonate nel Fondo bieticolo nazionale sono di proprietà di soggetti privati nel cui interesse era stato costituito il Fondo stesso;

Gli identici Soglia 2.13 e Ventucci 2.14, i quali apportano una serie di modifiche al Testo unico della finanza, relativamente all'operatività dei consulenti finanziari e delle società di consulenza finanziaria, ai relativi requisiti ed all'albo;

Bernardo 2.15, il quale reca una norma di natura interpretativa concernente la vigilanza del Ministero dell'economia sulle fondazioni bancarie;

Misuraca 2.17, il quale proroga i termini entro i quali devono essere approvati gli schemi di convenzione con l'ANAS sottoscritti dalle società concessionarie autostradali, nonché per l'avvio delle procedure di individuazione dei concessionari allo scadere delle convenzioni vigenti;

Germanà 2.18, il quale prevede che il 10 per cento delle maggiori risorse derivanti da attività di controllo fiscale, nonché delle maggiori entrate derivanti dalla vendita di immobili statali è destinato, in quote uguali, al fondo di assistenza per i finanziari ed al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle Finanze;

Fugatti 2.57, il quale intende stabilire la natura pubblicistica delle entrate del Comune di Campione d'Italia derivanti dai proventi della casa da gioco ivi ubicata;

Fugatti 2.58, il quale interviene sulla disciplina relativa all'attribuzione al Comune di Campione d'Italia di quota dei proventi della casa da gioco ivi ubicata;

Fugatti 2.59, il quale stabilisce che le somme assegnate al Comune di Campione d'Italia per far fronte ai maggiori costi dell'assistenza sanitaria possono essere utilizzate per finanziare i maggiori costi del personale statale operante in tale territorio gravanti sul Comune stesso;

Comaroli 2.55, il quale introduce il divieto, per le banche, di modificare le spese accessorie dei mutui e dei prestiti;

Bernardo 2.19, il quale apporta una serie di modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 in materia di identificazione del luogo di effettuazione delle operazioni IVA, segnatamente per quanto riguarda le prestazioni di servizi, l'identificazione delle operazioni assimilate alla cessione e all'esportazione, l'individuazione delle operazioni esenti dall'imposta, la determinazione della base imponibile, la spettanza degli obblighi di fatturazione e di esecuzione dei rimborsi;

Pugliese 2.20, il quale stabilisce che le garanzie rilasciate a fronte di mutui oggetto di sospensione, a seguito del relativo accordo siglato dall'ABI, continuano ad assistere, senza alcuna formalità, il debito residuo, anche con riferimento ai mutui oggetto di cartolarizzazione;

Compagnon 2.46, il quale incrementa l'ammontare del risarcimento riconosciuto ai titolari di obbligazioni ed azioni Alitalia;

Del Tenno 2.23, il quale estende l'esenzione IRAP riconosciuta alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), che si siano trasformate in aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), anche alle ASP di nuova costituzione;

Soglia 2.24, Fugatti 3.025 e 3.026, i quali modificano la disciplina della remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti in conto corrente, prevedendo che la relativa commissione non può superare una determinata percentuale della somma;

Misuraca 2.26, il quale interviene sull'incompatibilità tra lo svolgimento di funzioni di amministrazione o controllo presso le Fondazioni bancarie e lo svolgimento di funzioni di amministrazione e controllo presso la società bancaria conferitaria;

Occhiuto 2.47, il quale reca alcune modifiche alla disciplina della cessione del quinto dello stipendio;

Di Biagio 2.03, il quale inserisce tra i soggetti che possono essere destinatari delle opzioni del 5 per mille anche le università e le facoltà pontificie;

Di Biagio 2.04, il quale estende l'esenzione ICI sulla prima casa anche all'abitazione non locata di proprietà dei cittadini italiani iscritti all'AIRE;

Comaroli 2.05, il quale prevede che i lavoratori che hanno perso il lavoro o che siano destinatari di interventi di sostegno al reddito, possano chiedere la cancellazione delle segnalazioni effettuate presso i sistemi di informazione creditizia per ritardato o omesso pagamento di rate di finanziamento;

Comaroli 2.06, il quale reca una modifica al Testo unico bancario, ai sensi del quale gli oneri esclusi dal calcolo del TAEG non sono dovuti dal soggetto nei cui confronti è stato erogato il finanziamento;

Allasia 2.07, il quale riduce al 4 per cento l'aliquota IVA applicabile alle cessioni di *pallet* in legno usati; la proposta emendativa reca inoltre una norma in

materia di indicazione della portata massima dei bancali per il sollevamento di carichi ed integra le relative sanzioni a carico del datore di lavoro;

Ceccuzzi 3.37, il quale esclude dall'applicazione degli accertamenti tramite gli studi di settore le aziende contoterziste del sistema moda, tessile, abbigliamento, calzature, pelletteria e cuoio che abbiano registrato nel 2009 perdite di fatturato superiori al 30 per cento;

Ceccuzzi 3.38 e 3.042 Comaroli 3.020, che escludono l'obbligo di rilasciare lo scontrino fiscale mediante registratore di cassa elettronico, o la ricevuta fiscale, per gli esercenti sottoposti agli studi di settore;

Gibiino 3.10, il quale stabilisce che i soggetti ubicati nei comuni della provincia di Catania colpiti dagli eventi sismici del 29 ottobre 2002 possono estinguere i propri debiti previdenziali e tributari residui pagando un importo pari al 10 per cento;

Jannone 3.1, il quale abroga il comma 68 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007, che disciplina l'applicazione delle modifiche al meccanismo di ritenuta sui dividendi distribuiti e prevede che le società e gli enti che distribuiscono dividendi indichino in dichiarazione l'ammontare degli utili o delle riserve di utili formatesi, autorizzando inoltre la spesa di 470 milioni di euro per consentire all'Agenzia delle entrate la liquidazione dei relativi rimborsi;

Fontana 3.3, il quale interviene sulla disciplina che consente l'assegnazione di una rivendita di generi di monopolio ai delegati della gestione dei depositi fiscali disattivati entro il 31 marzo 2011;

De Micheli 3.36 e Leo 3.04, i quali intervengono sulle modalità di trasferimento all'ANCI del contributo previsto in relazione al gettito ICI, volto a consentire la prosecuzione dei servizi finalizzati a fornire adeguati strumenti conoscitivi per l'azione accertativa dei comuni, nonché per agevolare i processi telematici di in-

tegrazione nella pubblica amministrazione ed assicurare il miglioramento dell'attività di informazione ai contribuenti.

Le proposte emendative appaiono inoltre inammissibili in quanto intervengono sulla disciplina di organi parlamentari, prevedendo che la stessa ANCI assicuri assistenza tecnica alle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera e del Senato, nonché alle « riunioni degli organismi bicamerali competenti per l'attuazione del Titolo V della Costituzione nelle materie relative alla finanza e all'economia locale »;

Causi 3.34, il quale differisce il termine entro il quale i comuni devono trasmettere al Ministero degli interni le attestazioni relative al minor gettito dell'ICI sui fabbricati inseriti nel gruppo catastale D;

Barani 3.16, il quale modifica un decreto ministeriale relativamente ai criteri per l'individuazione delle attività commerciali produttive e marginali svolte da organizzazioni di volontariato, ai fini dell'esclusione dei relativi proventi dal reddito imponibile a fini IRES;

Lulli 3.35 e 3.28, i quali prevedono che la procedura di amministrazione straordinaria prevista dal decreto-legge n. 347 del 2003 possa essere riconosciuta con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, ovvero attivata di diritto, anche in deroga ai requisiti previsti, con riferimento alle imprese operanti nel settore dei servizi di pubblica utilità ad alto contenuto tecnologico, qualora la dichiarazione dello stato di insolvenza sia ostacolata da comportamenti omissivi o dilatori dell'impresa;

Gli identici Laffranco 3.13, Occhiuto 3.17, Allasia 3.23 e Brandolini 3.26, ai sensi dei quali i giudizi pendenti relativi all'abbuono dell'accisa per perdita o distruzione dei prodotti soggetti all'accisa a causa di reati compiuti da terzi, sono dichiarati estinti;

Marinello 3.14, il quale esenta gli agenti di assicurazione, i mediatori di assicurazione e gli intermediari finanziari dall'obbligo di versamento in un conto separato dei premi assicurativi e delle somme destinate ai risarcimenti;

Del Tenno 3.15, il quale prevede che gli ufficiali giudiziari in organico presso il Ministero della giustizia sono legittimati alla riscossione coattiva dei crediti iscritti al ruolo, nonché allo svolgimento delle attività strumentali alla vendita di beni mobili ed immobili;

Del Tenno 3.21, il quale amplia da 9 ad 11 anni l'ambito temporale entro il quale il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato trasferito prima all'Ente tabacchi italiani e, quindi, alle società per azioni in cui quest'ultimo è stato trasformato, ha diritto ad essere riammesso su domanda nei ruoli dell'Amministrazione finanziaria;

D'Antoni 3.25, il quale consente agli enti locali di definire le liti pendenti relative all'assunzione di lavoratori, con il versamento di una percentuale della somma dovuta;

Negro 3.027, il quale reca una serie di norme in materia di tutela giurisdizionale dei crediti del soccidario per le spese da questo sostenute, di quantificazione degli indennizzi spettanti al soccidario in caso di epizoozia, e di nullità delle clausole vessatorie contenute nel contratto di soccida;

Forcolin 3.011, il quale prevede l'istituzione, presso l'INPS, di una gestione previdenziale separata per i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo non iscritti a casse previdenziali private afferenti a ordini o albi professionali;

Fugatti 3.036, il quale esclude dal versamento relativo al TFR i datori di lavoro che abbiano meno di 50 dipendenti, nonché le ONLUS e le associazioni di promozione sociale;

Fugatti 3.015, il quale consente alle piccole imprese che abbiano registrato

ricavi di esercizio non superiori ad un milione di euro di presentare all'Agenzia delle entrate o all'INPS un piano di rientro dei propri debiti tributari e contributivi;

Fugatti 3.028, il quale esenta dall'imposta di bollo gli atti costitutivi e gli statuti dei movimenti o partiti politici;

Bragantini 3.013 e Montagnoli 3.014, i quali intervengono sulla disciplina attuativa della disposizione di cui al decreto-legge n. 185 del 2008 che prevede il pagamento dell'IVA al momento della riscossione del corrispettivo;

Fugatti 3.039, il quale consente al contribuente di richiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile dell'IVA anche quando effettua cessioni di beni nei confronti di soggetti identificati in altro Stato membro della Comunità europea eseguite mediante l'introduzione dei beni in un deposito IVA;

Forcolin 3.012, il quale consente il rilascio del visto di conformità richiesto per la fruizione di crediti IVA di importo superiore a 15.000 euro a tutti i soggetti incaricati della trasmissione via telematica delle dichiarazioni dei redditi;

Fugatti 3.033, il quale estende il regime IVA del cosiddetto *reverse charge*, ai sensi del quale l'imposta è corrisposta dal cessionario, anche alle cessioni di bestiame di allevamento;

Torazzi 3.016, il quale incrementa dal 30 al 40 per cento del risultato operativo lordo il limite di deducibilità degli interessi passivi;

Torazzi 3.018, il quale incrementa il limite di deducibilità, per gli enti creditizi, delle svalutazioni dei crediti derivanti da finanziamenti ad imprese che non abbiano più di 30 dipendenti;

Bragantini 3.034, il quale incrementa dal 50 al 100 per cento la percentuale di deducibilità dai redditi di lavoro autonomo delle spese per la partecipazione a convegni o a corsi di aggiornamento;

Torazzi 3.017, il quale prevede la deducibilità dal valore della produzione ai fini IRAP delle spese per il personale assunto dopo il 1° gennaio 2008;

Fugatti 3.037, il quale dichiara esenti dall'IRAP i redditi delle società cooperative sociali e dei loro consorzi qualora le retribuzioni corrisposte ai soci siano almeno pari al 50 per cento dei costi;

Fugatti 3.030 e Caparini 3.019, i quali abrogano alcune norme del decreto legislativo n. 471 del 1997 in materia di sospensione della licenza in caso di ripetuta violazione dell'obbligo di emettere la ricevuta o lo scontrino fiscale, prevedendo invece, in tale fattispecie, una sanzione amministrativa pecuniaria;

Fugatti 3.038, il quale esonera le imprese che utilizzino alcol etilico ad uso alimentare, per il quale l'accisa sia stata assolta, dall'obbligo di tenuta di taluni registri cartacei e telematici, nonché della presentazione in via telematica dei dati contabili e dei documenti di accompagnamento relativi a tale prodotto;

Bragantini 3.021, il quale estende a tutte le cessioni di beni o servizi da parte di una micro o piccola impresa il termine legale entro il quale deve essere pagato il corrispettivo della cessione, escludendo ogni diverso accordo tra le parti e prevedendo un risarcimento forfetario, oltre gli interessi di mora, quando la cessione è effettuata nei confronti della pubblica amministrazione;

Fugatti 3.031, il quale integra il Testo unico bancario, stabilendo che la modifica delle condizioni dei contratti di credito non può comportare l'innalzamento del tasso di interesse superiore al 5 per cento di quello originariamente convenuto; la proposta amplia inoltre da 60 a 120 giorni il termine entro il quale la modifica si intende approvata se il cliente non recede dal contratto stesso;

Bragantini 3.032, il quale inserisce tra i Confidi anche i consorzi di garanzia collettiva fidi tra liberi professionisti non esercenti imprese;

Bragantini 3.035, il quale raddoppia i limiti oltre i quali le cooperative sociali a mutualità permanente devono certificare il bilancio;

Fogliato 3.040, il quale reca una serie di modifiche al decreto-legge n. 49 del 2003, in materia di quote latte, relativamente alla restituzione del prelievo pagato in eccesso dalle aziende, al pagamento delle rate per il versamento del predetto prelievo, nonché in materia di decadenza dalla titolarità del quantitativo non utilizzato dai singoli produttori;

Bragantini 3.010, il quale esclude dalla tassazione in capo all'ente locale delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni totalitarie detenute dallo stesso ente in società liquidate entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto;

Fallica 3.05, il quale esclude il segretario generale del Ministero dell'Ambiente dal computo del limite massimo, ai fini del conferimento di incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, stabilito in percentuale alla dotazione organica dei dirigenti di prima fascia;

Fugatti 3.029, il quale riduce dallo 0,5 allo 0,3 per cento dell'importo dell'affidamento, l'ammontare massimo del corrispettivo onnicomprensivo pattuito tra la banca ed il cliente titolare di conto corrente per il servizio di messa a disposizioni di fondi;

Quartiani 4.26 e l'analogo Quartiani 4.165, nonché Caparini 4.135, che dispongono la riduzione delle accise sul gasolio e GPL impiegati nei comuni non metanizzati ricadenti in zona climatica E;

Cambursano 4.21, che prevede la possibilità che la Cassa depositi e prestiti conceda incentivi a tassi agevolati finalizzati alla realizzazione di progetti di sviluppo di reti di telecomunicazioni a banda larga;

Dussin 4.101, che prevede la possibilità per le regioni di stipulare convenzioni con istituti di credito o con la Cassa

depositi e prestiti per la concessione di prestiti agevolati finalizzati all'adeguamento del parco immobiliare esistente ad obiettivi di efficienza energetica;

Ceccuzzi 4.152, che reca una riforma della disciplina relativa alla centrale dei rischi creditizi;

Ceccuzzi 4.153, che reca disposizioni sui contratti bancari e sugli sconfinamenti dei conti affidati (come l'analogo Soglia 2.24);

Allasia 4.98, che apporta modifiche alla disciplina concernente le autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili;

Fugatti 4.102, che introduce una deroga relativamente all'applicazione alle aziende elettriche con meno di 5.000 punti di prelievo della normativa relativa ai principi contabili internazionali;

Vignali 4.76, che reca disposizioni concernenti le autorizzazioni e relative modifiche per gli impianti di cogenerazione;

Polledri 4.105, che reca disposizioni in materia di deroghe nella tenuta dei registri delle partite per le pelli pregiate;

Pugliese 4.1 e l'analogo Allasia 4.108, che recano disposizioni sulla SACE;

Germanà 4.18, che reca disposizioni sul personale gestore dei depositi fiscali dismessi dai monopoli di Stato (come l'analogo Fontana 3.3);

Beccalossi 4.35 e l'analogo 4.36, che ampliano la destinazione degli incentivi previsti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili anche agli impianti a biogas di proprietà di aziende agricole, agroalimentari, di allevamento e forestali;

Lulli 4.180, che reca disposizioni relative all'IVA relative al versamento del conguaglio e al rimborso dell'eccedenza per operazioni svolte all'estero;

Benamati 4.191, che interviene in materia di franchigia IRAP;

Lulli 4.188, che reca disposizioni in favore dei contribuenti minimi;

Lulli 4.185 e l'analogo Ceccuzzi 4.176, che recano disposizioni sugli studi di settore, in relazione alla valutazione delle rimanenze;

Lulli 4.189, che modifica il limite di deducibilità degli interessi passivi;

Lulli 4.177 che interviene in materia di svalutazione dei crediti in bilancio;

Soglia 4.25, che interviene sulla disciplina relativa alla deducibilità degli accantonamenti per alcune fattispecie di spese;

Sposetti 4.175, che fornisce un'interpretazione su cosa debba intendersi per nuovi investimenti ai fini fiscali;

Lulli 4.187, che interviene in materia di deducibilità ai fini IRAP;

Brugger 4.40 e 4.41, che intervengono in materia di IVA per le strutture ricettive;

De Micheli 4.182, che modifica il regolamento in materia di impianti termici degli edifici;

D'Antoni 4.184, che reca disposizioni in materia di credito di imposta per l'acquisizione di beni strumentali in aree svantaggiate;

Fluvi 4.166, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni e la Consip debbano acquistare in via prioritaria elementi di arredo urbano prodotti con materiali riciclati ed ecocompatibili;

Mastromauro 4.168, che reca disposizioni sulla durata delle concessioni demaniali marittime;

Lulli 4.169, che rfinanzia il fondo per le azioni di sostegno al *made in Italy*;

Mastromauro 4.171 e 4.172, che destinano le maggiori entrate derivanti dal decreto rispettivamente al FAS e alla riduzione del carico fiscale per famiglie ed imprese;

Barbato 4.45 e gli analoghi Comaroli 4.118 e Borghesi 4.53, che destinano quota delle risorse del Fondo per la finanza di impresa per l'applicazione di tariffe agevolate per la spedizione di prodotti editoriali delle ONLUS;

Di Caterina 4.48, che reca una proroga per le iniziative agevolate finanziate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata;

Levi 4.203, che interviene sulla disciplina relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici degli impianti radiotelevisivi;

Gli identici Vignali 4.69 e Raisi 4.47, che modificano la disciplina relativa al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

Lulli 4.200, che istituisce e disciplina il Fondo di garanzia interbancario;

Fugatti 4.119, che modifica la normativa relativa al Fondo per l'attuazione del programma pluriennale di dotazione infrastrutturale per il monitoraggio del traffico navale;

Ceccuzzi 4.197, Germanà 4.52 e Vignali 4.73, nonché Mistrello Destro 5.012, che scorporano il Fondo di garanzia per le PMI dal Fondo per la finanza di impresa;

Torazzi 4.122, che reca interventi in materia di sostegno alla internazionalizzazione delle imprese;

Vignali 4.74, che interviene in materia di redazione del bilancio societario;

Polledri 4.120, in materia di utilizzazione dei blocchi di marmo estratti in Italia;

Fugatti 4.121, che modifica il codice delle comunicazioni elettroniche con disposizioni in favore delle zone montane;

Vignali 4.77, che dispone in materia di assegnazione di risorse del fondo di garanzia del mediocredito centrale;

Abrignani 4.204, che destina risorse in favore dell'EXPO 2015;

Formisano 4.54 e 4.64, che recano disposizioni in materia di canoni delle concessioni demaniali e di realizzazione in esse di opere amovibili;

Garofalo 4.56, 4.57 e 4.58, che prevedono la riduzione dei contributi previdenziali e delle imposte dovute per carburante destinato ai veicoli e alle macchine industriali in favore delle imprese operanti nelle attività portuali;

Mariani 4.212, che reca interventi per l'adeguamento antisismico degli edifici privati;

Lulli 4.216, che disciplina i rapporti creditizi fra i fornitori di beni e servizi e le pubbliche amministrazioni;

Milanato 4.5 e Garofalo 4.81, che prorogano il versamento dei premi assicurativi da parte delle imprese di auto-transporto merci;

Pugliese 4.6, che reca disposizioni sulla popolazione penitenziaria;

Marinello 4.59, che prevede finanziamenti per le reti di accesso *wireless* in aree disagiate;

Marinello 4.55, che incrementa il fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico;

Torazzi 4.128, che interviene in materia di riduzione dei premi per l'assicurazione INAIL;

Comaroli 4.129, che interviene in materia di esercizio del commercio al dettaglio;

Comaroli 4.130, che reca disposizioni in materia di autorizzazioni alla posa di insegne negli esercizi commerciali;

Comaroli 4.131, in materia di licenze per il commercio ambulante;

Allasia 4.132 che modifica i parametri relativi all'incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare;

Polledri 4.133 che prevede la modifica dei criteri di identificazione degli

impianti ammessi all'incentivazione prevista per la produzione di energia da fonte rinnovabile;

Pini 4.134, che interviene in materia di depositi fiscali ai fini IVA;

Lulli 4.215, che prevede disposizioni varie finalizzate alla promozione dei distretti produttivi;

Jannone 4.7, che prevede il trasferimento a Fintecna come corrispettivo del patrimonio degli enti disciolti;

Fugatti 4.136 e l'analogo Alessandri 4. 137, che recano disposizioni in materia di imposta di registro;

Di Pietro 4.78 nonché gli analoghi Zucchi 4. 217, Torazzi 4. 138, Laffranco 4.63 e Libè 4.62, che recano un rifinanziamento del fondo per la razionalizzazione della produzione bieticolo-saccarifera;

Garofalo 4.80, che interviene in materia di massa limite per i veicoli ad alimentazione a metano, elettrica e ibrida;

Soglia 4.8, che dispone in materia di competenze della Cassa depositi e prestiti nell'utilizzo di fondi in favore delle PMI;

Pelino 4.60, che reca norme sul personale dell'ente tabacchi italiano;

Libè 4.61, che prevede l'assimilazione retroattiva delle società cooperative elettriche ai sistemi efficienti di utenza;

Alessandri 4.139, che interviene in materia di operazioni esenti dall'IVA;

Labocchetta 4.9, che estende la garanzia del Fondo centrale di garanzia per le PMI ad altri operatori;

Garofalo 4.82, che reca disposizioni sul personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie;

Garofalo 4.84, che interviene in materia di circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Messina;

Valducci 4.83, che interviene sulla disciplina delle comunicazioni indesiderate dettata dal codice di protezione dei dati personali;

Germanà 4.0.2, Pugliese 4.0.15 e Torazzi 4.0.16, che recano disposizioni in materia di trasparenza dei mercati dei prodotti agroalimentari di qualità;

Paolo Russo 4.0.6 e identico Marinello 4.0.7, che intervengono in materia di accise del gasolio utilizzato per le coltivazioni sotto serra;

Paolo Russo 4.0.4 e l'identico Marinello 4.0.8, che concernono un programma nazionale di sviluppo rurale;

Marinello 4.0.9, che reca disposizioni in materia di Fondo bieticolo-saccarifero;

Allasia 4.0.20, che reca norme per la riconversione degli zuccherifici e sul contenziioso nel settore bieticolo-saccarifero;

Ciccioli 4.05 e l'identico Caparini 4.017, nonché Moroni 5.02, che intervengono sulla disciplina relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici degli impianti radiotelevisivi;

Libè 4.0.10 e l'identico Abrignani 4.038, che modificano la disciplina relativa all'attività di garanzia collettiva fidi;

Bragantini 4.018, che reca disposizioni in materia di regolamentazione dei termini di pagamento nelle transazioni commerciali fra PMI e imprese della grande distribuzione;

Allasia 4.021, relativo alla realizzazione di opere infrastrutturali idriche;

Torazzi 4.019, che istituisce l'Agenzia per la promozione e lo sviluppo della propulsione elettrica nei trasporti;

Torazzi 4.022, che reca disposizioni in materia di riassetto della SOGIN Spa;

Fogliato 4.025, in materia di quotelatte;

Calvisi 4.030 e 4.031, relativi alla detassazione degli investimenti nella filiera del sughero;

Germanà 5.13 e l'analogo Abrignani 5.031, che recano disposizioni finalizzate alla realizzazione di un programma straordinario di edilizia residenziale;

Fugatti 5.20, concernente il divieto di insediamento di alcune tipologie di attività commerciali in aree di particolare interesse;

Motta 5.32 e l'analogo Togni 5.22, recanti disposizioni dirette al superamento delle barriere architettoniche;

Fogliato 5.23, che reca disposizioni sulla regolamentazioni degli stabilimenti enologici e annesse cantine;

Fogliato 5.24, che interviene sulla definizione delle aree fabbricabili ai fini della definizione della base imponibile;

Labocchetta 5.4, che prevede la non applicazione delle disposizioni sul patto di stabilità di cui al decreto-legge n. 112 del 2008 relativamente alle regioni che abbiano certificato il rispetto del patto per il precedente esercizio finanziario e nelle quali si siano svolte le consultazioni elettorali del 28 e del 29 marzo 2010;

La proposta prevede inoltre la risoluzione di diritto dei contratti di lavoro a tempo determinato e dei contratti di servizio con soggetti privati.

Fugatti 5.014, in materia di tassazione dei produttori di idrocarburi in connessione al mancato ribasso del prezzo della benzina;

Allasia 5.023 e identico Bernardo 5.04, che prevedono un piano strutturale per l'incremento dell'impiego del metano come carburante per autotrazione, con disposizioni concernenti la rete dei metadonodotti, la rete di distribuzione al dettaglio, obblighi di acquisto di veicoli a metano per la p.a. e l'istituzione di un'apposita Cassa per la gestione del metano presso il MSE;

Gioacchino Alfano 5.05, concernente utilizzo degli strumenti della programmazione negoziata in favore delle aree svantaggiate;

Agostini 5.028, recante incentivi per lo sviluppo del settore agroalimentare;

Fiorio 5.027, recante misure per favorire la concentrazione dell'offerta della produzione agricola;

Milanato 5.011, in materia di sistema informatico dei mercati agroalimentari all'ingrosso;

Fogliato 5.024, in materia di restituzione di somme per il prelievo supplementare latte;

Della Vedova 5.07, in materia di deducibilità degli interessi passivi in favore delle società che costruiscono o gestiscono impianti per la fornitura di energia ovvero impianti per la fornitura di acqua, teleriscaldamento, depurazione;

Gioacchino Alfano 5.06, recante disposizioni per il completamento di interventi finanziati a valere sugli strumenti della programmazione negoziata;

Pini 5.015, concernente disposizioni per la conversione in proprietà delle affittanze alberghiere;

Paolo Russo 5.03, recante interventi a favore dell'imprenditoria giovanile in agricoltura;

Jannone 5.09, concernente i pagamenti dei trattamenti pensionistici e di fine servizio dei dipendenti pubblici;

Di Caterina 5.01, recante disposizioni in favore del centro storico di Napoli;

Pini 5.016, concernente disposizioni per il distacco di alcuni comuni delle Marche e la loro aggregazione all'Emilia Romagna;

Fugatti 5.021, in materia di incentivi per l'autonoleggio nelle zone di montagna;

Milanato 5.010, concernente la limitazione dell'importo dovuto da INVITALIA al bilancio dello Stato;

Toccafondi 5.08, che interpreta la disciplina in materia di limiti di densità edilizia;

Allasia 5.0.18 concernente modifiche alla ripartizione delle maggiori somme derivanti dalla cosiddetta « *carbon tax* » con destinazione ai comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E;

Oliverio 5.029, concernente la proroga della rideterminazione di agevolazioni contributive nel settore dell'agricoltura;

Abrignani 5.025, concernente proroghe in materia di concessioni autostradali;

Abrignani 5.026, concernente l'utilizzo delle risorse della Cassa depositi e prestiti per la realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale pubblica;

Allasia 5.0.19, che modifica la normativa concernente l'individuazione degli impianti cui possono essere destinati gli incentivi finalizzati alla promozione delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica;

Polledri 5.0.17, che prevede la possibilità per i comuni di fruire delle tariffe incentivanti previste per la produzione di energia da fonti rinnovabili senza riduzioni tariffarie;

Bernardo 5.033, che reca disposizioni per la realizzazione dell'EXPO 2015.

Rileva inoltre come sussistano alcune proposte emendative che presentano profili problematici sotto il profilo dell'ammissibilità, ma sui quali le Presidenze ritengono opportuno acquisire l'orientamento dei gruppi, al fine di verificare ulteriormente la possibilità di esaminarli, in considerazione del fatto che esse riguardano problematiche di interesse generale, in alcuni casi da tempo all'attenzione delle Commissioni, o che sono volte ad assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale a norme comunitarie. Esse affrontano i temi:

del funzionamento del meccanismo dell'indennizzo diretto nel settore assicurativo;

del rafforzamento dell'operatività dell'Amministrazione finanziaria; della disciplina dei contributi all'editoria;

dell'adeguamento alla disciplina comunitaria dell'accisa sui tabacchi lavorati;

della disciplina dei fondi immobiliari che realizzano investimenti in immobili ad utilizzo prevalentemente sociale;

della disciplina sul 5 per mille;

della disciplina relativa alla disciplina delle concessioni idroelettriche;

della natura tributaria della tariffa di igiene ambientale;

delle agevolazioni tributarie in favore delle imprese che utilizzano il sistema di etichettatura « *made in Italy* »;

della disciplina relativa all'assegnazione di quote in materia di emissioni di gas serra;

del termine di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale;

Si tratta delle seguenti proposte emendative:

Governo 2.56 e Pagano 2.28, Bernardo 2.22, Pagano 2.42, Pelino 2.02 e gli identici Germanà 3.06, Formisano 3.07, Raisi 3.08, Vignali 3.09 e Quartiani 3.041, i quali modificano disposizioni del codice delle assicurazioni relative alla disciplina dell'indennizzo diretto, alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale in materia;

gli identici Pagano 2.41, Vignali 2.48, Pelino 2.73 e Marchignoli 2.69, i quali escludono dalle materie per le quali è obbligatorio il preventivo esperimento del procedimento di mediazione, prima di avviare una controversia giudiziale, quella relativa al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti;

Pugliese 2.2, il quale prevede un riassetto dell'Amministrazione economico-finanziaria al fine di rafforzarne l'efficienza e la funzionalità, stabilendo che il personale dell'Amministrazione possa es-

sere trasferito a domanda nei ruoli dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con mantenimento del trattamento economico corrisposto all'atto dell'inquadramento.

La proposta prevede, inoltre, la soppressione delle Direzioni territoriali dell'economia e finanze, con conseguente riallocazione delle competenze e trasferimento del personale in servizio presso tali Direzioni prioritariamente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ed alle ragionerie territoriali dello Stato. La proposta emendativa prevede, altresì, la non applicazione, nei confronti dell'AAMS, delle disposizioni in materia di ridimensionamento degli assetti organizzativi e del personale delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008;

Occhiuto 2.44, il quale abroga talune disposizioni relative al differimento dell'applicazione di disposizioni contenute nel decreto – legge n. 194 del 2009, in materia di riduzione dei contributi all'editoria, segnatamente per le testate editate in paesi diversi da quelli dei paesi membri dell'Unione europea, per le imprese radiofoniche organi di partiti politici, per le imprese di radiodiffusione a carattere locale, e per le imprese radiofoniche di informazione;

Moroni 4.19, Caparini 4.109, Lulli 4.201, 4.198 e 4.202, Lazzari 4.49 e Raisi 4.67, che modificano la disciplina sui contributi all'editoria;

Berardi 4.0.1 e l'identico Di Biagio 4.0.13, che recano disposizioni in materia di contributi in favore della stampa italiana all'estero;

Bernardo 2.5, il quale reca una serie di modifiche al decreto legislativo n. 504 del 1995, in materia di aliquote e di modalità di determinazione dell'accisa sui tabacchi lavorati, al fine di completare il recepimento della direttiva 2010/12/UE relativa alla struttura ed alle aliquote di accisa gravanti sui tabacchi lavorati;

Pugliese 2.7, il quale dispone in materia di applicazione dell'IVA alle cessioni di importazioni di tabacchi lavorati effettuate prima dell'immissione in consumo, anche in questo caso per garantire il rispetto delle disposizioni comunitarie in materia;

Savino 2.16, il quale innalza il termine entro cui il patrimonio dei fondi immobiliari che realizzano investimenti in immobili ad utilizzo prevalentemente sociale deve essere investito in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari;

Savino 2.25, il quale reca una serie di modifiche alla disciplina del 5 per mille per l'anno finanziario 2010, relativamente all'identificazione dei settori che possono accedere a tale istituto ed agli obblighi procedurali cui sono tenuti i soggetti che intendono partecipare alla ripartizione delle quote;

Vignali 2.50, il quale interviene in materia di concessioni idroelettriche, prevedendo la prorogabilità, da parte delle regioni, dei termini di concessione, il mantenimento agli enti locali di somme versate dai concessionari di calcolo dei sovraccanoni e reca norme relative alle procedure di gara per l'assegnazione delle predette concessioni;

Crosio 4.023 e l'analogo Boccia 4.035, relativi alla disciplina delle concessioni di grandi derivazioni di acqua per uso idroelettrico;

Bernardo 3.4, recante una norma interpretativa ai sensi della quale la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani non ha carattere tributario e le relative controversie rientrano nella giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria, alla luce della recente sentenza in materia della Corte costituzionale;

Leo 3.01, 3.02 e Osvaldo Napoli 3.03, i quali recano disposizioni sostanzialmente volte a chiarire la natura tributaria della tariffa di igiene ambientale e della tariffa integrata ambientale, sotto il profilo della sua assoggettabilità all'imposta sul valore

aggiunto, nonché in merito ai criteri di determinazione della tariffa e della sua riscossione, alla luce della recente sentenza in materia della Corte costituzionale;

Libè 4.012, e gli analoghi Rubinato 4.029 e De Micheli 5.032, che recano disposizioni sul regime della gestione dei rifiuti, al fine di chiarire la natura o meno tributaria di tale attività, alla luce della recente sentenza in materia della Corte costituzionale;

Reguzzoni 4.113 e l'analogo Lulli 4.173, che recano disposizioni tributarie agevolative in favore delle imprese che utilizzano il sistema di etichettatura « *made in Italy* » dei prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri;

Moroni 4.03 e l'analogo Abrignani 4.037, nonché Torazzi 5.020, che recano disposizioni in materia di emissioni di gas serra;

Mistrello Destro 5.013 e l'analogo Abrignani 5.030, recanti proroga del termine per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale.

Avverte che il termine per la presentazione dei ricorsi sui giudizi di inammissibilità pronunciati è fissato alle ore 11.40.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per le ore 12.30.

La seduta termina alle 10.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 27 aprile 2010. — Presidenza del presidente della VI Commissione, Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 12.30.

DL 40/10: Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori.

C. 3350 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta antimeridiana.

Gianfranco CONTE, *presidente*, chiede se i gruppi abbiano maturato un orientamento in relazione alle proposte emendative, in precedenza indicate, la cui ammissibilità presenta profili problematici.

Alberto FLUVI (PD) pur apprezzando lo sforzo compiuto dalle Presidenze nell'individuare i temi che appaiono meritevoli di un'ulteriore riflessione, chiede un rinvio della seduta, al fine di consentire al proprio gruppo di effettuare una più compiuta valutazione, anche in considerazione della rilevanza delle materie oggetto delle suddette proposte emendative.

Chiede, altresì, se il tema dell'editoria sarà eventualmente affrontato avendo riguardo soltanto alla questione delle tariffe postali agevolate, ovvero anche ad altri aspetti di rilevante interesse per tale settore.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nel ritenere opportuno rinviare la seduta, anche al fine di completare l'esame dei ricorsi presentati avverso le declaratorie di inammissibilità pronunciate, rileva come gli aspetti attinenti alla materia dell'editoria che potranno essere esaminati, in caso di esito positivo dell'ulteriore verifica di ammissibilità, siano quelli che costituiscono oggetto delle proposte emendative sulle quali è stato chiesto l'orientamento dei gruppi.

Gabriele CIMADORO (IdV) concorda con la proposta del presidente Conte, sottolineando come oltre all'editoria deb-

bano essere affrontati altri temi importanti.

Anna Teresa FORMISANO (UdC) condivide la proposta del presidente Conte, auspicando che le presidenze possano riconsiderare il giudizio di inammissibilità sugli emendamenti presentati dal proprio gruppo.

Gianfranco CONTE, *presidente*, sospende la seduta fino alle ore 13,30.

La seduta, sospesa alle 12.40, è ripresa alle 13.35.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte preliminarmente che l'articolo aggiuntivo Quartiani 4.036, in materia di concessioni idroelettriche, deve intendersi inserito nell'elenco delle proposte emendative per le quali le Presidenze hanno invitato i gruppi ad effettuare un approfondimento.

Relativamente ai ricorsi presentati avverso i giudizi di ammissibilità delle proposte emendative pronunciati nella seduta di questa mattina, le Presidenze ritengono di rivedere la valutazione sulle seguenti proposte emendative:

Bernardo 2.19, limitatamente alla lettera c) del comma 4-*bis*, al comma 4-*ter*, secondo periodo, ed ai commi 4-*quinquies* e 4-*sexies*, recanti norme di potenziamento dell'Agenzia del demanio e relativa copertura, che appaiono connesse con le disposizioni di potenziamento dell'Amministrazione finanziaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge;

Calvisi 4.030 e 4.031, recanti detassazione, ai fini IRES e IRAP, di investimenti per lo sviluppo del settore del sughero con finalità ecologiche: gli articoli aggiuntivi devono considerarsi parzialmente ammissibili, con esclusione del riferimento all'IRAP, in quanto connessi con le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge.

Con riferimento alle proposte emendative Quartiani 4.26, Quartiani 4.165 e Caparini 4.135, che dispongono la riduzione

delle accise sul gasolio e GPL impiegati nei comuni non metanizzati ricadenti in zona climatica E, le Presidenze confermano l'esistenza di profili di inammissibilità, ma ritengono che esse possano essere inserite nell'elenco delle tematiche sulle quali è stato richiesto ai gruppi un approfondimento, in considerazione del fatto che esse sono suscettibili di realizzare una riduzione dell'impatto ambientale connesso con le finalità del decreto-legge.

Le Presidenze ritengono invece di mantenere la valutazione di inammissibilità su tutte le altre proposte emendative dichiarate inammissibili per le quali siano stati presentati ricorsi, ribadendo come esse non presentino stretta attinenza alle materie oggetto del decreto-legge.

Francesco BARBATO (IdV) auspica che l'emendamento Di Pietro 4.78, volto al rifinanziamento del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, la quale attraversa un momento di grave difficoltà, sia inserito nell'elenco di quelli che dovranno costituire oggetto di approfondimento da parte dei gruppi.

Ricorda, a tale proposito, come il Ministro delle politiche agricole Zaia si sia più volte personalmente impegnato a fornire una risposta seria e concreta alle esigenze di tale settore, la cui rilevanza sotto i profili produttivo e occupazionale richiederebbe una maggiore attenzione da parte dell'Esecutivo e del Parlamento.

Gianfranco CONTE, *presidente*, rileva come il giudizio di inammissibilità espresso sull'emendamento Di Pietro 4.78 risponda ai criteri, necessariamente rigorosi, che debbono essere seguiti in sede di valutazione delle proposte emendative riferite a decreti-legge, evidenziando al riguardo come siano state dichiarate inammissibile anche altre proposte emendative contenenti misure analoghe relative ad altri settori, quali quello del tabacco.

Ritiene quindi di confermare il giudizio di inammissibilità sull'emendamento 4.78.

Gabriele CIMADORO (IdV) sottolinea come il comparto bieticolo-saccarifero im-

pieghi una quantità di lavoratori decisamente superiore a quello del tabacco.

Ludovico VICO (PD), dopo aver richiamato le materie oggetto delle proposte emendative sulle quali il proprio gruppo ha presentato ricorso, insiste per la revisione del giudizio di inammissibilità testé confermato.

Gianfranco CONTE, *presidente*, evidenzia come il decreto-legge intervenga solo molto marginalmente su agevolazioni di natura tributaria, evidenziando pertanto come tali tematiche dovranno più opportunamente essere affrontate in un prossimo intervento legislativo che il Governo si appresterebbe ad adottare. Diversamente, qualora si ritenesse di ampliare la discussione anche agli strumenti di incentivazione tributaria, ciò rischierebbe di ostacolare la discussione del provvedimento.

Ludovico VICO (PD) ritiene ingiustificata la declaratoria di inammissibilità che ha colpito gli emendamenti Lulli 3.35 e 3.28, in quanto il provvedimento già interviene, all'articolo 3, comma 3, sull'ambito di applicazione della cosiddetta « legge Marzano ».

Insiste, pertanto, affinché i predetti emendamenti siano considerati ammissibili, chiedendo, in caso contrario, di chiarire quali motivazioni abbiano indotto a dichiararne l'inammissibilità.

Gianfranco CONTE, *presidente*, con riferimento alle considerazioni espresse dal deputato Vico, sottolinea come il decreto-legge si limiti, all'articolo 3, comma 3, ad estendere l'applicazione della cosiddetta « legge Marzano » alla società di riscossione Tributi Italia, nel quadro delle misure concernenti il settore della riscossione dei tributi recate dal medesimo articolo 3. Pertanto, le Presidenze hanno considerato inammissibili tutte le proposte emendative che intendessero ampliare l'ambito di applicazione della predetta legge a settori non considerati dal provvedimento.

Alberto TORAZZI (LNP) chiede alle Presidenze di riconsiderare il giudizio di inammissibilità espresso sull'articolo aggiuntivo Allasia 5.023 in materia di metano per autotrazione.

Gianfranco CONTE, *presidente*, in riferimento ai rilievi del deputato Torazzi, rileva come l'articolo aggiuntivo Allasia 5.0.23 rechi una complessiva riforma del settore della distribuzione del gas metano utilizzato per autotrazione, che non trova corrispondenza nei contenuti del decreto-legge. Ritiene pertanto di confermare il giudizio di inammissibilità espresso sulla proposta emendativa, che dovrà essere esaminata nell'ambito di un diverso provvedimento.

Vincenzo GAROFALO (PdL) chiede che sia rivisto il giudizio di inammissibilità relativo al proprio emendamento 4.84, volto a far ricomprendere nella circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Messina le aree ubicate nel porto destinate a stazione di degassifica ed a bacino di carenaggio, nonché quelle relative all'istituzione di un Punto Franco, sottolineando come l'accoglimento della proposta consentirebbe di favorire il raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano regolatore portuale e lo sviluppo dei traffici.

Gianfranco CONTE, *presidente*, in riferimento alla richiesta del deputato Garofalo, sottolinea come l'emendamento Garofalo 4.84 intervenga sulla definizione della circoscrizione dell'autorità portuale di Messina, ed abbia quindi natura eminentemente ordinamentale. Ritiene quindi di confermare il giudizio di inammissibilità espresso su di esso.

Anna Teresa FORMISANO (UdC) lamenta che sugli emendamenti Compagnon 2.46, Occhiuto 2.47 e Libè 4.62, sia stato confermato il giudizio di inammissibilità. Sottolinea altresì che il Governo, nella seduta del 27 luglio 2009, aveva accettato un ordine del giorno di contenuto analogo all'emendamento Compagnon 2.46, in materia di risarcimento riconosciuto ai titolari di obbligazioni e azioni Alitalia. Sottolinea quindi il rilievo politico fondamentale che il proprio gruppo annette alle predette proposte emendative.

Gianfranco CONTE, *presidente*, sottolinea come le presidenze, nel valutare l'ammissibilità delle proposte emendative, non siano in alcun modo entrate nel merito delle stesse: pertanto, il giudizio di inammissibilità espresso sugli emendamenti Compagnon 2.46, Occhiuto 2.47 e 4.62 sono esclusivamente motivate dal fatto che essi riguardano materie non affrontate in alcun modo dal decreto-legge.

Francesco BARBATO (IdV) esprime stupore per la declaratoria di inammissibilità per estraneità di materia pronunciata sull'emendamento Cambursano 4.21, volto ad assicurare, mediante la concessione di finanziamenti a tasso agevolato da parte della Cassa depositi e prestiti, la piena realizzazione e il completamento degli interventi di diffusione di infrastrutture e di servizi di telecomunicazioni a banda larga nel territorio nazionale.

A tale riguardo, evidenzia come gli interventi oggetto della predetta proposta emendativa siano riconducibili agli obiettivi di efficienza energetica e di ecocompatibilità al cui perseguimento è finalizzata l'istituzione del Fondo per il sostegno della domanda, di cui all'articolo 4, comma 1, del provvedimento in esame.

Chiede quindi che sia rivisto il giudizio di inammissibilità espresso sul menzionato emendamento Cambursano 4.21.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ribadisce il giudizio di inammissibilità sull'emendamento Cambursano 4.21, rilevando come esso intervenga su profili procedurali relativi alla concessione di finanziamenti agevolati da parte della Cassa depositi e prestiti per lo sviluppo di reti di telecomunicazioni a banda larga, ed appaia pertanto estraneo al contenuto proprio del decreto-legge.

Ribadisce quindi ai gruppi la richiesta di esprimere il proprio avviso sulle proposte emendative, che presentano pro-

blemi di ammissibilità evidenziati dalle presidenze nell'odierna seduta antimeridiana.

Con specifico riferimento alle tematiche concernenti le agevolazioni per il settore dell'editoria, sottolinea come l'eventuale adozione di tali misure comporterà, conseguentemente, la necessità di individuare un'adeguata modalità di copertura dei relativi oneri, evidentemente attraverso il coinvolgimento del Governo; precisa, peraltro, che in questa sede non è possibile affrontare le problematiche complessive del comparto dell'editoria, ma operare singoli interventi.

Ludovico VICO (PD) ribadisce la richiesta, formulata nella precedente seduta del 22 aprile scorso, con la quale il proprio gruppo aveva espresso l'esigenza che, prima di passare all'esame degli emendamenti, il Governo fornisca una relazione sull'utilizzo delle risorse stanziare per il fondo previsto all'articolo 4 del decreto-legge in esame, domandando a tale riguardo quali sarebbero le conseguenze nel caso in cui si decidesse in sede parlamentare di disporre una diversa destinazione di tali risorse.

Gianfranco CONTE, *presidente*, in riferimento alla richiesta ribadita dal deputato Vico, ritiene che, nella seduta prevista al termine delle votazioni in Assemblea, il Governo potrà fornire gli elementi di informazione richiesti.

Il Sottosegretario Stefano SAGLIA sottolinea come il Ministero dello sviluppo economico stia monitorando l'andamento degli incentivi, e sia pertanto in grado di fornire dati, ovviamente parziali, sulla loro utilizzazione, precisando che al momento di tratta di uno strumento ad esaurimento. Ritiene quindi che, qualora il Parlamento dovesse decidere una diversa utilizzazione del fondo previsto dall'articolo 4, il Ministro dello sviluppo economico dovrebbe adottare un ulteriore decreto di natura non regolamentare in materia.

Alberto FLUVI (PD), chiede di sapere fino a quando potrà essere interpellato il

Presidente della Camera in merito alla valutazione di ammissibilità delle proposte emendative.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ritiene, in linea generale, che le Presidenze delle Commissioni possano sottoporre al Presidente della Camera questioni attinenti ai giudizi di ammissibilità di proposte emendative fino al momento in cui le medesime proposte emendative non siano state esaminate.

Alberto FLUVI (PD) suggerisce di procedere all'esame dell'articolo 1, che non si presenta problematico sotto i profili considerati, e di rinviare l'approfondimento delle altre questioni alla ripresa dei lavori.

Gianfranco CONTE, *presidente*, concorda con la proposta, avanzata dal deputato Fluvi, di passare all'esame dell'articolo 1, ed invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti ed articoli aggiuntivi ad esso riferiti.

Giovanni FAVA (LNP), *relatore per la X Commissione*, esprime parere contrario sugli emendamenti Lulli 1.22, Fluvi 1.24, 1.23, 1.25, 1.26 e 1.27, Del Tenno 1.5, sugli identici Germanà 1.6, Vignali 1.17 e Formisano 1.18, nonché sull'emendamento Cimadoro 1.7.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti Fluvi 1.30 e 1.31, esprimendo invece parere contrario sugli emendamenti Barbato 1.8, Garofalo 1.14, Fluvi 1.32 e Pagano 1.15. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Ventucci 1.2 e Soglia 1.3.

Il Sottosegretario Stefano SAGLIA esprime parere conforme a quello del relatore.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Martedì 27 aprile 2010 — Presidenza del presidente della VI Commissione, Gianfranco CONTE – Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti e il sottosegretario di Stato allo sviluppo economico Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 21.05.

DL 40/10: Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori.

C. 3350 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta odierna.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che è stato presentato l'emendamento 1.35 dei relatori, recante una correzione formale relativa ad un riferimento normativo all'articolo 1, comma 3, specificando che la sanzione da applicare per l'omissione delle comunicazioni di cui al comma 1 è quella contemplata nel comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 471 del 1997.

Dà quindi conto delle sostituzioni effettuate.

Alberto FLUVI (PD) ricorda di avere reiteratamente chiesto al Governo di fornire chiarimenti circa l'ambito delle questioni attinenti alla materia dell'editoria che saranno affrontate nel prosieguo dell'esame; ritiene pertanto opportuno che il Sottosegretario fornisca i chiarimenti richiesti prima che si proceda alla votazione delle proposte emendative riferite all'articolo 1.

Il Sottosegretario Alberto GIORGETTI conferma la disponibilità del Governo a

confrontarsi, ove lo svolgimento del dibattito lo consenta, su alcune questioni che l'opposizione ritiene meritevoli di approfondimento.

In particolare, dichiara che non vi è, da parte dell'Esecutivo, alcuna preclusione ad affrontare il tema dell'editoria, sia pure entro i limiti consentiti dal provvedimento in esame.

Francesco BARBATO (IdV) stigmatizza il carattere strumentale delle declaratorie di inammissibilità che hanno colpito talune proposte emendative presentate al provvedimento in esame dalla propria parte politica.

Evidenzia, al riguardo, come le Presidenze abbiano impropriamente utilizzato uno strumento prettamente tecnico-giuridico per impedire ogni dibattito sulle predette proposte, evidentemente sulla base di una valutazione politica che avrebbe dovuto rimanere estranea alla fase della valutazione preliminare di ammissibilità.

In particolare, ritiene rivelatore di tale atteggiamento, del tutto arbitrario, il giudizio pronunciato in relazione all'emendamento Cambursano 4.21, ritenuto inammissibile per estraneità di materia nonostante esso fosse palesemente riconducibile agli obiettivi perseguiti dall'articolo 4, comma 1.

Sottolinea, peraltro, come la diversa valutazione che le Presidenze hanno effettuato in ordine ad altre proposte emendative riveli la sostanziale volontà delle stesse di mascherare da impedimento tecnico-giuridico, non soltanto nel caso dell'emendamento a firma del collega Cambursano ma anche in altri, manipolazioni ispirate esclusivamente da ragioni politiche.

Roberto OCCHIUTO (UdC) ritiene anch'egli che alla valutazione preliminare di ammissibilità debba rimanere estranea ogni valutazione di carattere politico, sottolineando come i ricorsi presentati dai deputati del proprio gruppo avverso i giudizi di inammissibilità pronunciati sulle proposte emendative dagli stessi presentate abbiano posto in risalto l'impossibilità

di condividere le valutazioni alla base di tali provvedimenti.

Andrea LULLI (PD) ribadisce che il gruppo del Partito democratico ha rivolto precise domande al Governo, in particolare sulla questione dell'editoria, sulle quali i sottosegretari Letta e Bonaiuti si sono impegnati a dare risposte nel merito. Si riserva, pertanto, di assumere le decisioni conseguenti sul merito del provvedimento in esame solo quando il Governo avrà manifestato la propria posizione sulle questioni richiamate. Propone pertanto di limitare l'esame unicamente all'articolo 1 del provvedimento d'urgenza.

Gabriele CIMADORO (IdV) chiede di riconsiderare il giudizio di inammissibilità espresso sull'emendamento Di Pietro 4.78, in materia di rifinanziamento del fondo per la produzione bieticolo-saccarifera.

Gianfranco CONTE, *presidente*, rileva come i relatori abbiano già manifestato l'assoluta indisponibilità ad affrontare ulteriori temi non compresi tra quelli già sottoposti all'esame delle Commissioni.

In particolare, tale orientamento vale anche per la materia dell'editoria, in relazione alla quale vi è la disponibilità dei relatori e del Governo ad approfondire le questioni che formano già oggetto delle proposte emendative presentate, e non altre alle stesse estranee.

Prende comunque atto della posizione assunta dai gruppi di opposizione, ritenendo pertanto opportuno accantonare quelle proposte emendative che presentano profili problematici sotto il profilo della loro ammissibilità, rispetto alle quali le Presidenze avevano invitato i gruppi a compiere un ulteriore approfondimento circa l'opportunità di esaminarle.

Avverte quindi che le Commissioni procederanno alle votazioni sugli emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 1.

Alberto FLUVI (PD), nell'invitare il Sottosegretario a fornire i chiarimenti richiesti dai deputati della propria parte politica

circa l'utilizzo delle risorse stanziato dall'articolo 4 del provvedimento, giudica condivisibili, nel complesso, le disposizioni recate dall'articolo 1 del decreto-legge.

In particolare, l'intervento normativo è opportunamente finalizzato, soprattutto dopo i casi Telecom e Fastweb, a contrastare l'evasione fiscale operata nella forma dei cosiddetti « caroselli » e « cartiere », segnatamente attraverso una sostanziale reintroduzione dell'elenco clienti e fornitori.

In tale contesto generale di condivisione, evidenza, tuttavia, l'opportunità di prevedere, come propone il proprio emendamento 1.24, che i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto che effettuano scambi commerciali con soggetti operanti nei cosiddetti paradisi fiscali comunichino telematicamente all'Agenzia delle entrate anche le documentazioni, sia fiscali sia doganali, relative a tutte le cessioni e movimentazioni di beni.

Ritiene, peraltro, che il decreto con il quale il Ministro dell'economia e delle finanze può, in relazione a Paesi o settori di attività, escludere ovvero estendere l'anzidetto obbligo di comunicazione debba avere carattere regolamentare, in conformità a quanto proposto dal proprio emendamento 1.25, al fine di non sottrarre lo stesso alle garanzie previste per gli atti aventi natura normativa.

Esprime infine apprezzamento per il parere favorevole espresso dai relatori e dal Governo sui propri emendamenti 1.30 e 1.31, volti a tutelare i diritti di credito dei soggetti residenti, anche con riferimento alle altre operazioni straordinarie non contemplate dal comma 4 dell'articolo 1, quali conferimenti d'azienda, fusioni e scissioni societarie.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Lulli 1.22, Fluvi 1.24, 1.23, 1.25 e 1.27; approvano l'emendamento 1.35 dei relatori, respingono gli emendamenti Del Tenno 1.5, gli identici emendamenti Germanà 1.6, Vignali 1.17 e Formisano 1.18, nonché l'emendamento Cimadoro 1.7; approvano gli emendamenti Fluvi 1.30 e 1.31; respin-

gono gli emendamenti Barbato 1.8, Garofalo 1.14, Fluvi 1.32 e Pagano 1.15; approvano, infine, gli emendamenti Ventucci 1.2 e Soglia 1.3.

Gianfranco CONTE, *presidente*, invita il Sottosegretario Saglia a fornire i chiarimenti richiesti in precedenza in relazione all'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 4, comma 1.

Il Sottosegretario Stefano SAGLIA illustra il contenuto della nota del Ministero dello sviluppo economico relativa allo stato di utilizzo delle risorse stanziare per ciascun settore di intervento del provvedimento in esame, nonché l'entità dei contributi erogati, che consegna alle Commissioni.

Gabriele CIMADORO (IdV), sulla base dei dati forniti dal Governo, chiede chiarimenti sulla sorte degli incentivi relativi ai settori per i quali le risorse risultano di fatto già esaurite.

Il Sottosegretario Stefano SAGLIA ribadisce che, qualora le Commissioni decidessero di stanziare risorse aggiuntive per determinati settori, sarebbe necessaria l'emanazione di un nuovo decreto attuativo da parte del Ministero dello sviluppo economico.

Laura FRONER (PD) chiede chiarimenti circa l'entità degli oneri finanziari relativi al *call center* istituito per l'erogazione delle risorse di cui all'articolo 4, comma 1.

Il Sottosegretario Stefano SAGLIA chiarisce che per l'istituzione del *call center* gli oneri finanziari ammontano a circa 3 milioni di euro.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che il deputato Bernardo ha ritirato il suo articolo aggiuntivo 2.0.1.

Avverte quindi che le Presidenze, riconsiderando il giudizio di inammissibilità già espresso, dichiarano ammissibile l'emendamento Pugliese 2.2.

Sulla base di quanto preannunciato in precedenza, propone di accantonare gli identici emendamenti 2.56 del Governo e Pagano 2.28, Occhiuto 2.44, Bernardo 2.5, Pugliese 2.7, Vignali 2.50, Savino 2.16, gli identici emendamenti Pagano 2.41, Vignali 2.48, Pelino 2.73 e Marchignoli 2.69, nonché gli emendamenti Bernardo 2.22, Savino 2.25, Pagano 2.42 e l'articolo aggiuntivo Pelino 2.0.2.

Le Commissioni concordano.

Marco Mario MILANESE (PdL), *relatore per la VI Commissione*, esprime parere contrario sugli emendamenti Fluvi 2.60; esprime parere favorevole sull'emendamento Pugliese 2.2; esprime parere contrario sull'emendamento Borghesi 2.29, Ventucci 2.32, Fluvi 2.63, Germanà 2.74 e Fluvi 2.62; esprime parere favorevole sull'emendamento Pugliese 2.51, purché riformulato nel senso di sostituire al comma 2-*sexies* la parola «agevolazione» con le seguenti «tariffa agevolata»; esprime parere favorevole sull'emendamento Bernardo 2.52, la cui eventuale approvazione assorbirebbe l'emendamento Ventucci 2.4; esprime parere favorevole sull'emendamento Germanà 2.6, purché riformulato nel senso di sostituire le parole da «il termine del 15 settembre 2009» a «30 giugno 2010», con le parole «le procedure previste dall'articolo 21, comma 7, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, saranno avviate dal 16 maggio 2011. Conseguentemente, al punto 4) del richiamato articolo 12, comma 1, lettera l), le parole «30 giugno 2010» sono sostituite dalle parole «30 novembre 2010». L'eventuale approvazione dell'emendamento Germanà 2.6, nel testo riformulato, assorbirebbe gli emendamenti Ventucci 2.33 e Germanà 2.34. Esprime parere contrario sugli emendamenti Garofalo 2.35, Zeller 2.38, Froner 2.71, Nannicini 2.70, sugli identici emendamenti Torazzi 2.54, Vignali 2.49, Abrignani 2.68, Pagano 2.36, Pelino 2.39 e Osvaldo Napoli 2.40, nonché sugli emendamenti Nannicini 2.67, Barbato 2.37, Nannicini 2.64, Froner

2.65 e Nannicini 2.66; esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Bernardo 2.19, nella parte dichiarata ammissibile, previa riformulazione, la cui eventuale approvazione assorbirebbe gli emendamenti Reguzzoni 4.113 e Lulli 4.173; esprime, infine, parere favorevole sull'emendamento Ventucci 2.21.

Il Sottosegretario Stefano SAGLIA concorda con il parere espresso dal relatore.

Antonio BORGHESI (IdV) ritiene necessario che le Commissioni possano valutare adeguatamente la portata delle riformulazioni proposte dai relatori, chiedendo conseguentemente alle Presidenze di fissare un termine per la presentazione di subemendamenti alle riformulazioni stesse.

Gianfranco CONTE, *presidente*, in riferimento alla richiesta avanzata dal deputato Borghesi, ricorda come la presentazione di subemendamenti è possibile quando siano stati presentati nuovi emendamenti o articoli aggiuntivi oltre i termini fissati.

Alberto FLUVI (PD) ritiene che il carattere complesso delle riformulazioni proposte dal Governo, nonché il numero degli emendamenti accantonati, non consenta di proseguire in maniera proficua l'esame dell'articolo 2 del decreto-legge.

Propone, quindi, di terminare i lavori, al fine di consentire ai presentatori delle predette proposte emendative di effettuare al riguardo più approfondite valutazioni, dichiarando comunque la disponibilità del proprio gruppo a completare l'esame degli emendamenti entro la giornata di domani.

Maurizio BERNARDO (PdL) ritiene che la maggioranza abbia ampiamente dimostrato, anche negli interventi dei relatori, la disponibilità ad avvalersi della collaborazione dell'opposizione per raggiungere, in presenza delle necessarie condizioni, traguardi condivisi.

Ritiene, quindi, che le Commissioni possano proseguire nell'esame delle pro-

poste emendative riferite all'articolo 2 sulle quali i relatori e il Governo hanno già espresso un preciso orientamento.

Gianfranco CONTE, *presidente*, pur considerando ragionevole la proposta avanzata dal deputato Fluvi, ritiene preferibile procedere all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 2, accantonando quelle sulle quali le Presidenze hanno invitato i gruppi a compiere ulteriori approfondimenti circa l'opportunità di esaminarli, nonché gli emendamenti Pugliese 2.51, Germanà 2.6, Ventucci 2.33, Germanà 2.34, Bernardo 2.19 e Savino 2.25, sui quali i relatori hanno proposto riformulazioni.

Alberto FLUVI (PD) accede alla soluzione prospettata dal Presidente, purché gli emendamenti accantonati e quelli dei quali i relatori hanno chiesto la riformulazione siano esaminati non prima della seduta di domani.

Le Commissioni concordano sulla proposta del Presidente.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Fluvi 2.60 e approvano l'emendamento Pugliese 2.2; respingono gli emendamenti Borghesi 2.29, Ventucci 2.32, Fluvi 2.63 e Germanà 2.74 e Fluvi 2.62; approvano l'emendamento Bernardo 2.52, che assorbe l'emendamento Ventucci 2.4; respingono l'emendamento Garofalo 2.35, Zeller 2.38, Froner 2.71.

Rolando NANNICINI (PD) illustra il proprio emendamento 2.70, di cui chiede l'accantonamento.

Gianfranco CONTE, *presidente*, alla luce della richiesta del deputato Nannicini, propone di accantonare l'emendamento Nannicini 2.70 e gli identici emendamenti Torazzi 2.74, Vignali 2.49, Abrignani 2.68, Pagano 2.36, Pelino 2.39 e Osvaldo Napoli 2.40, nonché gli emendamenti Nannicini 2.67 e Barbato 2.37.

Le Commissioni concordano.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono quindi gli emendamenti Nannicini 2.64, Froner 2.65, Nannicini 2.66 e approvano l'emendamento Ventucci 2.21.

Alberto FLUVI (PD) con riferimento all'emendamento Ventucci 2.21, chiede a cosa sia finalizzato il fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge n. 296 del 2006, cui affluiscono le maggiori somme derivanti dalle norme contenute nella proposta emendativa.

Marco Mario MILANESE (PdL), *relatore per la VI Commissione*, con riferimento al quesito posto dal deputato Fluvi, rileva come il fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge n. 296 del 2006,

sia volto al finanziamento delle missioni internazionali.

Alberto FLUVI (PD) considera opinabile la scelta di destinare entrate erariali derivanti dai giochi al predetto fondo.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare domani alle 9.30.

La seduta termina alle 22.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO

DL 40/10: Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori. C. 3350 Governo.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: secondo modalità e termini, con le seguenti: secondo modalità, termini e ambito applicativo volto a semplificare gli obblighi di cui al presente comma, ed aggiungere in fine, il seguente periodo: Sono escluse dalla comunicazione di cui al presente comma le transazioni esenti e le operazioni per le quali l'imposta è stata assolta in dogana.

1. **22.** Lulli, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Pelluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa Federico, Vico, Zunino.

Al comma 1, sostituire le parole: tutte le cessioni di beni, con le seguenti: le documentazioni, sia fiscali che doganali, relative a tutte le cessioni e movimentazioni di beni.

1. **24.** Fluvi, Causi, Carella Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , ad eccezione delle operazioni effettuate con soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità.

1. **23.** Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 2 sopprimere le parole: di natura non regolamentare.

1. **25.** Fluvi, Causi, Carella Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 2, inserire, in fine, il seguente periodo: A specifici settori di attività individuati con lo stesso decreto, successivamente alla data di autorizzazione della misura, ove richiesta, ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, sono applicate le disposizioni di cui al quinto comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

1. **26.** Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo.

(Inammissibile)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Per l'omissione delle comunicazioni di cui al comma 1, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica una sanzione pari al doppio dell'imposta evasa. Se la comunicazione omessa ovvero inviata con dati incompleti o non veritieri viene, rispettivamente, inviata ovvero corretta entro un

mese dal termine si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

1. **27.** Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 11 aggiungere le seguenti: , comma 1.,

1. **35.** I relatori.

(Approvato)

Al comma 3, dopo le parole: decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aggiungere le seguenti: ridotta alla metà se la comunicazione omessa ovvero inviata con dati incompleti o non veritieri viene, rispettivamente, inviata ovvero corretta entro un mese dal termine,

Conseguentemente dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Incremento IRES a carico delle società di grandi dimensioni).

1. All'articolo 3, comma 2, della legge 6 febbraio 2009, n. 7, la percentuale ivi prevista del 4 per cento è incrementata al 6 per cento. Sono altresì incrementate del 50 per cento le percentuali indicate alla lettera b) del medesimo articolo 3, comma 2. Della disposizione in esame si tiene conto in sede di versamento dell'acconto dovuto per l'esercizio 2010.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. **5.** Del Tenno.

Al comma 3, dopo le parole: decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in-

serire le seguenti: ridotta alla metà se la comunicazione omessa ovvero inviata con dati incompleti o non veritieri viene, rispettivamente, inviata ovvero corretta entro un mese dal termine.

- * 1. **6.** Germanà.

Al comma 3, dopo le parole: decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, inserire le seguenti: ridotta alla metà se la comunicazione omessa ovvero inviata con dati incompleti o non veritieri viene, rispettivamente, inviata ovvero corretta entro un mese dal termine.

- * 1. **17.** Vignali.

Al comma 3, dopo le parole: decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, inserire le seguenti: ridotta alla metà se la comunicazione omessa ovvero inviata con dati incompleti o non veritieri viene, rispettivamente, inviata ovvero corretta entro un mese dal termine.

- * 1. **18.** Anna Teresa Formisano, Occhiuto.

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: La sanzione di cui al primo periodo è maggiorata di un importo corrispondente al cinquanta per cento del valore di ciascuna cessione di beni o prestazione di servizi di cui al comma 1 non indicata nella comunicazione da inviare telematicamente all'Agenzia delle entrate ai sensi del medesimo comma 1.

1. **7.** Cimadoro, Barbato, Messina, Borghesi.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui alla seconda parte del comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dall'articolo 13 del decreto legislativo 25 settembre 2009,

n. 151, non si applicano nei Comuni il cui territorio non è limitrofo a quello di altri Comuni.

1. 28. Codurelli, Braga.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui alla seconda parte del comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dall'articolo 13 del decreto legislativo 25 settembre 2009, n. 151, non si applicano alla Casa da gioco di Campione d'Italia in considerazione della peculiarità di territorio esterno alla linea doganale italiana e comunitaria.

1. 29. Codurelli, Braga.

(Inammissibile)

Al comma 4, dopo le parole: illeciti fiscali internazionali, inserire le seguenti: e ai fini della tutela del diritto di credito dei soggetti residenti.

1. 30. Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo.

(Approvato)

Al comma 4, dopo le parole: sede sociale della società, inserire le seguenti: e tutte le comunicazioni relative alle altre operazioni straordinarie, quali conferimenti d'azienda, fusioni e scissioni societarie.

1. 31. Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo.

(Approvato)

Al comma 4 sopprimere le parole da: Agenzia delle entrate, sino alla fine del periodo.

1. 8. Barbato, Cimadoro, Messina, Borghesi.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del primo periodo, dopo le parole: « e successive modificazioni », sono aggiunte le seguenti: « e determina, in sede di liquidazione periodica dell'imposta, un minor debito ovvero un maggior credito;

b) al terzo periodo, dopo le parole: « fermo restando il diritto alla detrazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni », sono aggiunte le seguenti: « e non vi sia variazione dell'imposta determinata in sede di liquidazione periodica, ».

1. 9. Rubinato, Fogliardi, Strizzolo.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 2215-bis, terzo comma, del codice civile, dopo le parole: « di numerazione progressiva », sono aggiunte le seguenti: « di bollatura e »; dopo le parole: « mediante apposizione » le parole: « ogni tre mesi », sono sostituite dalle seguenti: « una volta all'anno »; sono soppresse, in fine, le parole: « inerenti al documento contenente le registrazioni relative ai tre mesi precedenti. »

1. 10. Rubinato, Fogliardi, Strizzolo.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 2215-bis, quarto comma, del codice civile le parole: « per tre mesi », sono sostituite dalle seguenti: « per un anno »; le parole: « il periodo

trimestrale », sono sostituite dalle seguenti: « il periodo annuale ».

1. 11. Rubinato, Fogliardi, Strizzolo.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 2215-bis, del codice civile dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: « Per i libri ed i registri anche a rilevanza fiscale, il termine di cui al terzo comma opera secondo le regole stabilite dalle relative norme di conservazione elettronica ».

1. 12. Rubinato, Fogliardi, Strizzolo.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo del 10 marzo 2000, n. 74, le parole: « o, comunque, è superiore a euro 2.065.827,60 », sono soppresse.

1. 13. Rubinato, Fogliardi, Strizzolo.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per gli stessi fini di cui ai commi da 1 a 4, all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. La Commissione di cui al comma 1 è composta da tre membri effettivi e due membri supplenti, nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze, tra esperti dotati di una specifica e comprovata specializzazione professionale in materia di infrazioni valutarie ed antiriciclaggio. Il presidente fissa l'ordine del giorno dei lavori, il calendario delle sedute e designa i relatori per la trattazione dei singoli affari. La

Commissione dura in carica tre anni ed è rinnovata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. ».

1. 1. Pugliese.

(Inammissibile)

Al comma 5, sopprimere le parole da: e all'Agenzia delle entrate, fino a: siano definitivamente accertate.

1. 14. Garofalo.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche alle vendite di aeromobili relativamente all'assolvimento dei debiti nei confronti dell'Agenzia delle entrate.

1. 32. Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: Le somme recuperate sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze recanti somme da corrispondere alle regioni, al fine di essere assegnate alle regioni che recuperano, ai sensi del presente comma, i crediti d'imposta illegittimamente utilizzati.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e, quanto a 10 milioni di euro a decorrere dal 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 39-ter del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

1. 15. Pagano.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Fatta salva la disciplina vigente in materia di indebiti relativi a prestazioni previdenziali e assistenziali, il recupero coattivo delle somme indebitamente erogate dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale nonché dei crediti vantati dall'Istituto medesimo ai sensi dell'articolo 4, comma 12, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e riconosciuti ai sensi dell'articolo 6, comma 26, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988 n. 48, è effettuato a mezzo ruolo ai sensi e con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

6-ter. L'I.N.P.S. provvede a determinare i criteri, i termini e le modalità di gestione delle somme e dei crediti di cui al comma 1 nelle fasi antecedenti l'iscrizione a ruolo.

1. 2. Ventucci.

(Approvato)

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. All'articolo 3, comma 25-bis, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: « l'attività di riscossione », sono aggiunte le seguenti parole: « , spontanea e coattiva, ».

6-ter. L'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2011.

1. 3. Soglia.

(Approvato)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Per garantire il pieno rispetto dei principi comunitari in materia nucleare, i commi 8 e 9 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99 sono abrogati, fatti salvi gli effetti prodotti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro 30 giorni decorrenti dalla medesima data è ricostituito il Con-

siglio di amministrazione della Sogin S.p.A., composto di 5 membri. La nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione della Sogin S.p.A. è effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico. ».

1. 4. Fontana.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Per garantire il pieno rispetto dei principi comunitari in materia nucleare, i commi 8 e 9 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99 sono abrogati, fatti salvi gli effetti prodotti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro 30 giorni decorrenti dalla medesima data è ricostituito il Consiglio di amministrazione della Sogin S.p.A., composto di 5 membri. La nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione della Sogin S.p.A. è effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, fermo restando l'espressione di un parere vincolante delle competenti commissioni parlamentari a maggioranza semplice dei propri componenti.

1. 21. Allasia.

(Inammissibile)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, dopo il comma 1 è inserito il seguente: **1-bis.** Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione anche nei confronti dei dipendenti pubblici, non residenti nel territorio dello Stato, titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del testo unico sulle imposte dei redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917.

1. 19. Di Biagio, Angeli, Berardi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è aggiunto il seguente: 1-ter. L'imposta non è dovuta per le insegne recanti marchi di fabbrica, mono o bifacciali, apposti dai fabbricanti sulle macchine da cantiere di grandi dimensioni, quali ad esempio le gru per edilizia e le gru mobili, con superficie fino a 0,5 m² per faccia, ripetuti fino a tre volte, ovvero riunibili in superfici mono o bifacciali con superficie complessiva fino a 1,5 m² per ciascuna faccia. Per le macchine in cui la somma dell'altezza e della lunghezza della macchina in fase di lavoro è superiore a 75 metri, la superficie esente sopra definita è doppia. Sono altresì esenti le insegne recanti marchi di fabbrica apposte in origine sulle macchine immesse sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, anche se non conformi a quanto disposto dal presente comma.

1. 20. Vignali, Bernardo.

(Inammissibile)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6. All'articolo 60-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente la solidarietà nel pagamento dell'imposta, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola « beni » sono aggiunte le seguenti « e i servizi » e le parole « commi 2 e 3 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 2, 2-bis e 3. »;

b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

2. In caso di mancato versamento dell'imposta da parte del cedente dei beni o dal prestatore dei servizi di cui al comma 1, l'acquirente soggetto agli adempimenti ai fini del presente decreto è obbligato solidalmente al pagamento della predetta imposta.;

2-bis. L'obbligazione solidale viene meno se è dimostrato che il mancato

pagamento dell'imposta da parte del cedente i beni o del prestatore dei servizi è stato determinato da eventi o situazioni di fatto non riconducibili ai rapporti intercorsi tra il cedente o prestatore e l'acquirente.;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. I contribuenti che operano acquisti dei beni e servizi di cui al comma 1 devono presentare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono stati effettuati l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA dai quali hanno effettuato detti acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Per ciascun soggetto sono indicati il codice fiscale e l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, con la evidenziazione dell'imponibile, dell'imposta, nonché dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nel sito internet dell'Agenzia, sono individuati gli elementi informativi da indicare nell'elenco nonché le modalità per la presentazione, esclusivamente in via telematica, degli stessi. In caso di omessa presentazione dell'elenco, nonché di invio dello stesso con dati incompleti o non veritieri, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e l'imposta della quale è stata omessa la comunicazione è indetraibile.

1. 33. Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo.

(Inammissibile)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

Al fine di consentire una maggiore efficacia ed esecuzione dei controlli per il contrasto alle frodi internazionali e nazionali, il personale delle Agenzie-fiscali ed in particolare quanti, appartenenti all'Area B

(ora II Area), hanno completato il percorso formativo previsto dalle procedure di riqualificazione professionale con il superamento del relativo esame finale per il passaggio all'Area C (ora III Area) e con una formazione specifica sulle sopraindicate materie, è inquadrato nella I fascia retributiva della terza Area a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1. 16. Strizzolo, Barbieri.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente il contrasto dell'elusione fiscale e dell'abuso del diritto in materia tributaria).

1. All'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Disposizioni anticlusive e per il contrasto dell'abuso di diritto »;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Sono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare, anche mediante abuso del diritto e pur se non venga violata alcuna specifica disposizione di legge, obblighi e divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte, rimborsi o risparmi, altrimenti indebiti. Ai fini del presente articolo, costituisce abuso del diritto l'utilizzo distorto o artificioso di una o più disposizioni di legge, precipuamente finalizzato a ottenere vantaggi fiscali illegittimi o, comunque, contrari alle finalità perseguite dalla normativa tributaria;

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. È fatta salva la facoltà per il contribuente di scegliere le forme giuridiche negoziali o i modelli organizzativi che comportano l'applicazione del regime d'imposizione più favorevole;

d) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. L'amministrazione finanziaria riconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi di cui al comma 1, applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse o aggirate anche mediante abuso del diritto, al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile all'amministrazione »;

e) il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Fermo restando quanto disposto dai commi 1, 1-bis e 2, sono fatti salvi gli effetti delle operazioni che prima della data di entrata in vigore della presente disposizione non rappresentavano fattispecie elusiva;

f) il comma 5 è sostituito dal seguente:

5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 42, l'avviso di accertamento deve essere specificamente motivato, a pena di nullità, in relazione alle circostanze di fatto per le quali si ritiene applicabile il disposto del comma 1 del presente articolo, tenuto conto delle giustificazioni fornite dal contribuente. Le imposte o le maggiori imposte devono essere calcolate tenendo conto di quanto previsto dal comma 2.

1. 01. Strizzolo, Ceccuzzi, Fogliardi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Detrazioni per carichi di famiglia di soggetti non residenti).

1. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 2009 e 2010 », sono sostituite dalle seguenti: « 2009, 2010 e 2011 »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La detrazione relativa all'anno 2011 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2012.

2. Conseguentemente alla Tabella A della legge n. 191/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

Ministero dello Sviluppo Economico: 2011 – -1300 (migliaia di euro); Ministero dell'Economia e delle Finanze: 2012 – -4700 (migliaia di euro);

1. 02. Di Biagio, Angeli, Zacchera, Picchi, Moffa, Nizzi, Berardi.

(Inammissibile)

ART. 2.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: articolo 2188 del codice civile, inserire le seguenti: , a scelta del contribuente.

2. 60. Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo.

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 144, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto il seguente periodo: « Per i sinistri rientranti nell'ambito di applicazione degli articoli 141 e 149, l'azione diretta per il risarcimento del danno deve essere esercitata rispettiva-

mente nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro, ai sensi dell'articolo 141, comma 3, e nei confronti della propria impresa di assicurazione, ai sensi dell'articolo 149, comma 6; è fatta in ogni caso salva l'azione prevista dall'articolo 2054 del codice civile nei confronti del responsabile civile. ».

1-ter. All'articolo 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 6 è sostituito dal seguente: « 6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato deve proporre l'azione diretta di cui all'articolo 144 convenendo in giudizio esclusivamente la propria impresa di assicurazione, quale sostituta processuale dell'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime. L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato, ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto. »;

* **2. 56.** Il Governo.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 144, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto il seguente periodo: « Per i sinistri rientranti nell'ambito di applicazione degli articoli 141 e 149, l'azione diretta per il risarcimento del danno deve essere esercitata rispettivamente nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro, ai sensi dell'articolo 141, comma 3, e nei confronti della propria impresa di assicurazione, ai sensi dell'articolo 149, comma 6; è fatta in ogni caso salva l'azione

prevista dall'articolo 2054 del codice civile nei confronti del responsabile civile. ».

1-ter. All'articolo 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 6 è sostituito dal seguente: « 6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato deve proporre l'azione diretta di cui all'articolo 144 convenendo in giudizio esclusivamente la propria impresa di assicurazione, quale sostituta processuale dell'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime. L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato, ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto. ».

* 2. 28. Pagano.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al fine di contribuire al perseguimento della maggiore efficienza e funzionalità dell'amministrazione economico finanziaria, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dall'articolo 2 comma 8-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, i soggetti già appartenenti alle diverse categorie di personale dell'amministrazione economico-finanziaria, ivi compreso quello di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso di specifiche esperienze e professionalità, possono essere trasferiti, a domanda, nei ruoli del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, delle Agenzie fiscali o del Ministero dell'econo-

mia e delle finanze, con provvedimento adottato dall'Agenzia ovvero dall'amministrazione interessata, d'intesa con l'amministrazione di provenienza, previa verifica della disponibilità di organico e valutate le esigenze organizzative e funzionali sulla base di apposita, tabella di corrispondenza approvata con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. In ogni caso il passaggio di ruolo avviene senza maggiori oneri rispetto alle risorse assegnate a legislazione vigente ai predetti organismi. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico corrisposto all'atto dell'inquadramento secondo le regole vigenti. Per le finalità indicate al presente comma, all'articolo 83, comma 12, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: « agenzie fiscali », sono inserite le seguenti: « nonché tra le predette Agenzie e il Ministero dell'economia e delle finanze, »; nello stesso periodo, dopo le parole: « fascia in servizio », sono inserite le seguenti: « presso il Ministero ovvero »; nel secondo periodo, dopo le parole: « di lavoro in essere presso », sono inserite le seguenti: « il Ministero ovvero presso ». Le presente disposizione non si applica al personale in servizio a tempo determinato.

1-ter. Al fine di razionalizzare l'assetto organizzativo dell'amministrazione economico-finanziaria, potenziando l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato in vista della sua trasformazione, ai sensi dell'articolo 40 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in Agenzia fiscale disciplinata dal capo II del titolo V del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le direzioni territoriali dell'economia e delle finanze sono soppresse. La riduzione delle dotazioni organiche di livello dirigenziale non generale e di livello non dirigenziale derivante dal presente comma concorre a realizzare gli obiettivi fissati dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. Le funzioni

svolte dalle direzioni territoriali dell'economia e delle finanze sono riallocate prioritariamente presso gli uffici centrali del Dipartimento dell'amministrazione generale, dei servizi e del personale, ovvero presso le Ragionerie territoriali dello Stato, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare; con i predetti decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni riallocate ai sensi del presente comma e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire. Il personale in servizio presso le Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze è trasferito, a domanda, prioritariamente all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, anche in soprannumero, ovvero è assegnato alle Ragionerie territoriali dello Stato. Si applica il comma 5-*bis* dell'articolo 4-*septies* del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129. Nei confronti dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17-*bis*, comma 4, lettera *e*) della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le modifiche all'assetto organizzativo interno del Ministero.

2. 2. Pugliese.

(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. I dati che consentono la puntuale identificazione di soggetti contribuenti che risultino residenti o meno in Italia e che effettuino operazioni commerciali con l'estero, una volta acquisiti dall'Agenzia delle entrate, possono essere sempre utilizzati in sede di accertamento fiscale, nonché in sede di contenzioso tributario.

1-*ter*. I dati di cui al comma 1-*bis* possono essere utilizzati anche in sede di contenzioso penale, qualora il processo di acquisizione di tali dati sia avvenuto attraverso una modalità legittima. In ogni caso, l'autonomia del procedimento penale rispetto a quello tributario non esclude che, ai fini della formazione del suo convincimento, il giudice penale possa avvalersi degli stessi elementi che determinano presunzioni secondo la disciplina tributaria, a condizione che gli stessi siano assunti non con l'efficacia di certezza legale, ma come dati processuali oggetto di libera valutazione a fini probatori.

2. 29. Borghesi, Cimadoro, Barbato, Messina.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di tenere conto della specificità delle agenzie fiscali e di adottare le opportune misure organizzative derivanti dall'attuazione della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di contabilità e finanza pubblica, nei confronti dell'amministrazione economico-finanziaria le disposizioni di cui al titolo III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione degli articoli 24, commi 1 e 2, 25 e 26, si applicano a decorrere dalla data stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. ».

2. 1. Fontana.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di contemperare l'esigenza di un celere potenziamento dell'Amministrazione finanziaria e in particolare dell'Agenzia delle entrate in conformità con il principio di economicità e per completare il piano di assunzioni previsto dalla legge n. 244 del 2007 per la lotta all'evasione fiscale, tenuto anche conto della disposizione recata dal comma 7 dell'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio

2009 n. 78, convertito, con modificazioni alla legge 3 agosto 2009, n. 102, la citata Agenzia, senza avviare nuove procedure concorsuali, attinge, fino alla loro completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio della selezione pubblica dell'Agenzia delle Entrate per l'assunzione a tempo indeterminato di 825 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria – *Gazzetta Ufficiale* IV serie speciale concorsi n. 101 del 30 dicembre 2008. Per gli stessi fini alla suddetta graduatoria potranno attingere tutte le Agenzie Fiscali che siano state autorizzate all'assunzione di personale con la qualifica di funzionario.

* **2. 61.** De Micheli, Bernardo.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di contemperare l'esigenza di un celere potenziamento dell'Amministrazione finanziaria e in particolare dell'Agenzia delle entrate in conformità con il principio di economicità e per completare il piano di assunzioni previsto dalla legge n. 244 del 2007 per la lotta all'evasione fiscale, tenuto anche conto della disposizione recata dal comma 7 dell'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni alla legge 3 agosto 2009, n. 102, la citata Agenzia, senza avviare nuove procedure concorsuali, attinge, fino alla loro completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio della selezione pubblica dell'Agenzia delle Entrate per l'assunzione a tempo indeterminato di 825 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria – *Gazzetta Ufficiale* IV serie spe-

ciali concorsi n. 101 del 30 dicembre 2008. Per gli stessi fini alla suddetta graduatoria potranno attingere tutte le Agenzie Fiscali che siano state autorizzate all'assunzione di personale con la qualifica di funzionario.

* **2. 43.** Raisi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di contemperare l'esigenza di un celere potenziamento dell'Amministrazione finanziaria e in particolare dell'Agenzia delle entrate in conformità con il principio di economicità e per completare il piano di assunzioni previsto dalla legge n. 244 del 2007 per la lotta all'evasione fiscale, tenuto anche conto della disposizione recata dal comma 7 dell'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni alla legge 3 agosto 2009, n. 102, la citata Agenzia, senza avviare nuove procedure concorsuali, attinge, fino alla loro completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio della selezione pubblica dell'Agenzia delle Entrate per l'assunzione a tempo indeterminato di 825 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria – *Gazzetta Ufficiale* IV serie speciale concorsi n. 101 del 30 dicembre 2008. Per gli stessi fini alla suddetta graduatoria potranno attingere tutte le Agenzie Fiscali che siano state autorizzate all'assunzione di personale con la qualifica di funzionario.

* **2. 31.** Barbato, Messina, Cimadoro, Borghesi, Piffari.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Il comma 1-ter dell'articolo 729 del codice di procedura penale è abrogato.

2. 30. Borghesi, Cimadoro, Barbato, Messina.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Dopo l'articolo 69 delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile è inserito il seguente: «ART. 69-bis – (Criteri di determinazione delle spese nelle cause davanti al giudice di pace) – Le competenze e gli onorari di difesa liquidati dal Giudice di pace nelle cause in cui questi è competente ai sensi dell'articolo 7 primo comma, del codice non possono superare il valore della condanna principale».

2. 72. Abrignani.

(Inammissibile)

Al comma 2, sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente al secondo periodo sostituire le parole: Le amministrazioni statali concedenti, *con le seguenti:* In materia di concessioni pubbliche statali, per quanto riguarda i rapporti negoziali di natura commerciale dei concessionari con soggetti terzi, le amministrazioni statali concedenti,.

2. 32. Ventucci.

Al comma 2 dopo il primo periodo inserire il seguente: Restano fermi i rapporti in essere fra i concessionari ed i soggetti terzi.

2. 63. Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Conseguentemente, i canoni versati all'ente concedente dagli affidatari delle concessioni per la commercializzazione delle scommesse ippiche e sportive in agenzie e punti di vendita di gioco è determinata, a partire dall'anno in corso e per tutta la residua durata dell'affidamento, in euro 500 per anno per ciascuna agenzia o punto.

2. 74. Germanà.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

2. 62. Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. « al comma 4 dell'articolo 149 del Testo unico al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono aggiunte infine le seguenti parole: « alle leghe di società sportive professionistiche ».

2-ter. « all'onere derivante dal precedente comma, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2010, si prevede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. ».

2. 53. Fugatti.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine della deflazione del contenzioso e dell'economicità delle relative procedure, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,

possono definire le controversie, pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e relative alle attività svolte, fino al 30 giugno 1999, in proprio o da loro partecipate, nell'esercizio in concessione del servizio di riscossione, derivanti dalle contestazioni di cui agli articoli 83 e 90 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, dalle pretese risarcitorie recate da inviti a dedurre di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, ovvero da atti di citazione introduttivi di giudizi di responsabilità.

2-ter. La definizione si realizza con il versamento di un importo pari ad una percentuale delle somme dovute in base alla sentenza impugnata o impugnabile ovvero, in mancanza, all'ultimo atto amministrativo o all'invito a dedurre o all'atto di citazione. Tale percentuale è individuata, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, in misura pari al rapporto tra il riscosso nel triennio 2006-2008 sui ruoli affidati dall'Agenzia delle entrate ed il carico affidato dalla stessa Agenzia negli anni 2006 e 2007, al netto di sgravi e sospensioni. Il decreto individua, altresì, il termine e le modalità per il versamento.

2-quater. Una copia della ricevuta del versamento di cui al comma *2-ter* è prodotta all'organo amministrativo o giurisdizionale presso il quale pende la controversia.

2-quinquies. Restano escluse dalla definizione di cui al comma *2-bis* le controversie relative all'attività di riscossione dei tributi e delle altre entrate delle Regioni, degli Enti locali e delle Camere di commercio e di quella delle entrate costituenti risorse proprie dell'Unione Europea.

2-sexies. Le maggiori entrate derivanti dai commi da *2-bis* a *2-quinquies* affluiscono per l'anno 2010, nel limite di 20 milioni di euro, al fondo di cui all'articolo 1 comma 1240 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La parte residua delle maggiori entrate derivanti dai predetti commi, è destinata per l'anno 2010 ad incrementare, nel limite di 30 milioni di euro, lo

stanziamento iscritto nella tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191 alla voce comunicazioni-sostegno all'editoria, legge 25 febbraio 1987 n. 67. A tal fine all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, sono soppresse le parole da: «le associazioni le cui pubblicazioni periodiche» fino alla fine del comma. A fronte del citato stanziamento, le tariffe postali a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46 così come modificato dal presente comma, possono essere ridotte con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri; in ogni caso l'agevolazione non deve essere superiore al cinquanta per cento della tariffa ordinaria e deve comunque rispettare il limite massimo di spesa indicato al presente comma. Il rimborso dovuto a favore di Poste italiane spa non potrà essere superiore al predetto importo. Il Ministero per lo sviluppo economico provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dal presente comma con riguardo alle disposizioni di cui al terzultimo e quart'ultimo periodo; nel caso in cui l'andamento della spesa sia tale da determinare un possibile superamento della spesa autorizzata, con decreto adottato con le modalità indicate al presente comma è stabilita la sospensione o la riduzione dell'agevolazione.

2. 51. Pugliese, Bobba.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, in materia di raccolta del gioco a distanza e fuori dai casi ivi disciplinati, il gioco con vincita in denaro può essere raccolto dai soggetti titolari di valida concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato esclusivamente nelle

sedi e con le modalità previste dalla relativa convenzione di concessione, con esclusione di qualsiasi altra sede, modalità o apparecchiatura che ne permetta la partecipazione telematica; è conseguentemente abrogato l'articolo 11-*quinqüesdecies*, comma 11, lettera *b*), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

2-ter. L'articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la licenza ivi prevista, ove rilasciata per esercizi commerciali nei quali si svolge l'esercizio e la raccolta di giochi pubblici con vincita in denaro, è da intendersi efficace solo a seguito del rilascio ai titolari dei medesimi esercizi di apposita concessione per l'esercizio e la raccolta di tali giochi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

2-quater. La licenza di cui all'articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è richiesta altresì per la gestione delle sale ove si installano apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b*), del predetto regio decreto. Nell'ambito del piano straordinario di contrasto del gioco illegale di cui all'articolo 15-*ter* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono elaborate specifiche azioni finalizzate al costante monitoraggio ed alla repressione dei fenomeni elusivi delle disposizioni di cui all'articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

2-quinquies. Le maggiori entrate derivanti dai commi precedenti affluiscono per l'anno 2010 al fondo di cui all'articolo 1 comma 1240 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le medesime maggiori entrate, per l'anno 2011, sono destinate al rifinanziamento per l'anno 2011 del regime di devoluzione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. A decorrere dall'anno 2012 le medesime maggiori entrate, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, affluiscono al fondo di cui all'ar-

ticolo 7-*quinqües*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per essere destinate alle esigenze di finanziamento delle missioni militari all'estero.

2. 52. Bernardo.

(Approvato)

All'articolo 2, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, in materia di raccolta del gioco a distanza e fuori dai casi ivi disciplinati, il gioco con vincita in denaro può essere raccolto dai soggetti titolari di valida concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato esclusivamente nelle sedi e con le modalità previste dalla relativa convenzione di concessione, con esclusione di qualsiasi altra sede, modalità o apparecchiatura che ne permetta la partecipazione telematica; è conseguentemente abrogato l'articolo 11-*quinqüesdecies*, comma 11, lettera *b*), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

2-ter. L'articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni si interpreta nel senso che la licenza ivi prevista, ove rilasciata per esercizi commerciali nei quali si svolge l'esercizio e la raccolta di giochi pubblici con vincita in denaro, è da intendersi efficace solo a seguito del rilascio ai titolari dei medesimi esercizi di apposita concessione per l'esercizio e la raccolta di tali giochi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

2-quater. La licenza di cui all'articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è richiesta altresì per la gestione delle sale ove si installano apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b*), del predetto regio decreto. Nell'ambito del piano

straordinario di contrasto del gioco illegale di cui all'articolo 15-ter del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono elaborate specifiche azioni finalizzate al costante monitoraggio ed alla repressione dei fenomeni elusivi delle disposizioni di cui all'articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

2-quinquies. Le maggiori entrate derivanti dai commi precedenti per l'anno 2010 e, per l'anno 2011, nei limiti di 10 milioni di euro, affluiscono al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le medesime maggiori entrate per l'anno 2011, nei limiti di 20 milioni di euro, sono destinate al finanziamento delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 1237, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; all'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; all'articolo 45, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31; all'articolo 63-bis, commi da 1 a 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. A decorrere dall'anno 2012 le medesime maggiori entrate, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, affluiscono al fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per le esigenze di finanziamento delle missioni militari all'estero.

2. 4. Ventucci.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. Sono abrogate le disposizioni di cui alla lettera e) dell'articolo 10-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis pari a 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispon-

dente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa della tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

2. 44. Occhiuto, Anna Teresa Formisano, Rao.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Per garantire il pieno rispetto dei principi comunitari in materia, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 119 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il limite del 51 per cento è elevato al 70 per cento e quello del 35 per cento è ridotto al 15 per cento nei primi due periodi d'imposta di applicazione del regime speciale. Se al termine del secondo periodo d'imposta di applicazione del regime la società non presenta i requisiti di partecipazione di cui al primo periodo del presente comma, la circostanza determina la definitiva cessazione del regime speciale e l'applicazione delle ordinarie regole a partire dal periodo di imposta dal quale ha avuto effetto l'opzione. L'attività di locazione immobiliare comprende anche le attività di prestazione di servizi accessori ad essa collegati.

b) al comma 121, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Ai fini della verifica del parametro reddituale, non si tiene conto dei proventi finanziari relativi alle disponibilità liquide e ai finanziamenti infragruppo ».

c) al comma 123, le parole « l'85 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « il 75 per cento ».

2-ter. Le modifiche di cui al comma precedente si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

2. 9. Misuraca.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, e in attuazione del Protocollo di intesa sottoscritto dall'Istat e dalle Regioni e Province Autonome in data 17 dicembre 2009:

a) l'Istat organizza le operazioni censuarie, nel rispetto del predetto Protocollo, secondo il Piano Generale di Censimento di cui al numero Istat SP/1275.2009 del 23 dicembre 2009 e relative circolari applicative;

b) le regioni organizzano e svolgono le attività loro affidate secondo i rispettivi Piani di censimento e attraverso la scelta, prevista dal Piano Generale di censimento, tra il modello ad alta partecipazione o a partecipazione integrativa, alla quale corrisponde l'erogazione di appositi contributi;

c) l'Istat, gli enti e gli organismi pubblici impegnati nelle operazioni censuarie sono autorizzati, ai sensi del predetto articolo 17, comma 4, ad avvalersi delle forme contrattuali flessibili ivi previste limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e comunque non oltre il 2012. Della avvenuta selezione, assunzione o reclutamento da parte dell'Istat è data apposita comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

2-ter. Gli organi di censimento sono autorizzati a conferire, per lo svolgimento dei compiti di rilevatore e coordinatore, anche incarichi di natura autonoma limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e comunque non oltre il 31 dicembre 2011. Il reclutamento dei Coordinatori intercomunali di censimento e gli eventuali loro responsabili avviene, secondo le modalità previste dalla normativa e dagli accordi di cui al presente comma e dalle circolari emanate dall'Istat, tra i dipendenti dell'amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche territoriali o

funzionali nel rispetto delle norme regionali e locali ovvero tra personale esterno alle P.A. Le circolari Istat provvedono alla definizione dei requisiti professionali dei coordinatori intercomunali di censimento e degli eventuali loro responsabili, nonché dei coordinatori comunali e dei rilevatori in ragione delle peculiarità delle rispettive tipologie di incarico.

2-quater. Agli oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter si provvede nei limiti degli stanziamenti previsti dall'articolo 17, comma 5, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.

2-quinquies. Nelle more della indizione dei censimenti generali per l'anno 2011 e della entrata in vigore della relativa disciplina, corrispondente, per quanto compatibile, a quella di cui all'articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, l'ISTAT provvede alle iniziative di somma urgenza preordinate a tale fine, disciplinando, ove occorrente, con proprie circolari. Con proprie circolari l'ISTAT stabilisce altresì la tipologia ed il formato dei dati individuali nominativi dell'anagrafe della popolazione residente, utili per le operazioni censuarie, che comuni devono fornire all'ISTAT. Il Ministero dell'Interno vigila sulla corretta osservanza da parte dei Comuni dei loro obblighi di comunicazione, anche ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 14, comma 2, e 54, commi 3 e 11, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2-sexies. L'articolo 1, comma 6, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è sostituito dal seguente: « 6. L'INA promuove la circolarità delle informazioni anagrafiche essenziali al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate la disponibilità, in tempo reale, dei dati relativi alle generalità, alla cittadinanza, alla famiglia anagrafica nonché all'indirizzo anagrafico delle persone residenti in Italia, certificati dai comuni e, limitatamente al codice fiscale, dall'Agenzia delle entrate. ». Con decreto, da adot-

tare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sono emanate le disposizioni volte ad armonizzare il regolamento di gestione dell'INA con quanto previsto dal comma precedente.

2. 3. Vincenzo Fontana.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative:

a) nell'Allegato I, alla voce « Tabacchi lavorati », le parole da: « Sigari » a « Tabacco da masticare: 24,78 per cento » sono sostituite dalle seguenti:

- a)* sigari: 23,00 per cento;
- b)* sigaretti: 23,00 per cento;
- c)* sigarette: 58,50 per cento;
- d)* tabacco da fumo:

1) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette: 56,00 per cento;

2) altri tabacchi da fumo: 56,00 per cento;

e) tabacco da fiuto: 24,78 per cento;

f) tabacco da masticare: 24,78 per cento.

b) nell'articolo 39-*octies*, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti commi:

2-bis. Per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette di cui all'articolo 39-*bis*, comma 1, lettera *c)*, numero 1, l'imposta di consumo dovuta sui prezzi inferiori alla classe di prezzo

più richiesta è fissata nella misura del centonove per cento dell'imposta di consumo applicata su tale classe di prezzo.

2-ter. La classe di prezzo più richiesta di cui al comma 2-*bis* è determinata il primo giorno di ciascun trimestre secondo i dati di vendita rilevati nel trimestre precedente.

c) Il comma 4 dell'articolo 39-*octies* è così sostituito:

4. L'importo di base di cui al comma 3 costituisce, nella misura del centoquindici per cento, l'accisa dovuta per le sigarette aventi un prezzo di vendita al pubblico inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo più richiesta di cui all'articolo 39-*quinquies*, comma 2.

2-ter. Decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione l'immissione in consumo del tabacco trinciato a taglio fino per arrotolare le sigarette è ammessa esclusivamente in confezioni non inferiori a dieci grammi.

2-quater. Per il perseguimento di obiettivi di pubblico interesse di difesa della salute pubblica ed al fine di assicurare il conseguimento delle entrate a titolo di accisa sui tabacchi lavorati fissate annualmente dalle leggi di bilancio per gli anni 2010, 2011 e 2012, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono essere modificate le percentuali di cui:

a) all'elenco « tabacchi lavorati » dell'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) all'articolo 39-*octies*, commi 2-*bis*, 4 e 5, lettera *a)*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni.

2-quinquies. Le maggiori entrate derivanti dai commi da 2-*bis* a 2-*quater* affluiscono per l'anno 2010 al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2011 le medesime maggiori entrate,

accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, affluiscono al fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per le esigenze di finanziamento delle missioni militari all'estero.

2. 5. Bernardo, Soglia.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 28 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del comma 4 sono aggiunte le seguenti parole: « Alle predette richieste si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 3 comma 6-*ter*, della legge 14 maggio 2005 n. 80;

b) il comma 7 dell'articolo 28 è sostituito dal seguente:

7. In attesa dell'attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze per la radio-diffusione sonora e televisiva in tecnica digitale e sonora in tecnica analogica, gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, che superano o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti di cui al comma 1, sono ricondotti a conformità con onere a carico del titolare dell'impianto nel termine di giorni centoventi dall'accertamento del superamento nel contraddittorio delle parti, previa individuazione dei singoli contributi. Gli interventi strutturali tesi a consentire il rientro nei limiti di legge delle emissioni hanno luogo secondo le procedure indicate dall'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. Gli enti competenti autorizzano, ciascuno per quanto di competenza, le modifiche che, pur non immediatamente risolutive, risultano comunque migliorative, fermo restando l'obbligo di conseguire la definitiva riduzione a conformità. Alle predette procedure amministrative si applicano le disposizioni di cui

all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 3, comma 6-*ter*, della legge 4 maggio 2005, n. 80.

2. 45. Occhiuto, Anna Teresa Formisano, Rao.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Stante il protrarsi, per motivi tecnici, della sperimentazione dei sistemi di gioco ai cui all'articolo 12, comma 1, lettera i) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ed al fine di determinare la certezza delle condizioni di affidamento dell'esercizio e della raccolta agli operatori interessati, il termine del 15 settembre 2009, previsto dall'articolo 21, comma 7, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è differito al 30 giugno 2010.

2. 6. Germanà.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Per consentire i tempi tecnici necessari alla concreta sperimentazione ed all'avvio a regime di sistemi di gioco attraverso videoterminali nonché la sperimentazione della relativa raccolta di gioco, fermo restando il disposto dell'articolo 21, comma 7, lettera a), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, la selezione di cui alla lettera b), del medesimo comma sarà avviata a far data da aprile 2012. Resta ferma la data del 30 giugno 2010 di cui all'articolo 12, comma 1, lettera l), numero 4), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

2. 33. Ventucci.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 12, comma 1, lettera l), n. 4, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, le parole: « 30 giugno 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2010 ».

2. 34. Germanà.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per assicurare il pieno rispetto dei principi comunitari in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali nel rapporto banca-cliente, all'articolo 2-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « La Banca d'Italia assicura, con propri provvedimenti, la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni del presente articolo. ».

2. 27. Del Tenno.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per garantire il pieno rispetto dei principi comunitari in materia di tabacchi lavorati, all'articolo 39-sexies, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 549, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: « per le cessioni e le importazioni di tabacchi lavorati effettuate prima dell'immissione in consumo, l'imposta è applicata in base al regime ordinario previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Resta ferma l'applicabilità, ove ne ricorrano i presupposti, del regime di cui all'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

2-ter. La presente disposizione è applicabile alle cessioni ed alle importazioni effettuate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. 7. Pugliese.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per il solo rilascio in Italia e all'estero dei passaporti ordinari ai minori di anni 12, in attuazione dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 444/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009, non è dovuta la tassa di concessione governativa di cui alla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, per il rilascio.

2-ter. Conseguentemente, alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 18, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: « Il rilascio del passaporto ai minori di dodici anni è esente dalla tassa di cui al presente articolo »;

b) nell'articolo 19, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

d-bis) dai minori di anni dodici limitatamente alla tassa di rilascio di cui al primo comma dell'articolo 18).

2. 8. Soglia.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Le regioni o gli enti territoriali competenti, tenuto conto di specifiche esigenze locali ed al fine di facilitare la transazione al nuovo assetto concorrenziale, possono prorogare di 5 anni le concessioni idroelettriche di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, rispetto alle date di scadenza ivi previste.

2-ter. Le somme versate dai concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche ed incassate dai comuni e dallo Stato, antecedentemente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 14-18 gennaio 2008, sono definitivamente trattenute dagli stessi.

2-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2010, le basi di calcolo dei sovracanonici previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 22

dicembre 1980, n. 925, per le concessioni di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico, sono fissate rispettivamente in 28,00 euro e 7,00 euro, fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale previsto dall'articolo 3 della medesima legge n. 925 del 1980 alle date dalla stessa previste.

2-quinquies Al primo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959 le parole: « , e fino alla concorrenza di esso », sono soppresse.

2-sexies. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « avendo particolare riguardo ad un'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza e di aumento dell'energia prodotta o della potenza installata », sono aggiunte le seguenti: « nonché di idonee misure di compensazione territoriale »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, determina, con proprio provvedimento ed entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri ed i termini concernenti la procedura di gara in conformità a quanto previsto al comma 1, tenendo conto dell'interesse strategico degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e del contributo degli impianti idroelettrici alla copertura della domanda e dei picchi di consumo;

c) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. Le regioni o gli enti territoriali competenti possono anche, al fine di dettare provvedimenti a favore delle zone montane nonché di consentire la sperimentazione di forme di compartecipazione

territoriale nella gestione, prorogare le concessioni di grande derivazioni d'acqua per uso idroelettrico in vigore alla data del 31 dicembre 2010, ricadenti in tutto o in parte nei territori delle province individuate dal comma 153 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a condizione che siano conferite dai titolari, anteriormente alla pubblicazione del relativo bando di indizione della gara di cui al comma 1 del presente articolo a società per azioni a composizione mista pubblico-privata, partecipate nella misura complessiva minima del 30 per cento è massima complessiva del 40 per cento del capitale sociale dalle province come sopra individuate e/o da società controllate dalla medesime, stante in tal caso l'obbligo di individuare gli eventuali soci delle società a controllo provinciale mediante procedure competitive, a condizioni immutate per un periodo di sette anni decorrenti dalla data di scadenza delle concessioni previste dalla presente legge ovvero con decorrenza da successive proroghe. La partecipazione delle summenzionate province nelle società a composizione mista prevista dal presente comma non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.

d) dopo il comma 10, è inserito il seguente:

10-bis. Le concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico ed i relativi impianti, che sono disciplinati da convenzioni internazionali, rimangono soggetti esclusivamente alla legislazione dello Stato, anche ai fini della ratifica di ogni eventuale accordo internazionale integrativo o modificativo del regime di tali concessioni.

2. 50. Vignali, Del Tenno, Jannone, Leo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per assicurare il pieno rispetto dei principi comunitari sul servizio di consulenza in materia di investimenti, all'articolo 19 del decreto legislativo 17 set-

tembre 2007, n. 164, il comma 14-*bis* è sostituito dai seguenti:

14-*bis*. In sede di prima applicazione dell'articolo 18-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite Banca d'Italia e Consob, sono nominati i componenti dell'organismo per la tenuta dell'Albo delle persone fisiche consulenti finanziari e delle società di consulenza finanziaria e sono fissati i termini entro cui l'organismo redige il proprio statuto, ai sensi dell'articolo 18-*bis*, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ed adotta un regolamento recante la disciplina della propria organizzazione ed attività. Con successivo decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, stabilisce la data di avvio di operatività dell'Organismo.

14-*ter*. Con regolamento la Consob stabilisce:

a) Le modalità di prima formazione dell'Albo e le relative forme di pubblicità;

b) i termini di conclusione dei procedimenti di iscrizione all'Albo e di cancellazione;

c) le modalità di svolgimento delle prove valutative dirette all'accertamento dei requisiti di professionalità per l'iscrizione all'Albo;

d) la data di inizio di operatività dell'Albo.

14-*quater*. Fino alla data di avvio di operatività dell'organismo, la Consob esercita le funzioni e i poteri attribuiti all'organismo dalle norme vigenti, e determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dai soggetti indicati nei medesimi articoli 18-*bis*, comma 5, e 18-*ter*, ai sensi dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

14-*quinquies*. La Consob può avvalersi di enti pubblici e privati, dotati di comprovata esperienza, per:

a) lo svolgimento delle istruttorie finalizzate all'iscrizione ed alla cancellazione dall'Albo;

b) l'organizzazione delle prove valutative volte all'accertamento del possesso dei requisiti di professionalità per l'iscrizione all'Albo;

c) l'espletamento di ogni altra attività funzionale alla gestione ed alla tenuta dell'Albo.

14-*sexies*. I rapporti tra la Consob e gli enti di cui al comma 14-*quinquies* sono disciplinati da apposite convenzioni. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. 10. Misuraca.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Al fine di pervenire ad un pieno adeguamento comunitario con riferimento al personale delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, a decorrere dal 1° gennaio 2010 le risorse per il contributo a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare, come annualmente determinate ai sensi dell'articolo 74, comma 1, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e già iscritte, per l'anno 2007, nel capitolo 2156 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono iscritte in appositi capitoli di bilancio dello stato di previsione dei singoli ministeri ed amministrazioni ovvero sono trasferite ai bilanci delle amministrazioni statali ad ordinamento autonomo con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, secondo i criteri di riparto di cui all'articolo 2, comma 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999, e successive modificazioni. Il contributo a carico del datore di lavoro è versato al relativo fondo di previdenza complementare con le stesse modalità previste dalla normativa vigente per il versamento del

contribuito a carico del lavoratore. È abrogato il comma 2 dell'articolo 74 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. 11. Del Tenno.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Allo scopo di assicurare l'osservanza dei principi comunitari con riguardo alla materia saccarifera, le risorse già accantonate nel fondo a gestione separata di cui all'articolo 6 del provvedimento CIP n. 67 del 19 dicembre 1980, successivamente trasferite ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del provvedimento CIP n. 48 del 22 dicembre 1981 nel fondo separato di natura privata denominato « Fondo bieticolo nazionale », devono intendersi, fin dal loro primo accantonamento nel fondo a gestione separata di cui all'articolo 6 del provvedimento CIP n. 67/1980, nella libera, piena ed esclusiva proprietà dei soggetti privati nel cui interesse era stato costituito il predetto fondo. I trasferimenti di tali risorse, effettuati a partire dal 1982 dal gestore del Fondo Bieticolo Nazionale, in esecuzione di accordi interprofessionali, comportano la libera, piena ed esclusiva disponibilità delle risorse stesse da parte dei destinatari.

2. 12. Soglia.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per assicurare il pieno rispetto dei principi comunitari sul servizio di consulenza in materia di investimenti, al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18-bis, lettera b), comma 6, le parole: « di cui alle lettere c), d), e), g) del comma 7 » sono sostituite dalle seguenti: « legislative e regolamentari relative all'attività dei consulenti finanziari; ».

b) all'articolo 18-bis, lettera c) comma 6, le parole « regole di condotta, di cui al comma 7, lettera d), » sono sostituite dalle seguenti parole: « disposizioni legislative e regolamentari relative all'attività dei consulenti finanziari ».

c) all'articolo 18-bis, lettera b) comma 7, dopo le parole « alla iscrizione » sono aggiunte le seguenti parole: « ed alla cancellazione ».

d) al comma 1 dell'articolo 18-ter, dopo le parole « sentite la Banca d'Italia e la Consob », sono inserite le seguenti parole: « ed iscritte nell'albo di cui all'articolo 18-bis »;

e) al comma 3 dell'articolo 18-ter, dopo le parole « si applicano i commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 » sono aggiunte le seguenti parole: « 9, 10 e 11 ».

* 2. 13. Soglia.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per assicurare il pieno rispetto dei principi comunitari sul servizio di consulenza in materia di investimenti, al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18-bis, lettera b), comma 6, le parole: « di cui alle lettere c), d), e), g) del comma 7 » sono sostituite dalle seguenti: « legislative e regolamentari relative all'attività dei consulenti finanziari; ».

b) all'articolo 18-bis, lettera c) comma 6, le parole « regole di condotta, di cui al comma 7, lettera d), » sono sostituite dalle seguenti parole: « disposizioni legislative e regolamentari relative all'attività dei consulenti finanziari ».

c) all'articolo 18-bis, lettera b) comma 7, dopo le parole « alla iscrizione » sono aggiunte le seguenti parole: « ed alla cancellazione ».

d) al comma 1 dell'articolo 18-ter, dopo le parole « sentite la Banca d'Italia e

la Consob », sono inserite le seguenti parole: « ed iscritte nell'albo di cui all'articolo 18-*bis* »;

e) al comma 3 dell'articolo 18-*ter*, dopo le parole « si applicano i commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 » sono aggiunte le seguenti parole: « 9, 10 e 11 ».

* **2. 14.** Ventucci.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. L'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, si interpreta nel senso che, fino a che non è istituita, nell'ambito di una riforma organica, una nuova autorità di controllo sulle persone giuridiche private disciplinate dal titolo II del libro primo del codice civile, la vigilanza sulle fondazioni bancarie è attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze, indipendentemente dalla circostanza che le fondazioni controllino, direttamente o indirettamente società bancarie, o partecipino al controllo di esse tramite patti di sindacato o accordi in qualunque forma stipulati. Le fondazioni bancarie che detengono partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società bancarie ovvero concorrono al controllo, diretto o indiretto, di dette società attraverso patti di sindacato o accordi di qualunque tipo continuano a essere vigilate dal Ministero dell'economia e delle finanze anche dopo l'istituzione dell'autorità di cui al primo periodo.

2. 15. Bernardo.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Per garantire il pieno rispetto dei principi comunitari con riguardo ai fondi immobiliari che realizzano investimenti di tipo sociale, all'articolo 12-*bis* del decreto ministeriale 24 maggio 1999, n. 228, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

2-*bis*. « Per i fondi orientati all'investimento in beni immobili a prevalente uti-

lizzo sociale il termine di ventiquattro mesi di cui al comma 2 è innalzato a quarantotto mesi nel caso in cui le attività in cui è stato investito il patrimonio del fondo siano costituite esclusivamente dai beni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), e da liquidità o strumenti finanziari di elevato merito creditizio o liquidità, destinati al pagamento di oneri di edificazione sulla base di impegni assunti dalla SGR, nell'ambito di un programma volto al raggiungimento delle soglie indicate al comma 2 entro 48 mesi dall'avvio dell'operatività ».

2. 16. Savino.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-*bis*. Allo scopo di garantire il completo adeguamento dell'ordinamento nazionale alla direttiva « Eurovignette », all'articolo 8-*duodecies*, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: « alla data del 31 dicembre 2009 », sono sostituite dalle seguenti: « alla data del 31 marzo 2010 »;

b) al comma 2-*bis* le parole: « 31 marzo 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2010 ».

2. 17. Misuraca.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Ferma restando la riduzione prevista dall'articolo 67, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, una quota del 10 per cento delle risorse determinate ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla

legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, è destinata, per metà, al fondo di assistenza per i finanziari di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265 e, per la restante metà, al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, cui sono iscritti, a decorrere dal 1° gennaio 2010, anche gli altri dipendenti civili dell'Amministrazione economico-finanziaria.

2. 18. Germanà.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Alle entrate del comune di Campione d'Italia derivanti dalle gestioni di cui al regio decreto-legge 2 marzo 1933, n. 201, convertito dalla legge 8 maggio 1933, n. 505, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488.

2. 57. Fugatti.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Al comma 37 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: « ovvero al 30 per cento dei proventi di cui al primo periodo, qualora questi ultimi siano superiori a 103.290.000 euro », sono soppresse.

2. 58. Fugatti.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. A decorrere dall'anno 2008 le somme assegnate al comune di Campione d'Italia ai sensi dell'articolo 7-bis, della legge 31 marzo 2005, n. 43, possono essere utilizzate anche per finanziare i maggiori costi per il personale statale operante in Campione d'Italia gravanti sul bilancio del comune stesso. Conseguentemente, è ri-

dotto in misura corrispondente il contributo attribuito al Comune di Campione d'Italia, di cui al comma 37 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

2. 59. Fugatti.

(Inammissibile)

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. Allo scopo di assicurare omogeneità di applicazione in ambito nazionale dei principi fondamentali della disciplina di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono adottate, entro il 31 dicembre 2010, urgenti disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia. Con il suddetto decreto sono, altresì, definiti gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi.

3-bis. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 3 è sostituito dal seguente: « ART. 3. – (Servizio di noleggio con conducente). – 1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco »;

b) l'articolo 5-bis è sostituito dal seguente: « ART. 5-bis. – (Accesso nei territori di altri comuni). – 1. Per il servizio di noleggio con conducente i comuni possono prevedere la regolamentazione dell'accesso nel loro territorio o, specifica-

mente, all'interno delle aree a traffico limitato dello stesso, da parte dei veicoli per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione da altri comuni, sulla base di preventiva comunicazione, da parte del titolare dell'autorizzazione, contenente, con autocertificazione, l'osservanza e la titolarità dei requisiti di operatività della presente legge »;

c) al comma 3 dell'articolo 11 sono soppressi il secondo e il terzo periodo;

d) al comma 4 dell'articolo 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo le parole: « presso la rimessa » sono sostituite dalle seguenti: « presso le rispettive rimesse »;

2) è soppresso il secondo periodo.

2. 35. Garofalo, Desiderati, Montagnoli.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma precedente, è sospesa l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 1-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

2. 38. Zeller, Brugger.

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

4. A fini di razionalizzazione della disciplina della liquidità giacente su conti e rapporti definiti dormienti ai sensi della normativa vigente, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano esclusivamente ai contratti per i quali il termine di prescrizione del diritto dei beneficiari è maturato successivamente al 28 ottobre 2008.

4-bis. L'articolo 1, comma 345-*quater*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dal seguente:

345-*quater*. 1 diritti derivanti dai contratti di cui all'articolo 2, comma 1, n. I, del codice delle assicurazioni private,

di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. Gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di cui all'articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, sono devoluti al fondo di cui al comma 343 entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione. In ogni caso l'impresa di assicurazione, una volta maturata la prescrizione, prima di devolvere al fondo tali importi invia al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto, o a terzi da lui eventualmente delegati, l'invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data della ricezione, avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al fondo secondo le modalità indicate nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116. Restano impregiudicate le cause di estinzione dei diritti. Il rapporto non si estingue se, entro il predetto termine di 180 giorni, viene effettuata un'operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di forme pensionistiche complementari.

4-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 4 e 4-*bis*, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede ai sensi dell'articolo 4, comma 9.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 9, dopo le parole per l'anno 2011 inserire le seguenti: e agli oneri derivanti dall'ar-

ticolo 2, comma 4-ter, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 71. Froner, Nannicini, Fluvi, Lulli, Marchioni, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Benamati, Colaninno, Fadda, Mastromauro, Pelluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. A fini di razionalizzazione della disciplina della liquidità giacente su conti e rapporti definiti dormienti ai sensi della normativa vigente, le disposizioni del comma 345-*quater* dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano esclusivamente ai contratti per i quali il termine di prescrizione del diritto dei beneficiari scade successivamente al 28 ottobre 2008. Gli importi eventualmente già versati al fondo di cui al comma 343 del citato articolo 1, sulla base delle disposizioni precedenti alle modifiche apportate dal presente comma, restano acquisiti dal fondo stesso salvo che non siano reclamati dai beneficiari entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4-*bis*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede ai sensi dell'articolo 4, comma 9.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 9, dopo le parole per l'anno 2011 inserire le seguenti: e agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 4-*bis*, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2010,.

2. 70. Nannicini, Froner, Fluvi, Lulli, Marchioni, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Benamati, Colaninno, Fadda, Mastromauro, Pelluffo, portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Ai fini di razionalizzazione della disciplina della liquidità giacente su conti e rapporti definiti dormienti ai sensi della normativa vigente, le disposizioni del comma 345-*quater* dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano esclusivamente ai contratti per i quali il termine di prescrizione del diritto dei beneficiari scade successivamente al 28 ottobre 2008. Gli importi eventualmente già versati al fondo di cui al comma 343 del citato articolo 1, sulla base delle disposizioni precedenti alle modifiche apportate dal presente comma, restano acquisiti dal fondo stesso salvo che non siano reclamati dai beneficiari entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

* **2. 54.** Torazzi, Allasia.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Ai fini di razionalizzazione della disciplina della liquidità giacente su conti e rapporti definiti dormienti ai sensi della normativa vigente, le disposizioni del comma 345-*quater* dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano esclusivamente ai contratti per i quali il termine di prescrizione del diritto dei beneficiari scade successivamente al 28 ottobre 2008. Gli importi eventualmente già versati al fondo di cui al comma 343 del citato articolo 1, sulla base delle disposizioni precedenti alle modifiche apportate dal presente comma, restano acquisiti dal fondo stesso salvo che non siano reclamati dai beneficiari entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

* **2. 49.** Vignali.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. A fini di razionalizzazione della disciplina della liquidità giacente su conti

e rapporti definiti dormienti ai sensi della normativa vigente, le disposizioni del comma 345-*quater* dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano esclusivamente ai contratti per i quali il termine di prescrizione del diritto dei beneficiari scade successivamente al 28 ottobre 2008. Gli importi eventualmente già versati al fondo di cui al comma 343 del citato articolo 1, sulla base delle disposizioni precedenti alle modifiche apportate dal presente comma, restano acquisiti dal fondo stesso salvo che non siano reclamati dai beneficiari entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

*** 2. 68.** Abrignani.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. A fini di razionalizzazione della disciplina della liquidità giacente su conti e rapporti definiti dormienti ai sensi della normativa vigente, le disposizioni del comma 345-*quater* dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano esclusivamente ai contratti per i quali il termine di prescrizione del diritto dei beneficiari scade successivamente al 28 ottobre 2008. Gli importi eventualmente già versati al fondo di cui al comma 343 del citato articolo 1, sulla base delle disposizioni precedenti alle modifiche apportate dal presente comma, restano acquisiti al fondo stesso salvo che non siano reclamati dai beneficiari entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

*** 2. 36.** Pagano.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Ai fini della razionalizzazione della disciplina della liquidità giacente su conti e rapporti definiti dormienti ai sensi della normativa vigente, le disposizioni del comma 345-*quater* dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e succes-

sive modificazioni e integrazioni, si applicano esclusivamente ai contratti per i quali il termine di prescrizione del diritto dei beneficiari scade successivamente al 28 ottobre 2008. Gli importi eventualmente già versati al fondo di cui al comma 343 del citato articolo 1, sulla base delle disposizioni precedenti alle modifiche apportate dal presente comma, restano acquisiti del fondo stesso salvo che non siano reclamati dai beneficiari entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

*** 2. 39.** Pelino.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. A fini di razionalizzazione della disciplina della liquidità giacente su conti e rapporti definiti dormienti ai sensi della normativa vigente, le disposizioni del comma 345-*quater* dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano esclusivamente ai contratti per i quali il termine di prescrizione del diritto dei beneficiari scade successivamente al 28 ottobre 2008. Gli importi eventualmente già versati al fondo di cui al comma 343 del citato articolo 1, sulla base delle disposizioni precedenti alle modifiche apportate dal presente comma, restano acquisiti dal fondo stesso salvo che non siano reclamati dai beneficiari entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

*** 2. 40.** Osvaldo Napoli.

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

4. A fini di razionalizzazione della disciplina della liquidità giacente su conti e rapporti definiti dormienti ai sensi della normativa vigente, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano esclusivamente ai contratti per i quali il termine di prescrizione del diritto dei beneficiari è maturato successivamente al 28 ottobre 2008.

4-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede ai sensi dell'articolo 4, comma 9.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 9, dopo le parole per l'anno 2011 inserire le seguenti: e agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 4-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2010,.

2. 67. Nannicini, Froner, Fluvi, Lulli, Marchioni, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Benamati, Colaninno, Fadda, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Al comma 345-*quater* dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall'articolo 3, comma 2-*bis* del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166, dopo le parole: « prescrizione del relativo diritto » sono aggiunte le seguenti: « ovvero entro il più lungo termine eventualmente previsto contrattualmente nel limite di dieci anni ». Al comma 345-*octies* del medesimo articolo 1, le parole: « 1° gennaio 2006 » sono sostituite da: « 1° gennaio 2009 ». Gli importi eventualmente già versati al fondo sulla base delle disposizioni precedenti alle modifiche apportate dal presente comma possano essere erogati ai beneficiari che ne hanno ancora diritto e che li reclamano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. 37. Barbato, Cimadoro, Messina, Borghesi.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno

2007, n. 116, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. L'intermediario dei contratti assicurativi sulla durata della vita umana ha obbligo di accertare ogni due anni la permanenza in vita del beneficiario al fine di inviare la comunicazione prevista dal comma 1 e al momento della stipula di nuovi contratti assicurativi del ramo vita ha altresì l'obbligo di richiedere all'intestatario del contratto di indicare le generalità e i relativi recapiti delle persone in numero non superiore a tre, alle quali comunicare le coordinate del contratto nel caso di morte del beneficiario.

2. 64. Nannicini, Froner, Fluvi, Lulli, Strizzolo, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Benamati, Colaninno, Fadda, Lulli, Mastromauro, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa Federico, Vico, Zunino.

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-bis. All'articolo 1, comma 345-*ter*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: « termine di prescrizione » sono inserite le seguenti: « solo qualora il termine di prescrizione del diritto dei beneficiari sia scaduto successivamente al 28 ottobre 2008 ».

2. 65. Froner, Nannicini, Fluvi, Lulli, Marchioni, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Benamati, Colaninno, Fadda, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa Federico, Vico, Zunino.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. All'articolo 2952, comma 2, del codice civile, le parole: « due anni » sono sostituite dalle seguenti: « quattro anni ».

4-*ter*. All'articolo 1, comma 1, n. 6), lettera b), del decreto del Presidente della

Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, aggiungere in fine le seguenti parole: « lettere a) e b), 4 anni per la lettera c).

2. 66. Nannicini, Froner, Fluvi, Lulli, Strizzolo, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Benamati, Colaninno, Fadda, Lulli, Mastromauro, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa Federico, Vico, Zunino.

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, le parole: « risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti » sono soppresse.

* **2. 41.** Pagano.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, le seguenti parole: « risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti » sono soppresse.

* **2. 48.** Vignali.

Dopo il comma 4 inserire il seguente comma:

4-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sopprimere le seguenti parole: « risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, ».

* **2. 73.** Pelino.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, le seguenti parole: « risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti » sono soppresse.

* **2. 69.** Marchignoli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. È fatto divieto alle banche e agli intermediari finanziari di modificare le spese accessorie dei mutui e dei prestiti durante il piano di rimborso degli stessi. In tali casi non si applica l'articolo 118 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2. 55. Comaroli.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Al fine di assicurare il pieno rispetto dei principi comunitari in materia di IVA, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, il terzo periodo del terzo comma è abrogato, e dopo il quinto comma è aggiunto il seguente: « In deroga al terzo ed al quarto comma, le prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter, rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo ivi stabilito, e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-qua-ter e 7-quinquies, rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che non è ivi stabilito, si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. Tuttavia, se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nel primo periodo è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento. Le stesse prestazioni, se effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano ef-

fettuate al termine di ciascun anno solare fino all'ultimazione delle prestazioni medesime.»;

b) all'articolo 8-*bis*, primo comma:

1) alla lettera a), dopo le parole: «le cessioni di navi», sono inserite le seguenti: «adibite alla navigazione in alto mare e», e dopo le parole: «o della pesca», sono inserite le seguenti: «nonché le cessioni di navi adibite alla pesca costiera»;

2) dopo la lettera a) è aggiunta la seguente: «a-*bis*) le cessioni di navi da guerra»;

3) alla lettera b), le parole: «di navi e» sono soppresse;

4) alla lettera d) le parole: «pesca costiera locale, il vettovagliamento», sono sostituite dalle seguenti: «pesca costiera, le provviste di bordo»;

5) alla lettera e) sono apportate le seguenti modifiche:

5.1) le parole: «di cui alle lettere a), b) e c)», sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a), a-*bis*), b) e c)»;

5.2) le parole: «di cui alle lettere a) e b)», sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a), a-*bis*) e b)»;

6) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: «e-*bis*) le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui alla lettera e) direttamente destinate a sopperire ai bisogni delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a) e c) e del loro carico.»;

c) il numero 16) del primo comma dell'articolo 10, è sostituito dal seguente:

«16) le prestazioni del servizio postale universale, nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione».

d) all'articolo 13, comma 2, lettera c), le parole: «Ai cui al terzo periodo del terzo comma dell'articolo 6» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al terzo periodo del sesto comma dell'articolo 6»;

e) all'articolo 17, secondo comma, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Nel caso delle prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-*ter* rese da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro della Comunità, il committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.»;

f) all'articolo 38-*bis*, secondo comma, dopo le parole: «valore aggiunto» sono aggiunte le seguenti: «, e nelle ipotesi di cui alla lettera d) del medesimo terzo comma quando effettua prevalentemente prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto intracomunitario di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti intracomunitari di beni e relative prestazioni di intermediazione, nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità».

4-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 4-*bis*, lettere a), d), e) ed f) si applicano alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2010. Le disposizioni di cui al comma 4-*bis*, lettera c) si applicano a decorrere dal novantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; sono fatti salvi i comportamenti posti in essere fino a tale data dal soggetto obbligato a fornire il servizio postale universale in applicazione della norma di esenzione previgente.

4-*quater*. All'articolo 19-*ter* del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, dopo il comma 24 è inserito il seguente:

24-*bis*. Gli atti e le operazioni posti in essere per i trasferimenti e i conferimenti di cui ai commi la 1 a 15 sono esenti da imposizione fiscale.

4-*quinqüies*. Al fine di potenziare l'amministrazione finanziaria, al comma 23-*novies* dell'articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 2009 n. 194, convertito con mo-

dificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: « di 3.400.000 euro a decorrere dall'anno 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « di 9.200.000 euro a decorrere dall'anno 2011 ».

4-sexies. Agli oneri derivanti dai comma *4-quinquies*, pari a 5,8 milioni di euro a decorrere dal 2011, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma *4-bis* lettera *c*). Le medesime maggiori entrate per l'anno 2010 affluiscono al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. 19. Bernardo, Pagano.

(Inammissibile limitatamente ai commi 4-bis, lettere a), b), d), e) ed f), 4-ter, primo periodo, e 4-quater)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Le garanzie, anche ipotecarie, già rilasciate a fronte del mutuo oggetto di sospensione dell'ammortamento, in base all'Accordo denominato « Piano famiglie », siglato il 18 dicembre 2009 dall'Associazione Bancaria Italiana e dalle Associazioni dei consumatori, continuano ad assistere, secondo le modalità convenute, il rimborso del debito che risulti alla data di scadenza di detto mutuo. Non è pertanto necessario il compimento di alcuna formalità, anche ipotecaria. Resta fermo quanto previsto all'articolo 39, comma 5, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

4-ter. La presente disposizione si applica anche al finanziamento erogato dalla banca al mutuatario in qualità di debitore ceduto nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione con concessione dei crediti al fine di consentire il rimborso del mutuo al cessionario secondo il piano di ammortamento in essere al momento della sospensione e per l'importo delle rate oggetto della sospensione stessa. In tal caso la surroga nelle garanzie opera di diritto, senza il compimento di alcuna formalità, anche ipotecaria, ma ha effetto solo a seguito dell'integrale soddisfaci-

mento del credito vantato dal cessionario del mutuo oggetto dell'operazione di cartolarizzazione.

4-quater. Qualora la banca, al fine di realizzare la sospensione dell'ammortamento di cui al comma *4-bis*, riacquisti il credito in precedenza oggetto di un'operazione di cartolarizzazione con cessione dei crediti, la banca stessa dà notizia dell'avvenuto cessione mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, anche mediante un avviso cumulativo in cui siano indicati tutti i mutui oggetto di cessione. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validità ed il loro grado a favore della banca cessionaria senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.

2. 20. Pugliese.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Al fine di assicurare il pieno rispetto dei principi comunitari, al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 1, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

« *e)* offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse con vincite in denaro, con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita e concorsi pronostici, in presenza o in assenza delle autorizzazioni concesse dal Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 539, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; »;

b) all'articolo 14, comma 1, la lettera *e-bis)* è sostituita dalla seguente:

« *e-bis)* offerta di giochi o scommesse con vincite in denaro, con esclusione del lotto, delle lotterie estrazione istantanea o ad estrazione differita e concorsi prono-

stici, su rete fisica, da parte di soggetti in possesso delle concessioni rilasciate dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato »;

4-ter. Con provvedimento dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è stabilita la data entro la quale i soggetti risultati aggiudicatari della gara di cui all'articolo 21 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, effettuano il versamento delle somme dovute all'esito dell'aggiudicazione. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma per l'anno 2010 affluiscono al fondo di cui all'articolo 1 comma 1240 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. 21. Ventucci.

(Approvato)

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-bis. All'articolo 144, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto il seguente periodo: « Per i sinistri rientranti nell'ambito di applicazione degli articoli 141 e 149, l'azione diretta per il risarcimento del danno deve essere esercitata rispettivamente nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro, ai sensi dell'articolo 141, comma 3, e nei confronti della propria impresa di assicurazione, ai sensi dell'articolo 149, comma 6 ».

4-ter. All'articolo 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato deve proporre l'azione diretta di cui all'articolo 144 convenendo in giudizio esclusivamente la pro-

pria impresa di assicurazione, quale sostituta processuale dell'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime. L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato, ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto ».

2. 22. Bernardo, Del Tenno.

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-bis. Al fine di assicurare la difesa degli interessi economici e giuridici degli obbligazionisti e dei piccoli azionisti Alitalia, all'articolo 7-*octies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera *a)*, alle parole da: « determinato » fino a: « del valore nominale, » sono sostituite dalle seguenti: « pari al 100 per cento del valore di ogni singola obbligazione »;

b) al comma 2 lettera *a-bis)* le parole da: « determinato » fino a: « di ogni singola azione » sono sostituite dalle seguenti: « pari al valore di 1,35 euro per ogni singola azione » in cambio di titoli di Stato di nuova emissione, senza cedola, con scadenza 31 luglio 2010 e con taglio minimo unitario di euro 1.000 »;

c) al comma 3 è soppressa la lettera *b)*;

4-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa rimodulabili di cui alla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, mediante ripartizione del fondo dei conti dormienti di cui all'arti-

colo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché con i maggiori introiti provenienti dalla liquidazione della vecchia Alitalia.

2. 46. Compagnon, Occhiuto, Anna Teresa Formisano.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. All'articolo 1, comma 299, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 le parole: « succedute alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. » sono soppresse.

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 300 mila euro a decorrere dal 2010, si provvede mediante corrispondente riduzioni dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. 23. Del Tenno.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Per le medesime finalità di cui al comma precedente e nell'ambito di un più ampio intervento di adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea, nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo l'articolo 117, è inserito il seguente articolo:

« ART. 117-bis. — *Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti.* — 1. I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L'ammontare della commissione non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.

2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.

3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente ».

4-ter. All'articolo 144, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo le parole: « negli articoli 116 » sono inserite le seguenti: « , 117-bis ».

4-quater. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro il 30 settembre 2010.

4-quinquies. I commi 1 e 3 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono abrogati.

2. 24. Soglia.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Per l'anno finanziario 2010, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2009, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa è

destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:

a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 460 del 1997;

b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;

c) finanziamento della ricerca sanitaria;

d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;

e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

4-ter. Resta fermo il meccanismo dell'otto per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.

4-quater. I soggetti di cui al comma 4-bis ammessi al riparto redigono, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.

4-quinquies. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministro della salute sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme

stesse nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non spettanti.

4-sexies. Per le associazioni sportive dilettantistiche, di cui al comma 4-bis, lettera e), ai fini dell'individuazione dei soggetti che possono accedere al contributo, delle modalità di rendicontazione e dei controlli sui rendiconti si applicano le disposizioni contenute negli articoli 1, 3 e 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 aprile 2009, n. 88, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 aprile 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 maggio 2009, n. 100.

4-septies. Alla lettera a) del comma 1234 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e le fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 ».

4-octies. Alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e le altre fondazioni riconosciute che senza scopo di lucro operano in via esclusiva o prevalente nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 ».

4-nonies. Sono prorogati al 30 giugno 2010 i termini per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive previste dall'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 giugno 2007, n. 127, e dall'articolo 1, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 giugno 2008, n. 128, per l'integrazione documentale delle domande tempestivamente presentate in via telematica, rispettivamente per l'esercizio finanziario 2006 e per quello 2007, dagli enti individuati nei precedenti commi 2-octies e 2-nonies.

2. 25. Savino.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Allo scopo di assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello comunitario, all'articolo 4 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

2-bis. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria.

2. 26. Misuraca.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Al codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 114 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i sinistri rientranti nell'ambito di applicazione degli articoli 141 e 149, l'azione diretta per il risarcimento del danno deve essere esercitata rispettivamente nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro, ai sensi dell'articolo 141, comma 3, e nei confronti della propria impresa di assicurazione, ai sensi dell'articolo 149, comma 6 »;

b) il comma 6 dell'articolo 149 è sostituito dal seguente:

« 6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto, ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato deve proporre l'azione diretta di cui all'articolo 144 convenendo in giudizio esclusivamente la pro-

pria impresa di assicurazione, quale sostituta processuale dell'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime. L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato, ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto ».

2. 42. Pagano.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis Al testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari a pensioni dei dipendenti della pubblica amministrazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 7 è abrogato;

b) all'articolo 13, primo comma, le parole: « abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio, o due anni nei casi contemplati dal secondo o terzo comma dell'articolo 7 » sono soppresse;

c) dopo il terzo comma dell'articolo 39 è aggiunto, in fine, il seguente: « Le disposizioni contenute nel primo, secondo e terzo comma non si applicano nel caso in cui, in occasione della stipulazione della nuova cessione, l'istituto mutuante riconosca ai cedenti un ricavo netto pari almeno a un quinto della somma erogata »;

d) all'articolo 55, primo comma, la cifra: « 7, » è soppressa.

2. 47. Occhiuto, Anna Teresa Formisano.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

1. L'articolo 29, comma 1-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è sostituito dal seguente:

1-*quater*. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«ART. 3. — (Servizio di noleggio con conducente). 1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del titolare dell'autorizzazione, ovvero presso la rimessa od il pontile d'attracco, appositamente richiesta per una determinata prestazione a tempo o a viaggio.

2. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.

3. La sede, la rimessa o il pontile di attracco del vettore sono situati, esclusivamente, nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione, salvo quanto disposto dall'articolo 4, commi 3 e 5.»;

b) all'articolo 4, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Al fine di evitare fenomeni distorsivi della concorrenza nel mercato, nella determinazione dei criteri di cui al comma 2, le Regioni garantiscono la pianificazione dei servizi pubblici non di linea, anche tenendo conto delle reali esigenze del fabbisogno locale, ai fini del rilascio, da parte dei comuni, delle licenze per l'esercizio del servizio di taxi e delle autorizzazioni del servizio di noleggio con conducente.»;

c) all'articolo 8, comma 1, le parole: «dalle amministrazioni comunali» sono sostituite da: «dai comuni» ed il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per ottenere e mantenere l'autorizzazione al servizio di noleggio con condu-

cente è obbligatorio disporre, sulla base di valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile d'attracco ubicati nel territorio del comune che rilascia o rinnova l'autorizzazione.»;

d) all'articolo 11, i commi da 2 a 5 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 5.

3. Nei comuni in cui è istituito il servizio taxi, non è consentita, in assenza di una prenotazione di trasporto come disciplinata all'articolo 11-bis, comprovata ed imminente, la sosta su strada dei veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente. Tali veicoli devono stazionare, in attesa di servizio, soltanto all'interno dell'autorimessa per la quale è stata rilasciata l'autorizzazione, salvo quanto previsto all'articolo 11-bis, comma 5. Ai veicoli destinati al servizio taxi ed al servizio di noleggio con conducente è consentito l'uso delle corsie preferenziali o riservate al trasporto pubblico locale nonché l'accesso alle zone a traffico limitato, salve diverse limitazioni stabilite dal comune per motivate esigenze di traffico, di sicurezza stradale o ambientale.

4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la sede del titolare dell'autorizzazione, ovvero presso la rimessa od il pontile d'attracco. L'inizio ed il termine del servizio di noleggio con conducente avvengono presso la rimessa od il pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione, salvo quanto previsto all'articolo 11-bis, comma 5. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche in altro luogo.

5. I comuni che hanno istituito il servizio taxi individuano aree regolarmente segnalate, per la sosta dei veicoli destinati a tale uso, a norma dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. I comuni che non hanno istituito il servizio taxi possono autorizzare i titolari di autorizzazione di noleggio con conducente a far sostare i veicoli in appositi spazi regolarmente segnalati ed a ciò destinati a norma del predetto articolo 5, comma 3. »;

e) dopo l'articolo 11, è inserito il seguente:

« ART. 11-bis. — (*Foglio di servizio*). — 1. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione da parte del titolare della autorizzazione o da parte di un suo delegato, di un foglio di servizio conforme ad appositi modelli, distinti per prestazioni a tempo od a viaggio, adottati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Tale foglio deve in ogni caso contenere tutti i dati necessari ad una univoca identificazione del servizio, nel rispetto dei principi ed obblighi imposti dalle norme vigenti sul trattamento di dati sensibili in termini di privacy.

2. Il foglio di servizio, deve essere necessariamente compilato prima della partenza dalla rimessa o dal pontile d'attracco.

3. È fatto obbligo di tenere a bordo del veicolo, unitamente all'autorizzazione, copia del foglio di servizio durante l'espletamento del servizio medesimo e fino al rientro in rimessa o al pontile d'attracco. Detta copia deve risultare in ogni sua parte conforme all'originale conservato presso la sede del vettore.

4. L'originale del foglio di servizio deve essere conservato presso la sede del vettore per trenta giorni dalla data di emissione ed esibito in qualsiasi momento a richiesta degli organi di controllo.

5. È possibile derogare agli obblighi di cui all'articolo 11, commi 3 e 4, nei casi seguenti:

a) quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa, o dal pontile d'attracco, posti entrambi nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione, più prenotazioni di servizio oltre la prima, a condizione che il prelevamento dell'utente avvenga entro un ambito territoriale da definirsi con il decreto di cui al successivo comma 6;

b) nel caso in cui, al termine dell'ultima commessa, che conclude quelle registrate sul foglio di servizio sin dalla partenza dalla rimessa, giunga alla sede del titolare dell'autorizzazione, ovvero presso la rimessa od il pontile d'attracco una sola ulteriore formale richiesta di servizio, che dovrà, inderogabilmente, essere l'ultimo espletato prima del rientro in rimessa purché il prelevamento dell'utente avvenga nel rispetto della condizione di cui alla precedente lettera a).

6. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione delle previsioni di cui al comma 5, lettere a) e b) del presente articolo. ».

2. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 85, i commi 4 e 4-bis sono sostituiti dai seguenti:

« 4. Chiunque adibisce un veicolo a servizio di noleggio con conducente, senza aver ottenuto l'autorizzazione prevista dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 86, comma 2. Le

stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o revocata l'autorizzazione.

4-*bis*. Chiunque, alla guida di un veicolo destinato all'esercizio autorizzato dell'attività di noleggio con conducente, non ottempera alle norme di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 e successive modificazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 295 a euro 1.180; si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 77 a euro 308 nell'ipotesi di violazione delle condizioni di cui all'autorizzazione medesima. Alle violazioni di cui al precedente periodo consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a tre mesi ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

4-*ter*. Alla violazione di una delle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, 11, commi 2 e 3, 11-*bis*, commi 1, 2 e 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e successive modificazioni, consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi; nell'ipotesi di reiterazione di una delle violazioni suddette nel periodo di tre anni, si applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. Si applicano le disposizioni di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

4-*quater*. Fatto salvo quanto disposto dal comma 4-*ter*, nell'ipotesi di violazione di una delle disposizioni di cui agli articoli 3, 11 commi 2, 3 e 4, 11-*bis*, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e successive modificazioni, consegue altresì, la sospensione dell'autorizzazione per un mese. Nel caso di reiterazione di una delle predette violazioni nel biennio, la durata della sanzione accessoria di cui al periodo precedente è raddoppiata. Qualora, nel periodo di quattro anni decorrenti dalla data in cui è stata commessa la prima, è commessa un'ulteriore violazione di una delle predette disposizioni, è sempre disposta la revoca dell'autorizzazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 218 e 219. L'or-

dinanza del prefetto è comunicata al comune che ha rilasciato l'autorizzazione.»;

b) all'articolo 86, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Chiunque, alla guida di un veicolo destinato all'esercizio del servizio di cui al comma 1, munito di licenza, non ottempera alle norme di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 e successive modificazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 295 a euro 1.180; si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 77 a euro 308 nell'ipotesi di violazione delle condizioni di cui alla licenza medesima. Nell'ipotesi di violazione dell'articolo 11, comma 2, della citata legge si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi 4-*ter* e 4-*quater* dell'articolo 85. ».

3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, sono abrogate a far data dall'entrata in vigore della presente legge di conversione.

2. 0. 1. Bernardo, Del Tenno.

(Ritirato)

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Modifiche al risarcimento diretto).

1. All'articolo 144, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto il seguente periodo:

« Per i sinistri rientranti nell'ambito di applicazione degli articoli 141 e 149, l'azione diretta per il risarcimento del danno deve essere esercitata rispettivamente nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro, ai sensi dell'articolo 141, comma 3, e nei confronti della propria impresa di assicurazione, ai sensi dell'articolo 149, comma 6 ».

2. All'articolo 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato deve proporre l'azione diretta di cui all'articolo 144 convenendo in giudizio esclusivamente la propria impresa di assicurazione, quale sostituta processuale dell'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime. L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato, ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto ».

2. 02. Pelino.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Cinque per mille).

1. Al comma 1, lettera *b*) dell'articolo 63-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: « ricerca scientifica e dell'università » sono inserite le seguenti: « incluse le Università e le Facoltà Pontificie ».

2. 03. Di Biagio.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Imposta comunale sugli immobili per i soggetti non residenti).

1. All'articolo 1, della legge 24 luglio 2008, n. 126 al secondo comma, dopo le

parole: « considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni » aggiungere le seguenti: « nonché quella, non beata, dei cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero – AIRE – ».

2. 04. Di Biagio, Angeli, Berardi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis. Per coloro che hanno perso il lavoro o subito interventi di sostegno al reddito di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, parasubordinato o assimilato, i lavoratori autonomi e le imprese che hanno rilevato una riduzione del proprio reddito superiore ad un terzo del periodo di anno d'imposta 2008/2009 possono chiedere la cancellazione di tutte le segnalazioni effettuate da banche e intermediari finanziari alle banche dati e agli archivi di tutte le centrali dei rischi e di tutti i sistemi di informazione creditizia pubbliche e private per gli anni 2008, 2009 e 2010, per: *a*) ritardato o omesso pagamento per rate mutui ipotecari, chirografari, *leasing* immobiliari e mobiliari, linee di credito per anticipazioni su crediti, prestiti personali, cessioni del quinto dello stipendio, erogati da istituti di credito e finanziarie; *b*) sconfinamenti temporanei per le linee di credito in conto corrente; *c*) ritardato rimborso in conto corrente di addebiti di somme per utilizzo di carte di credito o *revolving*. La domanda dovrà essere inoltrata alla Banca d'Italia ed inviata dalla stessa, verificati i presupposti di legge entro dieci giorni, alle banche e agli intermediari finanziari interessati, che provvedono a chiedere la cancellazione entro dieci giorni dal ricevimento. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede all'attuazione di tali disposizioni con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. 05. Comaroli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

1. La lettera e) dell'articolo 124 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, è sostituita dalla seguente:

« e) la menzione che l'importo degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG non sono dovuti dal consumatore, restando in ogni caso a carico dell'intermediario; ».

2. 06. Comaroli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Misure per contrastare l'evasione IVA sui pallet in legno usati).

1. Nella Parte II della tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, infine, il seguente numero:

« 41-*quater*.1.) cessioni di pallet in legno usati, ossia pallet in legno che siano stati sottoposti ad almeno un ciclo di utilizzo ».

2. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'allegato VI, dopo il numero 3.1.7, è aggiunto il seguente:

« 3.1.7-*bis*) Per evitare rotture e conseguenti cadute di carichi, i bancali utilizzati per il sollevamento, il trasporto e la mo-

vimentazione di carichi, devono riportare in maniera chiaramente leggibile l'indicazione della portata massima garantita dal produttore. I carichi non devono superare tale massimo garantito. Il predetto obbligo dell'indicazione della portata massima garantita si applica a tutti i bancali sottoposti a carico e presenti sui luoghi di lavoro, anche prima o dopo il sollevamento, il trasporto o la movimentazione »;

b) all'articolo 87, comma 2, lettera b), dopo il numero 3.2.1, è inserito il seguente: « 3.1.7-*bis*, ».

2. 07. Allasia, Torazzi.

(Inammissibile)

ART. 3.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) all'articolo 48, comma 3, del predetto decreto legislativo sono apportate le seguenti modifiche:

i) dopo le parole: "previa prestazione" sono aggiunte le seguenti: " , se l'importo delle rate successive alla prima è superiore a 100.000 euro," e, coerentemente, all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo le parole: "e per il versamento di tali somme" sono aggiunte le seguenti: " , se superiori a 100.000 euro,";

ii) le parole: "cento milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "30.000 euro" e, coerentemente, all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, le parole: "cento milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "30.000 euro" ».

Conseguentemente dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Incremento IRES a carico delle società di grandi dimensioni).

1. All'articolo 3, comma 2, della legge 6 febbraio 2009, n. 7, la percentuale ivi

prevista del 4 per cento è incrementata al 6 per cento. Sono altresì incrementate del 50 per cento le percentuali indicate alla lettera *b)* del medesimo articolo 3, comma 2. Della disposizione in esame si tiene conto in sede di versamento dell'acconto dovuto per l'esercizio 2010.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 6. Del Tenno.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

« *b)* all'articolo 48, comma 3, del predetto decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:

i) dopo le parole: "previa prestazione" sono aggiunte le seguenti: ", se l'importo delle rate successive alla prima è superiore a 100.000 euro," e, coerentemente, all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo le parole: "e per il versamento di tali somme" sono aggiunte le seguenti: ", se superiori a 100.000 euro,";

ii) le parole: "cento milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "30.000 euro" e, coerentemente, all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, le parole: "cento milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: « 30.000 euro ».

* 3. 18. Germanà.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

« *b)* all'articolo 48, comma 3, del predetto decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "previa prestazione" sono aggiunte le seguenti: ", se l'importo delle rate successive alla prima è

superiore a 100.000 euro," e, coerentemente, all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo le parole: "e per il versamento di tali somme" sono aggiunte le seguenti: ", se superiori a 100.000 euro,";

b) le parole: "cento milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "30.000 euro" e, coerentemente, all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, le parole: "cento milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "30.000 euro" ».

* 3. 29. Froner, Quartiani.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

« *b)* all'articolo 48, comma 3, del predetto decreto legislativo sono apportate le seguenti modifiche:

i) dopo le parole: "previa prestazione" sono aggiunte le seguenti: ", se l'importo delle rate successive alla prima è superiore a 100.000 euro," e, coerentemente, all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo le parole: "e per il versamento di tali somme" sono aggiunte le seguenti: ", se superiori a 100.000 euro,";

ii) le parole: "cento milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "30.000 euro" e, coerentemente, all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, le parole: "cento milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "30.000 euro" ».

* 3. 8. Anna Teresa Formisano, Occhiuto.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

« *b)* all'articolo 48, comma 3, del predetto decreto legislativo sono apportate le seguenti modifiche:

i) dopo le parole: "previa prestazione" sono aggiunte le seguenti: ", se l'importo delle rate successive alla prima è superiore

a 100.000 euro,” e, coerentemente, all’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo le parole: “e per il versamento di tali somme” sono aggiunte le seguenti: “, se superiori a 100.000 euro, »;

ii) le parole: «cento milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: “30.000 euro» e, coerentemente, all’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, le parole: “cento milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: “30.000 euro” ».

* **3. 7.** Vignali.

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

c-bis) fatte salve le disposizioni ai commi 253 e 254 dell’articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, alle aziende contoterziste del sistema moda, tessile, abbigliamento, calzature, pelletteria e cuoio che hanno registrato nel corso dell’anno 2009, perdite di fatturato pari o superiori al 30 per cento rispetto all’anno precedente, non si applica l’accertamento tramite studi di settore previsto dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, relativo agli anni d’imposta compresi dal 2004 al 2010.

3. 37. Ceccuzzi, Lulli, Cenni, Gatti, Fontanelli, Sani, Sposetti.

(Inammissibile)

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) non si applicano agli esercenti sottoposti agli studi di settore, di cui all’articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, le disposizioni contenute nell’articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18.

3. 38. Ceccuzzi, Sani, Trappolino.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. I soggetti destinatari dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2005, n. 3442, emessa a seguito degli eventi sismici del 29 ottobre 2002, possono estinguere i debiti previdenziali e tributari residuati alla data di entrata in vigore della presente legge, mediante il pagamento in una o più soluzioni entro il 31 dicembre 2010 di un importo pari al 10 per cento del debito per sorte capitale, comunque individuato sia pure da accertamento d’ufficio, al netto dei versamenti effettuati per capitale, sanzioni ed interessi.

1-ter. Le somme iscritte a ruolo a titolo di tributi e contributi oggetto della presente disciplina normativa non potranno essere oggetto di riscossione coattiva da parte dei concessionari della riscossione fino al 31 dicembre 2010.

3. 10. Gibiino, Germanà.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Nell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 68 è abrogato.

1-ter. Al fine di consentire all’Agenzia delle entrate a liquidazione dei rimborsi derivanti dal precedente comma 1, con priorità nei riguardi dei soggetti che per via telematica inoltrano domanda alla Agenzia delle entrate secondo le modalità stabilite con provvedimento del suo Direttore, è autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 470 milioni di euro per l’anno 2010. Al relativo onere, pari a 470 milioni di euro per l’anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 250, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Le somme stanziare ai sensi del presente comma sono trasferite su apposita contabilità speciale di nuova istituzione intestata all’Agenzia delle entrate. Ai fini della copertura del maggior onere per interessi, derivante dagli effetti sul fabbisogno con-

seguenti all'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, come determinato dalla tabella C della legge 30 dicembre 2009, n. 191. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 1. Jannone.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nell'ipotesi di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, concernente la dilazione del pagamento nei casi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente, per il triennio 2010-2012 l'agente della riscossione, su richiesta del contribuente può concedere, senza oneri aggiuntivi, la sospensione del pagamento del debito tributario maturato e rateizzato, per un periodo pari a dodici mesi, qualora l'importo sia superiore a 250.000 euro.

3. 9. Occhiuto, Anna Teresa Formisano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di contenere la durata dei processi tributari nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della predetta Convenzione, le controversie tributarie pendenti che originano da ricorsi iscritti a ruolo nel primo grado, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da oltre 10 anni, per le quali risulti soccombente l'Amministra-

zione finanziaria dello Stato nei primi due gradi di giudizio, sono definite con le seguenti modalità:

a) le controversie tributarie pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale, con esclusione di quelle aventi ad oggetto istanze di rimborso, sono automaticamente definite con decreto assunto dal Presidente del collegio o da altro componente delegato. Il compenso in misura variabile previsto per i componenti della Commissione tributaria centrale è riconosciuto solo nei confronti dell'estensore del provvedimento di definizione. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria stabilisce i carichi di lavoro minimi per garantire che l'attività delle sezioni di cui all'articolo 1, comma 351, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sia esaurita entro il 31 dicembre 2012; il mancato rispetto dei predetti carichi è motivo di decadenza dall'incarico. Entro il 30 settembre 2010 il predetto Consiglio provvede alle eventuali applicazioni alle citate sezioni, su domanda da presentare al medesimo Consiglio entro il 31 luglio 2010, anche dei presidenti di sezione, dei vice presidenti di sezione e dei componenti delle commissioni tributarie provinciali istituite nelle sedi delle sezioni stesse;

b) le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione possono essere estinte con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge n. 289 del 2002 e contestuale rinuncia ad ogni eventuale pretesa di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89. A tal fine, il contribuente può presentare apposita istanza nella competente segreteria o cancelleria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con attestazione del relativo pagamento. I procedimenti di cui alla presente lettera b) restano sospesi fino alla scadenza del termine di cui al secondo periodo e sono definiti con compensazione integrale delle spese del processo. In ogni caso non si fa luogo a rimborso. Le maggiori entrate

derivanti dal presente comma, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, affluiscono al fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per le esigenze di finanziamento delle missioni militari all'estero.

3. 2. Pagano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 94, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo la parola: « dimessi » è sostituita dalle parole: « dei depositi fiscali locali disattivati entro la data del 31 marzo 2011 » e le parole: « rateizzabili in tre anni » solo eliminate;

2) al secondo periodo e all'ultimo periodo la parola: « provinciale » è sostituita dalla parola: « regionale » e le parole: « e non sono soggette al triennio di esperimento previsto dal quinto comma dell'articolo 21 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 » sono eliminate.

b) l'articolo 1, comma 95, è sostituito dal seguente: « Le disposizioni di cui al comma 94 hanno effetto fino al termine del 30 giugno 2011.

3. 3. Fontana.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.

3. 4. Bernardo, Ventucci.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'agente della riscossione non può iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se l'importo complessivo del credito per cui procede è inferiore complessivamente ad ottomila euro.

3. 5. Antonio Pepe, Ventucci.

Sostituire il comma 3, con i seguenti:

3. In caso di crisi economico-finanziaria di società di riscossione e gestione delle entrate degli enti locali, le società che esercitano le funzioni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per conto di non meno di cinquanta enti locali, e risultino iscritte all'albo di cui all'articolo 53 del predetto decreto legislativo n. 446 del 1997 ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289, sono ammesse di diritto, su domanda della società, alle procedure di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39. Sono altresì ammesse di diritto a tali procedure, anche in assenza di domanda, le predette società per le quali sia stata avviata presso la commissione di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la procedura di cancellazione dall'albo medesimo, sulla base di motivata istanza presentata al Ministero dell'economia e delle finanze da parte di almeno 20 enti locali, per una popolazione complessiva non inferiore a 200.000 abitanti sulla base degli ultimi dati ISTAT disponibili. L'ammissione alle procedure, fino all'esaurimento

delle stesse, comporta la persistenza nei riguardi delle predette società dei rapporti contrattuali vigenti con gli enti locali alla data della domanda di ammissione alla procedura, ovvero dell'istanza di cui al periodo precedente, nonché dei poteri, anche di riscossione e di rappresentanza dell'ente locale, di cui le predette società disponevano alla medesima data. Nei casi di cui al presente comma, il commissario è nominato dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il commissario certifica l'esistenza di eventuali crediti certi, liquidi ed esigibili a favore degli enti locali, maturati nei confronti delle società ammesse alla procedura nello svolgimento dei predetti rapporti contrattuali e procede ad un programma di ripianamento, in attuazione del quale può attingere al fondo di cui al comma 3-*quater*. La medesima certificazione è resa agli enti locali interessati anche al fine di consentire la cessione *pro soluto* del credito a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Le modalità e i termini delle certificazioni e dei conseguenti adempimenti sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

3-*bis*. In caso di cancellazione dall'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289, di società che hanno esercitato le funzioni di cui all'articolo 52 del predetto decreto legislativo n. 446, ancorché la delibera di cancellazione non sia dotata di definitività, qualora richiesto dall'ente locale interessato, il servizio è assicurato, per un periodo non superiore a 2 anni, dal soggetto gestore del servizio nazionale della riscossione, che si avvale del personale della società a cui subentra, in qualità di commissario governativo. Il commissario certifica l'esistenza di eventuali crediti certi, liquidi ed esigibili a favore degli enti locali, maturati nei confronti delle società cancellate nello svolgimento dei predetti rapporti contrattuali e procede ad un programma di ripiana-

mento, in attuazione del quale può attingere al fondo di cui al comma 3-*quater*. La medesima certificazione è resa agli enti locali interessati anche al fine di consentire la cessione *pro soluto* del credito a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente.

3-*ter*. In caso di richiesta di concordato preventivo di cui al Titolo III del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, da parte di società di riscossione delle entrate degli enti locali, che esercitano le funzioni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, gli enti locali possono procedere alla rescissione dei rapporti contrattuali esistenti con le predette società, ancorché non sia stata ancora avviata la procedura di cancellazione dall'albo ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289. In tali casi, fermo restando il diritto della società alla remunerazione dei servizi eventualmente svolti alla data della rescissione, resta esclusa ogni ipotesi di risarcimento dei danni eventualmente riconducibili alla rescissione anticipata del contratto e l'ente locale può richiedere l'attivazione della procedura di cui al comma 3-*bis*.

3-*quater*. Nei casi di cui ai commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*, l'ente locale che si trovi nelle condizioni di non aver introitato il gettito tributario dovuto per effetto dei mancati riversamenti da parte della società affidataria dei servizi di gestione e riscossione delle entrate, al fine di assicurare i servizi essenziali può accedere al fondo di garanzia appositamente costituito presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., per un importo non superiore ai mancati riversamenti verificatisi nella gestione pregressa. L'accesso al predetto fondo e la restituzione pluriennale di tale anticipazione sono disciplinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3-*quinquies*. I regolamenti emanati in attuazione dell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,

n. 446, sono aggiornati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, prevedendo, fra l'altro, i requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al medesimo articolo, in particolare quelli tecnico-finanziari, di onorabilità, professionalità e di assenza di cause di incompatibilità, che sono disciplinati graduandoli in funzione delle dimensioni e della natura, pubblica o privata, del soggetto che chiede l'iscrizione, del numero degli enti locali per conto dei quali il medesimo soggetto svolge le funzioni di cui all'articolo 52 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997, nonché dell'eventuale sospensione, cancellazione o decadenza dall'albo in precedenza disposta nei riguardi di tale soggetto.

3-*sexies*. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo le procedure di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, d'intesa con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e con l'Unione delle Province Italiane, anche in applicazione del principio stabilito dall'articolo 2, comma 2, lettera *u*), della legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché nelle more dell'organica regolamentazione del settore della riscossione delle entrate locali sulla base dei decreti attuativi della medesima legge, sono stabilite disposizioni generali in ordine ai seguenti aspetti:

a) definizione di criteri relativi all'affidamento e alle modalità di svolgimento dei servizi di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, al fine di assicurarne la necessaria trasparenza e funzionalità, definire livelli imprescindibili di qualità, anche con riferimento al rispetto dei diritti dei contribuenti, nonché definire linee guida in materia di misure dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni;

b) definizione di modalità di incasso che assicurino che il pagamento sia effettuato esclusivamente mediante strumenti che, anche per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica, Poste italiane s.p.a.,

comportino l'introito diretto nella tesoreria dell'ente locale, nonché la rappresentanza da parte del soggetto affidatario dell'ente locale, ai fini del completo e puntuale adempimento delle attività di rendicontazione e controllo affidategli, con indicazione delle modalità più idonee per la tempestiva acquisizione dei corrispettivi previsti contrattualmente;

c) indicazione di linee guida relative ai controlli che gli enti locali devono porre in essere con riferimento al rispetto degli adempimenti richiesti al soggetto affidatario, alla validità, congruenza e persistenza degli strumenti fideiussori esibiti in fase di aggiudicazione dal soggetto medesimo, nonché alle condizioni di inadempimento che possono dar luogo alla rescissione anticipata dei rapporti contrattuali e all'avvio delle procedure di cancellazione dall'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

d) indicazione di obblighi di comunicazione e pubblicazione da parte dell'ente locale degli estremi degli affidamenti in materia di affidamento, anche disgiunto, di servizi di accertamento e riscossione delle proprie entrate, nonché delle informazioni sintetiche relative all'oggetto e alla remunerazione stabilita per ciascuna delle attività affidate, con particolare riguardo alle misure degli eventuali aggi stabiliti in percentuale delle entrate tributarie e patrimoniali;

e) definizione delle modalità e dei termini in base ai quali tutti i soggetti preposti alla riscossione dell'ICI comunicano l'ammontare e versano il contributo obbligatorio di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 novembre 2005, e successive modifiche. Le prescrizioni di cui al presente comma si applicano dal 1° gennaio 2011 e comunque entro novanta giorni dall'emanazione del decreto ministeriale di cui al presente comma, con obbligo di adeguamento dei contratti di affidamento in corso di vigenza. Le disposizioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui alla precedente lettera *b*) non si applicano

nel caso di società locali a totale partecipazione pubblica, affidatarie dei servizi di accertamento o riscossione delle entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera *b*), numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

* **3. 11.** Leo.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. In caso di crisi economico-finanziaria di società di riscossione e gestione delle entrate degli enti locali, le società che esercitano le funzioni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per conto di non meno di cinquanta enti locali, e risultino iscritte all'albo di cui all'articolo 53 del predetto decreto legislativo n. 446 del 1997 ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289, sono ammesse di diritto, su domanda della società, alle procedure di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39. Sono altresì ammesse di diritto a tali procedure, anche in assenza di domanda, le predette società per le quali sia stata avviata presso la commissione di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la procedura di cancellazione dall'albo medesimo, sulla base di motivata istanza presentata al Ministero dell'economia e delle finanze da parte di almeno 20 enti locali, per una popolazione complessiva non inferiore a 200.000 abitanti sulla base degli ultimi dati ISTAT disponibili. L'ammissione alle procedure, fino all'esaurimento delle stesse, comporta la persistenza nei riguardi delle predette società dei rapporti contrattuali vigenti con gli enti locali alla data della domanda di ammissione alla procedura, ovvero dell'istanza di cui al periodo precedente, nonché dei poteri, anche di riscossione e di rappresentanza dell'ente locale, di cui le predette società disponevano alla medesima data. Nei casi di cui al presente comma, il commissario è nominato dal Ministro dello sviluppo

economico, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il commissario certifica l'esistenza di eventuali crediti certi, liquidi ed esigibili a favore degli enti locali, maturati nei confronti delle società ammesse alla procedura nello svolgimento dei predetti rapporti contrattuali e procede ad un programma di ripianamento, in attuazione del quale può attingere al fondo di cui al comma 3-*quater*. La medesima certificazione è resa agli enti locali interessati anche al fine di consentire la cessione *pro soluto* del credito a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Le modalità e i termini delle certificazioni e dei conseguenti adempimenti sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

3-*bis*. In caso di cancellazione dall'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289, di società che hanno esercitato le funzioni di cui all'articolo 52 del predetto decreto legislativo n. 446, ancorché la delibera di cancellazione non sia dotata di definitività, qualora richiesto dall'ente locale interessato, il servizio è assicurato, per un periodo non superiore a 2 anni, dal soggetto gestore del servizio nazionale della riscossione, che si avvale del personale della società a cui subentra, in qualità di commissario governativo. Il commissario certifica l'esistenza di eventuali crediti certi, liquidi ed esigibili a favore degli enti locali, maturati nei confronti delle società cancellate nello svolgimento dei predetti rapporti contrattuali e procede ad un programma di ripianamento, in attuazione del quale può attingere al fondo di cui al comma 3-*quater*. La medesima certificazione è resa agli enti locali interessati anche al fine di consentire la cessione *pro soluto* del credito a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente.

3-*ter*. In caso di richiesta di concordato preventivo di cui al Titolo III del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, da parte di società di

riscossione delle entrate degli enti locali, che esercitano le funzioni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, gli enti locali possono procedere alla rescissione dei rapporti contrattuali esistenti con le predette società, ancorché non sia stata ancora avviata la procedura di cancellazione dall'albo ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289. In tali casi, fermo restando il diritto della società alla remunerazione dei servizi eventualmente svolti alla data della rescissione, resta esclusa ogni ipotesi di risarcimento dei danni eventualmente riconducibili alla rescissione anticipata del contratto e l'ente locale può richiedere l'attivazione della procedura di cui al comma 3-*bis*.

3-*quater*. Nei casi di cui ai commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*, l'ente locale che si trovi nelle condizioni di non aver introitato il gettito tributario dovuto per effetto dei mancati riversamenti da parte della società affidataria dei servizi di gestione e riscossione delle entrate, al fine di assicurare i servizi essenziali può accedere al fondo di garanzia appositamente costituito presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per un importo non superiore ai mancati riversamenti verificatesi nella gestione pregressa. L'accesso al predetto fondo e la restituzione pluriennale di tale anticipazione sono disciplinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3-*quinquies*. I regolamenti emanati in attuazione dell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono aggiornati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto prevedendo, fra l'altro, i requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al medesimo articolo, in particolare quelli tecnico-finanziari, di onorabilità, professionalità e di assenza di cause di incompatibilità, che sono disciplinati graduandoli in funzione delle dimensioni e della natura, pubblica o privata, del soggetto che chiede l'iscrizione, del numero degli enti locali per

conto dei quali il medesimo soggetto svolge le funzioni di cui all'articolo 52 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997, nonché dell'eventuale sospensione, cancellazione o decadenza dall'albo in precedenza disposta nei riguardi di tale soggetto.

3-*sexies*. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo le procedure di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, d'intesa con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e con l'Unione delle Province Italiane, anche in applicazione del principio stabilito dall'articolo 2, comma 2, lettera *u*), della legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché nelle more dell'organica regolamentazione del settore della riscossione delle entrate locali sulla base dei decreti attuativi della medesima legge, sono stabilite disposizioni generali in ordine ai seguenti aspetti:

a) definizione di criteri relativi all'affidamento e alle modalità di svolgimento dei servizi di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, al fine di assicurarne la necessaria trasparenza e funzionalità, definire livelli imprescindibili di qualità, anche con riferimento al rispetto dei diritti dei contribuenti, nonché definire linee guida in materia di misure dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni;

b) definizione di modalità di incasso che assicurino che il pagamento sia effettuato esclusivamente mediante strumenti che, anche per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica, Poste italiane s.p.a., comportino l'introito diretto nella tesoreria dell'ente locale, nonché la rappresentanza da parte del soggetto affidatario dell'ente locale ai fini del completo e puntuale adempimento delle attività di rendicontazione e controllo affidategli, con indicazione delle modalità più idonee per la tempestiva acquisizione dei corrispettivi previsti contrattualmente;

c) indicazione di linee guida relative ai controlli che gli enti locali devono porre

in essere con riferimento al rispetto degli adempimenti richiesti al soggetto affidatario, alla validità, congruenza e persistenza degli strumenti fideiussori esibiti in fase di aggiudicazione dal soggetto medesimo, nonché alle condizioni di inadempimento che possono dar luogo alla rescissione anticipata dei rapporti contrattuali e all'avvio delle procedure di cancellazione dall'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

d) indicazione di obblighi di comunicazione e pubblicazione da parte dell'ente locale degli estremi degli affidamenti in materia di affidamento, anche digiunto, di servizi di accertamento e riscossione delle proprie entrate, nonché delle informazioni sintetiche relative all'oggetto e alla remunerazione stabilita per ciascuna delle attività affidate, con particolare riguardo alle misure degli eventuali aggi stabiliti in percentuale delle entrate tributarie e patrimoniali;

e) definizione delle modalità e dei termini in base ai quali tutti i soggetti preposti alla riscossione dell'ICI comunicano l'ammontare e versano il contributo obbligatorio di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 novembre 2005, e successive modifiche. Le prescrizioni di cui ai punti precedenti si applicano dal 1° gennaio 2011 e comunque entro novanta giorni dall'emanazione del decreto ministeriale di cui al presente comma, con obbligo di adeguamento dei contratti di affidamento in corso di vigenza. Le disposizioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui alla precedente lettera b) non si applicano nel caso di società locali a totale partecipazione pubblica, affidatarie dei servizi di accertamento o riscossione delle entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

* **3. 12.** Messina, Barbato, Cimadoro, Borghesi.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. All'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Nel caso di cancellazione dall'albo di cui al comma 1, qualora richiesto dall'ente locale interessato, il servizio è assicurato, per un periodo non superiore a 3 anni, dal soggetto gestore del servizio nazionale della riscossione, che si avvale del personale della società a cui subentra, in qualità di commissario governativo ».

3-bis. A seguito della cancellazione dall'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, l'ente locale interessato, al fine di assicurare i servizi essenziali può accedere al fondo di garanzia appositamente costituito presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per un importo non superiore ai mancati versamenti verificatesi nella gestione pregressa. La restituzione pluriennale di tale anticipazione è disciplinata con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze ».

3. 30. Vico, Fluvi, Lulli, Causi, Amici, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizolo, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.

Al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: effettuate nel frattempo con gara inserire le seguenti: ovvero senza gara ma per legittime ragioni d'urgenza.

3. 31. Vico, Fluvi, Lulli, Causi, Amici, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizolo, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.

Al comma 3, dopo il quarto periodo, inserire il seguente: Sono comunque fatte salve le disdette, le revoche o le risoluzioni degli affidamenti o delle convenzioni già intervenute, o che interverranno nel corso della procedura, per cause diverse dalla cancellazione delle medesima società dall'albo di cui al citato articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

- 3. 32.** Vico, Fluvi, Lulli, Causi, Amici, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli amministratori delle società ammesse, secondo le disposizioni di cui al presente comma, alle procedure di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, non possono esercitare le funzioni di amministratore e di revisore di società di riscossione tributi per un periodo di dieci anni. Gli amministratori in carica al momento dell'ammissione a dette procedure devono rassegnare le dimissioni dall'incarico.

- 3. 22.** Comaroli, Fugatti, Forcolin, Bragantini, Allasia, Torazzi.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. In caso di cancellazione dall'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289, di società che hanno esercitato le funzioni di cui all'articolo 52 del predetto decreto legislativo n. 446, ancorché la delibera di cancellazione non sia dotata di definitività, qualora richiesto dall'ente locale interessato, il servizio è assicurato, per un periodo non superiore a 2 anni, dal soggetto gestore del servizio

nazionale della riscossione, che si avvale del personale della società a cui subentra, in qualità di commissario governativo. Il commissario certifica l'esistenza di eventuali crediti certi, liquidi ed esigibili a favore degli enti locali, maturati nei confronti delle società cancellate nello svolgimento dei predetti rapporti contrattuali e procede ad un programma di ripianamento, in attuazione del quale può attingere al fondo di cui al comma 3-*quater*. La medesima certificazione è resa agli enti locali interessati anche al fine di consentire la cessione *pro soluto* del credito a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente.

3-ter. In caso di richiesta di concordato preventivo di cui al Titolo III del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, da parte di società di riscossione delle entrate degli enti locali, che esercitano le funzioni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, gli enti locali possono procedere alla rescissione dei rapporti contrattuali esistenti con le predette società, ancorché non sia stata ancora avviata la procedura di cancellazione dall'albo ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289. In tali casi, fermo restando il diritto della Società alla remunerazione dei servizi eventualmente svolti alla data della rescissione, resta esclusa ogni ipotesi di risarcimento dei danni eventualmente riconducibili alla rescissione anticipata del contratto e l'ente locale può richiedere l'attivazione della procedura di cui al comma 3-*bis*.

3-*quater*. Nei casi di cui ai commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*, l'ente locale che si trovi nelle condizioni di non aver introitato il gettito tributario dovuto per effetto dei mancati riversamenti da parte della società affidataria dei servizi di gestione e riscossione delle entrate, al fine di assicurare i servizi essenziali può accedere al fondo di garanzia appositamente costituito presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per un importo non superiore ai mancati riversamenti verificatisi nella gestione pregressa. L'accesso al predetto fondo e la

restituzione pluriennale di tale anticipazione sono disciplinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3-quinquies. I regolamenti emanati in attuazione dell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono aggiornati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto prevedendo, fra l'altro, i requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al medesimo articolo, in particolare quelli tecnico-finanziari, di onorabilità, professionalità e di assenza di cause di incompatibilità, che sono disciplinati graduandoli in funzione delle dimensioni e della natura, pubblica o privata, del soggetto che chiede l'iscrizione, del numero degli enti locali per conto dei quali il medesimo soggetto svolge le funzioni di cui all'articolo 52 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997, nonché dell'eventuale sospensione, cancellazione o decadenza dall'albo in precedenza disposta nei riguardi di tale soggetto.

3-sexies. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, d'intesa con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e con l'Unione delle Province Italiane (UPI), anche in applicazione del principio stabilito dall'articolo 2, comma 2, lettera *u*), della legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché nelle more dell'organica regolamentazione del settore della riscossione delle entrate locali sulla base dei decreti attuativi della medesima legge, sono stabilite disposizioni generali in ordine ai seguenti punti:

a) definizione di criteri relativi all'affidamento e alle modalità di svolgimento dei servizi di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, al fine di assicurarne la necessaria trasparenza e funzionalità, definire livelli imprescindibili di qualità, anche con riferimento al rispetto dei diritti dei contribuenti, nonché definire linee guida in materia di misure

dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni;

b) definizione di modalità di incasso che assicurino che il pagamento sia effettuato esclusivamente mediante strumenti che, anche per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica, Poste italiane s.p.a., comportino l'introito diretto nella tesoreria dell'ente locale, nonché la rappresentanza da parte del soggetto affidatario dell'ente locale ai fini del completo e puntuale adempimento delle attività di rendicontazione e controllo affidategli, con indicazione delle modalità più idonee per la tempestiva acquisizione dei corrispettivi previsti contrattualmente;

c) indicazione di linee guida relative ai controlli che gli enti locali devono porre in essere con riferimento al rispetto degli adempimenti richiesti al soggetto affidatario, alla validità, congruenza e persistenza degli strumenti fideiussori esibiti in fase di aggiudicazione dal soggetto medesimo, nonché alle condizioni di inadempimento che possono dar luogo alla rescissione anticipata dei rapporti contrattuali e all'avvio delle procedure di cancellazione dall'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

d) indicazione di obblighi di comunicazione e pubblicazione da parte dell'ente locale degli estremi degli affidamenti in materia di affidamento, anche disgiunto, di servizi di accertamento e riscossione delle proprie entrate, nonché delle informazioni sintetiche relative all'oggetto e alla remunerazione stabilita per ciascuna delle attività affidate, con particolare riguardo alle misure degli eventuali aggi stabiliti in percentuale delle entrate tributarie e patrimoniali;

e) definizione delle modalità e dei termini in base ai quali tutti i soggetti preposti alla riscossione dell'ICI comunicano l'ammontare e versano il contributo obbligatorio di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 novembre 2005 e successive modifiche. Le prescrizioni di cui ai punti precedenti si applicano dal 1° gennaio

2011 e comunque entro novanta giorni dall'emanazione del decreto ministeriale di cui al presente comma, con obbligo di adeguamento dei contratti di affidamento in corso di vigenza. Le disposizioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui alla precedente lettera *b*) non si applicano nel caso di società locali a totale partecipazione pubblica, affidatarie dei servizi di accertamento o riscossione delle entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera *b*), numero 3) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

3. 33. Vico, Fluvi, Lulli, Causi, Amici, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

3-bis. All'articolo 8-*bis* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

« *4-bis.* Entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione di cui ai precedenti commi, il contribuente presenta l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione nonché, in relazione al medesimo periodo, l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Per ciascun soggetto sono indicati il codice fiscale e l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, con la evidenziazione dell'imponibile, dell'imposta, nonché dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* sono individuati gli

elementi informativi da indicare negli elenchi previsti dal presente comma, nonché le modalità per la presentazione, esclusivamente in via telematica, degli stessi. Il termine di cui al primo periodo del presente comma può essere differito per esigenze di natura esclusivamente tecnica, ovvero relativamente a particolari tipologie di contribuenti, anche in considerazione della dimensione dei dati da trasmettere »;

b) sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Per l'omissione della comunicazione ovvero degli elenchi, nonché per l'invio degli stessi con dati incompleti o non veritieri, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 ».

3-ter. Il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.

3. 20. Borghesi, Barbato, Messina, Cimatoro.

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

3-bis. All'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: « costituisce titolo esecutivo » sono inserite le seguenti: « , fatto salvo il diritto del debitore di dimostrare, con apposita documentazione rilasciata ai sensi del comma 1-*bis*, l'avvenuto pagamento delle somme dovute ovvero lo sgravio totale riconosciuto dall'ente creditore »;

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« *1-bis.* I pagamenti delle somme dovute all'ente creditore ovvero il riconoscimento dello sgravio da parte dell'ente creditore effettuati in una data successiva a quella di iscrizione a ruolo devono essere tem-

pestivamente comunicati dall'ente creditore al concessionario della riscossione. L'ente creditore rilascia al debitore, in triplice copia, una dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento ovvero lo sgravio totale riconosciuto; la dichiarazione è opponibile al concessionario.

1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis ed è approvato il modello di dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento o lo sgravio totale. La dichiarazione dovrà essere rilasciata dall'ente creditore in triplice copia.

1-quater. Nei casi di opposizione all'attività di riscossione cui al comma 1-bis, il concessionario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'attività di riscossione qualora l'ente creditore non abbia inviato la comunicazione dell'avvenuto pagamento o dello sgravio totale riconosciuto al debitore ».

3. 27. Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Il Ministero dell'interno è autorizzato, entro il 31 del mese di marzo di ogni anno, a valere sui trasferimenti a qualsiasi titolo effettuati a favore dei Comuni, ad attribuire direttamente all'Associazione nazionale dei comuni italiani ANCI, per la realizzazione delle finalità di cui al comma 5, l'importo del contributo ivi previsto pari a 10 milioni di euro l'anno. Il riparto tra i singoli Enti è proporzionato in base al gettito Ici risultante dal conto di bilancio consuntivo disponibile. L'Associazione Nazionale dei

Comuni Italiani ANCI presenta ai Presidenti di Camera e Senato, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione dettagliata circa le modalità di impiego delle risorse di cui al presente comma. Assicura altresì, attraverso il soggetto istituito in virtù del comma 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 504, l'assistenza tecnica alle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica nonché alle riunioni degli organismi bicamerali competenti per l'attuazione del Titolo V della Costituzione nelle materie relative alla finanza e all'economia locale. L'Anci ed il soggetto di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 504 del 31 dicembre 1992, possono stipulare apposite convenzioni con Ministeri o altri enti della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per coordinare e per realizzare a favore dei Comuni e degli altri enti locali, attività di formazione ed assistenza tecnica in merito alle problematiche inerenti le riforme, l'economia e la finanza locale. Il contributo di cui al presente comma è automaticamente aggiornato ogni anno al tasso di inflazione programmata pubblicato dall'ISTAT ».

3. 36. De Micheli, Galletti, Osvaldo Napoli.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il termine del 31 gennaio 2009, previsto dall'articolo 2-quater, comma 7, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, per la trasmissione al Ministero dell'interno delle dichiarazioni, già presentate, attestanti il minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili derivante da fabbricati del gruppo catastale D per ciascuno degli anni 2005 e precedenti, è differito al 30 ottobre 2010.

3. 34. Causi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 10 giugno 1995, concernente criteri per l'individuazione delle attività commerciali e produttive marginali svolte dalle organizzazioni di volontariato, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, la lettera *b)* è soppressa;

2) dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

« 3-bis. Qualora l'organizzazione eserciti attività commerciali e produttive non rientranti nella marginalità di cui ai commi 1, 2 e 3, per queste si applicano:

a) le disposizioni di cui all'articolo 20 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) le norme sul reddito d'impresa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e le norme sull'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

3-ter. Per le attività commerciali e produttive svolte, l'organizzazione deve:

a) tenere una contabilità separata, distinguendo all'interno di questa le attività marginali ai sensi del presente decreto;

b) redigere entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio un separato documento, composto da stato patrimoniale, rendiconto economico e nota integrativa, volto a rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria nonché l'andamento economico in relazione a tali attività. Il rendiconto economico deve distinguere, all'interno delle complessive attività commerciali e produttive svolte, quelle rientranti nella marginalità di cui al presente decreto;

c) documentare, nel proprio bilancio d'esercizio, il rispetto della marginalità di

cui al presente decreto oltre alla marginalità, in senso di non prevalenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 11 agosto 1991, n. 266, rispetto alle attività complessivamente svolte.

3-quater. Non sono considerate attività commerciali e produttive quelle esercitate da enti o organizzazioni, in qualsiasi forma costituite, eventualmente partecipate ».

Conseguentemente al relativo onere si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'incremento dal 4 al 6 per cento dell'addizionale sull'imposta del reddito delle società di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 6 febbraio 2009, n. 7. Della disposizione in esame si tiene conto in sede di versamento dell'accanto dovuto per l'esercizio 2010. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 16. Barani.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Ai fini della tutela del patrimonio produttivo e occupazionale, per le imprese o gruppi societari prevalentemente operanti nel settore dei servizi di pubblica utilità ad alto contenuto tecnologico, qualora la dichiarazione dello stato di insolvenza venga ostacolata da comportamenti omissivi o dilatori da parte dell'impresa, la procedura speciale di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 è riconosciuta, con proprio decreto, dal Ministro dello sviluppo economico, anche in deroga ai requisiti di cui all'articolo 1 ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: « Misure per la deflazione del contenzioso e la razionalizzazione

nonché per la ristrutturazione industriale di imprese in stato di insolvenza ».

3. 35. Lulli, Damiano, Ventura, Boccia, Madia, Nannicini, Vico, Boccuzzi, Esposito, Federico Testa, Fluvi, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizolo.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. Al fine di recuperare all'entrata del bilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, l'Agenzia delle entrate provvede, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad una ricognizione di detti contribuenti. Nei successivi trenta giorni, l'Agenzia provvede altresì ad avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate dagli interessi maturati, anche mediante l'invio, da parte del concessionario per la riscossione Equitalia Spa, di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del 31 agosto 2010, a pena del venir meno dell'efficacia del condono e delle sanatorie di cui alla citata legge n. 289 del 2002. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo, anche con riferimento al mancato versamento di singole rate, la sanatoria non produce effetto e la lite non può considerarsi estinta. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute e

non corrisposte le sanzioni e gli interessi previsti dalla legislazione vigente sono raddoppiati.

3. 19. Borghesi, Cimadoro, Barbato, Messina.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

4. I giudizi pendenti dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario, in ogni stato e grado, anche a seguito di rinvio, aventi ad oggetto l'abbuono dell'imposta per reati ad opera di terzi ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, così come modificato dall'articolo 59, comma 1, lettera a), della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono dichiarati estinti d'ufficio o su richiesta di una delle parti, con compensazione delle spese e conseguente estinzione della pretesa tributaria da parte degli Uffici.

* **3. 13.** Laffranco, Beccalossi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. I giudizi pendenti dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario, in ogni stato e grado, anche a seguito di rinvio, aventi ad oggetto l'abbuono dell'imposta per reati ad opera di terzi ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, così come modificato dall'articolo 59, comma 1, lettera a), della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono dichiarati estinti d'ufficio o su richiesta di una delle parti, con compensazione delle spese e conseguente estinzione della pretesa tributaria da parte degli Uffici.

* **3. 17.** Occhiuto, Anna Teresa Formisano.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. I giudizi pendenti dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordi-

nario, in ogni stato e grado, anche a seguito di rinvio, aventi ad oggetto l'abbuono dell'imposta per reati ad opera di terzi ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, così come modificato dall'articolo 59, comma primo, lettera *a*), della legge 21 novembre 2000, n. 342 sono dichiarati estinti d'ufficio o su richiesta di una delle parti, con compensazione delle spese e conseguente estinzione della pretesa tributaria da parte degli Uffici.

* **3. 23.** Allasia, Torazzi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I giudizi pendenti dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario, in ogni stato e grado, anche a seguito di rinvio, aventi ad oggetto l'abbuono dell'imposta per reati ad opera di terzi ai sensi dell'articolo 4, comma primo, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, così come modificato dall'articolo 59, comma primo, lettera *a*), della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono dichiarati estinti d'ufficio o su richiesta di una delle parti, con compensazione delle spese e conseguente estinzione della pretesa tributaria da parte degli Uffici.

* **3. 26.** Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 117 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma *3-bis* è sostituito dal seguente:

« *3-bis.* Sono esenti dagli obblighi previsti dal comma 1 gli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettere *a*), *b*) e *d*), nonché i sub-agenti iscritti nella sezione E del Registro, che possano documentare in modo permanente con fideius-

sione bancaria una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 15.000. A tal fine i premi sono considerati al netto degli oneri fiscali ».

3. 14. Marinello.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Ai fini della tutela del patrimonio produttivo e occupazionale, le società operanti, singolarmente ovvero appartenendo ad un medesimo gruppo di imprese, nel settore dei servizi di pubblica utilità ad alto contenuto tecnologico sono ammesse di diritto, su domanda della società ovvero della società capogruppo, alle procedure di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39. Sono altresì ammesse di diritto a tali procedure, anche in assenza di domanda, le predette società per le quali la dichiarazione dello stato di insolvenza da parte del tribunale venga ostacolata da comportamenti omissivi o dilatori da parte della società medesima. In tali casi il commissario è nominato dal Ministro dello sviluppo economico.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: « Misure per la deflazione del contenzioso e la razionalizzazione nonché per la ristrutturazione industriale di imprese in stato di insolvenza ».

3. 28. Lulli, Damiano, Ventura, Boccia, Madia, Nannicini, Vico, Boccuzzi, Esposito, Federico Testa, Fluvi, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizolo.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. In attesa della complessiva riforma del relativo ordinamento professionale, gli ufficiali giudiziari, inquadrati come funzionari UNEP ed in organico presso il Ministero della giustizia, sono legittimati alla riscossione coattiva dei crediti, iscritti a ruolo, con i medesimi poteri e compensi previsti per le società concessionarie incaricate della riscossione. Sono altresì autorizzati allo svolgimento delle attività strumentali alla vendita di beni mobili ed immobili; a tal fine si applicano le disposizioni previste in materia per gli altri professionisti delegati. Le attività supplementari sono svolte dai suddetti funzionari su base volontaria e con strutture organizzative proprie al di fuori delle strutture degli Uffici Notifiche, Esecuzioni e Protesti. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le disposizioni attuative del presente comma.

3. 15. Bernardo, Del Tenno.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, come modificato dall'articolo 1, comma 98, della legge 27 dicembre 2006, n.296, le parole: « nei nove anni successivi » sono sostituite dalle parole: « negli undici anni successivi ».

3. 21. Bernardo, Del Tenno.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. In caso le agevolazioni di cui al comma 2 riguardino l'acquisto di macchine agricole nuove, in sostituzione di macchine agricole usate, la relativa misura agevolativa non è vincolata alla potenza dell'originale rottamato.

3. 24. Rainieri, Negro.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Gli enti locali, così come individuati dal comma 1 articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, laddove sia stata proposta davanti al giudice ordinario opposizione ad ordinanze-ingiunzioni, emesse nei loro confronti per violazioni riguardanti assunzioni di lavoratori antecedenti l'entrata in vigore del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, possono definire le liti pendenti versando alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente il trenta per cento della somma dovuta, ove i relativi giudizi siano ancora in primo grado e non siano state depositate le sentenze. La lite può essere altresì definita nella misura del dieci per cento, quando vi sia stata in primo grado pronuncia del giudice sfavorevole all'Amministrazione dello Stato, e nella misura del cinquanta per cento, quando la predetta pronuncia sia stata sfavorevole all'Ente Locale. Il versamento per la definizione della lite va effettuato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Alla definizione della lite possono procedere, effettuando il relativo versamento, anche i soggetti obbligati solidali.

3. 25. D'Antoni, Piccolo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, inserire i seguenti:

ART. 3-bis.

(Disposizioni a tutela del soccidario).

1. Ai crediti del soccidario di cui all'articolo 2178, codice civile si applica l'articolo 429, comma 3, codice procedura civile.

2. Le spese di allevamento non possono essere poste a carico del soccidario in proporzione superiore alla parte di guadagno spettantegli.

3. In caso di epizoozia degli animali, la quota di indennizzi concessa ai sensi della legge 2 giugno 1988 n. 218 spettante al soccidario non può essere inferiore alle spese

da questi sostenute e al valore del lavoro svolto in relazione agli animali abbattuti.

ART. 3-ter.

(Clausole vessatorie nel contratto di soccida).

1. Nel contratto di soccida semplice si considerano vessatorie le clausole che determinino a carico del soccidario in posizione di dipendenza economica un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

2. Si presumono vessatorie, salvo la prova dell'assenza di abuso di dipendenza economica del soccidario, le clausole che abbiano per oggetto o per effetto di:

a) consentire al solo soccidante di recedere dal contratto, tranne nel caso di giusta causa;

b) derogare alla competenza territoriale dell'autorità giudiziaria;

c) escludere o limitare la possibilità del soccidario di presenziare alle attività connesse alla stima.

ART. 3-quater.

(Nullità).

1. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dell'articolo 3-ter sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto.

2. Sono in ogni caso nulle le clausole che abbiano per oggetto per effetto di:

a) derogare alle previsioni di cui all'articolo 3-bis;

b) escludere o limitare la possibilità del soccidario di sostituire a sé un terzo nel compimento delle attività negoziali connesse al rapporto contrattuale con il soccidante, ivi incluse le attività di stima, disdetta, rinnovo, recesso.

3. 0. 27. Negro, Fugatti, Bragantini, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Allasia.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Regime fiscale dello smaltimento dei rifiuti).

1. In conformità ai principi contenuti nella sentenza n. 238 del 16 luglio 2009 della Corte Costituzionale, e nelle more dell'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, l'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, si interpreta nel senso che la tariffa di igiene ambientale e la tariffa integrata ambientale, dovute ai Comuni dai soggetti obbligati al pagamento delle stesse, non costituiscono agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto corrispettivi di prestazioni di servizi, ancorché le predette tariffe siano rimosse mediante i soggetti gestori dell'attività di smaltimento dei rifiuti.

2. I documenti emessi dai gestori, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, direttamente nei confronti dei soggetti obbligati al pagamento delle tariffe di cui al comma 1, per l'addebito delle tariffe stesse, assolvono alla duplice funzione di fattura, ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il servizio di smaltimento di rifiuti reso dal gestore al Comune, e di atto impositivo emesso dal Comune nei confronti dei soggetti obbligati al pagamento delle tariffe. L'imposta sul valore aggiunto esposta nei predetti documenti costituisce pertanto, nei rapporti tra Comune e soggetti obbligati al pagamento delle tariffe, una quota delle tariffe stesse.

3. Gli esercenti attività di impresa, arte o professione che abbiano portato in detrazione l'imposta sul valore aggiunto esposta nei documenti di cui al comma 2 non possono computare la quota delle tariffe di cui ai commi 1 e 2 corrispondente all'imposta stessa in deduzione ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive, ferma restando la legittimità della detrazione operata nei limiti di cui agli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

4. L'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e l'articolo 5, comma 2-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e successive modificazioni, sono abrogati.

5. All'articolo 195, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera *e*) è sostituita dalla seguente: « *e*) la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree ove si effettuano lavorazioni industriali ». Fino all'emanazione dei criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera *e*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i comuni effettuano l'assimilazione dei rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, dello stesso decreto legislativo, ai rifiuti urbani, in base all'elenco di cui al punto 1.1.1 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, coordinato con le altre disposizioni vigenti in materia.

6. I comuni che applicavano la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi, urbani prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarla in base alle disposizioni del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni. I comuni che hanno adottato prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la tariffa di igiene ambientale di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, devono modificare le relative deliberazioni regolamentari e tariffarie in conformità alla disciplina del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

7. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, capo III, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 61, si aggiunge il seguente comma: « 3-*bis*. In luogo dei criteri di cui ai commi precedenti, il costo del servizio può essere determinato in base ai criteri di cui al metodo normalizzato previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. »;

all'articolo 65, al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: « La tassa può essere commisurata, altresì, in base al metodo normalizzato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Per le utenze domestiche la tassa può anche essere commisurata in proporzione ai componenti del nucleo familiare. »;

l'articolo 72 è sostituito dal seguente: « ART. 72. – (*Riscossione*). – 1. La tassa è riscossa dal Comune in almeno due rate, secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale. Le scadenze ordinarie di pagamento non devono superare il secondo anno successivo a quello di riferimento. Il comune può delegare la riscossione al soggetto gestore del ciclo di smaltimento dei rifiuti. In tal caso la riscossione coattiva della tassa è effettuata utilizzando esclusivamente le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. »;

sono abrogati il comma 3 dell'articolo 68 e gli articoli 69, 71 e 78.

3. 0. 1. Leo, Tommaso Foti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis*.

(Modifiche al regime fiscale sui rifiuti).

1. In conformità ai principi contenuti nella sentenza n. 238 del 16 luglio 2009 della Corte Costituzionale e nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi del federalismo fiscale, il regime fiscale concernente la gestione dei rifiuti è assoggettato alle disposizioni del presente articolo.

2. L'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e l'articolo 5, comma 2-*quater*, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e successive modificazioni, sono abrogati.

3. All'articolo 195, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera *e*) è sostituita dalla seguente: « *e*) la determinazione dei criteri qualitativi e

quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree ove si effettuano lavorazioni industriali ».

4. Fino all'emanazione dei criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i comuni effettuano l'assimilazione dei rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006, ai rifiuti urbani, in base all'elenco di cui al punto 1.1.1 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, coordinato con le altre disposizioni vigenti in materia.

5. I comuni che applicavano la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarla in base alle disposizioni del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni. I comuni che hanno adottato prima dell'entrata in vigore della presente legge la tariffa di igiene ambientale di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, devono modificare le relative deliberazioni regolamentari e tariffarie in conformità alla disciplina del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

6. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, capo III, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 61, si aggiunge il seguente comma: « 3-bis. In luogo dei criteri di cui ai commi precedenti, il costo del servizio può essere determinato in base ai criteri di cui al metodo normalizzato previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. »;

all'articolo 65, al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: « La tassa può essere commisurata, altresì, in base al metodo normalizzato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Per le utenze domestiche la tassa

può anche essere commisurata in proporzione ai componenti del nucleo familiare. »;

l'articolo 72 è sostituito dal seguente: « ART. 72. – (Riscossione). – 1. La tassa è riscossa dal Comune in almeno due rate, secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale. Le scadenze ordinarie di pagamento non devono superare il secondo anno successivo a quello di riferimento. Il comune può delegare la riscossione al soggetto gestore del ciclo di smaltimento dei rifiuti. In tal caso la riscossione coattiva della tassa è effettuata utilizzando esclusivamente le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. »;

sono abrogati il comma 3 dell'articolo 68 e gli articoli 69, 71, e 78.

3. 0. 2. Leo, Tommaso Foti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Modifiche al regime fiscale sui rifiuti).

1. In conformità ai principi contenuti nella sentenza n. 238 del 16 luglio 2009 della Corte Costituzionale e nelle more dell'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, il regime fiscale concernente la gestione dei rifiuti è assoggettato alle disposizioni del presente articolo.

2. L'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e l'articolo 5, comma 2-*quater*, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e successive modificazioni, sono abrogati.

3. All'articolo 195, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera e) è sostituita dalla seguente: « e) la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree ove si effettuano lavorazioni industriali ».

4. Fino all'emanazione dei criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i comuni effettuano l'assimilazione dei rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, dello stesso decreto legislativo, ai rifiuti urbani, in base all'elenco di cui al punto 1.1.1 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, coordinato con le altre disposizioni vigenti in materia.

5. I comuni che applicavano la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarla in base alle disposizioni del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni. I comuni che hanno adottato prima dell'entrata in vigore della presente legge la tariffa di igiene ambientale di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, devono modificare le relative deliberazioni regolamentari e tariffarie in conformità alla disciplina del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

6. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, capo III, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 61, è aggiunto il seguente comma: « 3-bis. In luogo dei criteri di cui ai commi precedenti, il costo del servizio può essere determinato in base ai criteri di cui al metodo normalizzato previsti dal decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1999, n. 158. »;

all'articolo 65, al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: « La tassa può essere commisurata, altresì, in base al metodo normalizzato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Per le utenze domestiche la tassa può anche essere commisurata in proporzione ai componenti del nucleo familiare. »;

l'articolo 72 è sostituito dal seguente: « ART. 72. — (Riscossione). — 1. La tassa è riscossa dal Comune in almeno due rate, secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale. Le scadenze ordinarie di

pagamento non devono superare il secondo anno successivo a quello di riferimento. Il comune può delegare la riscossione al soggetto gestore del ciclo di smaltimento dei rifiuti. In tal caso la riscossione coattiva della tassa è effettuata utilizzando esclusivamente le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. »;

sono abrogati il comma 3 dell'articolo 68 e gli articoli. 69, 71, e 78.

3. 0. 3. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Semplificazione adempimenti).

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Il Ministero dell'interno è autorizzato, entro il 31 del mese di marzo di ogni anno, a valere sui trasferimenti a qualsiasi titolo effettuati a favore dei Comuni, ad attribuire direttamente all'Associazione nazionale dei comuni italiani ANCI, per la realizzazione delle finalità di cui al comma 5, l'importo del contributo ivi previsto pari a 10 milioni di euro l'anno. Il riparto tra i singoli Enti è proporzionato in base al gettito Ici risultante dal conto di bilancio consuntivo disponibile. L'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani ANCI presenta ai Presidenti di Camera e Senato, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione dettagliata circa le modalità di impiego delle risorse di cui al presente comma. Assicura altresì, attraverso il soggetto istituito in virtù del comma 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 504, l'assistenza tecnica alle Commissioni bilancio e finanze della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, nonché alle riunioni degli organismi bicamerali competenti per l'attuazione del Titolo V della Costituzione nelle materie relative alla finanza e all'economia locale.

L'Anci ed il soggetto di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 504 del 31 dicembre 1992, possono stipulare apposite convenzioni con Ministeri o altri enti della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per coordinare e per realizzare a favore dei Comuni e degli altri enti locali, attività di formazione ed assistenza tecnica in merito alle problematiche inerenti le riforme, l'economia e la finanza locale. Il contributo di cui al presente comma è automaticamente aggiornato ogni anno al tasso di inflazione programmata pubblicato dall'ISTAT ».

3. 0. 4. Leo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Deflazione del contenzioso in materia RCA).

1. All'articolo 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: « devono » è sostituita dalla seguente: « possono » e dopo la parola: « risarcimento » è inserita la parola: « anche »;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente: « 6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto, ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei confronti della propria impresa di assicurazione o nei confronti di quella del responsabile del sinistro. Nel primo caso l'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato, ferma re-

stando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo gli accordi da queste stipulati nell'ambito del sistema di risarcimento diretto ».

* **3. 0. 6.** Germanà.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Deflazione del contenzioso in materia RCA).

1. All'articolo 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: « devono » è sostituita dalla seguente: « possono »; dopo la parola: « risarcimento » è inserita la seguente: « anche »;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto, ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei confronti della propria impresa di assicurazione o nei confronti di quella del responsabile del sinistro. Nel primo caso l'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato, ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo gli accordi da queste stipulati nell'ambito del sistema di risarcimento diretto ».

* **3. 0. 7.** Anna Teresa Formisano, Occhiuto.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Deflazione del contenzioso in materia RCA).

1. All'articolo 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: « devono » è sostituita dalla seguente: « possono »; dopo la parola: « risarcimento » è inserita la seguente: « anche »;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei confronti della propria impresa di assicurazione o nei confronti di quella del responsabile del sinistro. Nel primo caso l'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato, ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo gli accordi da queste stipulati nell'ambito del sistema di risarcimento diretto ».

* **3. 0. 8.** Raisi.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Deflazione del contenzioso in materia RCA).

All'articolo 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: « devono » è sostituita dalla seguente: « possono »;

dopo la parola: « risarcimento » è inserita la seguente: « anche »;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei confronti della propria impresa di assicurazione o nei confronti di quella del responsabile del sinistro. Nel primo caso l'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato, ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo gli accordi da queste stipulati nell'ambito del sistema di risarcimento diretto ».

* **3. 0. 9.** Vignali.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Deflazione del contenzioso in materia RCA).

1. All'articolo 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: « devono » è sostituita dalla seguente: « possono » e dopo la parola « risarcimento » è inserita la parola: « anche »;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta

entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei confronti della propria impresa di assicurazione o nei confronti di quella del responsabile del sinistro. Nel primo caso l'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato, ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo gli accordi da queste stipulati nell'ambito del sistema di risarcimento diretto ».

***3. 041.** Quartiani, Froner.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Gestione a contabilità separata INPS per i professionisti non regolamentati).

1. Con effetto dal 1° gennaio 2010, nell'ambito della gestione separata istituita presso l'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 2, comma 26 e seguenti della legge 8 agosto 1995, n. 335, è istituita una gestione a contabilità separata riguardante l'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, cui sono tenuti ad iscriversi i soggetti che esercitano abitualmente una attività di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, ad esclusione dei soggetti già iscritti a casse previdenziali private afferenti a ordini o albi professionali.

2. Ferma restando l'aliquota contributiva vigente fino al 31 dicembre 2009, a decorrere dal 1° gennaio 2010 l'aliquota contributiva per il finanziamento della gestione a contabilità separata di cui alle presenti disposizioni è stabilita nella misura del 20 per cento ed è applicata sul

reddito delle attività determinato sulla base dei criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dalla dichiarazione annuale e dagli accertamenti definitivi. E dovuta una ulteriore aliquota contributiva pari a 0,5 punti percentuali per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione ai soggetti iscritti alla citata gestione a contabilità separata della tutela relativa alla maternità, agli assegni al nucleo familiare e alla malattia in caso di degenza ospedaliera.

3. Hanno diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento previsto dal presente comma i soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni. In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata. I contributi determinati ai sensi del presente comma sono attribuiti temporalmente dall'inizio dell'anno solare fino a concorrenza di dodici mesi nell'anno.

3. 0. 11. Forcolin, Bragantini, Fugatti, Comaroli, Torazzi, Allasia.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

1. Al comma 756 dell'articolo 1 della legge 296 del 2006, il terzo periodo è sostituito dal seguente:

« Non sono tenuti al versamento del predetto contributo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti, nonché, in ogni caso le associazioni di volontariato e le altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, le associazioni di promozione

sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e le associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede, per gli esercizi 2010, 2011 e 2012, tramite riduzione delle dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo pari a 100 milioni di euro.

3. 0. 36. Fugatti, Bragantini, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Allasia.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Riscossione crediti tributari e previdenziali).

1. Al fine di garantire la riscossione dei crediti da parte dell'Amministrazione finanziaria e di agevolare il pagamento dei debiti tributari e previdenziali da parte delle piccole imprese, i contribuenti, che per gli anni 2008 e 2009 hanno rilevato ricavi d'esercizio per un ammontare medio non superiore a euro 1.000.000 e che, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenteranno all'Agenzia delle Entrate o all'INPS un piano di rientro di propri debiti relativi ad imposte dirette, imposte indirette, contributi previdenziali ed assistenziali, secondo i criteri fissati nel successivo comma 2, in deroga alle vigenti disposizioni in tema di riscossione, sanzioni e rateazione dei debiti, non

saranno soggetti a sanzioni ed interessi sull'ammontare del debito stesso.

2. Il debito oggetto di piano di rientro deve essere iscritto a ruolo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il piano di rientro proposto deve avere una durata massima di 3 anni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate sono autorizzate ad emanare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno o più provvedimenti per stabilire le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi precedenti, si provvede, per gli esercizi 2010, 2011 e 2012, tramite riduzione delle dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo pari a 300 milioni di euro.

3. 0. 15. Fugatti, Forcolin, Bragantini, Comaroli, Torazzi, Allasia.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Capitale sociale delle società di riscossione dei tributi).

1. Per l'iscrizione all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono richieste le seguenti misure minime di capitale interamente versato:

a) un milione di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente delle attività di comuni fino a 10.000 abitanti, con un

numero di comuni contemporaneamente gestiti che, in ogni caso, non superino complessivamente i 100.000 abitanti;

b) cinque milioni di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle altre entrate nei comuni fino a 200.000 abitanti;

c) dieci milioni di euro, per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni oltre 200.000 abitanti.

2. I soggetti iscritti nel suddetto albo devono adeguare alle predette misure minime il proprio capitale sociale entro il 30 giugno 2010; in ogni caso, fino all'adeguamento non possono ricevere nuovi affidamenti o partecipare a gare indette a tale fine.

3. È abrogato il comma 7-bis dell'articolo 32 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3. 0. 22. Polledri, Fugatti, Forcolin, Bragantini, Comaroli, Torazzi, Allasia.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Proroga contratti società di riscossione tributi).

1. Al fine di coordinare l'entrata in vigore dei decreti legislativi aventi ad oggetto l'attuazione dell'articolo 19 della Costituzione con l'attuale normativa in tema di fiscalità locale, i contratti in corso tra gli Enti locali e le società iscritte all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2013.

3. 0. 23. Polledri, Fugatti, Forcolin, Bragantini, Comaroli, Torazzi, Allasia.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

3-bis. L'articolo 27-ter della tabella di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituito dal seguente:

« 27-ter. Atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi e per l'attività dei movimenti o partiti politici.

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

3. 0. 28. Fugatti, Bragantini, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Allasia.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(IVA per cassa).

1. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 7 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente: « Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilito, sulla base della predetta autorizzazione e delle risorse derivanti dal presente decreto, il volume d'affari dei contribuenti, crescente nel triennio, nei cui confronti è applicabile a disposizione del comma 1 nonché ogni altra disposizione di attuazione del presente articolo. Le disposizioni di cui al comma 1 entreranno a regime a partire dal 2012.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede, per gli esercizi 2010, 2011 e 2012, tramite riduzione delle dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritto negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere

rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo pari a 300 milioni di euro.

3. 0. 13. Bragantini, Fugatti, Comaroli, Forcolin, Torazzi, Allasia.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(IVA per cassa).

1. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 7 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente: « Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilito, sulla base della predetta autorizzazione e delle risorse derivanti dal presente decreto, il volume d'affari dei contribuenti, crescente nel triennio, con l'obiettivo di arrivare a regime includendo le imprese con un volume di affari fino a 500.000 euro, nei cui confronti è applicabile la disposizione del comma 1 nonché ogni altra disposizione di attuazione del presente articolo. Le disposizioni di cui al comma 1 entreranno a regime a partire dal 2012 ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede, per gli esercizi 2010, 2011 e 2012, tramite riduzione delle dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo pari a 300 milioni di euro.

3. 0. 14. Montagnoli, Bragantini, Fugatti, Comaroli, Forcolin, Torazzi, Allasia.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Rimborso dell'eccedenza detraibile IVA).

1. Dopo la lettera *b*), del comma 3, dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserita la seguente:

« *b-bis*) quando effettua le cessioni di cui alla lettera *c*), comma 4, articolo 50-*bis* del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, per un ammontare superiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate; ».

3. 0. 39. Fugatti, Bragantini, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Allasia.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Visto di conformità crediti IVA).

1. Al comma 7 dell'articolo 10 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Tale visto di conformità può essere rilasciato dai soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 ».

3. 0. 12. Forcolin, Bragantini, Fugatti, Comaroli, Torazzi, Allasia.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(IVA su cessioni di bestiame di allevamento).

1. All'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972, n. 633, dopo la lettera *d*) aggiungere la seguente:

« *d-bis*. Alla cessione di bestiame da allevamento ».

3. 0. 33. Fugatti, Bragantini, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Allasia.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-*bis*.

(Misure fiscali a sostegno del settore automobilistico).

1. La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è soppressa e così sostituita:

« *b*) nella misura del 40 per cento relativamente alle autovetture e autocaravan, di cui alle citate lettere dell'articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera *a*), numero 1). Tale percentuale è elevata all'80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella suddetta misura del 40 per cento, limitatamente ad un solo veicolo; se l'attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all'articolo 5, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. Non si tiene conto, anche per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio: della parte del costo di acquisizione che eccede euro 40 mila per le autovetture e gli autocaravan, euro 5 mila per i motocicli, euro 3 mila per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se

i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede euro 8 mila per le autovetture e gli autocaravan, euro mille per i motocicli, euro seicento per i ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette attività svolte da società semplici e associazioni di cui al citato articolo 5, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o associato. I limiti predetti, che con riferimento al valore dei contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo anche conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell'anno precedente, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. ».

2. All'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« *2-bis*. Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera *b*), la misura massima indicata al comma 2 può essere elevata fino a due volte per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione e nei due successivi; nell'ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato può essere eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'indicata misura massima può essere variata, in aumento o in diminuzione, nei limiti di un quarto, in relazione al periodo di utilizzabilità dei beni in particolari processi produttivi. ».

3. Dopo la lettera *l-quater*) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserita la seguente:

« *l-quinquies*) il cinque per cento delle spese sostenute per l'acquisto di un'autovettura o di un motociclo o di un ciclo-

motore ad uso privato di nuova immatricolazione, fino ad un massimo di euro duemila; ».

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi precedenti, si provvede, per gli esercizi 2010, 2011 e 2012, tramite riduzione delle dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo pari a 600 milioni di euro.

3. 0. 24. Forcolin, Fugatti, Bragantini, Comaroli, Torazzi, Allasia.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Deducibilità interessi passivi).

1. Al comma 1 dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « L'eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. » sono sostituite con le seguenti: « L'eccedenza è deducibile nel limite del 45 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. »

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede, per gli esercizi 2010, 2011 e 2012, tramite riduzione delle dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo pari a 300 milioni di euro.

3. 0. 16. Torazzi, Fugatti, Forcolin, Bragantini, Comaroli, Allasia.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Deducibilità svalutazione crediti).

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Le svalutazioni dei crediti di cui al precedente comma 3, che derivano dalle operazioni di erogazioni del credito alle imprese fino a 30 dipendenti all'atto della stipula dell'impiego, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,40 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio, aumentato dell'ammontare delle svalutazioni dell'esercizio. ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede, per gli esercizi 2010, 2011 e 2012, tramite riduzione delle dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo pari a 200 milioni di euro.

3. 0. 18. Torazzi, Fugatti, Forcolin, Bragantini, Comaroli, Allasia.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Deducibilità costi di aggiornamento per professionisti).

1. All'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « nella misura del 50 per cento del loro ammontare », sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 100 per cento del loro ammontare ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede, per gli esercizi 2010, 2011 e 2012, tramite riduzione delle dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo pari a 50 milioni di euro.

3. 0. 34. Bragantini, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Allasia.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Determinazione valore produzione ai fini IRAP).

1. Per i periodi di imposta 2010 e 2011, per la determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP, si considerano deducibili le spese per il personale dipendente ed assimilato assunto dopo il 1° gennaio 2008.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede, per gli esercizi 2010, 2011 e 2012, tramite riduzione delle dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo pari a 200 milioni di euro.

3. 0. 17. Torazzi, Fugatti, Forcolin, Bragantini, Comaroli, Allasia.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

1. I redditi conseguiti dalle società cooperative sociali e quelle di produzione e lavoro e loro consorzi sono esenti dalla imposta sul reddito attività produttive (IRAP) se l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci che prestano la loro opera con carattere di continuità non è inferiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, si provvede, per gli esercizi 2010, 2011 e 2012, tramite riduzione delle dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo pari a 150 milioni di euro.

3. 0. 37. Fugatti, Bragantini, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Allasia.

(Inammissibile)

All'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. Al fine di potenziare il contrasto all'evasione concentrando e razionalizzando le risorse dell'amministrazione finanziaria, si dispone quanto segue per deflazionare e semplificare il contenzioso tributario in essere: non si applicano agli esercenti sottoposti agli studi di settore, di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427, le disposizioni contenute nell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983 n. 18.

3. 042. Ceccuzzi, Sani, Trappolino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Obbligo emissione scontrino fiscale per i contribuenti soggetti agli studi di settore).

1. All'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, è aggiunto, infine, il seguente comma:

12-bis. I soggetti a cui si applicano, a qualunque titolo, le disposizioni di cui ai commi precedenti, sono esonerati dall'obbligo di emissione dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede, per gli esercizi 2010, 2011 e 2012, tramite riduzione delle dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo pari a 200 milioni di euro.

3. 0. 20. Comaroli, Fugatti, Forcolin, Bragantini, Allasia, Torazzi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Sanzioni per la violazione dell'obbligo di emettere lo scontrino e la ricevuta fiscale).

1. I commi da 2 a 2-*quinquies* dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 sono abrogati.

2. Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo le parole: «all'importo non documentato.» sono aggiunte le seguenti: «Qualora siano state contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni

diversi, la sanzione è pari al trecento per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato.».

3. 0. 30. Fugatti, Bragantini, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Allasia.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Sanzioni accessorie violazione obbligo emissione scontrino fiscale).

1. I commi da 2 a 2-*quinquies* dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 sono abrogati.

3. 0. 19. Caparini, Fugatti, Forcolin, Bragantini, Comaroli, Allasia, Torazzi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Semplificazione della tenuta dei registri per le aziende che utilizzano alcool etilico ad uso alimentare ad accisa assolta).

1. Gli stabilimenti che utilizzano alcool etilico ad uso alimentare ad accisa assolta non sono obbligati alla tenuta dei registri cartacei e telematici, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 104 e all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

2. L'Agenzia delle Dogane è autorizzata ad emanare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno o più provvedi-

menti, per stabilire le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma precedente.

3. 0. 38. Fugatti, Bragantini, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Allasia.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante « Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali »).

1. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, è sostituito dal seguente:

3. Per i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili, nonché per tutti i contratti aventi ad oggetto la cessione di beni o la fornitura di servizi da parte di una micro o piccola impresa, così come individuata dalla Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, recepita dal decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato entro il termine legale di sessanta giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti o dalla prestazione dei servizi, derogabile esclusivamente ai fini di una sua riduzione, e gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi di cui all'articolo 5, comma 1, è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile.

2. Il comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, è soppresso.

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, è aggiunto il seguente:

5. Nei casi di cui al comma 3, quando la cessione dei beni o la fornitura dei servizi è effettuata nei confronti della pubblica amministrazione, agli interessi di mora, dal momento in cui sono dovuti, si aggiunge il diritto del creditore di ricevere un risarcimento forfetario pari al 3 per cento dell'importo dovuto.

3. 0. 21. Bragantini, Comaroli, Fugatti, Forcolin, Allasia, Torazzi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti).

1. Nel testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo l'articolo 120, è inserito il seguente:

« ART. 120-bis. — *(Remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti).* — 1. I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali uniche forme di remunerazione, una commissione onnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L'ammontare della commissione non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente, con l'esclusione di qualsiasi addebito a titolo di rimborso spese.

2. I contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quale unica forma di remunerazione degli sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, il tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento, con l'esclusione di qualsiasi addebito a titolo di rimborso spese.

3. Le clausole che prevedono forme di remunerazione diverse o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle.

4. La Banca d'Italia adotta disposizioni applicative del presente articolo e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente.

2. All'articolo 144, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo le parole: « negli articoli 116 » sono inserite le seguenti: « , 120-bis ».

3. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro il 28 febbraio 2010.

4. I commi 1 e 3 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, sono abrogati ».

3. 0. 25. Fugatti, Bragantini, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Allasia.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti).

1. I contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quale unica forma di remunerazione degli sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, il tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento, con l'esclusione di qualsiasi addebito a titolo di rimborso spese.

3. 0. 26. Fugatti, Bragantini, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Allasia.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Variazione delle condizioni contrattuali sui conti correnti).

1. All'articolo 118 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: « 4-bis. La modifica delle condizioni contrattuali non può comunque avere per effetto l'innalzamento del tasso di interesse in misura superiore al 5 per cento di quello originariamente convenuto.

2. Al comma 2 dell'articolo 118 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, la parola: « sessanta » è sostituita dalla seguente: « centoventi ».

3. 0. 31. Fugatti, Bragantini, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Allasia.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Confidi).

1. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

« Al comma 1 dopo le parole: « consorzi con attività esterna » aggiungere le seguenti: « nonché a quelli di garanzia collettiva dei fidi tra liberi professionisti ».

« Al comma 8 aggiungere infine il seguente periodo « nonché da liberi professionisti non esercenti imprese ».

3. 0. 32. Bragantini, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Allasia.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, è aggiunto in fine, il seguente periodo:

« Per le cooperative sociali a mutualità prevalente gli importi di cui al comma 1 a valere per l'obbligo della certificazione annuale del bilancio sono aumentati del 100 per cento ».

3. 0. 35. Bragantini, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Allasia.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Rimodulazione del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119).

1. All'articolo 9, comma 4-ter, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera:

c) a tutte le altre aziende titolari di quota.

2. Al comma 1, articolo 3, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, le parole « non utilizzi almeno il 70 per cento del proprio quantitativo di riferimento individuale, » sono sostituite dalle seguenti: « non utilizzi il proprio quantitativo di riferimento individuale in misura almeno pari alla percentuale determinata per ciascun periodo con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, a partire dal periodo 2009-2010, ».

3. L'importo della settima rata di cui all'articolo 10, commi dal 34 al 36, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49 convertito, con modificazioni, dalla legge 30

maggio 2003, n. 119, ed alla decisione del Consiglio del 16 luglio 2003, n. 2003/530/CE, è suddiviso in parti uguali tra le rimanenti rate, gravato dei relativi interessi. L'efficacia della disposizione di cui al precedente periodo è subordinata alla preventiva acquisizione dell'autorizzazione comunitaria.

4. Al fine di favorire un effettivo utilizzo delle misure di accesso al credito da parte dei produttori che hanno acquistato quote latte successivamente al periodo di applicazione del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, le risorse finanziarie previste dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 8-septies del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 sono destinate agli interventi di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

3. 0. 40. Fogliato, Rainieri, Negro, Callegari.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Liquidazione società a partecipazione pubblica).

1. In caso di liquidazione, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di enti o società partecipati al 100 per cento da enti locali, le eventuali plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni non concorrono a formare reddito imponibile e quindi non sono soggette a tassazione in capo all'ente locale stesso.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede, per gli esercizi 2010, 2011 e 2012, tramite riduzione delle dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno

2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo pari a 50 milioni di euro.

3. 0. 10. Bragantini, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Allasia.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

1. La disposizione di cui al comma 5-bis dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso che nella percentuale ivi prevista non si computa il posto di funzione di segretario generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all'articolo 37, comma 1 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 7, comma 2 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.

3. 0. 5. Fallica, Terranova.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

3-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sostituire le parole: « lo 0,5 per cento » con le seguenti: « lo 0,3 per cento ».

3. 0. 29. Fugatti, Bragantini, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Allasia.

(Inammissibile)

ART. 4.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ad obiettivi di efficienza energetica

inserire le seguenti: anche con riferimento al parco immobiliare esistente,.

4. 89. Dussin Guido, Lanzarin, Togni, Alessandri, Fugatti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 500 milioni di euro.

Conseguentemente, al comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: e per 200 milioni di euro mediante riduzione lineare, per l'anno 2010, delle autorizzazioni di spesa di parte corrente della tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

4. 66. Ruvolo, Occhiuto, Anna Teresa Formisano.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , di cui 20 milioni di euro per contributi all'acquisto di nuovi sistemi di videosorveglianza ed antintrusione ad uso privato.

4. 90. Chiappori.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , di cui 2 milioni di euro per contributi all'acquisto di generatori di calore a condensazione, ad elevata efficienza, in sostituzione di caldaie di classe energetica inferiore, adibite al riscaldamento degli edifici di civile abitazione.

4. 91. Bragantini.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: i contributi per l'acquisto di gru a torre per l'edilizia previsti nel decreto si intendono applicabili anche agli altri mezzi di sollevamento.

4. 10. Tortoli, Bernardo.

Al comma 1, primo periodo, in fine, aggiungere le seguenti: Le risorse del fondo sono destinate ad interventi di sostegno della domanda dei seguenti beni: elettrodomestici, mobili e arredo; motocicli; motori fuoribordo e nautica da diporto; rimorchi; macchine agricole, per movimento terra e gru per l'edilizia; attrezzature elettriche ed elettroniche ad alta efficienza energetica; immobili ad alta efficienza energetica; banda larga.

Conseguentemente, al comma 2, dopo la parola: campionari, inserire le seguenti: e modelli e sostituire le parole: divisioni 13 o 14 con le parole: divisioni 13, 14 e 31.

* **4. 11.** Germanà.

Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: Le risorse del fondo sono destinate ad interventi di sostegno della domanda dei seguenti beni: elettrodomestici, mobili e arredo; motocicli; motori fuoribordo e nautica da diporto; rimorchi; macchine agricole, per movimento terra e gru per l'edilizia; attrezzature elettriche ed elettroniche ad alta efficienza energetica; immobili ad alta efficienza energetica; banda larga.

Conseguentemente, al comma 2, dopo la parola: campionari, inserire le seguenti: e modelli e sostituire le parole: divisioni 13 o 14 con le seguenti: divisioni 13, 14 e 31.

* **4. 142.** Quartiani, Lulli, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Peluffo, Portas, Sanga, Scarpetti, Testa Federico, Vico, Zunino, Pedoto, Braga.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 50 milioni con le seguenti: 60 milioni.

Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fondo di cui al comma 1 sono aggiunti 20 milioni di euro destinati ad

incentivi per l'acquisto di generatori di calore a condensazione, ad elevata efficienza, in sostituzione di caldaie di classe energetica inferiore, adibite al riscaldamento degli edifici di civile abitazione, effettuato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2010.

Ai commi 3 e 4 sostituire le parole: di cui al comma 2, con le seguenti: di cui ai commi 1-bis e 2.

4. 28. Libè, Occhiuto, Anna Teresa Formisano.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 50 milioni con le seguenti: 52,5 milioni.

Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fondo di cui al comma 1 sono aggiunti 5 milioni di euro, destinati ad incentivi per l'acquisto di pompe di calore a ciclo annuale, in sostituzione di impianti di classe energetica inferiore, adibiti al riscaldamento od al condizionamento degli edifici di civile abitazione, effettuati dal 1° giugno al 31 dicembre 2010.

Ai commi 3 e 4 sostituire le parole: di cui al comma 2, con le seguenti: di cui ai commi 1-bis e 2.

4. 29. Tortoli.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 50 milioni con le seguenti: 54 milioni.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fondo di cui al comma 1 sono aggiunti 8 milioni di euro, destinati ad incentivi finalizzati al sostegno dell'accesso al credito dei clienti finali, nonché eventuali fondi di garanzia istituiti dalle Regioni, dalle Province o dai Comuni a carico dei relativi bilanci, per il rinnovo e l'effi-

cientamento degli impianti termici esistenti, con l'obiettivo di ridurre il consumo energetico e le emissioni.

* **4. 37.** Libè, Occhiuto, Anna Teresa Formisano.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 50 milioni con le seguenti: 54 milioni.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fondo di cui al comma 1 sono aggiunti 8 milioni di euro, destinati ad incentivi finalizzati al sostegno dell'accesso al credito dei clienti finali, nonché eventuali fondi di garanzia istituiti dalle Regioni, dalle Province o dai Comuni a carico dei relativi bilanci, per il rinnovo e l'efficientamento degli impianti termici esistenti, con l'obiettivo di ridurre il consumo energetico e le emissioni.

* **4. 140.** Sanga, Lulli, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Scarpetti, Testa Federico, Vico, Zunino.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 50 milioni con le seguenti: 54 milioni.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fondo di cui al comma 1 sono aggiunti 8 milioni di euro, destinati ad incentivi finalizzati al sostegno dell'accesso al credito dei clienti finali, nonché eventuali fondi di garanzia istituiti dalle Regioni, dalle Province o dai Comuni a carico dei relativi bilanci, per il rinnovo e l'efficientamento degli impianti termici esistenti, con l'obiettivo di ridurre il consumo energetico e le emissioni.

* **4. 141.** Peluffo, Lulli, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa Federico, Vico, Zunino.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: con decreto con le seguenti: con uno o più decreti e sostituire le parole: 10 giorni con le seguenti: 90 giorni.

Conseguentemente dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. In sede di adozione dei decreti di cui al comma 1 sono altresì stabiliti i criteri per il riconoscimento, a favore di famiglie composte da persone di età non superiore a 36 anni, di un contributo per l'acquisto di mobili certificati, realizzati prioritariamente con materiali provenienti nell'ambito di programmi e progetti di riforestazione e con finiture di prodotti ecocompatibili, destinati all'arredo di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale. Il contributo è erogato sotto forma di riduzione del prezzo di vendita nel limite massimo di spesa complessiva pari a 30 milioni di euro per l'anno 2010. Ai fini della compensazione dei conseguenti effetti finanziari recati dal presente comma, le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2010.

4. 92. Togni, Dussin Guido, Lanzarin, Molteni, Rivolta, Fugatti.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: con decreto con le seguenti: con uno o più decreti e sostituire le parole: 10 giorni con le seguenti: 90 giorni.

Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. In sede di adozione dei decreti di cui al comma 1 sono altresì stabiliti i criteri per il riconoscimento, a favore di famiglie composte da persone di età non superiore a 36 anni, di un contributo per l'acquisto di mobili destinati all'arredo di unità immobiliari da adibire ad abitazione

principale. Il contributo è erogato sotto forma di riduzione del prezzo di vendita nel limite massimo di spesa complessiva pari a 30 milioni di euro per l'anno 2010. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma valutato in 30 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.

4. 93. Bragantini.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: con decreto con le seguenti: con uno o più decreti e sostituire le parole: 10 giorni con le seguenti: 90 giorni.

Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. In sede di adozione dei decreti di cui al comma 1 sono altresì stabiliti i criteri per il riconoscimento di un contributo per l'acquisto di case prefabbricate ad alto rendimento energetico di nuova costruzione, come prima abitazione della famiglia. Gli incentivi sono erogati sotto forma di riduzione del prezzo di vendita praticato dall'impresa costruttrice all'atto di acquisto dell'abitazione, nel limite massimo per singolo contributo di 5.000 euro. La concessione del contributo all'acquirente è subordinata alla sussistenza dell'attestato di certificazione energetica sulla base delle procedure fissate dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in ... milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto legge 29

novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.

4. 94. Allasia, Torazzi.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: sono stabilite le modalità di erogazione mediante contributi delle risorse del fondo inserire le seguenti: alle aziende che si impegnano a non delocalizzare al di fuori dei Paesi membri dello Spazio Economico Europeo la produzione dei beni per i quali sono previsti gli incentivi,.

4. 95. Fugatti, Bragantini, Comaroli, Forcolin, Torazzi, Allasia.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: definendo un tetto di spesa massima per ciascuna tipologia di contributi inserire le seguenti: , destinando una quota minima del 10 per cento del fondo agli incentivi di cui all'articolo 29, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, da erogare secondo le modalità di cui al relativo Accordo di Programma sottoscritto dal Ministero dello sviluppo economico in data 9 gennaio 2006.

4. 96. Bitonci, Simonetti, Bragantini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I contributi previsti dal decreto ministeriale del 26 marzo 2010 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 6 aprile 2010, per l'acquisto di rimorchi e semi rimorchi a torre si intendono applicabili anche ai nuovi semirimorchi cisterna.

4. 97. Torazzi, Allasia.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a impegnare le disponibilità

della gestione separata, oltre a quanto già previsto dalle leggi in vigore, per la costituzione di un « Fondo per l'ecoprestito », di natura rotativa, di seguito denominato "Fondo", con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2010. Il Fondo interviene, mediante anticipazioni a tasso zero fino a 30 mila euro per alloggio, per la ristrutturazione o la riqualificazione energetica di immobili adibiti a prima casa di abitazione in proprietà, in locazione, o in comodato nonché per la ristrutturazione o la riqualificazione energetica di ciascun alloggio degli Istituti Autonomi Case Popolari comunque denominati e degli Istituti Autonomi Case Popolari che gestiscono immobili in proprietà pubblica, per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e degli interventi di cui ai commi da 344 a 349 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del comma 1-*bis* dell'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Agli Istituti Autonomi Case Popolari comunque denominati, e agli Istituti Autonomi Case Popolari che gestiscono immobili di proprietà pubblica, sono conseguentemente estese le detrazioni del 36 per cento sulle spese di ristrutturazione edilizia e le detrazioni del 55 per cento per la riqualificazione energetica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro il 30 giugno 2010, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei Trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le Regioni delle risorse del Fondo sulla base delle domande di anticipazione presentate per interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica di immobili del territorio regionale.

1-*ter*. Le anticipazioni di cui al comma 1-*bis* sono rimborsate in un periodo non superiore a dieci anni; i relativi interessi, determinati e liquidati in base a quanto

disposto dal decreto di cui al comma 1-*bis*, sono a carico del Bilancio dello Stato.

* **4. 13.** Rubinato, Fogliardi, Benamati, Mastromauro, Strizzolo.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Per le finalità di cui al presente articolo, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a impegnare le disponibilità della gestione separata, oltre a quanto già previsto dalle leggi in vigore, per la costituzione di un « Fondo per l'ecoprestito », di natura rotativa, di seguito denominato "Fondo", con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2010. Il Fondo interviene, mediante anticipazioni a tasso zero fino a 30 mila euro per alloggio, per la ristrutturazione o la riqualificazione energetica di immobili adibiti a prima casa di abitazione in proprietà, in locazione, o in comodato nonché per la ristrutturazione o la riqualificazione energetica di ciascun alloggio degli Istituti Autonomi Case Popolari comunque denominati e degli Istituti Autonomi Case Popolari che gestiscono immobili in proprietà pubblica, per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e degli interventi di cui ai commi da 344 a 349 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del comma 1-*bis* dell'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Agli Istituti Autonomi Case Popolari comunque denominati, e agli Istituti Autonomi Case Popolari che gestiscono immobili di proprietà pubblica, sono conseguentemente estese le detrazioni del 36 per cento sulle spese di ristrutturazione edilizia e le detrazioni del 55 per cento per la riqualificazione energetica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro il 30 giugno 2010, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei Trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le Regioni delle risorse del Fondo sulla base delle domande di anticipazione presentate per interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica di immobili del territorio regionale.

1-ter. Le anticipazioni di cui al comma 1-*bis* sono rimborsate in un periodo non superiore a dieci anni; i relativi interessi, determinati e liquidati in base a quanto disposto dal decreto di cui al comma 1-*bis*, sono a carico del Bilancio dello Stato.

* **4. 12.** Gibiino.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. Al fine di sostenere la domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica ed ecocompatibilità, il Fondo di cui al comma i provvede ad erogare « ecoprestiti » nella forma di anticipazioni decennali a tasso zero fino ad un importo massimo di 30 mila euro per interventi di ristrutturazione edilizia su un singolo alloggio adibito ad abitazione principale con le modalità di cui all'articolo i della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e per interventi di riqualificazione energetica eseguiti su un singolo alloggio ai sensi dei commi da 344 a 349 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del comma 1-*bis* dell'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

1-ter. Sono beneficiari degli « ecoprestiti » di cui al comma 1-*bis*, i proprietari, i locatari o i comodatari di immobili adibiti a prima casa di abitazione nonché gli Istituti Autonomi Case Popolari comunque denominati e gli Istituti Autonomi Case Popolari che gestiscono immobili di proprietà pubblica, ai quali sono conseguentemente estese le detrazioni del 36 per cento sulle spese di ristrutturazione edilizia e le detrazioni del 55 per cento per la riqualificazione energetica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-quater. Le anticipazioni di cui al comma 1-*bis* sono rimborsate in un periodo non superiore a dieci anni; i relativi interessi sono a carico del Bilancio dello Stato.

4. 14. Rubinato, Fogliardi, Benamati, Mastromauro, Strizzolo.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di recuperare all'entrata del bilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, l'Agenzia delle entrate provvede, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad una ricognizione di detti contribuenti. Nei successivi trenta giorni, l'Agenzia provvede altresì ad avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate dagli interessi maturati, anche mediante l'invio, da parte del concessionario per la riscossione Equitalia Spa, di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del 31 agosto 2010, a pena dei venir meno dell'efficacia del condono e delle sanatorie di cui alla citata legge n. 289 del 2002. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo, anche con riferimento al mancato versamento di singole rate, la sanatoria non produce effetto e la lite non può considerarsi estinta. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute e non corrisposte le sanzioni e gli interessi previsti dalla legislazione vigente sono raddoppiati.

1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

1-quater. A decorrere dalla medesima data di cui ai commi 1-bis e 1-ter, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

1-quinquies. Le maggiori entrate conseguite per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, accertate trimestralmente, affluiscono in un apposito fondo istituito presso il Ministero dello sviluppo economico per essere desti-

nati a finanziare, fino a 200 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2010:

a) progetti di innovazione tecnologica nei settori dell'ambiente, delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico;

b) progetti di ideazione di nuovi prodotti che realizzino un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente.

1-sexies. Al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1-quinquies con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le modalità di attuazione dei commi da 1-bis a 1-quinquies.

4. 20. Borghesi, Cimadoro, Barbato, Messina.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Presso il Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2010, è istituito un fondo di 1.000.000 di euro finalizzato all'efficientamento del parco dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna rientranti nelle categorie C, D e E, di cui al Titolo IV dell'allegato al decreto del Ministero dell'interno 9 aprile 1994, e generata da pannelli solari, aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centraline idroelettriche, impianti fotovoltaici, gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico, con potenza elettrica non superiore a 30 Kw.

Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per gli obiettivi di efficienza energetica e di eco compatibilità, con il Ministro dell'ambiente e del mare, sono stabilite le modalità di erogazione mediante contributo delle risorse del fondo definendo un tetto di spesa massima per ciascun rifugio di cui al presente

comma e prevedendo la possibilità di avvalersi della collaborazione della Presidenza e della Commissione centrale rifugi e opere alpine del CAI, del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del CAI, nonché dei Collegi nazionali delle guide alpine e dei maestri di sci.

1-ter. All'onere derivante dal comma *1-bis* si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

1-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. 27. Quartiani, Froner, Mariani, Benamati, Cenni, Colaninno, De Pasquale, Castagnetti, Realacci, Rossomando, Strizzolo, Nicco, Pedoto, Braga, Codurelli, Zeller, Gneccchi, Motta, Zampa, Marchi, Bobba, Ceccuzzi.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Presso il Ministero dello Sviluppo Economico a decorrere dall'anno 2010 è istituito un fondo di 5 milioni di euro al fine di garantire la vigenza delle disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

1-ter. All'onere derivante dal comma *1-bis* si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per

l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

1-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. 26. Quartiani, Miglioli, Mariani, Froner, Benamati, Castagnetti, Cenni, Colaninno, De Pasquale, Giachetti, Realacci, Rossomando, Strizzolo, Nicco, Pedoto, Braga, Codurelli, Zeller, Gneccchi, Brugger, Zampa, Marchi, Bobba, Ceccuzzi.

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

1-bis. Al fine di assicurare la piena realizzazione ed il completamento degli interventi di diffusione di infrastrutture e di servizi di telecomunicazioni a banda larga nel territorio nazionale, la Cassa Depositi e Prestiti, può concedere ad enti locali, imprese private, società a partecipazione pubblica, concessionari o contraenti generali di lavori pubblici, finanziamenti a tasso agevolato, rimborsabili con un piano di rientro pluriennale, finalizzati alla realizzazione di progetti di sviluppo di reti di telecomunicazione a banda larga nei limiti dei finanziamenti di cui al comma *1-ter*.

1-ter. La Cassa Depositi e Prestiti può costituire, presso la gestione separata, un apposito fondo, denominato «Fondo per la diffusione delle reti di banda larga». Il Fondo ha una dotazione iniziale di 300 milioni di euro per ciascun anno 2010, 2011 e 2012 ed è alimentato dalle risorse di cui alla gestione separata di Cassa Depositi e Prestiti e dalle risorse di cui al comma *1-quinquies*.

1-quater. Con proprio decreto il Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, entro 60 giorni, dall'entrata in vigore della presente legge, individua le tipologie di interventi, i requisiti e le condizioni per l'accesso ai prestiti ed ai mutui a tasso agevolato. In particolare, sono stabilite le condizioni economiche, il tasso di interesse da applicare e le moda-

lità di concessione dei prestiti e dei mutui agevolati, anche per quanto concerne i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le ulteriori condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca delle agevolazioni, le modalità di controllo e rendicontazione, la decorrenza e le modalità di rimborso del finanziamento agevolato.

1-quinquies. Le rate di rimborso dei prestiti e dei mutui concessi sono destinate all'incremento delle risorse a disposizione del fondo di cui al comma *1-ter*.

4. 21. Cambursano, Borghesi, Cimadoro, Barbato, Messina.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

1-bis. La Cassa Depositi e Prestiti può concedere alle regioni, alle province, ai comuni, alle università degli studi, agli enti pubblici e privati di ricerca, agli enti impegnati nella sperimentazione e nella produzione di veicoli alimentati con idrogeno e con combustibili ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica, finanziamenti a tasso agevolato, rimborsabili con un piano di rientro pluriennale, finalizzati al sostegno, nei limiti di quanto previsto dal comma *1-ter*:

a) di attività finalizzate allo studio, progettazione, sperimentazione e realizzazione:

1) di sistemi per la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione di idrogeno prodotto con ausilio di energia solare o altra fonte di energia rinnovabile destinati all'alimentazione dei veicoli di cui al numero 3);

2) di sistemi per la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione di combustibili ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica destinati all'alimentazione dei veicoli di cui al numero 3);

3) di prototipi di veicoli alimentati da idrogeno o da combustibili ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica;

b) di attività relative alle procedure di omologazione dei veicoli di cui al numero 3) della lettera *a)*;

c) di attività finalizzate alla realizzazione e al funzionamento di reti di monitoraggio intelligente per il controllo dell'efficienza e della sicurezza dei veicoli di cui al numero 3) della lettera *a)*;

d) della realizzazione di posteggi riservati esclusivamente ai veicoli di cui al numero 3,) della lettera *a)* muniti di stazioni di controllo e di ricarica.

1-ter. La Cassa Depositi e Prestiti può costituire, presso la gestione separata, un apposito fondo, denominato « Fondo per il sostegno alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione in materia di sistemi di mobilità ad alta sostenibilità con impiego di idrogeno e di combustibili ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica ». Il fondo ha una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per ciascun anno 2010, 2011 e 2012 ed è alimentato dalle risorse di cui alla gestione separata di Cassa Depositi e Prestiti e dalle risorse di cui al comma *1-quinquies*.

1-quater. Con proprio decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua le tipologie di interventi, i requisiti e le condizioni per l'accesso ai prestiti e dei mutui a tasso agevolato. In particolare, sono stabilite le condizioni economiche, il tasso di interesse da applicare e le modalità di concessione dei prestiti e dei mutui agevolati, anche per quanto concerne i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le ulteriori condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca delle agevolazioni, le modalità di controllo e rendicontazione, la decorrenza e le modalità di rimborso del finanziamento agevolato.

1-*quinquies*. Le rate di rimborso dei prestiti e dei mutui concessi sono destinate all'incremento delle risorse a disposizione del fondo di cui al comma 1-*ter*.

4. 22. Cimadoro, Barbato, Messina, Monai, Piffari, Borghesi.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Alle risorse di cui al comma 1 sono aggiunti 30 milioni di euro per incentivi agli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature destinati alla sostituzione di macchinari e attrezzature per l'edilizia immesse sul mercato fino al 31 dicembre 1991, con macchine della medesima tipologia nuove e conformi alle vigenti normative, effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2010, nel limite del 30 per cento del costo.

1-*ter*. I contributi del fondo di cui al comma 1, non utilizzati alla data del 31 dicembre 2010, possono essere riassegnati dal Ministro per lo sviluppo economico con priorità per il medesimo settore produttivo.

1-*quater*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 11, lettera *a*), le parole: « 0,30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 0,20 per cento ».

Conseguentemente ai commi 3 e 4 sostituire le parole: di cui al comma 2, *con le seguenti:* di cui ai commi 1-*bis* e 2.

4. 68. Raisi.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Una quota pari a 30 milioni di euro delle risorse di cui al comma 1, è destinata ad investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature destinati alla sostituzione di macchinari e attrezzature per l'edilizia immesse sul mercato fino al 31 dicembre 1991, con macchine della medesima tipologia nuove e conformi alle vigenti normative, effettuati

a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2010, nel limite del 30 per cento del costo.

1-*ter*. I contributi del fondo di cui al comma 1, non utilizzati alla data del 31 dicembre 2010, possono essere riassegnati dal Ministro per lo sviluppo economico con priorità per il medesimo settore produttivo.

Conseguentemente ai commi 3 e 4 sostituire le parole: di cui al comma 2, *con le seguenti:* di cui ai commi 1-*bis* e 2.

4. 31. Raisi.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Le disposizioni in materia di efficienza energetica, di cui ai commi 346 e 347 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, relative alla produzione di acqua calda sanitaria ed alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, si intendono applicabili ai connessi impianti di trattamento dell'acqua, previsti dalla norma tecnica UNICTI 8065, anche a prescindere dalla tipologia di generatore a cui questi vengono applicati.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis* si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'incremento dal 4 al 6 per cento dell'addizionale sull'imposta del reddito delle società di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 6 febbraio 2009, n. 7. Della disposizione di cui al comma 1-*bis* si tiene conto in sede di versamento dell'accanto dovuto per l'esercizio 2010. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. 30. Barani.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-*bis*. La dotazione del fondo di cui al comma 1 è aumentata di ulteriori 200 milioni di euro al fine di estendere le agevolazioni a sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza ener-

getica ed ecocompatibilità. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le modalità di erogazione mediante contributi delle risorse del fondo definendo un tetto di spesa massima per ciascuna tipologia di contributi per i seguenti settori:

a) vendita di prodotti con etichette ecologiche comunitarie e per i prodotti il cui imballaggio è realizzato con materiale riciclato e per i prodotti e venduti in ambito provinciale;

b) vendita di prodotti per la efficienza energetica, quali prese multiple con interruttore per eliminazione stand-by, batterie ricaricabili, caricabatterie, prodotti in mater-b o altro materiale biodegradabile, raccoglitori per la raccolta differenziata, cassette per lo scarico WC con doppio pulsante, rilevatori di presenza per l'accensione degli impianti di illuminazione.

4. 143. Bratti, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fondo di cui al comma 1 sono aggiunti 20 milioni di euro destinati ad incentivi per l'acquisto di generatori di calore a condensazione, ad elevata efficienza, in sostituzione di caldaie di classe energetica inferiore, adibite al riscaldamento degli edifici di civile abitazione, effettuato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2010.

Conseguentemente ai commi 3 e 4 sostituire le parole: di cui al comma 2, *con le seguenti:* di cui ai commi 1-bis e 2,.

4. 15. Tortoli, Bernardo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fondo di cui al comma 1 sono aggiunti 20 milioni di euro, destinati ad incentivi per l'acquisto di impianti termici ad elevata efficienza, come caldaie a condensazione o pompe di calore a ciclo annuale, in sostituzione di impianti di classe energetica inferiore, adibiti al riscaldamento od al condizionamento degli edifici di civile abitazione, effettuati dal 1° giugno al 31 dicembre 2010.

Conseguentemente ai commi 3 e 4 sostituire le parole: di cui al comma 2, *con le parole:* di cui ai commi 1-bis e 2.

4. 148. Vico, Lulli, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa Federico, Zunino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fondo di cui al comma 1 sono aggiunti 8 milioni di euro, destinati ad incentivi finalizzati al sostegno dell'accesso al credito dei clienti finali, nonché eventuali fondi di garanzia istituiti dalle Regioni, dalle Province o dai Comuni a carico dei relativi bilanci, per il rinnovo e l'efficientamento degli impianti termici esistenti, con l'obiettivo di ridurre il consumo energetico e le emissioni.

Conseguentemente ai commi 3 e 4 sostituire le parole: di cui al comma 2, *con le parole:* di cui ai commi 1-bis e 2.

4. 149. Zunino, Lulli, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa Federico, Vico.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Per le finalità di eco compatibilità, il 10 per cento del fondo previsto al comma 1 del presente articolo è destinato agli incentivi di cui all'articolo 2, comma 59, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, erogati secondo le modalità definite nel relativo Accordo di Programma. Il 5 per cento del gettito derivante dai diritti incassati per lo sfruttamento delle risorse nazionali di idrocarburi e dei proventi derivanti dalla vendita delle quantità di idrocarburi messi a disposizione per la cessione presso il mercato regolamentato, ai sensi del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 12 luglio 2007, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 31 luglio 2007, è destinato alle finalità di cui al presente comma. Con decreto di natura non regolamentare, a adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede a modificare il decreto di cui al precedente comma 1 al fine di rideterminare, proporzionatamente e nel rispetto dell'ammontare complessivo del fondo, i tetti di spesa per le tipologie di contributi ivi previste e le misure unitarie dei contributi stabiliti dal presente comma.

4. 70. Vignali.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Per le finalità di eco compatibilità, il 10 per cento del fondo previsto al comma i del presente articolo è destinato agli incentivi di cui all'articolo 29, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, erogati secondo le modalità definite nel relativo Accordo di Programma. Con decreto di natura non regolamentare, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede a modificare il decreto di cui al precedente comma 1 al fine di rideterminare, proporzionatamente

e nel rispetto dell'ammontare complessivo del fondo, i tetti di spesa per le tipologie di contributi ivi previste e le misure unitarie dei contributi stabiliti dal presente comma.

4. 71. Vignali.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. I contributi del fondo di cui al comma 1 sono destinati all'acquisto di macchine agricole di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l) del decreto ministeriale 26 marzo 2010 anche in sostituzione di macchine o attrezzature agricole e movimento terra di fabbricazione anteriore al 31 dicembre 2005 e indipendentemente dalla potenza del nuovo macchinario rispetto all'originale rottamato. I medesimi contributi sono altresì destinati all'acquisto di macchinari agricoli per la trasformazione e la produzione dell'olio d'oliva, del vino e del latte, alle condizioni e con le modalità applicabili disposte dall'articolo 2, comma 1, lettera l) del citato decreto ministeriale.

Al comma 8, al primo periodo sostituire le parole: integralmente con le seguenti: in misura non superiore al 60 per cento e dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Con il medesimo decreto l'ulteriore quota di finanziamento statale residua è devoluta al fondo di cui al comma 1 quale finanziamento aggiuntivo dell'incentivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l) del decreto ministeriale 26 marzo 2010 come integrato dal comma 1-bis.; al secondo periodo, dopo le parole: quota parte del finanziamento inserire le seguenti: di cui al primo periodo.

4. 144. Marco Carra, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Pepe Mario (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. I contributi del fondo di cui al comma i sono destinati anche all'acquisto

di macchinari agricoli per la trasformazione e la produzione del latte, alle medesime condizioni e con le medesime modalità disposte all'articolo 2, comma 1, lettera l) del decreto ministeriale 26 marzo 2010 e nell'ambito dei limiti massimi complessivi di spesa stabiliti per l'acquisto di macchine agricole dall'articolo 1 del citato decreto ministeriale.

- 4. 145.** Cuomo, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra Marco, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. I contributi del fondo di cui al comma 1 sono destinati anche all'acquisto di macchinari agricoli per la trasformazione e la produzione dell'olio d'oliva e del vino, alle medesime condizioni e con le medesime modalità disposte all'articolo 2, comma 1, lettera l) del decreto ministeriale 26 marzo 2010 e nell'ambito dei limiti massimi complessivi di spesa stabiliti per l'acquisto di macchine agricole dall'articolo 1 del citato decreto ministeriale.

- 4. 146.** Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra Marco, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al sostegno della domanda per macchine agricole e movimento terra per un importo pari a 40 milioni di euro.

- 4. 65.** Ruvolo, Occhiuto, Anna Teresa Formisano.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al comma 1 per l'acquisto di gru a torre nel settore dell'edilizia, previa rottamazione, secondo le modalità stabilite

dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2010, n. 79, il contributo è riconosciuto anche nel caso di acquisto tramite locazione finanziaria, ed il certificato di rottamazione richiesto è prodotto a cura dell'acquirente, ovvero del conduttore nei casi di acquisto tramite locazione finanziaria.

- 4. 72.** Vignali, Pagano.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. I contributi previsti dal decreto del Ministro sviluppo economico del 26 marzo 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 6 aprile 2010, per l'acquisto di gru a torre per l'edilizia, si intendono applicabili anche agli altri mezzi di sollevamento, nell'ambito delle risorse disponibili a tale fine.

- 4. 99.** Alessandri, Tortoli, Fugatti.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. I contributi previsti dal decreto del Ministro sviluppo economico del 26 marzo 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 6 aprile 2010, per l'acquisto di motocicli, intendono applicabili anche all'acquisto di biciclette a pedalata assistita, nell'ambito delle risorse disponibili a tale fine.

- 4. 100.** Guido Dussin, Togni, Lanzarin, Alessandri, Fugatti.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Al fine di agevolare l'adeguamento del parco immobiliare esistente agli obiettivi di efficienza energetica di cui al comma 1, le regioni possono stipulare convenzioni con istituti di credito o con la Cassa Depositi e Prestiti per la concessione di prestiti agevolati a tasso zero per dieci anni, preferibilmente fino ad un massimo di 30.000 euro per ciascun beneficiario. Allo scopo di incentivare l'avvio dell'atti-

vità edilizia, occorre specificare nell'ambito della convenzione l'impegno dell'inizio dei lavori entro sei mesi dalla data della richiesta del prestito, l'immediata assegnazione di almeno il 50 per cento dei finanziamenti agevolati, nonché l'obbligo della certificazione attraverso un progettista iscritto all'Ordine della realizzazione di almeno due dei seguenti interventi:

a) incremento dell'efficienza energetica delle coperture e delle pavimentazioni;

b) incremento dell'efficienza energetica dei muri perimetrali;

c) incremento dell'efficienza energetica delle finestre, porte esterne e schermature solari;

d) sostituzione di apparecchi e sistemi per riscaldamento o produzione d'acqua calda sanitaria;

e) installazione di apparecchiature e sistemi per riscaldamento e produzione di energia elettrica utilizzando fonti rinnovabili o assimilate;

f) installazione di apparecchiature e sistemi per la produzione d'acqua calda sanitaria utilizzando fonti rinnovabili o assimilate.

4. 101. Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Fugatti.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Per l'acquisto di immobili ad alta efficienza energetica i contributi di cui alla lettera s) comma 1, articolo 2, del decreto ministeriale 26 marzo 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79, del 6 aprile 2010, sono corrisposti a tutte le operazioni di vendita stipulate nell'anno 2010. Ai fini dell'applicazione della presente norma per « operazioni di vendita » si intendono la stipula dei contratti preliminare e definitivo di compravendita. All'onere di cui al periodo precedente si provvede mediante

l'utilizzo di parte dell'incremento di gettito derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto-legge.

4. 107. Torazzi, Allasia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il contributo finalizzato all'acquisto di immobili di nuova costruzione, con le caratteristiche contenute nel decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico di cui al precedente comma, è erogato per l'acquisto dell'abitazione principale che si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente, di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917.

4. 154. Ceccuzzi, Fluvi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai fini della dismissione dei beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui al decreto ministeriale 26 marzo 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.79, del 6 aprile 2010, nonché della semplificazione delle relative procedure, la documentazione è a carico del venditore oppure, ove compatibile, dell'acquirente.

4. 106. Comaroli.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Qualora l'acquirente sia un'impresa, i contributi di cui al comma 1 sono fruibili nei limiti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009 e della decisione della Commissione Europea del 28 maggio 2009, C(2009)4277, con cui è stato approvato il regime di aiuti temporanei di importo limitato previsto dalla Comunicazione della Commissione del 7 aprile 2009 (2009/C 83/01) « Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica ».

4. 87. Milanato.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la Presidenza del Consiglio dei Ministri promuove la stipula di un apposito protocollo di intenti con i produttori dei beni per i quali sono previsti gli incentivi; nel protocollo sono definiti gli impegni assunti in ordine alle garanzie di mantenimento dei livelli occupazionali, alle modalità con le quali assicurare il rispetto dei termini di pagamento previsti nei rapporti con i fornitori, in particolare con le piccole e medie imprese, e con gli altri soggetti della filiera produttiva e distributiva, nonché allo sviluppo e al mantenimento di iniziative promozionali finalizzate a stimolare la domanda e a migliorare l'offerta anche dei servizi di assistenza e di manutenzione e all'impegno a non delocalizzare al di fuori dei Paesi membri dello Spazio Economico Europeo la produzione dei beni per i quali sono previsti gli incentivi.

4. 104. Fugatti, Comaroli, Forcolin, Bragantini, Allasia, Torazzi.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le aziende che eventualmente necessitano di personale aggiuntivo per la produzione dei beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui al presente decreto sono obbligate ad assumere prioritariamente personale con cittadinanza di uno degli Stati appartenenti all'Unione europea. Il mancato rispetto della norma determina automaticamente il decadimento dell'incentivo stesso.

4. 103. Fugatti.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. A chi effettua la ristrutturazione o la riqualificazione energetica di immobili adibiti a prima casa di abitazione in proprietà in locazione o in comodato con gli interventi di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e degli inter-

venti di cui ai commi da 344 a 349 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del comma 1-bis dell'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, nella misura del 20 per cento delle spese documentate, sostenute dal 30 aprile 2010 e fino al 31 dicembre 2010, per l'acquisto di mobili per l'arredo dell'immobile. La detrazione, calcolata su di un importo massimo non superiore a 10.000 euro di spesa complessiva, può essere fruita per l'intero ammontare nel periodo d'imposta successivo all'anno in cui sono state sostenute le spese, ovvero in cinque o in dieci quote annuali costanti e di pari importo nelle dichiarazioni dei redditi successive all'anno in cui sono state sostenute le spese.

4. 150. Vannucci, Vico, Strizzolo, Lulli, Fluvi, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Mastromauro, Pelluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. A chi acquista un immobile non «di lusso», di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969, per destinarlo ad abitazione principale propria e/o dei familiari, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, nella misura del 20 per cento delle spese documentate per l'acquisto di mobili per l'arredo dell'immobile. La detrazione, calcolata su di un importo massimo non superiore a 10.000 euro di spesa complessiva, può essere fruita per l'intero ammontare nel periodo d'imposta successivo all'anno in cui sono state sostenute le spese, ovvero in cinque o in dieci quote annuali

costanti e di pari importo nelle dichiarazioni dei redditi successive all'anno in cui sono state sostenute le spese.

4. 147. Vannucci, Vico, Strizzolo, Lulli, Fluvi, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Mastromauro, Pelluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera *b-bis*) è aggiunta la seguente:

b-ter) le spese sostenute da giovani di età compresa fra i venti e i trenta anni, per l'acquisto di mobili per l'arredo dell'unità immobiliare da destinare ad abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, purché relative ad acquisti effettuati nei 12 mesi precedenti o nei 36 mesi successivi al cambio di residenza. La detrazione, nella misura massima di una spesa per acquisto di mobili di euro 10.000, spetta una sola volta e a condizione che l'indicatore di situazione economica equivalente dell'anno in cui è effettuato l'acquisto stesso non superi, cumulativamente, euro 41.316,55. La detrazione può essere fruita per l'intero ammontare nel periodo d'imposta successivo all'anno in cui sono state sostenute le spese, ovvero in cinque o in dieci quote annuali costanti e di pari importo nelle dichiarazioni dei redditi successive all'anno in cui sono state sostenute le spese.

4. 151. Vannucci, Vico, Strizzolo, Lulli, Fluvi, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Mastromauro, Pelluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino, Causi,

Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per favorire e rilanciare i consumi e la domanda interna, per sostenere le famiglie ed il tessuto produttivo nazionale, per agevolare l'uso degli incentivi di cui al presente decreto, al fine di favorire l'accesso al credito e di limitare e scongiurare gravi casi di insolvenza dovuti anche ad eventi eccezionali che hanno ridotto la capacità reddituale delle persone fisiche o dei volumi dei ricavi delle persone giuridiche, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge previo parere delle Commissioni parlamentari di merito, presenta al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio una proposta di riforma dei contenuti e dei principi della Deliberazione Cicr del 29 marzo 1994, della Deliberazione Cicr del 3 maggio 1999. Il suddetto provvedimento dovrà introdurre sistemi di codifica che consentano di segnalare particolari motivazioni che giustifichino l'inadempimento del rimborso dovuto, quale il congelamento dei mutui, una situazione eccezionale o del tutto imprevedibile, a causa della quale il debitore non ha potuto far fronte al proprio debito, una calamità naturale, un evento grave che ha colpito la sua proprietà o la sua attività, escludere dal novero degli inadempimenti registrati nei Sic gli insoluti che derivino da una truffa o dalla sottrazione di un documento di identità, l'obbligo di comunicazione al diretto interessato, da parte del soggetto erogatore del credito, l'iscrizione nel Sic di elementi pregiudizievoli per l'erogazione del credito derivanti dall'inadempimento degli obblighi di rimborso, l'innalzamento da 3 a 7 anni nel termine di conservazione nei Sic dei dati relativi alle rate di debito onorate puntualmente. Il suddetto provvedimento dovrà introdurre una regolazione di natura temporanea con la quale valutare l'evoluzione del merito di credito delle

persone fisiche e delle persone giuridiche nel corso dell'anno 2009 in considerazione della situazione economica del paese e della più alta contrazione subita dal prodotto interno lordo sin da quando è misurato dal sistema di contabilità nazionale.

4. 152. Ceccuzzi, Fluvi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per favorire e rilanciare i consumi e la domanda interna, per sostenere le famiglie ed il tessuto produttivo nazionale, per agevolare l'uso degli incentivi di cui al presente decreto, al fine di favorire l'accesso al credito e di limitare, scongiurare gravi casi di insolvenza e per contenere i costi a carico dei consumatori, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, stipula una convenzione con l'Associazione bancaria italiana con la quale, nel rispetto delle normative comunitaria e nazionale in materia di concorrenza e libertà d'impresa, al fine di accentuare la mobilità della clientela, rafforzare la capacità di incidenza dei consumatori e delle piccole imprese nell'ambito dei singoli rapporti contrattuali, si introduca una regolazione di natura temporanea per stabilire che gli oneri imposti al cliente, per lo sconfinamento dei conti non affidati, non debba essere superiore a quelli stabiliti per i conti affidati e individuare una soglia minima al di sotto della quale si presume l'occasionalità nello sconfinamento, per fissare una franchigia al di sotto della quale non applicare commissioni.

4. 153. Ceccuzzi, Fluvi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: « entro il 31 dicembre 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre

2012 » e le parole: « entro il 31 dicembre 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2012 ».

4. 16. Zeller, Brugger.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni in materia di efficienza energetica, di cui ai commi 346 e 347 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, relative alla produzione di acqua calda sanitaria ed alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, si intendono applicabili ai connessi impianti di trattamento dell'acqua, previsti dalla norma tecnica UNI-CTI 8065, anche a prescindere dalla tipologia di generatore a cui questi vengono applicati.

4. 17. Tortoli, Bernardo.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Al fine di consentire una corretta fruizione degli incentivi riconosciuti alla produzione di energia da fonti rinnovabili e di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di produzione da fonti rinnovabili, all'articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole: « degli impianti Stessi, » sono aggiunte le seguenti: « quali le opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e/o alla rete elettrica di trasmissione nazionale necessari all'immissione dell'energia elettrica prodotta dall'impianto ivi compresi gli interventi di potenziamento delle dette reti, come risultanti dalla soluzione di connessione già rilasciata ».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, infine, le parole: e misure a favore della produzione di energia da fonti rinnovabili.

4. 98. Allasia, Torazzi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Al fine di incentivare l'offerta di un servizio elettrico di elevata qualità ed efficienza le disposizioni di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 recante « esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali » non si applicano alle aziende elettriche distributrici con meno di 5.000 punti di prelievo.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, infine, le parole: e misure a favore delle imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas.

4. 102. Fugatti, Bragantini.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 11, dell'articolo 30, della legge 27 luglio 2009, sono riconosciute, limitatamente alla nuova potenza entrata in esercizio dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, a seguito di nuova costruzione o rifacimento nonché limitatamente ai rifacimenti di impianti esistenti, anche in presenza di *default* del fruitore termico, e tale evenienza sarà considerata come « modifica dell'impianto », ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *m*) del decreto legislativo n. 59 del 2005.

4. 76. Vignali.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 3, del decreto legislativo 21 febbraio 2005, n. 36, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: « 2-bis. L'obbligo dell'istituzione del registro delle partite, di cui al comma 1, non si applica alle pelli pregiate già essiccate per il settore moda. ».

4. 105. Polledri.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I commi 1 e 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 sono sostituiti dai seguenti:

1. L'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) è trasformato in società per azioni con la denominazione di SACE S.p.A. con decorrenza dal 1° gennaio 2004. La SACE S.p.A. succede nei rapporti attivi e passivi, nonché nei diritti e obblighi della SACE in essere alla data della trasformazione.

2. Le azioni della SACE S.p.A. sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze. Le nomine dei componenti degli organi sociali sono effettuate dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico.

* **4. 1.** Pugliese.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I commi 1 e 2 dell'articolo 6 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 326 sono sostituiti dai seguenti:

1. L'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) è trasformato in società per azioni con la denominazione di SACE S.p.A. con decorrenza 10 gennaio 2004. La SACE S.p.A. succede nei rapporti attivi e passivi, nonché nei diritti e obblighi della SACE in essere alla data della trasformazione.

2. Le azioni della SACE S.p.A. sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze. Le nomine dei componenti degli organi sociali sono effettuate dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, fermo restando l'espressione di

un parere vincolante delle competenti commissioni parlamentari a maggioranza semplice dei propri componenti.

* **4. 108.** Allasia.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-*bis.* La lettera *a)* dell'articolo 10-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 25 è abrogata.

4. 19. Moroni.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis.* La lettera *e)* dell'articolo 10-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative convertite con modificazioni, della legge 26 febbraio 2010, n. 25, è abrogata.

4. 109. Caparini, Comaroli, Crosio.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis.* All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 94:

1) al primo periodo la parola: « dimessi » è sostituita dalle seguenti: « dei depositi fiscali locali disattivati entro la data del 31 marzo 2011 » e le parole: « rateizzabili in tre anni » sono soppresse;

2) al secondo periodo la parola: « provinciale » è sostituita dalla seguente: « regionale » e le parole: « e non sono soggette al triennio di esperimento previsto dal quinto comma dell'articolo 21 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 » sono soppresse;

b) il comma 95 è sostituito dal seguente: « Le disposizioni di cui al comma 94 hanno effetto fino al termine del 30 giugno 2011 ».

4. 18. Germanà.

(Inammissibile)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa, nel limite complessivo di settanta milioni di euro, il valore degli investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari fatti dalle imprese che svolgono le attività di cui alle divisioni 13, 14 o 15 o 22 sottovoci 22.19.01 o 22.29.01 della tabella ATECO di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate in data 16 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 21 dicembre 2007, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010. L'agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti. Per il periodo di imposta successivo a quello di effettuazione degli investimenti l'acconto dell'IRPEF e dell'IRES è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al presente comma.

4. 34. Ceroni.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa, nel limite complessivo di settanta milioni di euro, il valore degli investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari fatti dalle imprese che svolgono le attività

di cui alle divisioni 13, 14 o 15 della tabella ATECO di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate in data 16 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 21 dicembre 2007, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010. L'agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti. Per il periodo di imposta successivo a quello di effettuazione degli investimenti l'acconto dell'IRPEF e dell'IRES è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al presente comma.

4. 32. Ceroni.

Al comma 2, dopo le parole: reddito d'impresa *inserire le seguenti:* e delle relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

4-bis. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma è inserito il seguente: « I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 1.000 euro.

4-ter. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13, le parole: « 12.500 » sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro »;

b) al comma 10 è inserito, in fine, il seguente periodo: « Ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante ».

4-quater. Per gli anni 2010 e 2011 l'importo di 5.000 euro di cui al comma **4-ter**, lettera *a)* è aumentato, rispettivamente a 10.000 euro e 7.500 euro.

4. 159. Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 2, dopo le parole: alla realizzazione di campionari *aggiungere le seguenti:* , ivi incluse le prestazioni specialistiche svolte da terzi e riconducibili al medesimo progetto,.

* **4. 24.** Cimadoro, Barbato, Messina, Borghesi.

Al comma 2, dopo le parole: alla realizzazione di campionari *aggiungere le seguenti:* , ivi incluse le prestazioni specialistiche svolte da terzi e riconducibili al medesimo progetto,.

* **4. 110.** Reguzzoni.

Al comma 2, dopo le parole: di campionari fatti *aggiungere le seguenti:* in Italia.

4. 111. Bragantini, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Allasia.

Al comma 2, sostituire le parole: 13 o 14 *con le seguenti:* 13, 14 e 32.99.20 in relazione all'attività di fabbricazione di bottoni.

4. 158. De Micheli.

Al comma 2, sostituire le parole: di cui alle divisioni 13 o 14 della tabella ATECO *con le seguenti:* di cui alle divisioni 13, 14 o 15 della tabella ATECO.

* **4. 75.** Vignali, Ceroni.

Al comma 2, dopo le parole: divisioni 13 o 14 inserire le seguenti: o 15.

* **4. 23.** Ceroni.

Al comma 2, dopo le parole: di cui alle divisioni 13 o 14 aggiungere le seguenti: o 15.

* **4. 160.** Vannucci, Lulli, Fluvi, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino, Causi, Carella, Cecuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Zucchi.

Al comma 2, dopo le parole: divisioni 13 o 14 inserire le seguenti: o 15.

* **4. 112.** Torazzi, Allasia.

Al comma 2, dopo le parole: 16 novembre 2007 aggiungere le seguenti: nonché quelli fatti dalle imprese che svolgono le attività relative alla fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero, codice attività 16.29.20;

4. 161. Calvisi, Fadda, Marrocu, Nicodemo, Schirru, Pes, Melis, Parisi, Soro.

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

2-bis. Fatte salve le disposizioni di cui al precedente comma, alle imprese che volontariamente applicano il sistema di etichettatura dei prodotti, di cui alla Legge 8 aprile 2010, n. 55 recante Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti, tessili, della pelletteria e calzaturieri, o in alternativa la certificazione Italian Textile Fashion conformemente a quanto stabilito dal sistema delle Camere di commercio, è riconosciuto, un regime fiscale agevolato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.126. Tale

regime è applicato sulla base dei criteri e dei parametri di importo e di reddito indicati dall'articolo 5 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabilite le modalità di applicazione delle esenzioni, che sono prioritariamente riservate alle piccole e medie imprese, come definite ai sensi del DM 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 ottobre 2005, n. 238.

2-ter. All'onere di cui al comma 2-bis, valutato in 30 milioni di euro per l'anno 2011 e in 12 milioni di euro per l'anno 2012 si provvede mediante riduzione in maniera lineare delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili per un importo di 30 milioni di euro per l'anno 2011 e di 12 milioni di euro per l'anno 2012.

4. 113. Reguzzoni, Molteni, Torazzi, Allasia, Fugatti, Comaroli, Bragantini.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Per le finalità di eco compatibilità, il 10 per cento del fondo previsto al comma 1 del presente articolo è destinato agli incentivi di cui all'articolo 29, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, erogati secondo le modalità definite nel relativo Accordo di Programma. Con decreto di natura non regolamentare, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede a modificare il decreto di cui al precedente comma 1 al fine di rideterminare, proporzionatamente e nel rispetto dell'ammontare complessivo del fondo, tetti di spesa per le tipologie di

contributi ivi previste e le misure unitarie dei contributi stabiliti dal presente comma.

4. 163. Froner, Lulli, Benamati, Colaninno, Fadda, Mastromauro, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Per l'acquisto di macchine di pressocolata di nuova fabbricazione, prodotte all'interno dei Paesi membri dello Spazio economico europeo, in sostituzione di macchine di presso colata obsolete o acquistate antecedentemente il 1984, è riconosciuto, per l'anno 2010, un contributo pari al 25 per cento del prezzo di listino. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, e quantificato in 62.650 milioni di euro per il triennio 2010-2012, si provvede, quanto ad euro 20 milioni per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come determinata dalla tabella C allegata alla legge finanziaria 2010; quanto ad euro 20 milioni per l'anno 2011, mediante l'aumento del 10 per cento per il medesimo anno della tassa sui superalcolici di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e quanto ad euro 22.650 milioni per l'anno 2012 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Le macchine ritirate per la demolizione non possono essere rimesse sul mercato e vanno avviate ai centri appositamente autorizzati al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

4. 115. Caparini, Fedriga.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. L'agevolazione di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 è estesa, per il triennio-2010-2012, agli investimenti effettuati per la sostituzione di macchine di pressocolata obsolete o acquistate antecedentemente il 1984, mediante l'acquisto di apparecchiature di nuova tecnologia e fabbricazione, prodotte all'interno dei Paesi membri dello Spazio economico europeo. Le apparecchiature ritirate per la demolizione non possono essere rimesse sul mercato e vanno avviate ai centri appositamente autorizzati al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, e quantificato in 62.650 milioni di euro per il triennio 2010-2012, si provvede, quanto ad euro 20 milioni per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come determinata dalla tabella C allegata alla legge finanziaria 2010; quanto ad euro 20 milioni per l'anno 2011, mediante l'aumento del 10 per cento per il medesimo anno della tassa sui superalcolici di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e quanto ad euro 22.650 milioni per l'anno 2012 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. 116. Caparini, Fedriga.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. È escluso dall'imposta sul reddito di impresa il 20 per cento del valore degli

investimenti effettuati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2010, per la sostituzione di macchine di produzione, comprese nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 21 dicembre 2007, con oltre 20 anni di età, mediante l'acquisto di macchine di nuova fabbricazione, con analogo codice ATECO, prodotte all'interno dei Paesi membri dello Spazio economico europeo. L'agevolazione di cui al periodo precedente può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti. Le macchine ritirate per la demolizione non possono essere rimesse sul mercato e vanno avviate ai centri appositamente autorizzati al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. Ai fini della compensazione dei conseguenti effetti finanziari recati dal presente comma, le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2010.

4. 114. Torazzi.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Al comma 1, articolo 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 le parole: « fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010 » sono sostituite con le seguenti: « ordinati fino al 31 dicembre 2010 e consegnati nei 18 mesi successivi all'ordine. Ai fini della compensazione dei conseguenti effetti finanziari recati dal presente comma, le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di

spesa di cui alla Tabella C, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 700 milioni di euro per l'anno 2010. ».

4. 117. Torazzi.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Al fine di fronteggiare la crisi economica attraverso il sostegno agli investimenti delle imprese, all'articolo 5, comma 1, le parole: « fino al 30 giugno 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 giugno 2011 ».

4. 33. Stradella, Tommaso Foti.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'agevolazione di cui al comma 2 è fruibile nei limiti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 2009 e della decisione della Commissione Europea del 28 maggio 2009, C(2009)4277, con cui è stato approvato il regime di aiuti temporanei di importo limitato previsto dalla Comunicazione della Commissione del 7 aprile 2009 (2009/C 83/01) « Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica ».

4. 88. Milanato.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'agevolazione di cui al comma 2 è fruibile nei limiti di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore come elevati dal

DPCM del 3 giugno 2009 attuativo della Comunicazione 2009/C 83/01 della Commissione Europea.

- 4. 164.** Lulli, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Gli incentivi alla produzione di energia elettrica a fonti rinnovabili di cui ai commi 382, 382-*bis*, 382-*quater* e 382-*quinquies* dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e al comma 145 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano anche agli impianti a biogas di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, già in esercizio alla data del 31 dicembre 2007. Il periodo residuo degli incentivi è calcolato sottraendo alla durata degli incentivi stessi il tempo intercorso tra la data di entrata in esercizio degli impianti a biogas ed il 31 dicembre 2007.

- 4. 35.** Beccalossi, Laffranco.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Per gli impianti a biogas di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, già in esercizio alla data del 31 dicembre 2007, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2008, recante: « Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 », si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2011.

- 4. 36.** Beccalossi, Laffranco.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. Le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono prorogate al 31 dicembre 2010.

- 4. 165.** Quartiani, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Miglioli, Froner, Benamati, Castagnetti, Cenni, Colaninno, De Pasquale.

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

4-bis. Per gli anni 2011 e 2012, in attuazione dei principi di salvaguardia ambientale e di efficienza energetica, al fine di ridurre le emissioni inquinanti nei centri urbani è concesso un contributo di 400 euro per la sostituzione di caldaie a basso livello di efficienza adibite al riscaldamento degli edifici con caldaie a condensazione ad elevata efficienza. Tale contributo è rapportato al 15 per cento del prezzo della caldaia qualora di potenza superiore ai 35 kw/h.

4-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definiti i requisiti delle caldaie ad elevata efficienza per le quali è concesso il contributo di cui al comma 4-*bis*, nonché le modalità di ritiro e rottamazione delle caldaie a basso livello di efficienza. Il contributo di cui al comma 4-*bis* è concesso esclusivamente previa stipula di un apposito contratto tra venditore ed acquirente nei termini temporali e con le modalità definiti con il medesimo decreto del Ministro dello sviluppo economico.

4-quater. L'agevolazione di cui al comma 4-*bis* può essere fruita nel rispetto

della regola degli aiuti « de minimis » di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

4-quinquies. L'agevolazione di cui al comma 4-*bis* è cumulabile con l'agevolazione tributaria per una quota pari al 36 per cento delle spese sostenute per la ristrutturazione edilizia, di cui all'articolo 1, commi 17 e 19, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, secondo le modalità e nei limiti ivi previsti.

4-sexies. Al fine di consentire all'Agenzia delle entrate di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 4-*bis*, il venditore integra la propria documentazione con una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale deve essere indicata la conformità della caldaia acquistata ai requisiti prescritti dai commi 4-*bis* e 4-*ter*.

4-septies. Ai fini del recupero del contributo di cui al comma 4-*bis*, al venditore è attribuito un credito d'imposta, di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito d'imposta non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4-octies. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita il venditore conserva, anche su supporto elettronico, copia della fattura di vendita e del contratto di acquisto dei beni indicati nel comma 4-*bis*.

4-novies. I contributi di cui al comma 4-*bis* sono riconosciuti nel limite massimo di spesa annua pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

Conseguentemente, al comma 9, dopo le parole: per l'anno 2011 inserire le seguenti: e agli oneri derivanti dai commi da 4-bis a 4-novies, pari a 100 milioni di euro per ciascuno egli anni 2011 e 2012.

4. 183. De Micheli.

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

4-bis. Al fine di contrastare l'elevato innalzamento dei costi di produzione e la volatilità dei prezzi delle materie prime nel comparto agricolo, per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2010 e al 31 dicembre 2011 e nel limite complessivo di 20 milioni di euro per ciascun anno di riferimento, è riconosciuto un credito di imposta su quota parte del costo del gasolio impiegato in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 4-*ter*, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, sono stabilite le modalità di attuazione dirette a disciplinare, tra l'altro, il rilascio di una preventiva autorizzazione per la fruizione del beneficio al fine di garantire, mediante l'attività di monitoraggio, il rispetto del limite annuo stabilito.

4-quater. Il credito di imposta di cui al comma 4-*bis* è concesso nei limiti di

quanto disposto dal Regolamento (CE) 20 dicembre 2007, n. 1535, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, a valere sulle quote disponibili della riserva nazionale di cui all'articolo 2, comma i del decreto ministeriale 19 febbraio 2010.

4-quinquies. Rimane salva la facoltà per le Regioni di far fronte a eventuali ulteriori necessità eccedenti la quota nazionale mediante il ricorso alle quote ad esse assegnate ai sensi del decreto ministeriale 30 marzo 2009.

4-sexies. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma *4-bis*, pari a 10 nel 2010, 20 nel 2011 e 10 nel 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, e come determinate dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

4. 178. Marco Carra, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

4-bis. Al fine di contrastare l'elevato innalzamento dei costi di produzione e la volatilità dei prezzi delle materie prime nel comparto agricolo, per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2010 e al 31 dicembre 2011 e nel limite complessivo di 15 milioni di euro per ciascun anno di riferimento, è riconosciuto un credito di imposta su quota parte del costo del gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma *4-ter*, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del

valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, sono stabilite le modalità di attuazione dirette a disciplinare, tra l'altro, il rilascio di una preventiva autorizzazione per la fruizione del beneficio al fine di garantire, mediante l'attività di monitoraggio, il rispetto del limite annuo stabilito.

4-quater. Il credito di imposta di cui al comma *4-bis* è concesso nei limiti di quanto disposto dal Regolamento (CE) 20 dicembre 2007, n. 1535, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, a valere sulle quote disponibili della riserva nazionale di cui all'articolo 2, comma i del decreto ministeriale 19 febbraio 2010.

4-quinquies. Rimane salva la facoltà per le Regioni di far fronte a eventuali ulteriori necessità eccedenti la quota nazionale mediante il ricorso alle quote ad esse assegnate ai sensi del decreto ministeriale 30 marzo 2009.

4-sexies. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma *4-bis*, pari a 7,5 nel 2010, 15 nel 2011 e 7,5 nel 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili e come determinate dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

4. 179. Cenni, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

4-bis. Al fine di qualificare l'offerta turistica e migliorare le strutture ricettive già esistenti quali alberghi, residenze turistico-alberghiere, locande, campeggi, villaggi turistici, parchi per vacanza, ostelli per la gioventù, rifugi alpini o escursionistici, sono ammessi agli interventi agevolativi di cui al presente articolo, gli acquisti di prodotti tessili, finalizzati alla ristrutturazione e all'ammodernamento degli arredi, compresa la biancheria, delle suddette strutture ricettive, effettuati nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Tra le spese sostenute sono comprese anche quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere di ristrutturazione ed ammodernamento.

4-ter. Le spese effettuate per gli investimenti di cui al comma 4-bis sono ammesse in detrazione dall'imposta sul reddito dei contribuenti che le hanno sostenute, sino ad un importo massimo delle stesse di 50.000 euro, nella misura del 36 per cento.

4-quater. La detrazione stabilita al comma 4-ter è ripartita in quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi di imposta successivi. È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in dieci quote annuali costanti e di pari importo.

4-quinquies. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e delle tabelle ad esso allegate, fino al 31 dicembre 2009, gli interventi di cui ai commi da 4-bis a 4-quater sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto con aliquota del 10 per cento.

4-sexies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 4-bis a 4-quinquies nonché le procedure di controllo prevedendosi in tali ipotesi specifiche cause di deca-

denza dal diritto alla detrazione e di riduzione dell'imposta sul valore aggiunto.

4. 186. Lulli, Vico, De Micheli, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

4-bis. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma è inserito il seguente: « I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 1.000 euro.

4-ter. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13, le parole: « 12.500 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro »;

b) al comma 10 è inserito, in fine, il seguente periodo: « Ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante ».

4-quater. Per gli anni 2010 e 2011 l'importo di 5.000 euro di cui al comma 4-ter, lettera *a)* è aumentato, rispettivamente a 10.000 euro e 7.500 euro.

4. 190. Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo.

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

4-bis. In deroga al principio generale, di cui all'articolo 30 e 38-bis del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, per gli anni 2010 e 2011 i soggetti di cui all'articolo 8, 8-bis e 9 del suddetto decreto del Presidente della Re-

pubblica possono accedere alle procedure di cui all'articolo 30 e all'articolo 38-bis del medesimo decreto del Presidente della Repubblica anche in presenza di un ammontare di operazioni non imponibili inferiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate stabilito all'articolo 30 comma 3 lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633. I medesimi soggetti possono altresì effettuare la compensazione prevista all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542 per l'ammontare massimo corrispondente all'eccedenza detraibile del trimestre di riferimento e per una ulteriore quota dell'eventuale eccedenza d'imposta derivante dall'anno 2009 il cui ammontare è determinato dal decreto di cui al comma 4-ter.

4-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le categorie interessate, con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce l'ulteriore quota da ammettere alla compensazione di cui all'articolo 8, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542 negli annidi imposta 2010 e 2011.

4. 180. Lulli, Vico, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-bis. Il comma 4-bis dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituito dal seguente:

4-ter. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), è ammesso

in deduzione, fino a concorrenza, l'importo di euro 30.000 se la base imponibile non supera euro 180.999,91.

4. 191. Benamati, Rubinato, Fogliardi, Strizzolo.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-bis. Il 10 per cento del fondo previsto al comma 1 è destinato altresì agli incentivi di cui all'articolo 2, comma 59, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, erogati secondo le modalità definite nel relativo Accordo di Programma.

4-ter. Il 5 per cento del gettito derivante dai diritti incassati per lo sfruttamento delle risorse nazionali di idrocarburi e dei proventi derivanti dalla vendita delle quantità di idrocarburi messi a disposizione per la cessione presso il mercato regolamentato, ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 12 luglio 2007, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 31 luglio 2007, è destinato alle finalità di cui al presente comma.

4-quater. Con decreto di natura non regolamentare, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede a modificare il decreto di cui al comma i al fine di rideterminare, proporzionatamente e nel rispetto dell'ammontare complessivo del fondo, i tetti di spesa per le tipologie di contributi ivi previste e le misure unitarie dei contributi stabiliti dal presente comma.

4. 170. Froner, Lulli, Benamati, Colaninno, Fadda, Mastromauro, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa Federico, Vico, Zunino.

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

«4-bis. Per gli anni 2010 e 2011 le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 1, commi 17 e 18, della legge 24 dicembre

2007, n. 244 sono estese ai titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo, per il recupero del patrimonio edilizio relativo alle strutture turistico ricettive nell'ambito di un limite di spesa annuo di 10 milioni di euro. Il limite di spesa per unità immobiliare turistica è fissato in 1.000.000 euro.

4-ter. Per gli anni 2010 e 2011 sono prorogate per gli immobili adibiti a strutture turistico-ricettive le agevolazioni per la riqualificazione energetica previste dall'articolo 1 commi 344 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nell'ambito di un limite di spesa annuo di 5 milioni di euro e per un valore massimo della detrazione dall'imposta lorda di 300.000 euro.

4-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del turismo, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le procedure ed i requisiti per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo ».

Conseguentemente, al comma 9, dopo le parole: per l'anno 2011 inserire le seguenti: e agli oneri derivanti dal comma 4-bis pari a 15 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011.

4. 167. Marchioni, Lulli, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

« 4-bis. All'articolo 1, comma 96, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), numero 1) le parole: "30.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "70.000 euro";

b) alla lettera b), le parole: "15.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "45.000 euro".

4-ter. All'articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La predetta ritenuta è ridotta al 10 per cento nel caso di prestazioni di lavoro autonomo da parte di contribuenti minimi di cui all'articolo 1, comma 96 e seguenti della legge 24 dicembre 2007 n. 244 per i soli periodi di imposta in cui non abbia efficacia l'opzione di cui al comma 110 della medesima legge ».

4. 188. Lulli, Vico, De Micheli, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

« 4-bis. Dopo il comma 5 dell'articolo 92 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

5-bis. Nei negozi dei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, nei confronti dei quali sono applicabili gli studi di settore, la valutazione delle rimanenze di prodotti di carattere fortemente stagionale o di moda o comunque suscettibili di notevole deprezzamento, se non venduti entro il periodo di tempo corrispondente alla stagionalità del settore, è effettuata applicando al costo di acquisto sostenuto nell'anno di formazione delle rimanenze i seguenti coefficienti di deprezzamento:

- a) 1° anno: 20 per cento del costo;
- b) 2° anno: 35 per cento del costo;
- c) 3° anno: 50 per cento del costo;
- d) 4° anno: 75 per cento del costo;
- e) 5° anno: 90 per cento del costo.

5-ter. Al termine del quinto anno, il valore delle rimanenze di cui al comma 5-bis è pari a zero, purché sia fornita idonea prova della loro avvenuta distruzione o cessione sotto la voce « stracci » o donazione a organizzazioni umanitarie.

5-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze definisce, con propria circolare, i criteri per la determinazione delle giacenze per anno di acquisto in relazione a specifici metodi di valutazione adottati ».

4. 185. Lulli, Vico, De Micheli, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. All'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

6-bis. Nei settori tessile-abbigliamento-calzaturiero la valutazione delle rimanenze di prodotti di carattere fortemente stagionale o di moda o suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo corrispondente alla stagionalità del settore, è effettuata applicando i seguenti coefficienti:

- 1° anno: 100 per cento del costo;
- 2° anno: 70 per cento del costo;
- 3° anno: 50 per cento del costo;
- 4° anno: 30 per cento del costo;
- 5° anno: 10 per cento del costo.

Al termine del 6° anno il valore delle rimanenze è pari a zero purché sia fornita idonea prova della loro avvenuta distruzione o cessione come voce stracci ».

4. 176. Ceccuzzi, Lulli, Cenni, Gatti, Fontanelli, Sani, Sposetti.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. Limitatamente ai periodi di imposta 2010 e 2011 il limite di deducibilità degli interessi passivi di cui all'articolo 96, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, è innalzato al 50 per cento ».

4. 189. Lulli, Vico, De Micheli, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "0,30 per cento", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "0,40 per cento";

b) le parole: "nei diciotto esercizi successivi" sono sostituite dalle seguenti: "nei nove esercizi successivi".

4-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni, di cui ai commi 1 e 2, si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del comma 4-bis ».

4. 177. Lulli, Vico, De Micheli, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. All'articolo 107, comma 1, del Tuir di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli accantonamenti a fronte delle spese per lavori ciclici di manutenzione e revisione delle navi, degli aeromobili e dei carri ferroviari sono deducibili nei limiti del 5 per cento del costo di ciascuna nave o aeromobile o carro ferroviario quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili" ».

4. 25. Soglia, Marsilio.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per nuovi investimenti si intendono tutte le acquisizioni di beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se realizzati su beni di terzi, laddove i contraenti intervenuti nel contratto di locazione o di affitto siano riconducibili allo stesso soggetto economico, fermo restando l'insussistenza di finalità elusive.

4. 175. Sposetti.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, comma 4-bis, lettera d-bis), le parole: "euro 2.150, euro 1.625, euro 1.050 ed euro 525" sono sostituite dalle seguenti: "euro 4.650, euro 3.500, euro 2.300 ed euro 1.150" ».

4. 187. Lulli, Vico, De Micheli, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

« 4-bis. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. I servizi erogati e i beni ceduti nell'ambito delle strutture ricettive di cui al numero 120 della Tabella A, allegata al presente decreto, si considerano prestazioni accessorie all'alloggio ».

4. 40. Brugger, Zeller.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Si considerano prestazioni accessorie alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla Tabella A, parte III, n. 120 del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni di benessere del corpo e cura della persona rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi ».

4. 41. Brugger, Zeller.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

« 4-bis. All'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, il comma 9 è sostituito dai seguenti:

9. Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente, nei seguenti casi:

a) nuove installazioni di impianti termici in edifici di nuova costruzione, anche se al servizio delle singole unità immobiliari;

b) ristrutturazioni di impianti termici centralizzati.

9-bis. Le disposizioni del comma 9 non si applicano qualora si adottino generatori di calore a condensazione che, per i valori di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe meno inquinante prevista dalla norme tecniche UNI EN 297 o UNI EN 483, nei seguenti casi:

a) sostituzione di generatori di calore per riscaldamento autonomo;

b) ristrutturazioni, in tutto o in parte, degli impianti termici individuali appartenenti ad uno stesso edificio;

c) trasformazioni da impianto termico centralizzato a impianti individuali;

d) impianti termici individuali realizzati dai singoli previo distacco dall'impianto centralizzato;

e) nuove installazioni di impianti termici individuali in edificio assoggettato dalla legislazione nazionale o regionale vigente a categorie di intervento di tipo conservativo.

9-ter. Resta ferma anche per le disposizioni del presente articolo l'inapplicabilità agli apparecchi non considerati impianti termici in base alla vigente legislazione nazionale in tema di efficienza energetica degli edifici ».

4. 182. De Micheli.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

« 4-bis. Al fine di incentivare il risparmio e l'efficienza energetica, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabiliti, nel limite massimo di

spesa annua rispettivamente di 13 milioni di euro per l'anno 2010, 15 milioni di euro per l'anno 2011 e 15 milioni di euro per l'anno 2012, contributi statali, finalizzati al sostegno dell'accesso al credito dei clienti finali per il rinnovo e l'efficientamento del parco degli impianti termici esistenti, con l'obiettivo di ridurre il consumo energetico e le emissioni, a favore di finanziamenti erogati, sulla base di accordi territoriali tra il sistema bancario, il settore industriale dei produttori di componenti e sistemi per gli impianti termici e gli enti territoriali, attraverso programmi di credito agevolato nonché eventuali fondi di garanzia istituiti dalle regioni, dalle province o dai comuni a carico dei rispettivi bilanci ».

Conseguentemente, al comma 9, dopo le parole: per l'anno 2011 inserire le seguenti: e agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2010, 15 milioni di euro per l'anno 2011 e 15 milioni di euro per l'anno 2012.

4. 181. De Micheli.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Per favorire la trasparenza dei mercati e promuovere un consumo consapevole sono stanziati 10 milioni di euro per l'anno 2010 e 15 milioni di euro per l'anno 2011 per le imprese del settore tessile ed abbigliamento che appongono volontariamente sui propri prodotti un'etichetta, anche nella forma di una scheda informativa, finalizzata a garantire ai consumatori un'informazione chiara e inequivoca sull'origine dei prodotti immessi in commercio e proteggerli dai falsi. L'etichetta o la scheda informativa riportano il luogo di origine dei loro componenti, il luogo della lavorazione di questi ultimi e l'intera filiera del loro percorso fino ai luoghi di vendita. Le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni di categoria delle imprese e le associazioni dei consumatori, da adottare entro due

mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Conseguentemente, al comma 9, dopo le parole: per l'anno 2011 inserire le seguenti: e agli oneri derivanti dal comma 4-bis pari a 10 milioni di euro per l'anno 2010 e 15 milioni per l'anno 2011.

4. 173. Lulli, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

« 4-bis. Il comma 4 dell'articolo 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 marzo 2010 è sostituito dal seguente:

4. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento CE n. 1998/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore come elevati dal DPCM del 3 giugno 2009 attuativo della Comunicazione 2009/C 83/01 della Commissione Europea ».

4. 174. Lulli, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

« 4-bis. L'articolo 3, comma 2-*quinquies*, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli effetti della citata norma hanno avuto efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione ».

Conseguentemente, le seguenti autorizzazioni di spesa come rideterminate dalla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono ridotte dei seguenti importi:

decreto-legge 223 del 2006, articolo 19, comma 1 – 30 milioni;

decreto-legge 328 del 2000, articolo 20, comma 8 – 70 milioni;

legge 537 del 1993, articolo 5, comma 1, lettera a) – 100 milioni.

4. 38. Germanà.

(Ritirato)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. L'articolo 2 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge dall'articolo 1, comma 1, legge 2 agosto 2008, n. 129, è sostituito dal seguente:

« ART. 2.

(Disposizioni per garantire l'automatismo del credito d'imposta per l'acquisizione di beni strumentali nuovi in aree svantaggiate).

1. Al fine di garantire congiuntamente la certezza delle strategie di investimento, i diritti quesiti, nonché l'effettiva copertura nell'ambito dello stanziamento nel bilancio dello Stato della somma complessiva di 63,9 milioni di euro per l'anno 2008, di 949,6 milioni di euro per l'anno 2009, di 1.225 milioni di euro per l'anno 2010, di 1.190 milioni di euro per l'anno 2011, di 707 milioni di euro per l'anno 2012, di 725 milioni di euro per l'anno 2013, di 1.207 milioni di euro per l'anno 2014 e di 875 milioni di euro per l'anno 2015, il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, autorizzato con decisione del 25 gennaio 2008 (Aiuto N 39/2007) è regolato come segue:

a) il credito d'imposta è riconosciuto per l'acquisizione dei beni strumentali nuovi di cui al comma 273, connessi ad

un progetto d'investimento iniziale, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree svantaggiate, da utilizzarsi ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi;

b) solo l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso;

c) per investimento iniziale si intende un investimento in attivi materiali e immateriali riguardante la creazione di un nuovo stabilimento, l'ampliamento di uno stabilimento esistente, la diversificazione della produzione di uno stabilimento in nuovi prodotti aggiuntivi e cambiamenti fondamentali dei processi di produzione di uno stabilimento esistente;

d) sono ammissibili al credito d'imposta i costi relativi a beni strumentali nuovi ai sensi del comma 271 che fanno parte di un progetto di investimento iniziale;

e) prima di fruire dell'agevolazione, i beneficiari devono presentare all'Agenzia delle entrate un formulario, il quale dovrà contenere notizie sull'impresa e sul progetto di investimento nonché la dichiarazione che l'agevolazione fiscale non verrà combinata con aiuti agli investimenti iniziali di altri regimi a finalità regionale con riferimento allo stesso progetto di investimento iniziale né sarà cumulata con il sostegno *de minimis* né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili;

f) la fruizione del beneficio fiscale è, al verificarsi delle condizioni previste, automatica ».

4. 184. D'Antoni, Vico, De Micheli.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sostituire le parole: « 30 giugno 2010 » con le seguenti: « 31 dicembre 2010 ».

4. 39. Zeller, Brugger.

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

« 4-bis. Al fine di incrementare la diffusione di prodotti riciclati ed ecocompatibili e con lo scopo di riqualificare gli spazi pubblici e le aree verdi con prodotti resistenti ed antivandalici, in via sperimentale per gli anni 2010 e 2011 le pubbliche amministrazioni e la Consip acquistano in via prioritaria elementi di arredo urbano quali panchine, tavoli da *pic nic*, cestini per rifiuti e giochi per parchi prodotti con materiali riciclati ed ecocompatibili ».

4. 166. Fluvi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-bis. Al comma 7 dell'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Alle concessioni di cui al comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, comprese le concessioni in essere, si applica una durata minima di dodici anni e massima di trent'anni in relazione agli investimenti effettuati dal soggetto concessionario per migliorare i servizi offerti e per la valorizzazione dell'area demaniale con agli, sulla base della convenzione stipulata ai sensi del successivo comma 8. Il comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 è abrogato ».

4. 168. Mastromauro.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Il Fondo per le azioni di sostegno al *Made in Italy* di cui al comma 61 dell'articolo 4 l'articolo della legge 24 dicembre 2003, n. 350 è rife-nanziato con 1 milione di euro per cia-scuno degli anni 2010, 2011 e 2012, destinati all'erogazione di contributi per la realizzazione di studi e ricerche diretti alla certificazione di qualità e di salu-brità dei prodotti tessili cardati, realizzati con materie prime secondarie, che valo-rizzano la tipicità delle lavorazioni e le caratteristiche ecologiche dei relativi ma-nufatti secondo il protocollo dell'associa-zione camerale ITF per la tracciabilità. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del commercio internazionale, sono indi-viduate le modalità per accedere ai con-tributi di cui al precedente periodo ».

Conseguentemente, al comma 9, dopo le parole: per l'anno 2011 *inserire le seguenti:* e agli oneri derivanti dal comma 4-bis pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

4. 169. Lulli, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Le eventuali maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale di cui agli articoli 1, 2 e 3, sono destinate al ripristino delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate.

4. 171. Mastromauro.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-bis. Le eventuali maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale di

cui agli articoli 1, 2 e 3, sono destinate al finanziamento di un apposito Fondo de-stinato alla riforma fiscale ed in partico-lare alla riduzione del carico fiscale delle famiglie e delle micro, piccole e medie imprese.

4. 172. Mastromauro.

(Inammissibile)

Al comma 5, sopprimere la lettera a).

4. 46. Barbato, Cimadoro, Messina, Bor-ghesi.

Al comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) assicurare che continuino ad ap-plicarsi per l'intero anno 2010 le tariffe agevolate per le spedizioni di prodotti editoriali di cui ai decreti ministeriali 13 novembre 2002 e del 1° febbraio 2005 a favore delle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353 e delle imprese editrici di libri ».

4. 45. Barbato, Cimadoro, Messina, Bor-ghesi.

Al comma 5, lettera b), aggiungere, in-fine, le parole: nonché per il potenziamento delle attività connesse allo sviluppo tecnologico dell'Agenzia Spaziale Italiana.

4. 42. Versace.

Al comma 5, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) interventi di difesa del suolo nei piccoli comuni di cui all'articolo 2, comma 331, della legge n. 244 del 2007 ».

4. 192. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Ma-rantelli, Margiotta, Martella, Mastro-mauro, Morassut, Motta, Viola, Zam-parutti.

Al comma 5, dopo la lettera c) inserire la seguente:

« *c-bis*) interventi per il recupero economico-produttivo di siti industriali inquinati, di cui alla delibera CIPE n. 61 del 2008 ».

4. 193. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 5, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) interventi per incentivare l'installazione e l'utilizzo di sistemi, tecnologie e dispositivi in grado di ridurre l'inquinamento atmosferico prodotto da mezzi pesanti mediante emissioni di polveri sottili.

4. 43. Garofalo.

Al comma 5, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

« *c-bis*) interventi di cui all'articolo 2, comma 59, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 ».

4. 44. Garofalo.

Al comma 5, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) interventi di cui alla legge 27 febbraio 2004, n.46, e dai decreti ministeriali del 13 novembre 2002 e del 1° febbraio 2005, limitatamente ai prodotti editoriali editi da cooperative e associazioni senza scopo di lucro con un fatturato annuo derivante dall'attività editoriale non superiore a 3.000.000 di euro ».

4. 118. Comaroli, Reguzzoni.

Al comma 5, dopo la lettera c), inserire la seguente:

« *c-bis*) interventi per l'adozione dei piani strategici nazionali e di intervento

per la mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'articolo 2, comma 321, della legge n. 244 del 2007 ».

4. 194. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 5, dopo la lettera c) inserire la seguente:

« *c-bis*) interventi per il fondo di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ».

4. 195. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 5, dopo la lettera c), aggiungere infine la seguente:

« *d*) il termine di cui all'articolo 1, comma 862 della legge 7 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, già prorogato al 31 dicembre 2009, ai sensi dell'articolo 43, comma 7-*bis* del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, con la legge 6 agosto 2008, n. 133 è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2011 ».

4. 48. Di Caterina.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

« 5-*bis*. Alla fine del comma 4 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, sono aggiunte le seguenti parole: "Alle predette richieste si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241".

5-*ter*. Il comma 7 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 è

sostituito dal seguente: “7. In attesa dell’attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva in tecnica digitale e sonora in tecnica analogica, gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, che superano o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti di cui al comma 1, sono ricondotti a conformità con onere a carico del titolare dell’impianto nel termine di giorni centoventi dall’accertamento del superamento nel contraddittorio delle parti, previa individuazione dei singoli contributi. Gli interventi strutturali tesi a consentire il rientro nei limiti di legge delle emissioni hanno luogo secondo le procedure indicate dall’articolo 87 decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259. Gli enti competenti autorizzano, ciascuno per quanto di competenza, le modifiche che, pur non immediatamente risolutive, risultano comunque migliorative, fermo restando l’obbligo di conseguire la definitiva riduzione a conformità. Alle predette procedure amministrative si applicano le disposizioni di cui all’articolo 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241” ».

4. 203. Levi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

« 5-bis. Per l’anno 2010, al fine di agevolare il rinnovo della flotta di navigli impiegati per il trasporto di persone sui laghi, attraverso l’acquisto di battelli solari a ridotto impatto ambientale, è riconosciuto alle imprese esercenti attività di trasporto di persone sui laghi un contributo di 40.000 euro per ogni acquisto di battelli solari a ridotto impatto ambientale effettuato entro il 31 dicembre 2010. Tale contributo è riconosciuto a condizione che, per ogni battello acquistato, le predette imprese provvedano contestualmente alla cessazione dell’attività e alla demolizione di un battello con propulsione a vapore e privo dei requisiti ambientali che verranno definiti con apposito decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, con il quale saranno altresì

stabiliti gli *standard* ambientali che dovranno possedere i battelli solari per accedere all’agevolazione.

5-ter. Al relativo onere, valutato in 700.000 euro per l’anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5-quater. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dello sviluppo economico provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 5-ter e riferisce in merito al Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, fatta salva l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall’attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma “Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio” della missione “Politiche economico-finanziarie e di bilancio” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce inoltre senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all’adozione delle misure di cui al secondo periodo ».

4. 51. Raisi.

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

« 5-bis. Per l’anno 2010, al fine di agevolare il rinnovo della flotta di navigli impiegati per il trasporto di persone sui

laghi, attraverso l'acquisto di battelli solari a ridotto impatto ambientale, è riconosciuto alle imprese esercenti attività di trasporto di persone sui laghi un contributo di 40.000 euro per ogni acquisto di battelli solari a ridotto impatto ambientale effettuato entro il 31 dicembre 2010 nel limite massimo di spesa di 700.000 euro per l'anno 2010. Tale contributo è riconosciuto a condizione che, per ogni battello acquistato, le predette imprese provvedano contestualmente alla cessazione dell'attività e alla demolizione di un battello con propulsione a vapore e privo dei requisiti ambientali che verranno definiti con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con il quale saranno altresì stabiliti gli standard ambientali che dovranno possedere i battelli solari per accedere all'agevolazione.

5-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma *5-bis*, pari a 700.000 euro per l'anno 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari Esteri.

5-quater. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dello sviluppo economico provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma *5-ter* e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *l*), della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle

spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce inoltre senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo ».

4. 196. Froner.

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

« *5-bis.* All'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266," sono soppresse;

b) le parole: "vengono soppressi" sono sostituite dalle seguenti: "viene soppresso".

5-ter. Le garanzie del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono concesse a titolo gratuito alle piccole e medie imprese ubicate nell'intero territorio nazionale.

5-quater. L'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 30 marzo 2001, n. 400 è così modificato:

"Per le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), è concesso un contributo diretto ad incrementare la disponibilità del fondo di garanzia interconsortile delle società finanziarie di cui all'articolo 1, destinato alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie a favore dei confidi soci di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*) con i limiti ed i criteri fissati dal decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248, di attuazione dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, ad esclusione di quanto previsto dall'articolo 10 dello stesso decreto 31 maggio 1999, n. 248, che vale come riferimento di base per l'appli-

cazione della commissione da versare alle società di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114" ».

***4. 69.** Vignali.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

« 5-bis. All'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "del Fondo, di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266," sono soppresse;

b) le parole: "vengono soppressi" sono sostituite dalle seguenti: "viene soppresso".

5-ter. Le garanzie del Fondo, di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono concesse a titolo gratuito alle piccole e medie imprese ubicate nell'intero territorio nazionale.

5-quater. L'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 30 marzo 2001, n. 400 è così modificato:

"Per le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), è concesso un contributo diretto ad incrementare la disponibilità del fondo di garanzia interconsortile delle società finanziarie di cui all'articolo 1, destinato alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie a favore dei confidi soci di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) con i limiti ed i criteri fissati dal decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248 di attuazione dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, ad esclusione di quanto previsto dall'articolo 10 dello stesso decreto 31 maggio 1999, n. 248, che vale come riferimento di base per l'applicazione della commissione da versare alle società di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 del 1998" ».

***4. 47.** Raisi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Per l'intero anno 2010, sono garantire adeguate risorse per assicurare che continuino ad applicarsi le tariffe agevolate per le spedizioni di prodotti editoriali di cui ai decreti ministeriali 13 novembre 2002 e del 1° febbraio 2005 a favore delle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353 e delle imprese editrici di libri.

5-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5-bis si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 5-quater.

5-quater. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 11, lettera a), le parole: « 0,30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 0,20 per cento ».

4. 53. Borghesi, Barbato, Cimadoro, Messina.

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

« 5-bis. All'articolo 10-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: "limitatamente alle minoranze linguistiche" sono soppresse e dopo le parole: "legge 23 dicembre 200, n. 338," aggiungere le seguenti: "all'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni,";

b) alla lettera d) le parole: "dall'articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, limitatamente ai quotidiani italiani editi e diffusi all'estero, dall'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, nonché" sono soppresse.

5-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede ai sensi del comma 9 ».

Conseguentemente, al comma 9, dopo le parole: per l'anno 2011 inserire le seguenti: e agli oneri derivanti dai commi 5-bis e 5-ter, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2010.

4. 201. Lulli, Fluvi, Boccia, Levi, Gentiloni Silveri, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Benamati, Colaninno, Fadda, Mastromauro, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino, Bobba.

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

« 5-bis. All'articolo 10-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 2010, n. 25, la lettera e) è soppressa.

5-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, quanto a 8 milioni di euro mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, e come determinate dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, e quanto a 13 milioni di euro ai sensi del comma 9 ».

Conseguentemente, al comma 9, dopo le parole: per l'anno 2011 inserire le seguenti: e agli oneri derivanti dai commi 5-bis e 5-ter, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2010.

4. 198. Lulli, Fluvi, Boccia, Levi, Gentiloni Silveri, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Benamati,

Colaninno, Fadda, Mastromauro, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino, Bobba.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

« 5-bis. All'articolo 3, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo il comma 4-bis, sono inseriti i seguenti:

4-ter. Per le finalità di cui al comma 4-bis, e allo scopo di intervenire tempestivamente a sostegno del sistema produttivo nazionale per facilitarne l'accesso al credito e il consolidamento del debito, è istituito presso la Cassa di gestione separata della Cassa di risparmio postale S.p.A. il Fondo temporaneo di garanzia Interbancario, di seguito denominato "Fondo". La dotazione del Fondo è stabilita in 4 miliardi di euro per gli anni 2010 2011, a valere sulle risorse del risparmio postale, nonché su quota delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 1, commi 354-366, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

4-quater. Il fondo è destinato alla prestazione di garanzie a prima richiesta alle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prioritariamente su finanziamenti a medio e lungo termine, anche garantiti da consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concessi dalle banche alle micro, piccole e medie imprese, nonché a favorire le operazioni finalizzate al consolidamento a medio termine dei debiti a breve. Gli interventi del Fondo possono essere finalizzati anche a operazioni di cogaranzia effettuate dalle Regioni e finalizzate al consolidamento a medio termine dei debiti a breve.

4-quinquies. Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Cassa di risparmio postale S.p.A. istituisce un Comitato di esperti con funzioni consultive

ai fini del funzionamento del Fondo composto da un massimo di dieci membri in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Associazione bancaria italiana e degli organismi maggiormente rappresentativi dei Confidi.

4-sexies. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con proprio decreto, previo parere del Comitato di cui al comma *4-bis.3*, definisce criteri, condizioni e modalità di funzionamento del Fondo. Il decreto stabilisce le operazioni ammesse alla garanzia, in via prioritaria privilegiando le operazioni di consolidamento e quelle che prevedono una congiunta componente di patrimonializzazione delle imprese.

4-septies. In caso di inadempimento delle imprese finanziate le banche possono rivalersi a "prima richiesta" sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché perseguire il debitore principale. In tal caso, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sulle imprese per le somme pagate, ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, beneficiando altresì del privilegio di cui all'articolo 2776 del codice civile, attraverso la procedura esattoriale di cui all'articolo 67 decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43, così come sostituita dall'articolo 17 decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46.

4-octies. Se il finanziamento concesso dalla banca è garantito anche parzialmente da un Confidi, la garanzia del fondo è gestita dal Confidi in cogaranzia. In tal caso, il Confidi deve essere iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385. Se il Confidi è iscritto all'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, la cogaranzia del Fondo è gestita dal Confidi solo qualora esso si impegni ad adottare le misure previste con il medesimo decreto di cui al comma *4-bis.4* finalizzate all'iscrizione all'elenco speciale di cui all'articolo 107.

4-novies. Le perdite registrate dal Fondo a fronte dei finanziamenti accor-

dati alle imprese dalle banche sono assistite da garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Al 31 dicembre di ciascuno degli anni 2010 e 2011 le perdite accertate del Fondo a seguito di escussione sono ripianate limitatamente alla parte dei finanziamenti non recuperata all'esito delle procedure esecutive. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse necessarie per finanziare la garanzia di cui al presente comma. Le predette risorse, da iscriverne in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

4-decies. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui

al comma 4-*bis*.7, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. I decreti di cui al comma 4-*bis*.7 e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.

4-*undecies*. Una quota del Fondo è destinata a garantire operazioni di posticipazione delle scadenze di pagamento dei mutui in essere concesse dalle banche alle imprese. Il debitore può chiedere la sospensione del pagamento delle rate in scadenza nel periodo intercorrente il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e il 31 dicembre 2011 per non più di tre mesi complessivi. In tal caso, la durata del finanziamento è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo. Con il medesimo decreto di cui al comma 4-*bis*.8 sono stabilite le modalità e i criteri operativi e la quota del Fondo destinata alle operazioni di cui al presente comma, nonché le modalità con cui il debitore deve dimostrare di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate per le quali chiede la sospensione.

4-*duodecies*. Entro il 31 gennaio 2012 il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Parlamento, con propria rela-

zione, sull'attività svolta dal Fondo, anche al fine dell'eventuale proroga dell'operatività dello stesso ».

4. 200. Lulli, Fluvi, Carella, Causi, Cecuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Benamati, Colaninno, Fadda, Mastromauro, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino, Froner.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

« 5-*bis*. Il comma 3 dell'articolo 3-*bis* decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, è sostituito con il seguente:

3. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è istituito un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, da ripartire in misura pari al 50 per cento per ciascuna delle finalità di cui ai medesimi commi, cui affluiscono fino a un massimo di 250 milioni di euro in quindici anni, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, quota parte delle complessive risorse disponibili, in conto residui, non ancora impegnate alla data del 1° ottobre 2009, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 884, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché le risorse per contributi dall'anno 2009, non ancora impegnate alla data del 1° ottobre 2009, della predetta autorizzazione di spesa, che si intende corrispondentemente ridotta di pari importo per quote lineari di ciascun contributo quindicennale. Sono nulli gli eventuali atti adottati in contrasto con le disposizioni di cui al presente comma ».

4. 119. Fugatti.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

« 5-bis. Le risorse previste dalla lettera c) del comma 5 per gli interventi, di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono ulteriormente incrementate di 10 milioni di euro per il 2010, 90 milioni di euro per il 2011 e 55 milioni a decorrere dal 2012. Al relativo onere si provvede mediante utili di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'incremento dal 4 al 6 per cento dell'addizionale sull'imposta del reddito delle società di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 6 febbraio 2009, n. 7 e dall'aumento del 50 per cento delle percentuali indicate alla lettera b) del medesimo articolo 3, comma 2. Della disposizione in esame si tiene conto in sede di versamento dell'accanto dovuto per l'esercizio 2010. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. 50. Lazzari, Antonio Pepe, Patarino.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

« 5-bis. All'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono soppresse le parole: “del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266,”.

Conseguentemente, le parole: vengono soppresi sono sostituite dalle seguenti: viene soppreso.

***4. 197.** Ceccuzzi, Sani, Trappolino.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5, inserire il seguente comma:

« 5-bis. All'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono soppresse le parole: “del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266,”.

Conseguentemente, le parole: vengono soppresi sono sostituite dalle seguenti: viene soppreso.

***4. 52.** Germanà.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

« 5-bis. All'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266,” sono soppresse;

b) le parole: “vengono soppresi” sono sostituite dalle seguenti: “viene soppreso”.

4. 73. Vignali.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

« 5-bis. Le iniziative di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, ai sensi dell'articolo 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano nei confronti di imprese che si consolidano all'estero mediante attività di delocalizzazione della produzione ».

4. 122. Torazzi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

« 5-bis. Al fine di ampliare la partecipazione delle imprese agli appalti pubblici e di consentire il rilascio delle attestazioni SOA alle imprese colpite da crisi congiunturale, il termine del 31 dicembre 2010 di cui al comma 9-bis dell'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come integrato dal decreto legislativo correttivo 11 settembre 2008, n. 152, è differito al 31 dicembre 2011. In tale ambito, per i soggetti tenuti alla redazione del

bilancio è ammessa la facoltà di tener conto del requisito del capitale netto riferito all'ultimo bilancio approvato anche se di valore negativo, subordinatamente alla delibera di copertura delle perdite e di ricostituzione del capitale sociale ».

4. 74. Vignali.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

« 5-bis. Le risorse previste dalla lettera e) del comma 5 per gli interventi, di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 sono ulteriormente incrementate di 10 milioni di euro il 2010, 90 milioni di euro per il 2011 e 55 milioni a decorrere dal 2012. Al relativo onere si provvede, mediante riduzione degli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri, che sono ridotti in misura pari a garantire una minore spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2010, di 90 milioni di euro per l'anno 2011 e di 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

4. 202. Lulli, Fluvi, Boccia, Levi, Gentiloni Silveri, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Benamati, Colaninno, Fadda, Mastromauro, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino, Bobba.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

« 5-bis. Ai fini della tutela e della conservazione del patrimonio ambientale e paesaggistico italiano i blocchi grezzi di marmo estratti in Italia sono prioritariamente destinati al soddisfacimento della domanda per la lavorazione lapidea sul

territorio nazionale. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente, tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabilite le modalità e i criteri di applicazione della norma ed è fissata annualmente la percentuale del materiale grezzo che può essere destinato al mercato delle esportazioni ».

4. 120. Polledri.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

« 5-bis. Al fine di superare il *digital divide* e di offrire pari diritti ai cittadini italiani a prescindere dal luogo di residenza, e allo scopo di intervenire con provvedimenti a favore delle zone montane, come previsto dall'articolo 44 della Costituzione, all'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, dopo le parole: "consumatori disabili", inserire le seguenti: "nonché agli utenti finali e ai consumatori che risiedono nelle zone montane" ».

4. 121. Fugatti, Bragantini, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Allasia.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Per gli anni 2010-2012 le garanzie del Fondo, di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono concesse alle piccole e medie imprese ubicate sull'intero territorio nazionale.

4. 77. Vignali.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

« 5-bis. È soppressa la lettera e) dell'articolo 10-sexies del decreto-legge 30

dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 ».

4. 49. Lazzari, Antonio Pepe, Patarino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. È istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze il "Fondo per l'acquisto di mobili", destinato a finanziare il riconoscimento di un contributo in parte capitale a favore di famiglie composte da persone di età non superiore a 36 anni, per l'acquisto di mobili certificati, realizzati prioritariamente con materiali provenienti nell'ambito di programmi e progetti di riforestazione e con finiture di prodotti ecocompatibili, destinati all'arredo di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale. Al fondo è trasferito, con il decreto di cui al comma 8, una quota non superiore al cinquanta per cento delle risorse destinate all'ammortamento del finanziamento statale revocato ai sensi del comma 7, ancora disponibili, da utilizzare sotto forma di riduzione del prezzo di vendita dei mobili ».

4. 123. Togni, Guido Dussin, Lanzarin, Nicola Molteni, Rivolta, Fugatti.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. È istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze il "Fondo per l'acquisto di mobili", destinato a finanziare il riconoscimento di un contributo in parte capitale a favore di famiglie composte da persone di età non superiore a 36 anni, per l'acquisto di mobili certificati, destinati all'arredo di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale. Al fondo è trasferito, con il decreto di cui al comma 8, una quota non superiore al cinquanta per cento delle risorse destinate all'ammortamento del finanziamento statale revocato ai sensi del comma 7, ancora disponibili, da utilizzare sotto forma di riduzione del prezzo di vendita dei mobili ».

4. 124. Togni, Guido Dussin, Lanzarin, Nicola Molteni, Rivolta, Fugatti.

All'articolo 4, comma 6, secondo periodo, dopo le parole: è ripartito inserire le seguenti: , previo parere del CIPE.

4. 85. Il Governo.

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: economie e delle finanze aggiungere le seguenti: e d'intesa con la Conferenza peri rapporti tra la Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

4. 205. Motta, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Viola, Zamparutti.

Al comma 6, sopprimere il terzo periodo.

4. 206. Motta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Viola, Zamparutti.

*Al comma 6, terzo periodo, la parola: cinquanta è sostituita dalla seguente: quarantanove e, dopo le parole: Autorità portuali è aggiunto il seguente periodo: mentre una ulteriore quota del due per cento delle medesime risorse del finanziamento statale revocato è destinata al fine di consentire a « Expo 2015 » la realizzazione, anche con il concorso degli operatori interessati delle fiere di Parma e di Milano, di manifestazioni ed interventi di particolare rilievo per la valorizzazione del *Made in Italy* nei settori tematici dell'esposizione universale, secondo gli indirizzi del Ministero dello sviluppo economico. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico è autorizzata, per l'anno 2010, per le finalità espositive e con le risorse sopra indicate, una spesa massima di quattro milioni di euro ».*

4. 204. Abrignani.

(Inammissibile)

Al comma 6, dopo le parole: in favore delle Autorità portuali aggiungere le seguenti: che abbiano speso, alla data del 31 dicembre 2009, una quota superiore almeno all'80 per cento dei finanziamenti fino ad allora ottenuti. Inoltre le predette risorse devono essere destinate per progetti, già approvati, diretti alla realizzazione di opere immediatamente cantierabili, finalizzate a rendere le strutture operative al fine di essere funzionali allo sviluppo dei traffici.

4. 2. Milanato, Del Tenno.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 49 del Codice della Navigazione aggiungere il seguente comma: « sono assimilabili alle opere amovibili quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite e rimosse con la restituzione dell'area demaniale concessa nel pristino stato ».

6-ter. L'applicazione dell'articolo 1, comma 251, lettera b), punto 2.1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è prorogata al 31 dicembre 2010. Per le pertinenze destinate ad attività commerciali comprese nelle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, per il quadriennio 2007, 2008, 2009, 2010, il canone provvisorio, salvo conguaglio, per metro quadrato e per anno, è calcolato nella misura pari a due volte quello corrisposto nel 2006 per le stesse tipologie pertinenziali.

6-quater. Il soggetto che subentra al precedente concessionario è obbligato a corrispondere a quest'ultimo un indennizzo pari al valore commerciale delle attività e dei manufatti che insistono sull'area demaniale in concessione.

4. 54. Anna Teresa Formisano, Occhiuto, Poli, Mereu.

(Inammissibile)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

« 6-bis. La disponibilità nei limiti della quota relativa alla concessione del finanziamento per l'incentivazione e il sostegno dell'alta formazione professionale nel settore nautico prevista dal fondo di cui all'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 e successive modificazioni, ivi comprese quelle iscritte sul capitolo n. 2246 istituito nell'ambito della U.P.B. 4.1.2 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti impegnate nel triennio 2007-2009, è utilizzata a decorrere dall'anno 2010 per finanziare l'incentivazione, il sostegno ed i recuperi infrastrutturali per l'alta formazione professionale realizzati dagli istituti per le professionalità nautiche le cui richieste siano state dichiarate ammissibili, con relativa convenzione, dal Ministero delle infrastrutture ai sensi del decreto ministeriale 17 aprile 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze.

4. 3. Soglia.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

« 6-bis. La fideiussione di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 328/1952 non può superare il canone annuale della concessione.

4. 64. Anna Teresa Formisano, Occhiuto, Poli, Mereu.

(Inammissibile)

Sopprimere i commi 7 e 8.

4. 207. Motta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Viola, Zamparutti.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

« 7. Ferma restando la definizione delle opere strategiche da realizzare a norma

dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 e della correlata intesa tra lo Stato e la Regione Emilia-Romagna sottoscritta in data 19 dicembre 2003 e successive integrazioni, il finanziamento dell'opera "sistema di trasporto rapido di massa del comune di Parma" è revocato e viene riprogrammato, previa sottoscrizione di una intesa fra lo Stato e la Regione Emilia-Romagna, al fine della realizzazione o del completamento di una delle restanti opere individuate dalla citata intesa del 19 dicembre 2003 e successive integrazioni, con riferimento agli interventi di miglioramento di opere infrastrutturali insistenti sul territorio provinciale di Parma. Gli effetti della revoca si estendono, determinandone lo scioglimento, a tutti i rapporti convenzionali stipulati dal soggetto aggiudicatore con il contraente generale. Il contraente generale può richiedere, nell'ambito di una transazione e a tacitazione di ogni diritto e pretesa, al soggetto attuatore, un indennizzo. L'indennizzo è corrisposto a valere sulla quota parte del finanziamento revocato. Gli effetti del contratto di mutuo stipulato dal soggetto attuatore con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. sono sospesi fino alla individuazione dei soggetti attuatori subentranti, in relazione alle opere che beneficeranno della riprogrammazione ».

4. 208. Benamati, Motta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Viola, Zamparutti.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

« 7. Ferma restando la definizione delle opere strategiche da realizzare a norma dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e della correlata intesa tra lo Stato e la Regione Emilia-Romagna sottoscritta in data 19 dicembre 2003 e successive integrazioni, il finanziamento dell'opera "sistema di trasporto rapido di massa nel comune di Parma" è revocato e

viene riprogrammato, previa sottoscrizione di un'intesa fra lo Stato e la Regione Emilia-Romagna, al fine della realizzazione o del completamento di una delle restanti opere individuate dalla citata intesa del 19 dicembre 2003 e successive integrazioni, con particolare riferimento agli interventi di miglioramento di opere infrastrutturali insistenti sul territorio provinciale di Parma ».

4. 209. Motta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Viola, Zamparutti.

Al comma 7, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

« Qualora la transazione di cui al presente comma non sia stipulata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è comunque accantonato, ai fini innanzitutto della transazione e sull'eventuale residuo per quelli previsti dal successivo comma 8, primo periodo, l'otto per cento della quota parte del finanziamento statale non ancora erogata. La disciplina introdotta dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53, non si applica per i collegi arbitrali già costituiti alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo ».

4. 4. Mistrello Destro, Fontana.

Al comma 8, sostituire le parole da: può essere devoluta integralmente *fino alla fine del comma con le seguenti:* è devoluta, per una quota paria 1,5 milioni di euro per l'anno 2010, ad interventi di infrastrutture ferroviarie dell'interporto CEPIM nel comune di Fontevivo, nella provincia di Parma, e per la restante parte alle seguenti finalità:

a) per una quota pari al 50 per cento delle risorse disponibili all'incremento dei fondi messi a disposizione ai sensi del comma 1 per i contributi per l'acquisto di

macchine agricole, indipendentemente dalla potenza del macchinario sostituito;

b) per una quota pari al 50 per cento delle risorse disponibili alla costituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze di un fondo denominato "Fondo per l'acquisto di mobili", destinato a finanziare il riconoscimento di un contributo in parte capitale a favore di famiglie composte da persone di età non superiore a 36 anni, per l'acquisto di mobili certificati, destinati all'arredo di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale. Il contributo è utilizzato sotto forma di riduzione del prezzo di vendita dei mobili ».

4. 125. Rainieri, Togni, Guido Dussin, Lanzarin, Nicola Molteni, Rivolta, Fugatti.

Al comma 8 sostituire le parole da: può essere devoluta integralmente *fino alla fine del comma con le seguenti:* è devoluta integralmente alla costituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze di un fondo denominato "Fondo per l'acquisto di mobili", destinato a finanziare il riconoscimento di un contributo in parte capitale a favore di famiglie composte da persone di età non superiore a 36 anni, per l'acquisto di mobili certificati, destinati all'arredo di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale. Il contributo è utilizzato sotto forma di riduzione del prezzo di vendita dei mobili ».

4. 126. Togni, Guido Dussin, Lanzarin, Nicola Molteni, Rivolta, Fugatti.

Al comma 8 dopo le parole: ad altri investimenti pubblici *inserire le seguenti:* ivi compresa una quota non superiore a 1,5 milioni di euro per l'anno 2010, da definire d'intesa con gli enti locali competenti, da destinarsi ad interventi di infrastrutture ferroviarie dell'interporto CEPIM nel comune di Fontevivo, nella provincia di Parma.

4. 127. Rainieri, Fugatti.

Al comma 8, dopo le parole: ad altri investimenti pubblici *inserire le seguenti:* ivi compresa una quota non superiore a 1,5 milioni di euro per l'anno 2010, che verranno definiti d'intesa con gli enti locali competenti e finalizzati all'adeguamento dell'infrastruttura ferroviaria dell'Interporto di Parma CEPIM, nel comune di Fontevivo (Parma), anche in relazione alla previsione di una fermata metropolitana in località Ponte Taro sulla linea Salsomaggiore-Fidenza-Parma.

4. 211. Benamati, Motta.

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

« 8-bis. I fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali, se non utilizzati entro il sesto anno dall'avvenuto trasferimento o assegnazione, possono essere revocati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con conseguente obbligo, da parte delle Autorità interessate, di procedere alla restituzione dei fondi ad esse erogati e non utilizzati. Nel caso in cui la revoca riguardi finanziamenti realizzati mediante operazioni finanziarie di mutuo con oneri di ammortamento a carico dello Stato, con il suddetto decreto viene disposta la cessione della parte di finanziamento ancora disponibile ad altra Autorità portuale, fermo restando che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti continua a corrispondere alla banca mutuante, fino alla scadenza quindicennale, la quota del contributo dovuta in relazione all'ammontare del finanziamento erogato. L'eventuale risoluzione dei contratti di mutuo non deve comportare oneri per la finanza pubblica.

8-ter. Le somme restituite dalle Autorità portuali ai sensi del comma 8-bis sono versate su apposito capitolo dello stato di previsione dell'Entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai pertinenti capitoli

dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la programmazione ed il finanziamento di ulteriori interventi infrastrutturali nei porti.

8-quater. Le somme riassegnate ai sensi del comma *8-ter* e quelle rinvenienti dalle operazioni di surrogazione di cui al comma *8-bis*, secondo periodo, sono ripartite fra le autorità portuali sulla base di un indice di capacità di spesa per gli investimenti infrastrutturali determinato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, alla luce dei pagamenti da esse effettivamente sostenuti a tale titolo tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2009, nonché sulla base della capacità di autofinanziamento di ciascuna autorità portuale.

8-quinquies. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono dettati, ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i principi e i criteri di registrazione nei bilanci delle autorità portuali delle operazioni finanziarie di cui ai commi da *8-bis* a *8-quater*.

4. 86. Milanato.

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

« *8-bis.* Ai fini di sostegno del settore delle attività portuali, i contributi previdenziali dovuti dalle imprese di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono ridotti di due punti percentuali per l'anno 2010 e di cinque punti percentuali per gli anni 2011 e 2012.

8-ter. Per le medesime finalità di cui al comma *8-bis*, alla Tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il numero 9 è aggiunto il seguente:

9-bis. Impieghi come carburante per veicoli e macchine industriali utilizzati in

ambito portuale e non autorizzati a circolare sulla rete stradale: 30 per cento aliquota normale.

8-quater. Le disposizioni di cui al comma *8-ter* si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2011 ».

Conseguentemente, al comma 9, sostituire le parole: Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2010, e dal comma 2, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2011, *con le seguenti:* Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2010, dal comma 2, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2011, dal comma *8-bis*, valutati in 11,5 milioni di euro per l'anno 2010 e in 23 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, e dai commi *8-ter* e *8-quater*, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 ».

4. 56. Garofalo.

(Inammissibile)

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

« *8-bis.* Al fine di garantire la competitività del sistema portuale e del trasporto nazionale marittimo, sono previste, per il triennio 2010-2012, le seguenti misure:

a) la fiscalizzazione di 5 punti degli oneri sociali a favore delle imprese di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, a fronte dell'impegno di dette imprese di non dar corso a licenziamenti collettivi, pena la decadenza dal beneficio, nel limite di spesa di 28,5 milioni di euro annui;

b) la riduzione delle accise sui prodotti energetici per i mezzi meccanici operanti esclusivamente in aree portuali, nel limite di spesa di 20,354 milioni di euro annui.

8-ter. Le modalità, la misura, i criteri e le procedure per il riconoscimento dei benefici di cui alla lettera *a)* comma *8-bis* sono determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa

con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma. Le modalità e la misura della riduzione di cui alla lettera *b*) del comma 8-*bis* sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi parimenti entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma ».

Conseguentemente, al comma 9, sostituire le parole: Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2010, e dal comma 2, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2011, *con le seguenti:* Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2010, dal comma 2, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2011, dai commi 8-*bis* e 8-*ter*, valutati in 48,854 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

4. 57. Garofalo.

(Inammissibile)

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

« 8-*bis*. Al fine di garantire la competitività del sistema portuale e del trasporto nazionale marittimo, sono previste, per i soli porti nazionali svolgenti attività prevalente di transhipment, per il triennio 2010-2012, le seguenti misure:

a) la fiscalizzazione di 45 punti degli oneri sociali a favore delle imprese di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, a fronte dell'impegno di dette imprese di non dar corso a licenziamenti collettivi, pena la decadenza dal beneficio, nel limite di spesa di 20 milioni di euro annui;

b) la riduzione delle accise sui prodotti energetici per i mezzi meccanici operanti esclusivamente in aree portuali, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui.

8-*ter*. Le modalità, la misura, i criteri e le procedure per il riconoscimento dei benefici di cui alla lettera *a*) comma 8-*bis* sono determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma. Le modalità e la misura della riduzione di cui alla lettera *b*) del comma 8-*bis* sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi parimenti entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma.

8-*quater*. L'attività di *transshipment* di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si considera come prevalente quando i volumi di traffico contenitori movimentati in trasbordo superano la soglia del 75 per cento dei volumi complessivi di contenitori movimentati nel porto ».

Conseguentemente, al comma 9, sostituire le parole: Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2010, e dal comma 2, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2011, *con le seguenti:* Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2010, dal comma 2, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2011, dai commi 8-*bis*, 8-*ter* e 8-*quater*, valutati in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

4. 58. Garofano.

(Inammissibile)

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-*bis*. Per gli interventi di adeguamento e miglioramento antisismico degli edifici di proprietà privata collocati nelle zone a media ed alta sismicità, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2012, è concessa una detrazione di imposta lorda per una quota del 55 per cento delle spese documentate, fino ad un

valore massimo di detrazione di 48.000 euro, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.

8-ter. Entro novanta giorni data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati gli interventi ammessi al beneficio di cui al presente articolo, l'entità del beneficio in funzione della pericolosità dell'area e della vulnerabilità dell'edificio, nonché le modalità di attivazione degli interventi.

8-quater. Per garantire la costituzione di un'efficace rete tecnica di controllo ed assistenza per le costruzioni nelle zone di alta e media sismicità, nel rispetto del principio di adeguatezza, l'assunzione dell'occorrente personale tecnico qualificato avviene in deroga alle norme che disciplinano i vincoli per il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni le Regioni stabiliscono l'entità del contributo obbligatorio a carico dei richiedenti, a parziale copertura dei costi dell'attività istruttoria per le funzioni di cui al presente articolo.

4. 212. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

(Inammissibile)

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: « 31 dicembre 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2012 ».

8-ter. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per la corresponsione degli interessi sui prestiti erogati dagli istituti bancari per il finanziamento di interventi di riqualificazione energetica degli edifici di cui ai commi 344 e successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con una dotazione 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

8-quater. Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, aperta all'adesione delle banche e degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modalità ed i criteri di concessione dei prestiti di cui al comma *8-ter* nonché i tassi applicabili.

4. 214. Motta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

8-bis. I fornitori di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni hanno diritto ad ottenere a domanda l'attestato della sussistenza del relativo credito. Le pubbliche amministrazioni, verificata la regolarità delle prestazioni e dei servizi ed effettuati, se del caso, i controlli e i collaudi previsti, sono tenute ad attestare la sussistenza dei crediti medesimi con apposita dichiarazione in calce a copia delle fatture non contestate.

8-ter. È sempre consentita la cessione dei crediti riconosciuti ai sensi del comma precedente a istituti di credito e ad altri intermediari finanziari autorizzati, ai prezzi di mercato.

8-quater. Le imprese di cui al comma *8-bis* possono cedere il relativo credito ai prezzi di mercato alla CDP SpA, che può provvedere nell'ambito della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 7, lettera *a*) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, come convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326. Un'apposita convenzione da stipulare tra ABI, CDP SpA e organizzazioni del sistema imprenditoriale disciplina i presupposti e le condizioni dell'intervento della CDP SpA.

8-quinquies. Per la regolazione finanziaria degli interventi è stipulata una apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la CDP SpA. In ogni caso, la convenzione può autorizzare impegni non superiori a 30 miliardi di euro e può fissare limiti massimi mensili o trimestrali per l'utilizzo dei fondi della gestione separata di cui all'articolo 5 comma 7 lettera *a*) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, come convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326.

8-sexies. Le disposizioni di cui ai commi da *8-bis* a *8-quinquies* si applicano per il solo anno 2010, salvo diverse disposizione delle leggi finanziarie per gli anni successivi.

4. 216. Lulli, Vico, De Micheli, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa Federico, Zunino.

(Inammissibile)

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

8-bis. Per l'anno 2010, il termine di cui all'articolo 55, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, per il versamento dei premi assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, è fissato al 16 giugno.

8-ter. Non si applicano sanzioni a carico delle imprese che, nelle more dell'entrata in vigore della presente legge di conversione, non hanno provveduto al pagamento entro il termine del 16 aprile 2010, ovvero hanno corrisposto somme inferiori a quelle dovute e, pertanto, sono considerate in regola ai fini del versamento dei premi assicurativi e previdenziali.

4. 5. Milanato, Del Tenno.

(Inammissibile)

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. Per garantire il pieno rispetto dei principi comunitari in materia di popola-

zione penitenziaria, all'articolo 2, comma 215, della legge 23 dicembre 2009, n. 1911 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « di cui al comma 213 » inserire le seguenti: « nonché le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 212 »;

b) alla fine del comma aggiungere le seguenti parole: « , ivi compreso l'adeguamento dell'organico del Corpo di Polizia penitenziaria, occorrente per fronteggiare la situazione emergenziale in atto. A tale ultimo fine, e per assicurare la piena operatività dei servizi di polizia penitenziaria, con decreto del Ministro della Giustizia, da adottare entro il 30 giugno 2010, possono essere introdotte disposizioni per l'abbreviazione dei corsi di formazione iniziale degli agenti del Corpo di polizia penitenziaria. ».

4. 6. Pugliese.

(Inammissibile)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Al fine di contribuire al superamento del divario digitale, è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 per il finanziamento di investimenti in reti di accesso *wireless* in tecnologia *wimax*, per il collegamento in larga banda di punti di erogazione di servizi pubblici diffusi sul territorio nazionale in aree infrastrutturalmente disagiate. Con decreto il Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di accesso al finanziamento e le caratteristiche dei richiedenti in qualità di erogatori di servizi pubblici.

Conseguentemente dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma *8-bis* si prov-

vede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 1, comma 5, del decreto legge 23 novembre 2009, n. 168, nonché ai sensi dell'articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

4. 59. Marinello.

(Inammissibile)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Al fine di estendere e sostenere in tutto il territorio nazionale la realizzazione dei progetti relativi all'introduzione di nuove tecnologie per i servizi di comunicazione al cittadino e alle imprese attraverso servizi evoluti in mobilità nelle aree urbane decentrate e rurali, il Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico; di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è incrementato per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 di 10 milioni di euro. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di accesso al finanziamento.

Conseguentemente dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. All'onere di cui al comma 8-*bis* si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 1, comma 5, del decreto legge 23 novembre 2009, n. 168, nonché ai sensi dell'articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

4. 55. Marinello.

(Inammissibile)

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

8-bis. Il comma 781 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dai seguenti:

781. La riduzione dei premi di cui al comma 780 è prioritariamente riconosciuta alle imprese in regola con tutti gli obblighi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, come modificato dal decreto legislativo 11.106 del 2009, e dalle specifiche normative di settore, le quali non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio.

781-bis. L'Inail si impegna a riconoscere una maggiorazione della percentuale di riduzione alle imprese artigiane che abbiano aderito ai piani pluriennali di prevenzione per l'eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, concordati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e territoriale, anche all'interno di enti bilaterali, e trasmessi agli ispettori del lavoro.

781-ter. Ai fini della compensazione dei conseguenti effetti finanziari recati dai precedenti commi, le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2010.

4. 128. Torazzi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Le regioni, nell'esercizio della potestà normativa in materia di disciplina delle attività economiche, possono stabilire che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio, sia soggetta alla presentazione da parte del richie-

dente, qualora sia un cittadino extracomunitario, di un certificato attestante il superamento dell'esame di base della lingua italiana, rilasciato da appositi enti accreditati.

4. 129. Comaroli.

(Inammissibile)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Le regioni, nell'esercizio della potestà normativa in materia di disciplina delle attività economiche, possono stabilire che l'autorizzazione da parte dei comuni alla posa delle insegne esterne ad un esercizio commerciale è condizionata all'uso di una delle lingue ufficiali dei Paesi appartenenti all'Unione europea ovvero del dialetto locale.

4. 130. Comaroli.

(Inammissibile)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. L'autenticazione della Sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione o l'affitto delle licenze per il commercio ambulante può essere richiesta anche agli uffici comunali territorialmente competenti, ed ai titolari, o dipendenti da loro delegati.

4. 131. Comaroli.

(Inammissibile)

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

8-bis. Alla lettera *d*), comma 2, articolo 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , attraverso il riconoscimento di tariffe differenziate in ragione della diversa insolazione dei territori in cui sono localizzati gli impianti ».

4. 132. Allasia, Torazzi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 2, comma 136, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo la parola: « concessi » aggiungere le seguenti: « , sull'intera produzione », ed alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole: « alla data del 31 dicembre 2008. La limitazione riferita alla parte organica dei rifiuti, prevista dal successivo comma 137, non si applica ai finanziamenti e agli incentivi previsti nel primo periodo del presente comma. La procedura di cui all'articolo 1 comma 1118 della legge n. 296 del 2006, si applica per quanto compatibile con le previsioni del presente articolo ».

4. 133. Polledri.

(Inammissibile)

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

8-bis. Al comma 6 dell'articolo 50-*bis* del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo le parole: « agli effetti dell'IVA » aggiungere le parole: « iscritte alla CCIAA da almeno un anno, che dimostrino una effettiva operatività e che abbiano effettuato regolari versamenti IVA nei 12 mesi precedenti ».

4. 134. Pini.

(Inammissibile)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: « 1 dicembre 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « 1 dicembre 2012 ».

4. 213. Realacci, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

8-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, i commi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:

1. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema dei distretti produttivi, per le imprese appartenenti ai distretti, come individuati dalle leggi regionali, è escluso dall'imposizione del reddito di impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento dell'ammontare degli investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo d'imposta precedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e nei due periodi d'imposta successivi.

2. Sono ammesse al beneficio di cui al comma I le acquisizioni, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di:

a) macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell'articolo 2424 del codice civile, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nei distretti;

b) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese;

c) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta;

d) nel settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, progetti di sviluppo e innovazione relativi ai campionari in cui l'impresa attui operazioni tecnicamente omogenee e collegate tra loro, finalizzate alla ideazione, realizzazione, promozione e gestione logistica di prodotti o collezioni sotto forma di campionari.

3. Per fruire dell'agevolazione, i beneficiari devono presentare all'Agenzia delle entrate un formulario, il quale deve contenere notizie sull'impresa e sulle acquisizioni effettuate. La fruizione del beneficio fiscale è, al verificarsi delle condizioni previste, automatica.

3-bis. Il formulario per la trasmissione dei dati di cui al comma 3 del presente articolo è approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro 30 giorni dalla data di adozione del provvedimento è attivata la procedura per la trasmissione del formulario.

3-ter. L'articolo 1, commi da 366 a 372, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e l'articolo 6-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono abrogati.

4. Dall'attuazione del presente articolo, non devono derivare oneri superiori a 50 milioni di euro a decorrere dal 2010.

4. 215. Lulli, Vico, De Micheli, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.

(Inammissibile)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente periodo:

All'articolo 41, comma 16-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è aggiunto in fine, il seguente periodo: « Il corrispettivo provvisorio previsto dal presente comma è versato entro il 31 ottobre 2010, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 2009, n. 33.

4. 7. Jannone.

(Inammissibile)

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2010, e fino al 31 dicembre 2010 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non-metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

9-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma *9-bis*, valutato in 18,1 milioni di euro per l'anno 2010 e in 1,2 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede: quanto ad euro 18,1 milioni per l'anno 2010 mediante riduzione in maniera lineare per un importo pari a 18,1 milioni di euro per l'anno 2010 delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, e quanto ad euro 1,2 milioni per l'anno 2012 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. 135. Caparini, Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Fugatti.

Dopo il comma 9, inserire i seguenti commi:

9-bis. Per i trasferimenti di beni immobili per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, l'agevolazione è concessa anche qualora l'utiliz-

zazione edificatoria avvenga anche ad opera di altro soggetto purché entro il quinquennio successivo al trasferimento.

9-ter. Nel testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, all'articolo della Tariffa, parte I, ultimo periodo, sostituire le parole: «entro cinque anni dalla stipula dell'atto» con le seguenti: «entro dieci anni dalla stipula dell'atto».

4. 136. Fugatti.

(Inammissibile)

Dopo il comma 9, inserire i seguenti commi:

Per i trasferimenti di beni immobili per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, la condizione di utilizzazione edificatoria, entro il quinquennio successivo al trasferimento, s'intende realizzata anche nel caso in cui i beni siano oggetto di successiva cessione, purché a ciò provveda l'acquirente entro e non oltre i cinque anni dal primo trasferimento.

Nel testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, all'articolo 1 della Tariffa, parte I, ultimo periodo, sostituire le parole: «entro cinque anni dalla stipula dell'atto» con le seguenti: «entro dieci anni dalla stipula dell'atto».

4. 137. Alessandri, Stradella, Armosino.

(Inammissibile)

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziata per l'importo di 86 milioni di euro per l'anno 2010, quale dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della

produzione bieticolo-saccarifera in Italia per il quinto anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria. Le disponibilità dello stanziamento del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, per un ammontare fino a 43 milioni, possono essere utilizzate per il pagamento dei saldi contributivi relativi all'anno 2009;

9-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma *9-bis* si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma *9-quater*.

9-quater. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 11, lettera *a*), le parole: « 0.30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 0, 20 per cento ».

4. 78. Di Pietro, Di Giuseppe, Rota, Cimadoro, Barbato, Borghesi, Messina.

(Inammissibile)

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziata per l'importo di 86 milioni di euro per l'anno 2010, quale dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia per il quinto anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria. Le disponibilità dello stanziamento del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, per un ammontare fino a 43 milioni, possono essere utilizzate per il pagamento dei saldi contributivi relativi all'anno 2009.

9-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma *9-bis*, pari a 86 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, quanto a 65 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 55 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, e quanto a 21 milioni di euro a valere sulle risorse iscritte nello stato di

previsione dell'AGEA senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. 217. Zucchi, Lulli, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trapolino.

(Inammissibile)

Dopo il comma 9, aggiungere in fine i seguenti commi:

9-bis. All'articolo 62 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

7-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità con cui, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela dell'ambiente, sicurezza stradale e caratteristiche tecniche dei veicoli che circolano su strada, per i veicoli ad alimentazione a metano, elettrica e ibrida si può applicare una riduzione della massa, pari, nel caso dei veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia con gas metano, alla massa delle bombole del metano e dei relativi accessori e, nel caso dei veicoli ad alimentazione elettrica o ibrida, alla massa degli accumulatori e dei loro accessori, definendo altresì le modifiche alle procedure relative alle verifiche tecniche di omologazione derivanti dall'applicazione del presente comma. In ogni caso la riduzione di massa in ordine di marcia di cui al presente comma non può superare il limite massimo di una tonnellata. Per i veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia con gas metano la riduzione si applica soltanto nel caso in cui il veicolo sia dotato di controllo elettronico della stabilità.

9-ter. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma *7-bis* dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma *9-bis* del presente articolo, è adot-

tato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. 80. Garofalo.

(Inammissibile)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. La lettera b) dell'articolo 5, comma 7, del decreto legge n. 269 del 2003, convertito con modificazioni, 24 novembre 2003, n. 326, è sostituito dal seguente:

b) le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni destinati alla fornitura di servizi pubblici ed alle bonifiche, nonché la sottoscrizione di fondi comuni di investimento o l'assunzione di quote di partecipazioni nel capitale delle relative società di gestione collettiva del risparmio, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a condizione che i predetti fondi, di norma, impieghino risorse nelle piccole e medie imprese o comunque nelle imprese di dimensioni contenute. Per tali interventi sono utilizzati fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, senza garanzia dello Stato e con preclusione della raccolta di fondi a vista. La raccolta di fondi è effettuata esclusivamente presso investitori istituzionali.

4. 8. Mistrello Destro, Soglia.

(Inammissibile)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, come modificato dall'articolo 1, comma 98, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « nei nove anni successivi » sono sostituite dalle parole: « negli undici anni successivi ».

4. 60. Pelino.

(Inammissibile)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 33, comma 5, della legge 23 luglio 2009, n. 99, è aggiunto il seguente periodo: Le società cooperative elettriche esistenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, agli effetti del trattamento dell'energia autoprodotta ed autoconsumata, sono assimilate ad un (sistema efficiente di utenza).

4. 61. Libè, Occhiuto, Anna Teresa Formisano.

(Inammissibile)

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziata per l'importo di 86 milioni di euro per l'anno 2010, quale dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia per il quinto anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria. Le disponibilità dello stanziamento del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, per un ammontare fino a 43 milioni, possono essere utilizzate per il pagamento dei saldi contributivi relativi all'anno 2009. Ai maggiori oneri derivanti, pari a 86 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale.

* **4. 138.** Torazzi, Allasia.

(Inammissibile)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, commi 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziata per l'importo di 86 milioni di euro per l'anno 2070, quale dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia

per il quinto anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria. Le disponibilità dello stanziamento del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, per un ammontare fino a 43 milioni, possono essere utilizzate per il pagamento dei saldi contributivi relativi all'anno 2009. Ai maggiori oneri derivanti, pari a 86 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale.

* **4. 63.** Laffranco, Beccalossi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziata per l'importo di 86 milioni di euro per l'anno 2010, quale dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia per il quinto anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria. Le disponibilità dello stanziamento del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, per un ammontare fino a 43 milioni, possono essere utilizzate per il pagamento dei saldi contributivi relativi all'anno 2009. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 86 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale.

4. 62. Libè, Galletti, Occhiuto, Anna Teresa Formisano, Ruvo.

(Inammissibile)

Dopo il comma 9, inserire il seguente comma:

All'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al n. 8-bis), aggiungere alla fine le seguenti parole: « ovvero

nel caso in cui il cedente, nel relativo atto, abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione; ». Al relativo onere, valutato in 34,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. 139. Alessandri, Stradella, Armosino.

(Inammissibile)

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. All'articolo 15, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, dopo le parole: « può essere concessa alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni », si aggiungano le parole: « ai fondi comuni di investimento mobiliari chiusi. La Garanzia è concessa a titolo oneroso. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per il rilascio della garanzia ».

4. 9. Labocchetta.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

Comma 5-bis. sono abrogate le disposizioni di cui alla lettera e) dell'articolo 10-sexies della legge 26 febbraio 2010, n. 25 « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative ».

Al relativo onere, pari a 40 milioni di euro per il 2010 e a 20 milioni di euro a decorrere dal 2011, si provvede mediante la riduzione lineare degli stanziamenti per

i consumi intermedi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2010-2012.

L'onere per il 2010 è di 40 milioni di euro di cui 20 milioni sono relativi all'esercizio 2009 e 20 milioni all'esercizio 2010.

4. 67. Raisi.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Al fondo di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, comma 1113 ed al decreto 25 novembre 2008, recante « Disciplina dette modalità di erogazione dei finanziamenti a tasso agevolato ai sensi dell'articolo 1, commi 1110-1115, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Fondo rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del protocollo di Kyoto » sono assegnate per il triennio 2010-2012 ulteriori risorse per 200 milioni di euro per anno, prioritariamente a valere sulla costruzione di impianti di cogenerazione fino ad una potenza elettrica massima di 5 MW. Conseguentemente, gli stanziamenti di parte Corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191 sono corrispondentemente ridotte in misura di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

4. 79. Fallica, Terranova, Grimaldi.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Per l'anno 2010, il termine per il versamento dei premi assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, di cui al comma 5 dell'articolo 55 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è differito al 16 giugno.

4. 81. Garofalo.

(Inammissibile)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Al comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *b)*, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « nonché del personale di cui alla lettera *b)* del citato comma 8, da inquadrare nell'organico dell'Agenzia nel limite del cinquanta per cento dei posti previsti nell'organico stesso »;

2) alla lettera *c)*, sono soppresse le seguenti parole: « prevedendo una riserva di posti non superiore al cinquanta per cento destinata al personale di cui al comma 8, lettera *b)*, del presente articolo ».

4. 82. Garofalo.

(Inammissibile)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano regolatore portuale nonché lo sviluppo dei traffici, sono ricomprese nella circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Messina, ai sensi del decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione del 6 aprile 1994 e, come tali, affidate alla gestione dell'Autorità stessa in conformità alle disposizioni della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le aree ubicate nel porto di Messina destinate a stazione di degassifica ed a bacino di carenaggio, nonché quelle relative all'istituzione di un Punto Franco, di cui all'articolo 1, della legge 15 marzo 1951, n. 191.

4. 84. Garofalo.

(Inammissibile)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente comma:

9-bis. A fini di sostegno alla ripresa economica e di superamento di discrimi-

nazioni tra imprese, al comma 3-*bis* dell'articolo 130 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « mediante l'impiego del telefono » sono inserite le seguenti: « e della posta »;

b) dopo le parole: « mediante l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario » sono inserite le seguenti: « e degli altri dati personali di cui al citato articolo 129, comma 1 ».

4. 83. Valducci, Garofalo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
« ART. 4-*bis* (stampa italiana all'estero) – 1. All'articolo 10-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 196 convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: « limitatamente alle minoranze linguistiche » sono soppresse e dopo le parole: « legge 23 dicembre 2000, n. 388 », aggiungere le seguenti: « all'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni ».

b) alla lettera d), le parole: « dall'articolo 3, comma 2-*ter*, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, limitatamente ai quotidiani italiani editi e diffusi all'estero, dall'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, nonché » sono soppresse.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

* **4. 01.** Berardi.

Dopo l'articolo 4, inserire il comma 9, aggiungere il seguente:

ART. 4-*bis*.

(Stampa italiana all'estero).

1. All'articolo 10-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 196 convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: « limitatamente alle minoranze linguistiche » sono soppresse e dopo le parole: « legge 23 dicembre 2000, n. 388 », aggiungere le seguenti: « all'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni ».

b) alla lettera d), le parole: « dall'articolo 3, comma 2-*ter*, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, limitatamente ai quotidiani italiani editi e diffusi all'estero, dall'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, nonché » sono soppresse.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

* **4. 0.13.** Di Biagio, Foti, Angeli, Berardi, Gibiino, Germanà, Barani, De Luca, Catone, Ghiglia, Proietti, Cosimi, Paglia, Centemero, Perina, Holzmann, Versace, Tagliatela, Granata, Vitti, Moffa

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Misure in favore della tutela dei consumatori e della trasparenza nei mercati dei prodotti agro-alimentari di qualità e di origine).

1. Dopo il comma 16 dell'articolo 53 della legge 24 marzo 1998 n. 128, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

16-bis. A decorrere dal 30 settembre 2010, sulle confezioni di vendita dei prodotti protetti ai sensi delle denominazioni « DOP » o indicazioni « IGP », di cui al Regolamento (CE) n. 510/2006 oppure garantiti ai sensi delle specialità tradizionali « STO », di cui al Regolamento (CE) n. 509/2006, deve essere applicato un apposito contrassegno di Stato di certificazione fornito di una serie e di un numero di identificazione e recante rispettivamente, a seconda del caso di cui trattasi, la dicitura « Denominazione di Origine Protetta – DOP », « Indicazione Geografica Protetta – IGP » o « Specialità Tradizionale Garantita – STG », alla cui stampa provvede l'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato. Con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentiti il Ministero dell'economia e delle finanze e le Regioni e le Province autonome, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le caratteristiche, le modalità di fabbricazione, il controllo ed il costo dei predetti contrassegni.

**** 4. 0.2.** Germanà.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Misure in favore della tutela dei consumatori e della trasparenza nei mercati dei prodotti agro-alimentari di qualità e di origine).

1. Dopo il comma 16 dell'articolo 53, della legge 24 marzo 1998, n. 128 e suc-

cessive modificazioni, è inserito il seguente:

16-bis. A decorrere dal 30 settembre 2010, sulle confezioni di vendita dei prodotti protetti ai sensi delle denominazioni « DOP » o indicazioni « IGP », di cui al Regolamento (CE) n. 510/2006 oppure garantiti ai sensi delle specialità tradizionali « STG », di cui al Regolamento (CE) n. 509/2006, deve essere applicato un apposito contrassegno di Stato di certificazione fornito di una serie e di un numero di identificazione e recante rispettivamente, a seconda del caso di cui trattasi, la dicitura « Denominazione di Origine Protetta – DOP », « Indicazione Geografica Protetta – IGP » o « Specialità Tradizionale Garantita – STG », alla cui stampa provvede l'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato. Con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentiti il Ministero dell'economia e delle finanze e le Regioni e le Province autonome, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le caratteristiche, le modalità di fabbricazione, il controllo ed il costo dei predetti contrassegni.

**** 4. 015.** Pugliese.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

« ART. 4-bis.

(Misure in favore della tutela dei consumatori e della trasparenza nei mercati dei prodotti agro-alimentari di qualità e di origine).

1. Dopo il comma 16 dell'articolo 53, della legge 24 marzo 1998, n. 128, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

16-bis. A decorrere dal 30 settembre 2010, sulle confezioni di vendita dei prodotti protetti ai sensi delle denominazioni

« DOP » o indicazioni « IGP », di cui al Regolamento (CE) n. 510/2006 oppure garantiti ai sensi delle specialità tradizionali « STG », di cui al Regolamento (CE) n. 509/2006, deve essere applicato un apposito contrassegno di Stato di certificazione fornito di una serie e di un numero di identificazione e recante rispettivamente, a seconda del caso di cui trattasi, la dicitura « Denominazione di Origine Protetta – DOP », « Indicazione Geografica Protetta IGP » o « Specialità Tradizionale Garantita – STG », alla cui stampa provvede l'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato. Con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentiti il Ministero dell'economia e delle finanze e le Regioni e le Province autonome, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le caratteristiche, le modalità di fabbricazione, il controllo ed il Costo dei predetti contrassegni.

** 4. 016. Torazzi, Allasia.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Gasolio, per le coltivazioni sotto serra).

1. Ad gasolio utilizzato per il riscaldamento nelle coltivazioni sotto serra è applicata, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, l'accisa al livello minimo di imposizione definito dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003 e successive modificazioni, pari a 21 per 1000 litri, qualora l'impresa agricola all'atto dell'assegnazione del gasolio, ai sensi del decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, si impegni a rispettare, nell'arco di 10 anni, una progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali. Ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 il livello di imposizione non deve essere inferiore al livello minimo definito dalla

citata direttiva 2003/96/CE. Qualora tale livello venga modificato l'accisa dovuta nelle coltivazioni sotto serra viene corrispondentemente adeguata.

2. La sintesi delle informazioni relative alla misura di cui alla presente disposizione è comunicata alla Commissione CE con le modalità di cui all'articolo 9 del citato regolamento (CE) 800/2008 e si applica per un periodo di dieci anni ai sensi dell'articolo 25 del medesimo regolamento (CE) 800/2008.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 14,5 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede:

a) quanto a 6,8 milioni di euro mediante parziale utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910. A tale fine il Ministero dell'economia e delle finanze, a valere sulle predette disponibilità, provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 6,8 milioni di euro;

b) quanto a 6,5 milioni di euro mediante soppressione, per l'anno 2010, del contingente annuo agevolato di biodiesel di all'articolo 22-bis, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

c) quanto a 1,2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2010, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 5-bis, del testo unico, di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1995.

* 4. 0.6. Paolo Russo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Gasolio per le coltivazioni sotto serra).

1. Al gasolio utilizzato per il riscaldamento nelle coltivazioni sotto serra è ap-

plicata, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, l'accisa al livello minimo di imposizione definito dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003 e successive modificazioni, pari a 21 per 1000 litri, qualora l'impresa agricola all'atto dell'assegnazione del gasolio, ai sensi del decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, si impegni a rispettare, nell'arco di 10 anni, una progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali. Ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 il livello di imposizione non deve essere inferiore al livello minimo definito dalla citata direttiva 2003/96/CE. Qualora tale livello venga modificato l'accisa dovuta nelle coltivazioni sotto serra viene corrispondentemente adeguata.

2. La sintesi delle informazioni relative alla misura di cui alla presente disposizione è comunicata alla Commissione CE con le modalità di cui all'articolo 9 del citato regolamento (CE) 800/2008 e si applica per un periodo di dieci anni ai sensi dell'articolo 25 del medesimo regolamento (CE) 800/2008.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 14,5 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede:

a) quanto a 6,8 milioni di euro mediante parziale utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910. A tale fine il Ministero dell'economia e delle finanze, a valere sulle predette disponibilità, provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 6,8 milioni di euro;

b) quanto a 6,5 milioni di euro mediante soppressione, per l'anno 2010, del contingente annuo agevolato di biodiesel di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

c) quanto a 1,2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2010, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 5-bis, del testo unico, di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1995.

4. 0.7. Marinello, Gioacchino Alfano.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Programma nazionale di sviluppo rurale).

1. Al fine di salvaguardare gli interessi nazionali derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, di evitare l'applicazione delle disposizioni relative al disimpegno automatico di cui all'articolo 29 del regolamento CE 21 giugno 2005, n. 1290/2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, nonché di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, il Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 15 del regolamento CE 20 settembre 2005, n. 1698/2005, con proprio decreto, adotta il programma nazionale di sviluppo rurale 2007/2013, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

2. Il programma nazionale di sviluppo rurale 2007/2013, nel quale confluiscono i programmi di sviluppo rurale regionali, che ne costituiscono l'articolazione operativa, redatto secondo quanto previsto dall'articolo 16 del regolamento CE 1698/2005 citato, contiene uno specifico piano di finanziamento predisposto in conformità alle indicazioni di cui alla lettera d) dello stesso articolo 16, il cui ammontare è costituito dalla somma delle dotazioni finanziarie dei programmi regionali già approvati.

**** 4. 0.4.** Paolo Russo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Programma nazionale di sviluppo rurale).

1. Al fine di salvaguardare gli interessi nazionali derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, di evitare l'applicazione delle disposizioni relative al disimpegno automatico di cui all'articolo 29 del regolamento CE 21 giugno 2005, n. 1290/2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, nonché di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, il Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 15 del regolamento CE 20 settembre 2005, n. 1698/2005, con proprio decreto, adotta il programma nazionale di sviluppo rurale 2007/2013, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

2. Il programma nazionale di sviluppo rurale 2007/2013, nel quale confluiscono i programmi di sviluppo rurale regionali, che ne costituiscono l'articolazione operativa, redatto secondo quanto previsto dall'articolo 16 del regolamento CE 1698/2005 citato, contiene uno specifico piano di finanziamento predisposto in conformità alle indicazioni di cui alla lettera *d*) dello stesso articolo 16, il cui ammontare è costituito dalla somma delle dotazioni finanziarie dei programmi regionali già approvati.

**** 4. 0.8.** Marinello, Gioacchino Alfano.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Fondo bieticolo-saccarifero).

1. All'articolo 2, comma 55, della legge 22 dicembre 2009, n. 191, dopo le parole: 00 milioni di euro,», sono aggiunte le seguenti: «di cui 65 da destinare al fondo di cui all'articolo 2, comma 122, della

legge 24 dicembre 2007, n. 244 per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 318/2006 e 73/2009,».

2. Al fine di garantire il pagamento dei saldi contributivi degli interventi previsti dai regolamenti comunitari, di cui al comma 1, le disponibilità finanziarie del fondo di cui all'articolo 2, comma 122, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa degli anni precedenti a quello di competenza senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

3. L'AGEA è autorizzata ad utilizzare per le finalità del fondo di cui al comma 2, le somme presenti sul proprio bilancio e non ancora erogate, assegnate all'AGEA stessa ai sensi dell'articolo 2, comma 4-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, dell'articolo 1, comma 405, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'articolo 2, comma 122, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'articolo 69, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, così come rifinanziata dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350.

4. 0.9. Marinello.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Norme in favore dell'attuazione dei progetti di riconversione degli zuccherifici e ridurre il contenzioso nel settore bieticolo-saccarifero).

1. Gli specifici accantonamenti eseguiti a decorrere dalle campagne saccarifere 1975/1976 ai sensi dei provvedimenti del comitato interministeriale prezzi (cip), n. 24/1976 e n. 37/1977 a norma del Regolamento (CEE) n. 3330/1974, con i quali si è autorizzato l'ente pubblico «cassa conguaglio zucchero», appositamente ad accantonare presso un conto a gestione

separata, sotto forma di credito o di fondo speciale, una corrispondente quota degli aiuti di adattamento accordati ai produttori di barbabietole in ragione di accordi interprofessionali fra le organizzazioni rappresentative dell'industria dello zucchero e dei coltivatori di barbabietole, come allo scopo assunto dalla Commissione delle Comunità Europee e dalla Corte di Giustizia europea ai sensi della sentenza del 24 aprile 1980 nella Causa n. 72/79, ed in particolare le trattenute effettuate sugli aiuti di adattamento in favore dei bieticoltori, ai sensi dell'articolo 6, del provvedimento del CIP del 19 dicembre 1980, n. 67, nonché i relativi versamenti effettuati in favore del Fondo Bieticolo Nazionale ai sensi dell'articolo 5 del provvedimento del CIP del 22 dicembre 1981, n. 48, e conseguenti atti di esecuzione, sono risorse che non provengono dal bilancio dello Stato e sono da considerare nella libera disponibilità dei soggetti privati per cui sono state previste le trattenute disposte dal predetto articolo 6 del provvedimento del CIP 67/1980 e successive disposizioni di analoga finalità.

4. 0.20. Allasia, Torazzi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Disposizioni in materia di emissioni di Co2).

1. Il comitato di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni è autorizzato, fino al 31 dicembre 2012, ad utilizzare la « riserva nuovi entranti » di cui alla Decisione di assegnazione delle quote di Co2 per il periodo 2008-2012, approvata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico del 28 febbraio 2008, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 13 dicembre 2008, esclusivamente per le

installazioni non appartenenti al settore termoelettrico in deroga a quanto previsto dalla medesima decisione.

2. Per le installazioni del settore termoelettrico il Comitato di cui al comma 1 determina entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sulla base della metodologia di cui alla decisione indicata al medesimo comma 1, il numero di quote di Co2 spettanti a titolo gratuito agli operatori di impianti o parti di impianto, riconosciuti come « nuovi entranti » ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, che hanno effettuato l'esercizio commerciale a partire dal 10 gennaio 2009 e ne dà comunicazione agli aventi diritto e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce i crediti spettanti agli aventi diritto sulla base della quantità di quote comunicata ai sensi del comma 2 con riferimento all'andamento dei prezzi delle quote sui mercati soprannazionali. Le partite economiche da rimborsare sono determinate entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento alle quote di spettanza degli aventi diritto per l'anno solare precedente. Per le quote spettanti ai nuovi entranti per l'anno 2009, le partite economiche devono essere determinate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione al presente decreto.

4. I crediti di cui al comma 3, comprensivi degli interessi maturati, sono liquidati agli aventi diritto a valere sui proventi della vendita all'asta delle quote di Co2 di cui all'articolo 10 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, entro 90 giorni dalla realizzazione dei suddetti proventi.

5. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas può disporre l'anticipazione della liquidazione delle partite economiche di cui al comma 3 attraverso le giacenze disponibili sui conti di gestione relativi agli oneri generali afferenti al sistema elettrico

di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, senza aggravii per l'utenza elettrica e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al medesimo scopo di evitare aggravii per l'utenza elettrica, i commi 18 e 19 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99 sono abrogati. Le eventuali anticipazioni di cui al presente comma sono reintegrate all'Ente erogatore esclusivamente tramite i proventi di cui al comma 4.

4. 0.3. Moroni.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Assegnazione delle quote di emissione di CO₂).

1. Il Comitato di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modificazioni è autorizzato, fino al 31 dicembre 2012, ad utilizzare la « riserva nuovi entranti » di cui alla Decisione di assegnazione delle quote di CO₂ per il periodo 2008-2012, approvata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico del 28 febbraio 2008, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 13 dicembre 2008, esclusivamente per le installazioni non appartenenti al settore termoelettrico in deroga a quanto previsto dalla medesima decisione.

2. Per le installazioni del settore termoelettrico, in mancanza di risorse derivanti dal Fondo per la gestione delle quote di emissione di gas serra di cui alla direttiva 2003/87/CE, di cui alla lettera e), comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), il Comitato di cui al comma i determina entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sulla base della metodologia di cui alla decisione indicata al medesimo comma 1, il numero di quote di CO₂ spettanti a titolo gratuito agli operatori di impianti o parti di impianto, riconosciuti come « nuovi entranti » ai

sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, che hanno effettuato l'esercizio commerciale a partire dal 1° gennaio 2009 e ne da comunicazione agli aventi diritto e all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

3. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas definisce i crediti spettanti agli aventi diritto sulla base della quantità di quote comunicata ai sensi del comma 2 e con riferimento all'andamento dei prezzi delle quote sui mercati sovranazionali. Le partite economiche da rimborsare sono determinate entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento alle quote di spettanza degli aventi diritto per l'anno solare precedente. Per le quote spettanti ai nuovi entranti per il 2009, le partite economiche devono essere determinate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. I crediti di cui al comma 3, comprensivi degli interessi maturati, sono liquidati agli aventi diritto a valere sui proventi della vendita all'asta delle quote di CO₂ di cui all'articolo 10 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, entro 90 giorni dalla realizzazione dei suddetti proventi.

5. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas può disporre l'anticipazione della liquidazione delle partite economiche di cui al comma 3 attraverso le giacenze disponibili sui conti di gestione relativi agli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma li, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, senza aggravii per l'utenza elettrica, e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al medesimo scopo di evitare aggravii per l'utenza elettrica, i commi 18 e 19 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99 sono abrogati. Le eventuali anticipazioni di cui al presente comma sono reintegrate all'Ente erogatore esclusivamente tramite i proventi di cui al comma 4.

4. 0.37. Abrignani, Fallica.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Misure di semplificazione).

1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Alle predette richieste si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241, come modificato dall'articolo 3, comma 6-ter del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazione dalla legge 14 maggio 2005 n.80.

2. Il comma 7 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 è sostituito dal seguente:

7. In attesa dell'attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica analogica nonché sonora e televisiva in tecnica digitale e, gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, che superano o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti di cui al comma 1, sono ricondotti a conformità con onere a carico del titolare dell'impianto nel termine di giorni centoventi dall'accertamento del superamento nel contraddittorio delle parti, previa individuazione dei singoli contributi. Gli interventi strutturali tesi a consentire il rientro nei limiti di legge delle emissioni hanno luogo secondo le procedure indicate dall'articolo decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. Gli enti competenti autorizzano, per ciascun soggetto e per quanto di competenza, le modifiche che, pur non immediatamente risolutive, risultino comunque migliorative, fermo restando l'obbligo di conseguire la definitiva riduzione a conformità. Alle predette procedure amministrative si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241, come modificato dall'articolo 3, comma 6-ter del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35 convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

* **4. 0.5.** Ciccioi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Semplificazione delle procedure amministrative).

1. Al comma 4 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Alle predette richieste si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241, come modificato dall'articolo 3 comma 6-ter, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, della 14 maggio 2005 n. 80.

2. Il comma 7 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 è sostituito dal seguente:

7. In attesa dell'attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica analogica nonché sonora e televisiva in tecnica digitale e, gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, che superano o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti di cui al comma 1, sono ricondotti a conformità con onere a carico del titolare dell'impianto nel termine di giorni centoventi dall'accertamento del superamento nel contraddittorio delle parti, previa individuazione dei singoli contributi. Gli interventi strutturali tesi a consentire il rientro nei limiti di legge delle emissioni hanno luogo secondo le procedure indicate dall'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. Gli enti competenti autorizzano, per ciascun soggetto e per quanto di competenza, le modifiche che, pur non immediatamente risolutive, risultino comunque migliorative, fermo restando l'obbligo di conseguire la definitiva riduzione a conformità. Alle predette procedure amministrative si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241, modificato dall'articolo 3, comma 6-ter del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80.

* **4. 0.17.** Caparini, Comaroli, Crosio.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Rottamazione caldaie).

1. In attuazione dei principi di salvaguardia ambientale e di efficienza energetica, per la riduzione dello smog nelle città ed al fine di incentivare la sostituzione di caldaie inefficienti adibite al riscaldamento degli edifici con caldaie a condensazione ad elevata efficienza, è concesso un contributo di euro 400 per caldaia inefficiente rottamata. Tale contributo è rapportato al 15 per cento del prezzo della caldaia qualora essa abbia una potenza superiore ai 35 kwh.

2. La disposizione di cui al comma 1 ha validità per le caldaie nuove acquistate, con contratto stipulato tra venditore ed acquirente a decorrere dal 1 giugno 2010 e fino al 31 dicembre 2010.

3. L'agevolazione non si cumula con quella prevista dal comma 347 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2006, 296 e può essere fruita nel rispetto della regola degli aiuti « de minimis » di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

4. L'agevolazione è cumulabile con quella del 36 per cento per la ristrutturazione edilizia di cui ai commi 17 e 19 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, secondo le modalità e nei limiti ivi previsti.

5. Al fine di consentire agli enti impositori di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione, il venditore integra la propria documentazione con una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui deve essere indicata la conformità della caldaia acquistata ai requisiti prescritti dai commi 1, 2 e 3.

6. Il venditore recupera l'importo del contributo quale credito d'imposta ai fini della compensazione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito di imposta non è rimborsabile, non con-

corre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita il venditore conserva, anche su supporto elettronico, copia della fattura di vendita e del contratto di acquisto dei beni indicati nel comma 1.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12,5 milioni di euro per l'anno 2011 e successivi si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, secondo periodo, sostituire, ovunque ricorrano le parole: « 50 milioni » con le parole: « 60,1 milioni ».

4. 0.11. Libè, Occhiuto, Anna Teresa Formisano.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Modifiche al decreto-legge n. 269 del 2003).

All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole « consorzi con attività esterna » inserire le seguenti: « nonché a quindi di garanzia collettiva dei fidi tra liberi professionisti »;

b) al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « nonché da liberi professionisti non esercenti imprese ».

* **4. 0.10.** Libè, Occhiuto, Anna Teresa Formisano.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Modificazioni al decreto-legge n. 209 del 2003).

All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: « consorzi con attività esterna » inserire le seguenti: « nonché a quelli di garanzia collettiva dei fidi tra liberi professionisti »;

b) al comma 8, aggiungere, in fine le seguenti parole: « nonché da liberi professionisti non esercenti imprese.

* 4. 0.38. Abrignani.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Modifiche al regime fiscale sui rifiuti).

1. In conformità ai principi contenuti nella sentenza n. 238 del 16 luglio 2009 della Corte Costituzionale e nelle more dell'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, il regime fiscale concernente la gestione dei rifiuti è assoggettato alle disposizioni del presente articolo.

2. L'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e l'articolo 5, comma 2-*quater*, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e successive modificazioni, sono abrogati.

3. All'articolo 195, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera e) è sostituita dalla seguente: « e) la determinazione dei criteri qualitativi e quali quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree ove si effettuano lavo-

razioni industriali ». Fino all'emanazione dei criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettere e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i comuni effettuano l'assimilazione dei rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, dello stesso decreto legislativo, ai rifiuti urbani, in base all'elenco di cui al punto 1.1.1 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, coordinato con le altre disposizioni vigenti in materia.

4. I comuni che applicavano la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarla in base alle disposizioni del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni. I comuni che hanno adottato prima dell'entrata in vigore della presente legge la tariffa di igiene ambientale di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, devono modificare le relative deliberazioni regolamentari e tariffarie in conformità alla disciplina del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

5. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, capo III, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 61 è aggiunto il seguente comma: 3-*bis*. In luogo dei criteri di cui ai commi precedenti, il costo del servizio può essere determinato in base ai criteri di cui al metodo normalizzato previsti dal decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

b) l'articolo 72 è sostituito dal seguente: ART. 72 (Riscossione) – 1. La tassa è riscossa dal Comune in almeno due rate, secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale. Le scadenze ordinarie di pagamento non devono superare il secondo anno successivo a quello di riferimento. Il comune può delegare la riscossione al soggetto gestore del ciclo di smaltimento dei rifiuti. In tal caso la riscossione coattiva della tassa è effettuata utilizzando esclusivamente le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

c) sono abrogati il comma 3 dell'articolo 68 e gli articoli 69, 71, e 78.

4. 0.12. Libè, Occhiuto, Anna Teresa Formisano.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Credito d'imposta per l'IVA corrisposta dagli utenti domestici sulla tariffa rifiuti).

1. Gli utenti domestici che hanno corrisposto l'IVA sulla Tariffa di Igiene Ambientale, di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, usufruiscono di un credito d'imposta, pari all'IVA corrisposta, sulla tariffa d'Igiene ambientale dovuta per il periodo successivo, fermo restando il diritto degli enti locali al rimborso dell'IVA eventualmente già riversata all'erario a valere sugli introiti da tariffa già riscossi in data anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la tariffa è applicata e riscossa dai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, mediante bollette che indicano chiaramente il credito attribuito all'utente per il periodo precedente a titolo di rimborso per IVA non dovuta e che il corrispettivo dovuto per il servizio non è assoggettabile ad IVA.

4. 0.29. Rubinato, Fogliardi, Strizzolo, Benamati.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Misure per contrastare il fenomeno dei ritardi di pagamento nella grande distribuzione organizzata).

1. Il termine di pagamento del corrispettivo relativo alle transazioni commerciali tra le piccole e medie imprese e le aziende della grande distribuzione organizzata è fissato in trenta giorni dalla data

di emissione della fattura da parte del creditore, salvo diversa pattuizione scritta fra le parti, in applicazione del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. recante attuazione della direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

2. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 1, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi di mora, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

3. È punito con un'ammenda di 15.000 euro chiunque non rispetti i termini di pagamento menzionati ovvero chiunque applichi tassi e condizioni di esigibilità secondo modalità non conformi alle normative vigenti o agli accordi fissati tra le parti.

4. 0.18. Bragantini, Fugatti, Torazzi, Allasia, Comaroli, Forcolin.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Misure per favorire la realizzazione di opere infrastrutturali idriche).

1. Per favorire lo studio di fattibilità di interventi finalizzati alla realizzazione di invasi e di infrastrutture irrigue di interesse nazionale nelle aree settentrionali e meridionali, il commissario *ad acta* di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, provvede, nell'ambito delle economie di spesa realizzate sui fondi assegnati, al finanziamento delle relative progettazioni. Per l'attuazione della presente disposizione il medesimo commissario *ad acta* si avvale di un sub commissario che egli stesso nomina e vi provvede entro i limiti delle risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. È abrogato il comma 5-*quater* dell'articolo 3 del decreto-legge 3 novembre

2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205.

4. 0.21. Allasia, Torazzi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«ART. 4-bis. – (Concessioni di grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico). –

1. Le somme incassate dai comuni e dallo Stato, versate dai concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche, antecedentemente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 14-18 gennaio 2008, sono definitivamente trattenute dagli stessi comuni e dallo Stato, ed inoltre, per i comuni e i consorzi dei bacini imbriferi montani, a decorrere dal 1° gennaio 2010, le basi di calcolo dei sovracanonici previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, per le concessioni di grandi derivazione di acqua per uso idroelettrico, sono fissate rispettivamente in 28,00 euro e 7,00, fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale previsto dall'articolo 3 della medesima legge n. 925 del 1980 alle date dalla stessa previste.

2. Al primo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959 le parole: “, e fino alla concorrenza di esso”, sono soppresse.

3. All'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 79 del 16 marzo 1999, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: “avendo particolare riguardo ad un'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza e di aumento dell'energia prodotta o della potenza installata” sono aggiunte le seguenti: “nonché di idonee misure di compensazione territoriale”;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Al fine di consentire il rispetto del termine per l'indizione delle gare, le concessioni di cui al comma I sono prorogate di 5 anni”.

c) il comma 2 è sostituito con il seguente:

“2. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina, con proprio provvedimento ed entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri ed i termini concernenti la procedura di gara in conformità a quanto previsto al comma 1, tenendo conto dell'interesse strategico degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e del contributo degli impianti idroelettrici alla copertura della domanda e dei picchi di consumo.”;

d) il comma 8 è sostituito dal seguente:

“8. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, e allo scopo di consentire la sperimentazione di forme di compartecipazione territoriale nella gestione, le concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico in vigore, anche per effetto del comma 7 del presente articolo, alla data del 31 dicembre 2010, ricadenti in tutto o in parte nei territori delle province individuate mediante i criteri di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le quali siano conferite dai titolari, anteriormente alla pubblicazione del relativo bando di indizione della gara di cui al comma 1 del presente articolo, a società per azioni a composizione mista pubblico-privata partecipate nella misura complessiva minima del 30 per cento e massima del 40 per cento del capitale sociale dalle province individuate nel presente comma e/o da società controllate dalle medesime, fermo in tal caso l'obbligo di individuare gli eventuali soci delle società a controllo provinciale mediante procedure competitive, sono prorogate a condizioni immutate per un periodo di anni sette, decorrenti dal termine della concessione quale risul-

tante dall'applicazione delle proroghe di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, come modificato dalla relativa legge di conversione. La partecipazione delle predette province nelle società a composizione mista previste dal presente comma non può comportare maggiori oneri per la finanza pubblica.”;

e) dopo il comma 8 è inserito il seguente comma:

“8-bis. Qualora alla data di scadenza di una concessione non sia ancora concluso il procedimento per l'individuazione del nuovo concessionario, il concessionario uscente proseguirà la gestione della derivazione, fino al subentro dell'aggiudicatario della gara, alle stesse condizioni stabilite dalle normative e dal disciplinare di concessione vigenti. Nel caso in cui in tale periodo si rendano necessari interventi eccedenti l'ordinaria manutenzione, si applica il disposto di cui all'articolo 26 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.”;

f) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

“10-bis. Le concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico ed i relativi impianti, che sono disciplinati da convenzioni internazionali, rimangono soggetti esclusivamente alla legislazione dello Stato, anche ai fini della ratifica di ogni eventuale accordo internazionale integrativo o modificativo del regime di tali concessioni”. ».

4. 023. Crosio, Bernardo, Caparini, Polledri, Fugatti, Del Tenno.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

« ART. 4-bis. – (Concessioni idroelettriche). – 1. Le concessioni idroelettriche di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, sono prorogate di 5 anni.

2. È confermato il versamento di due annualità che i concessionari devono versare ai sensi del comma 486 della legge 23

dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni. Per i comuni e i consorzi dei bacini imbriferi montani, a decorrere dal 10 gennaio 2010, le basi di calcolo dei sovracanonici previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, per le concessioni di grandi derivazione di acqua per uso idroelettrico, sono fissate rispettivamente in 28,00 euro e 7,00 euro, fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale previsto dall'articolo 3 della medesima legge n. 925 del 1980 alle date dalla stessa previste.

3. Al primo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959 le parole: “, e fino alla concorrenza di esso”, sono soppresse.

4. All'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: “avendo particolare riguardo ad un'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza e di aumento dell'energia prodotta o della potenza installata” sono aggiunte le seguenti: “nonché di idonee misure di compensazione territoriale”;

b) il comma 2 è sostituito con il seguente:

“2. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 28 del 1997, determina, con proprio provvedimento ed entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri ed i termini concernenti la procedura di gara in conformità a quanto previsto al comma 1, tenendo conto dell'interesse strategico degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e del contributo degli impianti idroelettrici alla copertura della domanda e dei picchi di consumo”;

c) il comma 8 è sostituito dal seguente:

“8. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 44, secondo comma, della Co-

stituzione, ed al fine di consentire la sperimentazione di forme di compartecipazione territoriale nella gestione, le concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico in vigore, anche per effetto del comma 7 del presente articolo, alla data del 31 dicembre 2010, ricadenti in tutto o in parte nei territori dei bacini imbriferi montani individuati dai decreti di perimetrazione previsti dalla legge del 27 dicembre 1953, n. 959, le quali siano conferite dai titolari, anteriormente alla pubblicazione del relativo bando di indizione della gara di cui al comma i del presente articolo, a società per azioni a composizione mista pubblico-privata partecipate nella misura complessiva minima del 30 per cento e massima del 40 per cento del capitale sociale dagli enti locali compresi nei territori montani dei bacini imbriferi individuati dai decreti di perimetrazione previsti dalla legge del 27 dicembre 1953, n. 959, sono prorogate a condizioni immutate per un periodo di anni sette, decorrenti dal termine della concessione quale risultante dall'applicazione delle proroghe di cui all'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, come modificato dalla relativa legge di conversione. La partecipazione delle predette province nelle società a composizione mista previste dal presente comma non può comportare maggiori oneri per la finanza pubblica.”;

d) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

“8-bis. Qualora alla data di scadenza di una concessione non sia ancora concluso il procedimento per l'individuazione del nuovo concessionario, il concessionario uscente proseguirà la gestione della derivazione, fino al subentro dell'aggiudicatario della gara, alle stesse condizioni stabilite dalle normative e dal disciplinare di concessione vigenti. Nel caso in cui in tale periodo si rendano necessari interventi eccedenti l'ordinaria manutenzione, si applica il disposto di cui all'articolo 26 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.”;

e) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

“10-bis. Le concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico ed i relativi impianti, che sono disciplinati da convenzioni internazionali, rimangono soggetti esclusivamente alla legislazione dello Stato, anche ai fini della ratifica di ogni eventuale accordo internazionale integrativo o modificativo del regime di tali concessioni”. ».

4. 035. Boccia, Quartiani, Vico, Froner, De Micheli, Marantelli.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

«ART. 4-bis. (Incentivi all'acquisto di veicoli ecologici). 1. Per l'acquisto di autovetture nuove di fabbrica ed omologate dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, elettrica o a idrogeno con emissioni di CO₂ non superiori a 120 grammi per chilometro, è riconosciuto un contributo di 5.500 euro.

2. Nel caso in cui l'acquisto dei veicoli di cui al comma 1 sia realizzato mediante sostituzione e relativa demolizione, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di categoria « euro 0 », « euro 1 » o « euro 2 », immatricolati fino al 31 dicembre 2002, con autovetture nuove di categoria « euro 4 » o « euro 5 » è concesso un ulteriore contributo di euro 1500.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo, hanno validità per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore ed acquirente a decorrere dal 1° maggio 2010 e fino al 30 aprile 2011, purché immatricolati non oltre il 31 luglio 2011.

4. Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere fruite nel rispetto della regola degli aiuti *de minimis* di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

Conseguentemente, al comma 9, dopo le parole: per l'anno 2011 inserire le seguenti: e agli oneri derivanti dal comma 4-bis pari

a 15 milioni di euro per l'anno 2010 e 10 milioni di euro per l'anno 2011.

4. 026. Lulli, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

« ART. 4-bis. (Incentivi per le auto a basso impatto ambientale). 1. Al fine di incentivare la diffusione di veicoli a GPL e a metano per autotrazione, è concesso un contributo di 1.500 per l'acquisto di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), e lettera d), di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, nuovi di fabbrica ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con GPL o con gas metano.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno validità per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore ed acquirente a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2010, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2011.

3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento CE n. 1998/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore *de minimis*.

4. Per l'applicazione del presente articolo valgono le norme di cui ai commi dal 230 al 234 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi di cui al comma 228 della medesima legge.

5. Il comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpreta nel senso che il tetto ivi previsto non si applica ai crediti d'imposta spettanti a titolo di rimborso di contributi anticipati sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di un bene o servizio.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 135 milioni di euro, si

provvede mediante l'utilizzazione del 5 per cento del gettito derivante dai diritti incassati per lo sfruttamento delle risorse nazionali di idrocarburi o dei proventi derivanti dalla vendita delle quantità di idrocarburi messi a disposizione ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 31 luglio 2007.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. 027. Froner, Lulli, Benamati, Colaninno, Fadda, Mastromauro, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

« ART. 4-bis (Agenzia per la promozione e lo sviluppo della propulsione elettrica nei trasporti). 1. Al fine di promuovere e sostenere la propulsione elettrica nei trasporti ed in particolare l'utilizzo dei veicoli elettrici, nonché per agevolare lo sviluppo delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli e la relativa standardizzazione dei sistemi di alimentazione, è istituita, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'Agenzia Nazionale per i Trasporti ad Emissioni Ridotte, ente di diritto pubblico, di seguito denominato Agenzia. L'Agenzia è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. L'Agenzia è dotata di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile.

3. L'Agenzia ha sede legale in Roma e può dotarsi di una sede di rappresentanza presso l'Unione Europea.

4. Scopi prioritari dell'Agenzia, sono:

a) promuovere l'utilizzo di mezzi di trasporti privati e pubblici dotati di motori elettrici;

b) provvedere alla realizzazione di sistemi di ricarica dei veicoli a partire dalle aree urbane applicabile estensiva-

mente sia nell'ambito del trasporto privato che pubblico e che sia compatibile con quanto in fase di sviluppo in tutti i Paesi dell'Unione europea, al fine di garantire l'interoperabilità dei sistemi in ambito internazionale;

c) introdurre procedure di gestione del servizio di ricarica facendo leva sulle peculiarità e potenzialità dell'infrastruttura del contatore elettronico, con particolare attenzione:

1) all'assegnazione dei costi di ricarica al cliente che la effettua, identificandolo univocamente;

2) alla predisposizione di un sistema ad applicazioni tariffarie differenziate;

3) alla regolamentazione dei tempi e dei modi di ricarica, coniugando le esigenze dei clienti con l'ottimizzazione delle disponibilità di rete elettrica, assicurando la realizzazione di una soluzione compatibile con le regole del libero mercato che caratterizzano il settore elettrico.

5. Ai fini dell'istituzione e del funzionamento dell'agenzia si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 5, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) avvio, entro una quota massima di 3 milioni di euro delle risorse di cui al presente comma, delle attività di cui all'articolo 4-bis del presente decreto.

4. 019. Torazzi, Allasia.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

ART. 4-bis. *(Incentivi per le auto a basso impatto ambientale)*. 1. Al fine di incentivare la diffusione di veicoli a GPL e a metano per autotrazione, è concesso un contributo di 1.500 per l'acquisto di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), e lettera d), di massa massima fino a

3.500 chilogrammi, nuovi di fabbrica ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con GPL o con gas metano.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno validità per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore ed acquirente a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2010, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2011.

3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento CE n. 1998/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore *de minimis*.

4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si applicano le norme di cui ai commi dal 230 al 234 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi di cui al comma 228 della medesima legge.

5. Il comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpreta nel senso che il tetto ivi previsto non si applica ai crediti d'imposta spettanti a titolo di rimborso di contributi anticipati sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di un bene o servizio.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 135 milioni di euro, si provvede mediante l'utilizzazione del 5 per cento del gettito derivante dai diritti incassati per lo sfruttamento delle risorse nazionali di idrocarburi o dei proventi derivanti dalla vendita delle quantità di idrocarburi messi a disposizione ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 31 luglio 2007.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. 0. 14. Vignali.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente articolo:

« ART. 4-bis. (Proroga incentivi after mark per la conversione delle autovetture con impianti gpl e metano). 1. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole: « a decorrere dal 7 febbraio 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2010 ».

2. Al comma 8 dell'articolo del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 le parole: « per l'anno 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2010 ».

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 sono stanziati 50 milioni di euro.

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente articolo si provvede mediante le maggiori entrate, per l'anno 2010, derivante dalla modificazione all'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel senso di sostituire: al comma 11, lettera a), le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,28 per cento ».

4. 034. Realacci, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

« ART. 4-bis. (Accelerazione della attività di riassetto delle funzioni della società Sogin Spa). 1. Al comma 9 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99. Sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il Consiglio è ad ogni modo ricostituito entro e non oltre il decimo mese dalla data di prima nomina del commissario e dei due vicecommissari di cui al primo periodo. Tale consiglio di amministrazione, ove non adempiuto dal commissario e dai sub commissari, provvede alla completa attua-

zione ed esecuzione dell'atto di indirizzo strategico di cui al comma 8 ».

4. 022. Torazzi, Allasia, Polledri.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

« ART. 4-bis. (Modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche). 1. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 87, è inserito il seguente:

« ART. 87-bis. (Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti). 1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87, è sufficiente la denuncia di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 13. La denuncia di inizio attività si intende accolta qualora, entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'Ente locale o un parere negativo da parte dell'organismo competente di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

b) all'articolo 89, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

2-bis. Al fine di promuovere la condivisione e la coubicazione di infrastrutture, nonché di consentire il razionale inserimento degli impianti nel contesto ambientale di riferimento, fatto salvo quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, è sufficiente la denuncia di inizio attività, conforme ai modelli predisposti

dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 13, quando gli apparati e le strutture accessorie e pertinenti siano da installare su infrastrutture preesistenti di altri operatori in base ad un titolo convenzionale. La denuncia di inizio attività si intende accolta qualora, entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'ente locale o un parere negativo da parte dell'Organismo competente di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

4. 024. Caparini, Crosio, Montagnoli, Considerati.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

« ART. 4-bis. (Disposizioni in materia di prelievo mensile). 1. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Per i periodi successivi la percentuale di versamento viene determinata con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, in relazione all'andamento produttivo risultante dalle dichiarazioni di consegna alle latterie relative ai primi otto mesi di ciascun periodo di commercializzazione ».

4. 025. Fogliato, Callegari, Negro, Raineri.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

« ART. 4-bis. (Interventi per il rilancio del settore della camperistica). 1. È concesso un contributo di euro 3.000 per l'acquisto di un veicolo nuovo di categoria « euro 4 », della tipologia di cui alla lettera m) dell'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, realizzato attraverso la sostituzione, per mezzo della demolizione, di un veicolo di cui all'articolo 52, comma 1 o di cui all'arti-

colo 53 comma 1 lettera a) o di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di categoria « euro 0 » o « euro 1 »; immatricolato prima del 1° gennaio 1999.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno validità per i veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato tra venditore e acquirente a decorrere data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2010 purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2011, nel limite massimo di spesa di 100 milioni di euro.

3. Per l'applicazione dei commi 2 e 3 valgono le norme di cui al primo periodo del comma 229 e dei commi dal 230 al 234 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. Le agevolazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 possono essere fruite nel rispetto della regola degli aiuti *de minimis* di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

4. 028. Cenni, Ceccuzzi.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Detassazione degli investimenti per lo sviluppo della filiera del sughero).

1. È escluso ai fini dell'imposizione sul reddito d'impresa e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) il 70 per cento del valore degli investimenti necessari alla produzione di materiale edile di derivato dal sughero e in particolare:

a) la progettazione e la realizzazione di prototipi innovativi, l'acquisto e la messa in opera di macchinari di nuova generazione sull'intero processo produttivo del sughero;

b) la progettazione, l'acquisto e la messa in opera di sistemi di approvvigionamento energetico per ridurre l'incidenza del consumo energetico sul costo industriale di produzione;

c) gli studi di fattibilità finalizzati a fornire tutti gli elementi necessari a valutare le implicazioni commerciali e il vantaggio economico connesso allo sviluppo di progetti innovativi nella filiera del sughero ed alla eventuale copertura brevettuale;

d) progetti di formazione e qualificazione della manodopera della filiera del sughero;

e) progetti di commercializzazione e di apertura a mercati emergenti mediante servizi reali, piattaforme commerciali, formazione specifica;

f) progetti di informatizzazione degli stabilimenti produttivi e di collegamento logistico tra produttori.

8. Agli oneri di cui al presente articolo, stimati in 5 milioni di euro per l'anno 2010 e in 10 milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

4. 030. Calvisi, Fadda, Marrocu, Oliverio Nicodemo, Schirru, Pes, Melis, Parisi, Soro.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Detassazione degli investimenti nella filiera del sughero).

1. È escluso ai fini dell'imposizione sul reddito d'impresa e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) il 70 per cento del valore degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature per la fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero, codice attività 16.29.20 ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta*

Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 dicembre 2012. L'agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi e dell'IRAP dovute per il periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti.

2. L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto; l'incentivo fiscale è altresì revocato se i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, stimati in 5 milioni di euro per l'anno 2010 e in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

4. 031. Calvisi, Fadda, Marrocu, Oliverio Nicodemo, Schirru, Pes, Melis, Parisi, Soro.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Detrazione interessi passivi acquisto beni tramite Finanziamenti di Credito al Consumo).

1. Per rafforzare le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto legge, in materia di sostegno alla domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, ecocompatibilità e di

miglioramento della sicurezza sul lavoro, e per sostenere la domanda interna, gli interessi passivi, nella misura del 36 per cento annuo, maturati per l'acquisto dei beni, di cui al decreto ministeriale Sviluppo Economico 26 marzo 2010, e di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 dell'articolo 1 e al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, con ricorso a contratti di finanziamento di cui agli articoli dal 121 al 128 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sino al limite massimo di euro 75.000 erogati, come disposto dalla direttiva 2008/48/CE, sono detraibili dal reddito imponibile, analogamente a quanto disposto dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per tutti gli anni cui insiste il suddetto contratto di finanziamento.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per i beni acquistati con contratto stipulato tra venditore e acquirente a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2010.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, stimati in 200 milioni di euro per l'anno 2010, 250 milioni di euro il 2011 e 200 milioni di euro per il 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

4. 032. Ceccuzzi, Lulli, Fluvi, Carella, Causi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Benamati, Colaninno, Fadda, Mastromauro, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Detassazione degli investimenti in arredi per alberghi, negozi, uffici).

1. È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in nuovi arredi per uffici, esercizi commerciali, ed alberghi ed aziende turistiche, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2011. L'agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti.

2. L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto.

3. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 è revocato se i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo.

* **4. 033.** Vannucci, Vico, Strizzolo.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. *(Detassazione degli investimenti in arredi per alberghi, negozi, uffici).*

1. È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in nuovi arredi per uffici, esercizi commerciali, alberghi ed aziende turistiche, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2011. L'agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti.

2. L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni

oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto.

3. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 è revocato se i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo ».

* **4. 039.** Vannucci, Vico, Strizzolo, Lulli, Fluvi, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Mastromauro, Pelluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliari, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

« ART. 4-bis.

(Concessioni idroelettriche).

1. Le concessioni idroelettriche di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, sono prorogate di 5 anni.

2. È confermato il versamento di due annualità che i concessionari devono versare ai sensi del comma 486 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni. Per i Comuni e i Consorzi dei bacini imbriferi montani, a decorrere dal 1° gennaio 2010, le basi di calcolo dei sovracani previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, per le concessioni di grandi derivazione di acqua per uso idroelettrico, sono fissate rispettivamente in 28,00 euro e 7,00, fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale previsto dall'articolo 3 della medesima legge n. 925 del 1980 alle date dalla stessa previste.

3. Al primo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959 le parole: “, e fino alla concorrenza di esso”, sono soppresse.

4. All'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole: “avendo particolare riguardo ad un'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza e di aumento dell'energia prodotta o della potenza installata” sono aggiunte le seguenti: “nonché di idonee misure di compensazione territoriale”;

b) il comma 2 è sostituito con il seguente:

“2. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del mare e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, determina, con proprio provvedimento ed entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri ed i termini concernenti la procedura di gara in conformità a quanto previsto al comma 1, tenendo conto dell'interesse strategico degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e del contributo degli impianti idroelettrici alla copertura della domanda e dei picchi di consumo”;

c) il comma 8 è sostituito dal seguente:

“8. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 44, secondo comma della Costituzione, ed al fine di consentire la sperimentazione di forme di compartecipazione territoriale nella gestione, le concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico in vigore, anche per effetto del comma 7 del presente articolo, alla data del 31 dicembre 2010, ricadenti in tutto o in parte nei territori delle province individuate mediante i criteri di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le quali siano conferite dai titolari, anteriormente alla pubblicazione del relativo bando di indizione della gara di cui al comma 1 del

presente articolo, a società per azioni a composizione mista pubblico-privata partecipate nella misura complessiva minima del 30 per cento e massima del 40 per cento del capitale sociale dagli enti locali ricompresi nei territori montani delle province individuate nel presente comma, sono prorogate a condizioni immutate per un periodo di anni sette, decorrenti dal termine della concessione quale risultante dall'applicazione delle proroghe di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, come modificato dalla relativa legge di conversione. La partecipazione delle predette province nelle società a composizione mista previste dal presente comma non può comportare maggiori oneri per la finanza pubblica”;

d) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

“8-bis. Qualora alla data di scadenza di una concessione non sia ancora concluso il procedimento per l'individuazione del nuovo concessionario, il concessionario uscente proseguirà la gestione della derivazione, fino al subentro dell'aggiudicatario della gara, alle stesse condizioni stabilite dalle normative e dal disciplinare di concessione vigenti. Nel caso in cui in tale periodo si rendano necessari interventi eccedenti l'ordinaria manutenzione, si applica il disposto di cui all'articolo 26 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775”;

e) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

“10-bis. Le concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico ed i relativi impianti, che sono disciplinati da convenzioni internazionali, rimangono soggetti esclusivamente alla legislazione dello Stato, anche ai fini della ratifica di ogni eventuale accordo internazionale integrativo o modificativo del regime di tali concessioni” ».

4. 036. Quartiani, Vico, Froner, Boccia, De Micheli, Marantelli.

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Attività edilizia libera).

1. L'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente: ART. 6. (L) – *(Attività edilizia libera)*. – 1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

a) gli interventi di manutenzione ordinaria;

b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;

c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;

d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agrosilvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;

e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.

2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, da parte dell'interessato all'amministrazione comunale dell'inizio dei lavori, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:

a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici;

b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;

c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili;

d) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori delle zone di tipo A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. L'interessato allega alla comunicazione di inizio dei lavori le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) del presente comma, i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori.

3. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2 lettera a), l'interessato, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, trasmette all'amministrazione co-

munale una relazione tecnica provvista di data certa e corredata dagli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiara preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.

4. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l'interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel termine di cui all'articolo 34-*quinquies*, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.

5. Le regioni a statuto ordinario:

a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dai commi 1 e 2;

b) possono individuare ulteriori interventi edilizi, tra quelli indicati nel comma 2, per i quali è fatto obbligo all'interessato di trasmettere la relazione tecnica di cui al comma 3;

c) possono stabilire ulteriori contenuti per la relazione tecnica di cui al comma 3, nel rispetto di quello minimo fissato da tale comma.

6. La mancata comunicazione dell'inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo comportano la sanzione pecuniaria pari a 258 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.

7. Al fine di semplificare il rilascio del certificato di prevenzione incendi per le attività di cui ai commi 1 e 2, il certificato stesso, ove previsto, è rilasciato in via ordinaria con l'esame a vista. Per le me-

desime attività, il termine previsto dal primo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, è ridotto a trenta giorni.

8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. 2. Ventucci.

Al comma 1, capoverso, dopo la parola: antincendio aggiungere le seguenti: sicurezza degli impianti.

5. 26. Braga, Mariani, Realacci, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: delle norme antisismiche, inserire le seguenti: , di tutela idrogeologica.

Conseguentemente, al comma 1, capoverso, lettera e), aggiungere infine le seguenti parole: qualora non ricadenti in aree sottoposte a vincolo idrogeologico o paesaggistico ai sensi delle normative vigenti.

5. 5. Barbato, Cimadoro, Borghesi, Messina, Piffari.

Al comma 1, capoverso, lettera b), sopprimere le seguenti parole: , non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici;

5. 16. Alessandri, Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Fugatti.

Al comma 1, capoverso, lettera d) dopo le parole: di idrocarburi *inserire le seguenti:* e di attività per la realizzazione di depositi di stoccaggio di gas o di CO₂.

5. 17. Alessandri, Guido Dussin, Togni, Lanzarin, Fugatti.

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera e).

5. 6. Cimadoro, Barbato, Borghesi, Messina, Piffari.

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera f).

5. 7. Cimadoro, Barbato, Borghesi, Messina, Piffari.

Al comma 1, capoverso, lettera f) sopprimere le seguenti parole: e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni.

5. 18. Alessandri, Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Fugatti.

Al comma 1, capoverso, lettera h) aggiungere in fine le seguenti parole: purché non sostitutive di aree già adibite a verde.

5. 8. Barbato, Cimadoro, Borghesi, Messina, Piffari.

Al comma 1, capoverso, lettera l), aggiungere in fine le seguenti parole: purché non comportino realizzazioni di nuove volumetrie, o loro modifiche.

5. 9. Cimadoro, Barbato, Borghesi, Messina, Piffari.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. Al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, dopo l'articolo 87, è inserito il seguente:

« ART. 87-bis.

(Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti).

1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento

della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87, è sufficiente la denuncia di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 13. La denuncia di inizio attività si intende accolta qualora, entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'Ente locale o un parere negativo da parte dell'Organismo competente di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 ».

1-ter, Il comma 15-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:

« 15-bis. Per gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, la profondità minima dei lavori di scavo, anche in deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente, può essere ridotta, salvo l'ente proprietario della strada non notifichi, ai sensi e nei termini di cui al comma 10, specifici motivi ostativi ».

* 5. 25. Il Governo.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Nel decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, dopo l'articolo 87, è inserito il seguente:

« ART. 87-bis.

(Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti).

1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento

della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87, è sufficiente la denuncia di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 13. La denuncia di inizio attività si intende accolta qualora, entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'Ente locale o un parere negativo da parte dell'Organismo competente di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 ».

1-ter, Il comma 15-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:

« 15-bis. Per gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, la profondità minima dei lavori di scavo, anche in deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente, può essere ridotta, salvo l'ente proprietario della strada non notifichi, ai sensi e nei termini di cui al comma 10, specifici motivi ostativi ».

* 5. 29. Abrignani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile che sia stata avviata in forza di una dichiarazione di inizio attività già presentata alla data di entrata in vigore della presente disposizione, secondo quanto previsto per gli specifici impianti dall'articolo 2, comma 159, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non oggetto di contestazioni, prescrizioni o impugnazioni in

sede giudiziaria alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 119 del 2010, depositata il 26 marzo 2010, per impianti con soglia di potenza superiore a quella prevista come ammissibile alla realizzazione in forza di dichiarazione di inizio attività, può essere proseguita, ultimata e messa in esercizio a condizione che il dichiarante presenti alla Regione o alla Provincia competente, se delegata, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante la richiesta a tutti gli enti che, altrimenti, sarebbero stati interessati ad esprimere un parere o ad emettere un provvedimento abilitativo, comunque denominato, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, consegnando copia conforme di tali richieste, per quel che concerne la realizzazione dell'impianto di produzione entro il sedime dell'area interessata dall'impianto stesso. Il dichiarante si obbliga ad adempiere alle prescrizioni e condizioni che saranno stabilite dagli enti interessati o a ripristinare lo stato dei luoghi in caso di parere negativo da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le Regioni operano la verifica della correttezza della dichiarazione e dell'idoneità della documentazione presentata entro trenta giorni dal ricevimento della medesima.

5. 15. Bruno.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, dopo l'articolo 87 è inserito il seguente:

ART. 87-bis.

(Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti).

1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia

UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87, è sufficiente la denuncia di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 13. La denuncia di inizio attività si intende accolta qualora, entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'ente locale o un parere negativo da parte dell'organismo competente di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

5. 1. Bernardo, Pugliese.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Ai fini del finanziamento degli interventi ammessi al programma straordinario di edilizia residenziale di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, le disponibilità allo scopo esistenti presso la Cassa Depositi e Prestiti spa sono cumulativamente ed indistintamente utilizzate per le diverse tipologie di intervento previste dalla citata normativa.

5. 13. Germanà.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Il comma 15-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:

« 15-bis. Per gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, la profondità minima dei lavori di scavo, anche in deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente, può essere ridotta, salvo l'ente

proprietario della strada non notifichi, ai sensi e nei termini di cui al comma 10, specifici motivi ostativi».

5. 3. Golfo, Pugliese.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Gli impianti per la produzione di energia elettrica con capacità di generazione non superiore ad un MW elettrico di cui all'articolo 2, lettera e), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, alimentate dalle fonti di cui alla lettera a), sono assoggettati alla disciplina delle DIA, di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

5. 14. Germanà.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Fatte salve le competenze delle regioni e degli enti locali in materia di attività commerciali, al fine di tutelare le tradizioni locali, la quiete pubblica, la salubrità dei luoghi, la tipicità architettonica, strutturale, culturale, storica e di arredo di aree di particolare interesse del proprio territorio, i comuni possono individuare attività commerciali, artigiani, di servizio e produttive incompatibili con le predette esigenze e vietarne l'insediamento.

5. 20. Fugatti.

(Inammissibile)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Prima dell'inizio degli interventi di cui al comma 1, lettere b), f), h), i) e l), l'interessato, anche per via telematica, invia all'amministrazione comunale una comunicazione, unitamente ad una relazione tecnica sottoscritta da un tecnico abilitato, allegando le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione

dei lavori. Le leggi regionali possono definire ulteriori modalità per la comunicazione.

5. 30. Braga, Mariani, Realacci, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 3, dopo le parole: lettere b) inserire le seguenti: , e), g).

5. 27. Braga, Mariani, Realacci, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 3, sostituire la parola: comunica con le seguenti: ne dà comunicazione.

5. 19. Alessandri, Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Fugatti.

Al comma 3, dopo le parole: all'amministrazione comunale, sopprimere la parola: allegando e inserire le seguenti: la dichiarazione asseverata di un tecnico abilitato che sussistono le condizioni di cui al comma 1 e allega.

* 5. 31. Braga, Mariani, Realacci, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 3, dopo le parole: all'amministrazione comunale, sopprimere la parola: allegando e inserire le seguenti: la dichiarazione asseverata di un tecnico abilitato che sussistono le condizioni di cui al comma 1 e allega.

* 5. 10. Osvaldo Napoli.

Al comma 3, dopo le parole: all'amministrazione comunale, sopprimere la pa-

rola: allegando e inserire le seguenti: la dichiarazione asseverata di un tecnico abilitato che sussistono le condizioni di cui al comma 1 e allega.

* **5. 11.** Libè, Occhiuto, Anna Teresa Formisano.

Al comma 3, aggiungere infine le seguenti parole: nonché il relativo documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251.

5. 12. Cimadoro, Barbato, Borghesi, Messina, Piffari.

Al comma 3, aggiungere, infine, le seguenti parole: e la documentazione prevista dall'articolo 90, comma 9, lettere b) e c) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

5. 21. Alessandri, Togni, Stradella, Guido Dussin, Lanzarin.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Al fine di favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di intesa con la Conferenza Unificata Stato-regioni, città e autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e delle competenti Commissioni parlamentari sono coordinate e aggiornate le prescrizioni tecniche per gli edifici pubblici e privati e gli spazi e servizi pubblici o aperti al pubblico o di pubblica utilità; a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, sono abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 e

il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

5. 32. Motta, Mariani, Marantelli, Schirru.
(Inammissibile)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Al fine di favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di intesa con la Conferenza Unificata Stato-regioni, città e autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono aggiornate le prescrizioni tecniche per gli edifici pubblici e privati e gli spazi e servizi pubblici o aperti al pubblico o di pubblica utilità; a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, sono abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

5. 22. Togni, Guido Dussin, Lanzarin, Alessandri, Fugatti.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, è aggiunto in fine il seguente comma:

« 4. Quando nell'area della cantina o dello stabilimento enologico sono presenti cortili comunicanti con altri stabilimenti nei quali sono detenute le sostanze di cui al comma 1, è consentita la detenzione delle medesime qualora il cortile sia destinato esclusivamente allo scarico dei prodotti di cui al comma i e non all'estrazione degli stessi verso la cantina o lo stabilimento enologico. La condizione di cui al precedente periodo è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale della tutela

della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari competente per il luogo di detenzione».

5. 23. Fogliato, Callegari, Negro, Rainieri.
(*Inammissibile*)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. All'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la parola « adottato » è sostituita dalla seguente: « approvato » e le parole « dall'approvazione della regione e » sono soppresse.

5. 24. Fogliato, Negro, Callegari, Rainieri.
(*Inammissibile*)

Al comma 1, dopo il capoverso 3, inserire il seguente:

3-bis. In caso di omissione della comunicazione di cui al comma 3 si applicano le sanzioni previste dall'articolo 37 della presente legge.

5. 28. Mariani, Iannuzzi, Braga, Realacci, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 16 sono aggiunti i seguenti:

« 16-bis. Nell'esercizio finanziario 2010 le disposizioni di cui ai commi 15 e 16, non si applicano alle regioni che abbiano certificato il mancato rispetto del patto relativamente al precedente esercizio finanziario e nelle quali si siano svolte le consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010, fermo restando l'obbligo di compensare lo scostamento dagli obiettivi di finanza pubblica, definitivamente accertato,

anche a seguito delle procedure di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a valere sulla disponibilità delle risorse di rispettiva competenza del Fondo per le aree sottoutilizzate relative ai programmi di interesse strategico regionale, di cui alla delibera CIPE n. 1/2009 del 6 marzo 2009.

6-ter. Sono risolti di diritto i contratti di lavoro a tempo determinato, nonché i contratti di servizio di cui all'articolo 76, comma 4, secondo periodo, stipulati nei sei mesi antecedenti alla data di trasmissione della certificazione di cui al comma 13, dalle regioni di cui al comma 16-bis, nonché da enti, agenzie, aziende, società e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalle stesse. I predetti soggetti possono stipulare nuovi contratti di lavoro a tempo determinato per una spesa complessiva pari a quella dei contratti risolti, ridotta del dieci per cento.

5. 4. La Bocchetta.

(*Inammissibile*)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

5. Al fine di garantire la tutela dell'ambiente e del paesaggio, il comune esercita i compiti di vigilanza dell'attività edilizia, verificando anche la veridicità delle comunicazioni di cui al comma 3 e la corrispondenza delle opere in corso di realizzazione.

5. 33. Iannuzzi, Braga, Mariani, Realacci, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(*Modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante « il Codice delle comunicazioni elettroniche ».*)

1. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunica-

zioni elettroniche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 87, comma 9, dopo le parole « un provvedimento di diniego » sono inserite le seguenti: « o un parere negativo da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 »;

b) All'articolo 87, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

« 10-bis. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile alle infrastrutture e agli impianti radioelettrici ad esse pertinenti si applicano le disposizioni di cui ai commi 8 e 14 dell'articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito in legge con il provvedimento 6 agosto 2008 n. 133 »;

c) Dopo l'articolo 87, è aggiunto il seguente:

« ART. 87-bis. – *Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti.* 1. – Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile in attuazione degli obiettivi generali di cui all'articolo 4, nel caso in cui un operatore di reti di comunicazione elettronica debba procedere ad installare apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o anche modificarne le caratteristiche trasmissive, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità secondo le modalità di cui al precedente articolo 87, è sufficiente la denuncia di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 13. La denuncia di inizio attività per le opere previste dal presente comma si intende accolta qualora, entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa do-

manda non sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'Ente locale o un parere negativo da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

2. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il potenziamento e l'adeguamento tecnologico della reti di comunicazione elettronica, nel caso in cui un operatore di reti di comunicazione elettronica intenda installare impianti radio di trasmissione punto punto o punto multipunto è sufficiente la comunicazione all'Organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 onde verificare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità.

3. Al fine di promuovere e facilitare la diffusione della banda larga fissa e mobile, le attività di installazione di apparati di comunicazione elettronica di potenza irradiata complessiva inferiore a 7 watt, sono sottoposte al mero obbligo di comunicazione preventiva all'Ente Locale nonché all'Organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, onde consentire la verifica del rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità ».

d) All'articolo 89, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Al fine di promuovere la condivisione e la coesistenza di infrastrutture, nonché di consentire il razionale inserimento degli impianti nel contesto ambientale di riferimento, fatto salvo quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, è sufficiente la denuncia di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 13, nei seguenti casi:

a) quando gli apparati e le strutture accessorie e pertinenti siano da installare su infrastrutture preesistenti di altri operatori in base ad un titolo convenzionale;

b) quando due o più operatori di comunicazione elettronica dichiarino nella

istanza che le nuove installazioni di apparati per impianti radioelettrici saranno effettuate mediante coubicazione o condivisione delle infrastrutture di supporto antenne e di ricovero apparati. La denuncia di inizio attività si intende accolta qualora, entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda non sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'Ente locale o un parere negativo da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 ».

5. 0. 22. Allasia.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Tassazione mancato adeguamento del prezzo della benzina al ribasso prezzo petrolio).

1. L'aliquota dell'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è applicata con un'addizionale nella misura di cui al comma 2 per i soggetti indicati al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, Sono esclusi i soggetti che operano in prevalenza nei settori di seguito indicati:

a) produzione o commercializzazione del gas naturale;

b) produzione o commercializzazione di energia.

2. L'addizionale di cui al comma 1, in aggiunta a quella di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è individuata in funzione del ritardo nei tempi di adeguamento al ribasso dei prezzi in-

dustriali rispetto alle quotazioni del prezzo del petrolio nella misura del:

a) 2,5 per cento nell'ipotesi di adeguamento avvenuto tra i 3 e i 9 giorni;

b) 5 per cento nell'ipotesi di adeguamento avvenuto tra i 10 e i 18 giorni;

c) 10 per cento nell'ipotesi di adeguamento avvenuto tra i 19 e i 30 giorni;

d) 15 per cento nell'ipotesi di adeguamento avvenuto tra i 31 e i 60 giorni;

e) 20 per cento nell'ipotesi di adeguamento avvenuto oltre i 60 giorni.

3. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) il periodo di riferimento per il calcolo della variazione del prezzo del petrolio;

b) l'indicazione del prodotto o del paniere di prodotti la cui quotazione internazionale è assunta quale riferimento ai fini della definizione della eventuale variazione;

c) l'algoritmo matematico che, applicato alla variazione del prezzo del petrolio greggio di riferimento, determina la variazione attesa sui prezzi industriali dei prodotti finiti.

4. La disposizione di cui al comma 1, nel caso di soggetti operanti anche in Settori diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c), del comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si applica qualora i ricavi relativi ad attività riconducibili ai predetti settori siano prevalenti rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 16-bis, 16-ter e 18 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

6. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, ai fini della determinazione dell'acconto si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del presente articolo.

7. Si applicano le norme in materia di liquidazione, accertamento, riscossione, contenzioso e sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

5. 0. 14. Fugatti.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Disposizioni per la razionalizzazione e incremento dell'impiego del metano come carburante per l'autotrazione).

1. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto degli standard di sicurezza e della normativa tecnica in vigore a livello comunitario, individua criteri e modalità per:

a) l'erogazione *self service* non presidiata negli impianti di distribuzione di metano;

b) l'erogazione contemporanea di carburanti liquidi e gassosi negli impianti di rifornimento multi prodotto.

2. Al fine di incentivare la realizzazione di impianti di distribuzione di metano, le condotte di allacciamento che li collegano alla rete esistente dei metanodotti sono dichiarate di pubblica utilità e rivestono carattere di indifferibilità e di urgenza.

3. L'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, ai sensi dell'articolo 83-bis, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla

legge 6 agosto 2008, n. 133, con delibera da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina l'adeguamento e l'aggiornamento dei codici di rete al fine di:

a) stabilire specifici criteri e modalità di trasporto del metano per autotrazione in relazione all'impegno della capacità giornaliera e al volume annuo di riferimento sulla rete nazionale dei metanodotti;

b) prevedere, per ogni singolo impianto, l'adeguamento automatico della capacità di trasporto a decorrere dal mese di superamento della quantità giornaliera di metano per autotrazione impegnata sulla rete nazionale dei metanodotti e la soppressione della penale a carico del distributore di metano per autotrazione.

4. Le accise sul metano per autotrazione rimangono invariate per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Allo scopo di garantire la sicurezza nell'uso delle bombole utilizzate sui veicoli come serbatoi per il metano i fornitori degli impianti di distribuzione di metano per autotrazione sono tenuti a versare un contributo proporzionale alle quantità di metano cedute per tale uso. Tale contributo è considerato a tutti gli effetti costo inerente alla vendita del metano. Al pagamento del contributo sono assoggettati anche i proprietari di carri bombolai destinati al trasporto del metano in modo proporzionale al numero e al tipo di bombole su di essi installate.

6. Le pubbliche amministrazioni centrali, gli enti e istituzioni da esse dipendenti o controllate, le regioni, gli enti locali e i gestori di servizi di pubblica utilità da essi controllati, al momento della sostituzione del rispettivo parco autoveicoli sono obbligati all'acquisto di almeno il 25 per cento di veicoli a metano.

7. È istituita, presso il Ministero dello sviluppo economico, la Cassa per la gestione del metano per autotrazione ove affluiscono i contributi di cui al comma 5. La Cassa per la gestione del metano per

autotrazione è amministrata da un Comitato nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico che, dalla data di emanazione di tale decreto, succede al Comitato istituito ai sensi dell'articolo 12 della legge 8 luglio 1950, n. 640. Tale Comitato svolge le seguenti funzioni:

a) determina i contribuiti di cui al comma 5;

b) provvede alla punzonatura delle bombole serbatoio; promuove il collaudo, la revisione e la verifica periodica da parte degli organi competenti; provvede alla sostituzione dei serbatoi dichiarati non più idonei in occasione delle verifiche;

c) vigila sul corretto espletamento dei servizi tecnici e amministrativi svolti, ai sensi della legge 8 luglio 1950, n. 640 e successive modifiche e integrazioni, da ENI S.p.A. o da una sua società direttamente controllata;

d) formula e trasmette al Ministro dello sviluppo economico il rendiconto annuale delle attività svolte entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale;

e) stipula un contratto di assicurazione per responsabilità civile verso terzi;

f) provvede alle spese di amministrazione e di servizio, ivi comprese quelle finalizzate a favorire la sicurezza nell'uso delle bombole.

8. Il Comitato è composto da sette membri: un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico con funzioni di Presidente, un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un rappresentante dei produttori di gas metano, un rappresentante dei proprietari degli impianti di distribuzione/trasporto gas metano, un rappresentante dei proprietari di bombole e un rappresentante del soggetto tenuto all'espletamento dei servizi tecnici e amministrativi ai sensi della legge 8 luglio 1950, n. 640 e successive modifiche e integrazioni. Il decreto di nomina, stabilisce altresì i criteri e le modalità di organizza-

zione e di funzionamento della Cassa per la gestione del metano per autotrazione e nomina, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un revisore contabile scelto tra i funzionari di tale Ministero.

9. All'articolo 27 della legge 29 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole: « il fondo bombole metano, di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640, e l'Agenzia nazionale delle scorte di riserva, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, sono soppressi » sono sostituite dalle seguenti: « l'Agenzia nazionale delle scorte di riserva, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, è soppressa »;

b) al comma 6 sono soppresse le seguenti parole: la gestione in regime di separazione contabile ed amministrativa del fondo bombole metano, di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640, e.

* **5. 0. 23.** Allasia.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Disposizioni per la razionalizzazione e incremento dell'impiego del metano come carburante per l'autotrazione).

1. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto degli standard di sicurezza e della normativa tecnica in vigore a livello comunitario, individua criteri e modalità per:

a) l'erogazione *self service* non presidiata negli impianti di distribuzione di metano;

b) l'erogazione contemporanea di carburanti liquidi e gassosi negli impianti di rifornimento multi prodotto.

2. Al fine di incentivare la realizzazione di impianti di distribuzione di metano, le condotte di allacciamento che li collegano alla rete esistente dei metanodotti sono dichiarate di pubblica utilità e rivestono carattere di indifferibilità e di urgenza.

3. L'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, ai sensi dell'articolo 83-bis, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con delibera da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina l'adeguamento e l'aggiornamento dei codici di rete al fine di:

a) stabilire specifici criteri e modalità di trasporto del metano per autotrazione in relazione all'impegno della capacità giornaliera e al volume annuo di riferimento sulla rete nazionale dei metanodotti;

b) prevedere, per ogni singolo impianto, l'adeguamento automatico della capacità di trasporto a decorrere dal mese di superamento della quantità giornaliera di metano per autotrazione impegnata sulla rete nazionale dei metanodotti e la soppressione della penale a carico del distributore di metano per autotrazione.

4. Le accise sul metano per autotrazione rimangono invariate per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Allo scopo di garantire la sicurezza nell'uso delle bombole utilizzate sui veicoli come serbatoi per il metano i fornitori degli impianti di distribuzione di metano per autotrazione sono tenuti a versare un contributo proporzionale alle quantità di metano cedute per tale uso. Tale contributo è considerato a tutti gli effetti costo inerente alla vendita del metano. Al pagamento del contributo sono assoggettati anche i proprietari di carri bombolai destinati al trasporto del metano in modo proporzionale al numero e al tipo di bombole su di essi installate.

6. Le pubbliche amministrazioni centrali, gli enti e istituzioni da esse dipendenti o controllate, le regioni, gli enti locali e i gestori di servizi di pubblica utilità da essi controllati, al momento della sostituzione del rispettivo parco autoveicoli sono obbligati all'acquisto di almeno il 25 per cento di veicoli a metano.

7. È istituita, presso il Ministero dello sviluppo economico, la Cassa per la gestione del metano per autotrazione ove affluiscono i contributi di cui al comma 5. La Cassa per la gestione del metano per autotrazione è amministrata da un Comitato nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico che, dalla data di emanazione di tale decreto, succede al Comitato istituito ai sensi dell'articolo 12 della alla legge 8 luglio 1950, n. 640. Tale Comitato svolge le seguenti funzioni:

a) determina i contributi di cui al comma 5;

b) provvede alla punzonatura delle bombole serbatoio; promuove il collaudo, la revisione e la verifica periodica da parte degli organi competenti; provvede alla sostituzione dei serbatoi dichiarati non più idonei in occasione delle verifiche;

c) vigila sul corretto espletamento dei servizi tecnici e amministrativi svolti, ai sensi della legge 8 luglio 1950, n. 640 e successive modifiche e integrazioni, da ENI S.p.A. o da una sua società direttamente controllata;

d) formula e trasmette al Ministro dello sviluppo economico il rendiconto annuale delle attività svolte entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale;

e) stipula un contratto di assicurazione per responsabilità civile verso terzi;

f) provvede alle spese di amministrazione e di servizio, ivi comprese quelle finalizzate a favorire la sicurezza nell'uso delle bombole.

8. Il Comitato è composto da sette membri: un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico con funzioni di Presidente, un rappresentante del Mini-

stero dell'economia e delle finanze, un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un rappresentante dei produttori di gas metano, un rappresentante dei proprietari degli impianti di distribuzione/trasporto gas metano, un rappresentante dei proprietari di bombole e un rappresentante del soggetto tenuto all'espletamento dei servizi tecnici e amministrativi ai sensi della legge 8 luglio 1950, n. 640 e successive modifiche e integrazioni. Il decreto di nomina, stabilisce altresì i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento della Cassa per la gestione del metano per autotrazione e nomina, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un revisore contabile scelto tra i funzionari di tale Ministero.

9. All'articolo 27 della legge 29 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole: « il fondo bombole metano, di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640, e l'Agenzia nazionale delle scorte di riserva, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, sono soppressi » sono sostituite dalle seguenti: « l'Agenzia nazionale delle scorte di riserva, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, è soppressa »;

b) al comma 6 sono soppresse le seguenti parole: la gestione in regime di separazione contabile ed amministrativa del fondo bombole metano, di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640, e.

* 5. 0. 4. Bernardo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

1. Allo scopo di favorire il completamento delle iniziative beneficiarie di contributi pubblici comprese negli strumenti di programmazione negoziata, si dispone che:

a) il termine di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006,

n. 296, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2011;

b) al fine di ogni valutazione che riguardi i progetti e le relative spese, deve essere applicata la normativa vigente al momento di presentazione della domanda di agevolazione ed avvio dell'istruttoria, salvo ove diversamente e specificamente indicato e salvo modifiche migliorative o estensive, che devono ritenersi sempre applicabili a meno che non contrastino con lo specifico strumento di programmazione negoziata;

c) relativamente alle agevolazioni inerenti l'acquisto di immobili esistenti, la disciplina antielusiva deve aver riguardo al trasferimento della proprietà, indipendentemente dal trasferimento del possesso;

d) le aziende beneficiarie, in fase di avvio dell'attività, possono procedere al fitto di rami di azienda autonomamente organizzati, purché la richiesta formale e la documentazione richiesta dalla disciplina della programmazione negoziata sia effettuata prima della conclusione dell'investimento agevolabile; l'investimento oggetto dei fitti di ramo d'azienda deve essere considerato ai fini del rispetto dei parametri fissati in sede di istruttoria iniziale;

e) in caso di rimodulazione delle iniziative in essere, qualora le normative successive rendano possibile l'ammissione a contributo di opere che, viceversa, al momento dell'approvazione dell'originario progetto non lo erano, è data facoltà ai competenti enti e organi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie non spese nell'ambito dello specifico strumento di programmazione negoziata, di ammettere a contributo le opere precedentemente escluse;

f) per i programmi d'investimento relativi ad iniziative agevolate a valere sui Patti Territoriali e sui Contratti d'Area, inclusi quelli per i quali si sia resa necessaria la notifica alla Commissione europea ai sensi della disciplina comunitaria

in materia di aiuti di Stato, l'anno di prima disponibilità del contributo, ai fini dell'attualizzazione dell'investimento per il calcolo del contributo spettante, coincide con la data di rilascio da parte delle amministrazioni competenti dell'ultima autorizzazione necessaria per l'avvio dei lavori;

g) il termine finale di realizzazione dell'investimento e di utilizzo del credito di imposta, previsto dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, resta sospeso in pendenza di un contenzioso tributario sulla spettanza dell'agevolazione a far data dal documento di disconoscimento del beneficio fiscale e fino alla data di definizione del contenzioso.

2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

5. 0. 5. Gioacchino Alfano.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Disposizioni in materia di emissioni di CO₂).

1. Il Comitato di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modificazioni è autorizzato, fino al 31 dicembre 2012, ad utilizzare la « riserva nuovi entranti » di cui alla Decisione di assegnazione delle quote di CO₂ per il periodo 2008-2012, approvata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico del 28 febbraio 2008, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 13 dicembre 2008, esclusivamente per le installazioni non appartenenti al settore termoelettrico in deroga a quanto previsto dalla medesima Decisione.

2. Per le installazioni del settore termoelettrico, il Comitato di cui al comma 1 determina entro 90 giorni dalla data di

entrata in vigore del presente decreto-legge, sulla base della metodologia di cui alla Decisione indicata al medesimo comma 1, il numero di quote di CO₂ spettanti a titolo gratuito agli operatori di impianti o parti di impianto, riconosciuti come « nuovi entranti » ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, che hanno effettuato l'esercizio commerciale a partire dal 1° gennaio 2009 e ne dà comunicazione agli aventi diritto e all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

3. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas definisce i crediti spettanti agli aventi diritto sulla base della quantità di quote comunicata ai sensi del comma 2 e con riferimento all'andamento dei prezzi delle quote sui mercati sovranazionali. Le partite economiche da rimborsare sono determinate entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento alle quote di spettanza degli aventi diritto per l'anno solare precedente. Per le quote spettanti ai nuovi entranti per il 2009, le partite economiche devono essere determinate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

4. I crediti di cui al comma 3, comprensivi degli interessi maturati, sono liquidati agli aventi diritto a valere sui proventi della vendita all'asta delle quote di CO₂ di cui all'articolo 10 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, entro 90 giorni dalla realizzazione dei suddetti proventi.

5. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas può disporre l'anticipazione della liquidazione delle partite economiche di cui al comma 3 attraverso le giacenze disponibili sui conti di gestione relativi agli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, senza aggravii per l'utenza elettrica e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al medesimo scopo di evitare aggravii per l'utenza elettrica, i commi 18 e 19 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99 sono abrogati. Le eventuali anticipazioni

di cui al presente comma sono reintegrate all'Ente erogatore esclusivamente tramite i proventi di cui al comma 4.

5. 0. 20. Torazzi, Allasia.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Separazione tra Fondo garanzia PMI e fondo Finanza d'impresa nonché disposizioni in materia di Venture capital).

1. All'articolo 1, comma 847 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole « del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 » sono soppresse e le parole « che vengono soppressi » sono sostituite dalle parole « che viene soppresso »;

b) sempre al primo periodo, dopo la parola « n. 388 » sono inserite le seguenti: « , le risorse destinate all'attuazione dell'intervento di cui all'articolo 103, primo comma, della medesima legge n. 388/00, individuato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2001 »;

c) dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: « Fermi restando gli ambiti di operatività del Fondo per la finanza d'impresa descritti nei periodi precedenti, le risorse del presente comma sono destinate prioritariamente ad interventi in operazioni di portafoglio, in compartecipazione con risorse private, volte a favorire l'accesso delle piccole e medie imprese alle fonti di finanziamento e a migliorarne le relative condizioni.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, possono concorrere anche gli strumenti innovativi di investimento di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133.

3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 848 è abrogato.

4. Gli interventi di cui all'articolo 103, primo comma, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, individuati dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2001, relativi alla partecipazione di investitori qualificati nel capitale di rischio di nuove imprese a fronte di programmi pluriennali di sviluppo di processi produttivi, prodotti o servizi nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, sono estesi ai programmi per il rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese operanti in qualsiasi settore localizzate sull'intero territorio nazionale, nel rispetto dei limiti previsti dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico si provvede ad adeguare le modalità di gestione degli interventi.

5. 012. Mistrello Destro.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Incentivi per lo sviluppo del settore agroalimentare).

1. Al fine di garantire un più elevato livello di competitività delle produzioni ortofrutticole nazionali, le organizzazioni dei produttori (OP), riconosciute ai sensi dell'articolo 122 del Regolamento (CE) 22 ottobre 2007, a 1234/2007, come modificato dal regolamento (CE) n. 361/2008, che nei tre periodi d'imposta successivi alla data del 31 dicembre 2009 effettuano, nell'ambito di specifici programmi operativi, investimenti per migliorare le condizioni di commercializzazione dei prodotti al fine di distribuire direttamente agli esercizi di vendita al dettaglio i propri prodotti confezionati, fruiscono di un credito di imposta sui costi sostenuti e cer-

tificati dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

2. Sono ammissibili al credito di imposta le spese sostenute per la creazione o l'adeguamento di strutture logistiche, la realizzazione di impianti di condizionamento e di trasformazione, nonché la creazione di magazzini di lavorazione e stoccaggio nonché l'acquisizione di strumenti di gestione e analisi dei sistemi di rintracciabilità. Sono altresì ammissibili le spese per investimenti volti a migliorare la collocazione del prodotto sul mercato, attraverso l'attivazione di contratti commerciali specifici e di azioni di promozione commerciale.

3. Il credito di imposta è determinato in misura pari al 10 per cento dei costi sostenuti in ciascun periodo d'imposta per gli investimenti di cui al comma 2, al netto dell'Iva, ed è fruibile nel Limite massimo di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2010 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012. Il credito può essere fatto valere ai fini dell'IVA, dell'IRPEF e dell'IRPEG anche in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione dell'agevolazione di cui al presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo delle risorse stanziato.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo valutati nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2010 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 si provvede mediante corrispondente ridu-

zione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, e come determinate dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

5. 0. 28. Agostini, Oliverio, Zucchi, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Misure per favorire la concentrazione dell'offerta della produzione agricola).

1. Al fine di favorire la concentrazione dell'offerta della produzione agricola ed agroalimentare, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un apposito fondo con dotazione pari a 15 milioni di euro per l'anno 2010, 15 milioni di euro per l'anno 2011 e 50 milioni di euro per l'anno 2012.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate, con apposito decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare, previa intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 30 settembre di ciascun anno, alle organizzazioni dei produttori di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, o ad altre forme organizzative associate, anche di tipo temporaneo, purché finalizzate agli scopi di cui al presente articolo, le quali le utilizzano esclusivamente per lo sviluppo delle iniziative di:

a) concentrazione e valorizzazione dell'offerta dei prodotti agricoli degli associati;

b) creazione di appositi centri specializzati nella commercializzazione, anche in via telematica e in collegamento con le borse merci telematiche di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dei prodotti degli associati;

c) proposizione di specifici progetti commerciali e di promozione qualitativa per l'export dei prodotti sui mercati internazionali comprendenti l'organizzazione collettiva di più imprese per particolari produzioni di origine nazionale e di ogni servizio ad essi connessi necessario per la collocazione commerciale degli stessi in altri Paesi.

3. Una quota pari al 20 per cento delle risorse di cui al comma i è destinata altresì allo sviluppo dei centri produttivi polifunzionali presenti sul territorio, al fine di trasformare i medesimi in centri unificati di servizi, in grado di accentrare, offrendoli sia agli agricoltori che agli operatori della distribuzione, tutti i servizi di valorizzazione del prodotto, di supporto logistico e di *picking* nonché di organizzazione dell'importazione dai Paesi terzi interessati, necessari alla vendita dei prodotti.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 50 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, e come determinate dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

5. 0. 27. Fiorio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Cenni, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Sistema informatico dei mercati agroalimentari all'ingrosso).

1. Al fine di assicurare l'ottimale gestione del sistema informatico dei mercati

agro alimentari all'ingrosso, le funzioni del Consorzio obbligatorio di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1996, n. 421, e successive modifiche ed integrazioni, ed i rapporti attivi e passivi indispensabili per lo svolgimento di tali funzioni, sono trasferiti a titolo oneroso, valorizzando in tale ambito anche le relative immobilizzazioni immateriali, alla Società di gestione di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174, recante il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle Borse merci italiane, con conseguente soppressione del medesimo Consorzio. Le funzioni trasferite sono svolte nel rispetto delle direttive impartite dal Ministro dello sviluppo economico, integrando tali funzioni con quelle di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a) ed i) del decreto ministeriale n. 174 del 2006. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, sono definiti i termini e le modalità della liquidazione del Consorzio Infomercati e della eventuale successiva devoluzione dei rapporti non estinti. La riscossione dei contributi per i costi pregressi di investimento e di gestione del Consorzio è effettuata mediante ruolo.

5. 011. Milanato.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Restituzione somme per prelievo supplementare latte).

1. Al fine di garantire una corretta esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in forza dei quali sono sospesi i versamenti delle somme trattenute dagli acquirenti di cui all'articolo 65, lettera e) del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, a titolo di prelievo sulle eccedenze nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, gli

acquirenti stessi sono tenuti a versare le corrispondenti somme, per i periodi dal 1995/96 in poi, oltre interessi al tasso legale, in un apposito conto corrente dedicato intestato ad AGEA.

2. Il versamento di cui al comma 1 estingue le obbligazioni degli acquirenti e dei produttori. Le relative somme sono utilizzate da AGEA secondo l'esito dei giudizi, definitivamente destinandole a prelievo o restituendole ai produttori.

3. L'AGEA, con apposito provvedimento di ordine generale detta istruzioni agli acquirenti quanto alle modalità ed ai tempi dei versamenti, da effettuarsi in ogni caso entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

5. 0. 24. Fogliato, Callegari, Negro, Raineri.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Proroga termine programma di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.203).

1. Al fine di dare immediata attuazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del Piano Nazionale di Edilizia Abitativa di cui al DPCM 16 luglio 2009, e di soddisfare la necessità di confermare tutti i sostegni possibili ai dipendenti dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, ivi compresa l'offerta di alloggi in locazione a canone sociale ed agevolato, anche attraverso una limitata e breve proroga del termine fissato per la chiusura del programma straordinario di edilizia residenziale di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per quei programmi integrati per i quali al 31 dicembre 2007 gli enti locali abbiano già assunto deliberazione di localizzazione o rilocalizzazione

e per i quali siano intervenute idonee comunicazioni al Ministero delle infrastrutture, vengono riaperti i termini per la ratifica degli accordi di programma fino al 31 dicembre 2012.

2. Per i programmi integrati di cui al comma 1 della presente norma, il finanziamento per la realizzazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata che saranno offerti in locazione a canone sostenibile per durata superiore a 25 anni, anche trasformabile in riscatto, prioritariamente ai dipendenti dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata ovvero alle categorie individuate ai sensi dell'articolo 11, comma 2, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133, viene limitato al 10 per cento del costo di realizzazione. Il finanziamento dei programmi è comunque subordinato alle disponibilità esistenti, alla data della ratifica da parte del comune dell'accordo di programma, sullo stanziamento destinato alla realizzazione del programma di cui al citato articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

5. 0. 31. Abrigani.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Modifiche al regime fiscale sui rifiuti).

1. In conformità ai principi contenuti nella sentenza n. 238 del 16 luglio 2009 della Corte Costituzionale e nelle more dell'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, il regime fiscale concernente la gestione dei rifiuti è assoggettato alle disposizioni del presente articolo.

2. L'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e l'articolo 5, comma 2-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e successive modificazioni, sono abrogati.

3. All'articolo 195, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree ove si effettuano lavorazioni industriali». Fino all'emanazione dei criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i comuni effettuano l'assimilazione dei rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, dello stesso decreto legislativo, ai rifiuti urbani, in base all'elenco di cui al punto 1.1.1 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, coordinato con le altre disposizioni vigenti in materia.

4. I comuni che applicavano la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarla in base alle disposizioni del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni. I comuni che hanno adottato prima dell'entrata in vigore della presente legge la tariffa di igiene ambientale di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, devono modificare le relative deliberazioni regolamentari e tariffarie in conformità alla disciplina del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

5. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, capo III, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 61, si aggiunge il seguente comma: «3-bis. In luogo dei criteri di cui ai commi precedenti, il costo del servizio può essere determinato in base ai criteri di cui al metodo normalizzato previsti dal decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1999, n. 158»;

b) all'articolo 65, al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: «La tassa può essere commisurata, altresì, in base al

metodo normalizzato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Per le utenze domestiche la tassa può anche essere commisurata in proporzione ai componenti del nucleo familiare»;

c) l'articolo 72 è sostituito dal seguente: «ART. 72 (Riscossione). – 1. La tassa è riscossa dal Comune in almeno due rate, secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale. Le scadenze ordinarie di pagamento non devono superare il secondo anno successivo a quello di riferimento, il comune può delegare la riscossione al soggetto gestore del ciclo di smaltimento dei rifiuti. In tal caso la riscossione coattiva della tassa è effettuata utilizzando esclusivamente le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

d) sono abrogati il comma 3 dell'articolo 68 e gli articoli, 69, 71, e 78.».

5. 0. 32. De Micheli, Causi, Marchignoli.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

1. All'articolo 96, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dalla legge 244 del 24 dicembre 2007, le parole successive a «legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni,» sono sostituite con le seguenti: «e alle società che costruiscono o gestiscono impianti per la fornitura di energia, nonché alle società il cui capitale sociale è sottoscritto prevalentemente da enti pubblici, che costruiscono o gestiscono impianti per la fornitura di acqua, teleriscaldamento, nonché impianti per lo smaltimento e la depurazione».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, si provvede, per gli esercizi 2010, 2011 e 2012, tramite riduzione delle dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che pos-

sono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo pari a 10 milioni di euro ».

5. 0. 7. Della Vedova.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

1. Al fine di garantire l'ultimazione degli interventi già in stato di avanzata realizzazione in un settore strategicamente rilevante per lo sviluppo del Paese qual è quello del turismo, tutte le iniziative agevolate finanziate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata, non ancora completate e che, alla data del 31 dicembre 2009, risultino realizzate in misura non inferiore al 30 per cento degli investimenti ammessi, possono essere completate entro il 31 dicembre 2011. La relativa rendicontazione è completata entro i sei mesi successivi.

2. Tutte le procedure preordinate al recupero degli importi già erogati ed attivate, anche in sede giurisdizionale, dall'Amministrazione che ha finanziato, anche in via provvisoria o parzialmente, le iniziative di cui al comma precedente sono sospese e diventano improcedibili se entro il predetto termine del 31 dicembre 2011 risulta completato l'investimento.

5. 0. 6. Gioacchino Alfano.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Norme per favorire la conversione in proprietà delle affittanze alberghiere).

1. Gli imprenditori individuali e le società che gestiscono immobili alberghieri in locazione immobiliare o in affitto da azienda da almeno 5 anni possono bene-

ficiare, per l'acquisto dell'immobile di cui sono affittuari, di un mutuo agevolato di durata fino a 25 anni con un tasso di interesse inferiore di almeno 1,5 punti percentuali.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse dalle regioni avvalendosi dei soggetti di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 3, eventualmente integrato da risorse proprie delle regioni.

3. Presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze è istituito un « Fondo nazionale di investimento destinato alla riqualificazione degli immobili alberghieri », nel quale confluisce la totalità dell'imposta di registro versata al momento dell'acquisto dai soggetti che beneficiano delle agevolazioni di cui al comma 1.

4. La concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 è subordinata al proseguimento dell'attività alberghiera relativa all'immobile e al mantenimento della proprietà per almeno 15 anni, fatta salva la possibilità di trasferimento della proprietà dell'immobile ai familiari coadiutori o ai soci.

5. Qualora il venditore non effettui la vendita nell'esercizio di arti o professioni o di impresa commerciale, l'acquirente è tenuto al pagamento dell'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sul registro di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

6. Le Regioni, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabiliscono con proprie norme le modalità di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni, alla determinazione dei requisiti e alle modalità di definizione delle graduatorie, alle modalità di accertamento dei requisiti e di eventuale revoca delle agevolazioni.

5. 0. 15. Pini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Interventi per l'imprenditoria giovanile in agricoltura).

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « subentranti nella conduzione dell'azienda agricola », sono inserite le seguenti: « ovvero che abbiano esercitato l'attività di impresa da almeno 2 anni dalla data di presentazione della richiesta dei benefici di cui al precedente articolo 3, »;

b) al comma 2-bis è soppressa la seguente parola: « subentranti »;

c) i commi 2 e 3 sono soppressi.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. 0. 3. Paolo Russo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Semplificazione delle procedure amministrative).

1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, sono aggiunte le seguenti parole: « Alle predette richieste si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 così come modificato dall'articolo 3, comma 6-ter, della legge 14 maggio 2005, n. 80 ».

2. Il comma 7 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 è sostituito dal seguente: « In attesa dell'attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica analogica nonché sonora e televisiva in tecnica digitale, gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, che superano o concorrono a su-

perare in modo ricorrente i limiti di cui al comma 1, sono ricondotti a conformità con onere a carico del titolare dell'impianto nel termine di giorni 120 dall'accertamento del superamento nel contraddittorio delle parti, previa individuazione dei singoli contributi. Gli interventi strutturali tesi a consentire il rientro nei limiti di legge delle emissioni hanno luogo secondo le procedure indicate dall'articolo 87 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259. Gli enti competenti autorizzano, per ciascun soggetto e per quanto di competenza, le modifiche che pur non immediatamente risolutive, risultino comunque migliorative, fermo restando l'obbligo di conseguire la definitiva riduzione a conformità. Alle predette procedure amministrative si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n.241 così come modificato dall'articolo 3, comma 6-ter, della legge 14 maggio 2005 n. 80 ».

5. 0. 2. Moroni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. Al fine di garantire i pagamenti dei trattamenti pensionistici e di fine servizio ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: « e dell'Inpdap » sono soppresse;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

3-bis. Con effetto dall'esercizio finanziario 2010 sono autorizzati trasferimenti pubblici in favore dell'Inpdap a carico del bilancio dello Stato, a sostegno delle gestioni previdenziali e a titolo definitivo per ripianare il fabbisogno finanziario delle gestioni stesse. Le somme per anticipazioni

ricevute negli esercizi precedenti e iscritte tra le passività delle gestioni si intendono trasferite a titolo definitivo»;

c) al comma 6, le parole: « e presso l'INPDAP » sono soppresse.

2. La legge finanziaria determinerà gli oneri a carico del bilancio dello stato e la relativa copertura.

5. 0. 9. Jannone.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. In sostituzione dei benefici della zona franca urbana di Napoli, introdotta dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 340, a favore del centro storico di Napoli, limitatamente agli immobili che compongono il più ristretto contesto dichiarato, nel 1995, patrimonio mondiale dell'umanità dall'UNESCO, al fine di scongiurare il degrado e assicurarne la conservazione in adempimento dell'obbligo assunto dallo Stato richiedente a fronte del relativo riconoscimento, per una quota pari al 66 per cento delle spese sostenute, si applicano le agevolazioni tributarie in materia recupero del patrimonio edilizio previste dall'articolo 7, commi 10 e 11 della legge 23 dicembre 2009 n. 191.

2. All'onere del presente articolo, valutato in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per il 2010, attingendo per il 2010 dallo specifico accantonamento del Ministero della Difesa, per il 2011 dallo specifico accantonamento del Ministero dello sviluppo economico e per il 2012 dallo specifico accantonamento del Ministero del lavoro, salute e politiche sociali.

5. 0. 1. Di Caterina.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente articolo: ART. 5-bis. – (Norme per favorire la completa attuazione della legge 3 agosto 2009, n. 117). – « Al fine di permettere la completa attuazione della legge 3 agosto 2009, n. 117, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010. Le dotazioni del predetto fondo sono erogate direttamente ai comuni di cui all'articolo 1 della legge 117/2009 e le modalità di erogazione sono stabilite, tenendo conto di una distribuzione ponderata in proporzione per il 50 per cento sulla popolazione residente e per il 50 per cento sul territorio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 7 luglio 2009, n. 88. ».

5. 0. 16. Pini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Per favorire l'efficacia delle norme che scoraggiano e sanzionano la guida da parte di persone che abbiano assunto alcoolici, senza penalizzare ingiustamente la vendita e la somministrazione di tali bevande, recando un danno economico agli operatori del Settore, è istituito presso il ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, un Fondo con una dotazione annuale di 3 milioni di euro, da destinarsi ad iniziative di incentivazione delle attività di autonoleggio nelle zone di montagna. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali.

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come

spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

5. 0. 21. Fugatti, Bragantini, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Allasia.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Invitalia).

1. L'importo delle risorse da versare all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 21, della legge 22 dicembre 2008 n. 203 è complessivamente determinato in 60 milioni di euro, intendendosi corrispondentemente ridotte le autorizzazioni di spesa di cui ai commi 17 e seguenti del medesimo articolo 2.

5. 0. 10. Milanato.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

« ART. 5-bis. *(Interpretazione autentica dell'articolo 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444).* – 1. L'articolo 9 decreto ministeriale 2 aprile 1968, 1444 « limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 » il quale al comma i, punti 2 e 3, disciplina le distanze tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti si interpreta nel senso che ai fini del computo di tali distanze, per pareti finestrate si devono intendere le pareti degli edifici con esclusione degli oggetti, quali balconi aperti, scale esterne

e sporti di grondaie, qualora non sporgano più di 2 metri dal fronte dell'edificio ».

5. 0. 8. Toccafondi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 8, comma 10, lettera e), numero 4) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il penultimo ed ultimo capoverso, dopo la dizione « Ministro delle Finanze, e », le frasi « individuate annualmente con delibera di consiglio dagli enti locali interessati. Tali delibere devono essere comunicate al Ministero delle Finanze e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 settembre di ogni anno; », sono sostituite dalle seguenti: « già individuate con delibera di consiglio dagli enti locali interessati e trasmesse al Ministero delle finanze e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 settembre 2009; »

5. 0. 18. Allasia, Torazzi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Modello unico di dichiarazione ambientale).

1. Le dichiarazioni, di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, per le quali i soggetti tenuti, con riferimento all'anno 2009, si avvalgano del modello unico di dichiarazione ambientale aggiornato ai sensi dell'articolo I, comma 3 della medesima legge con decreto del Presidente del Consiglio di Ministri, possono essere presentate sino al 30 giugno 2010.

2. Sono fatte salve le dichiarazioni presentate, con riferimento all'anno 2009, avvalendosi del modello allegato al decreto del Presidente del Consiglio di Ministri del 2 dicembre 2008.

5. 0. 13. Mistrello Destro.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. All'articolo 2, comma 49 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole « 31 luglio » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre ».

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 90 milioni di euro per l'anno 2010.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, e come determinate dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

5. 0. 29. Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Disposizioni in materia di infrastrutture autostradali).

1. All'articolo 8-duodecies, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: « alla data del 31 dicembre 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « alla data del 31 marzo 2010 »;

b) al comma 2-bis le parole: « 31 marzo 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2010 ».

5. 0. 25. Abrignani.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Utilizzo Risorse).

1. Ai fini del finanziamento degli interventi ammessi al programma straordinario di edilizia residenziale di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, le disponibilità all'uopo esistenti presso la Cassa Depositi e Prestiti sono cumulativamente ed indistintamente utilizzate per le diverse tipologie di intervento previste dalla suddetta normativa.

5. 0. 26. Abrignani.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Impianti di cui all'articolo 1, comma 1117, della legge n. 296 del 2006).

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1117, secondo periodo, della legge n. 296 del 2006, come modificato dall'articolo 2, comma 136, della legge n. 244 del 2007, sono fatti salvi i finanziamenti e gli incentivi pubblici ivi considerati, senza distinzione fra parte organica ed inorganica dei rifiuti, concessi ad impianti:

a) autorizzati e di cui è stata avviata concretamente la realizzazione al 31 dicembre 2006;

b) operativi alla data di entrata in vigore della legge n. 244 del 2007.

5. 0. 19. Allasia, Torazzi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Modello unico di dichiarazione ambientale).

1. Le dichiarazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, per le quali i soggetti tenuti, con riferimento all'anno 2009, si avvalgano del modello unico di dichiarazione ambientale aggiornato ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della medesima legge con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, possono essere presentate sino al 30 giugno 2010.

2. Sono fatte salve le dichiarazioni presentate, con riferimento all'anno 2009, avvalendosi del modello allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2008.

5. 0. 30. Abrignani, Fallica.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

5-bis. I comuni, per i progetti di realizzazione di impianti fotovoltaici sul territorio comunale, approvati con deliberazione della giunta comunale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011, e non ancora realizzati, hanno diritto ad usufruire delle tariffe incentivanti ai sensi dell'articolo 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, senza l'applicazione di riduzioni tariffarie, a condizione che la realizzazione dell'impianto avvenga nei ventiquattro mesi successivi alla data della deliberazione stessa.

5. 0. 17. Polledri.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. Per la prosecuzione, per gli anni 2010 e successivi, delle attività indicate

all'articolo 41, comma 6-*quindiesdecies* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, della legge 27 febbraio 2009, n. 14, fatto salvo il finanziamento integrale delle opere, può essere utilizzata, in misura proporzionale alla partecipazione azionaria detenuta dallo Stato, una quota non superiore al 4 per cento delle risorse autorizzate dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, destinate al finanziamento delle opere delle quali la Società Expo 2015 S.p.A. è soggetto attuatore, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008 e successive modifiche, ferma restando la partecipazione pro quota alla copertura delle medesime spese da parte degli altri azionisti, a valere sui rispettivi finanziamenti.

2. I contributi e le somme comunque erogate a carico del bilancio dello Stato a favore della Società Expo 2015 S.p.A. sono versati su apposito conto corrente infruttifero da aprirsi presso la Tesoreria centrale dello Stato.

3. I contratti di assunzione del personale, a qualsiasi titolo, i contratti di lavoro a progetto e gli incarichi di consulenza esterna devono essere deliberati esclusivamente dal consiglio di amministrazione della società Expo 2015 S.p.A., senza possibilità di delega, avendo in ogni caso presente la finalità di un contenimento dei costi della società, anche successivamente alla conclusione dell'evento espositivo di cui alla normativa richiamata al comma 1.

4. Sull'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 per la copertura delle spese di gestione della società Expo 2015 S.p.A. e, in particolare, sulle iniziative assunte ai sensi del comma 3, la società invia trimestralmente una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. 033. Bernardo.

(Inammissibile)

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Transfrigoroute Italia Assotir, nell'ambito della discussione congiunta della risoluzioni 7-00276 Realacci, 7-00284 Garofalo e 7-00305 Monai sulla adozione di misure volte a ridurre l'inquinamento atmosferico	212
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 27 aprile 2010.

Audizione di rappresentanti di Transfrigoroute Italia Assotir, nell'ambito della discussione congiunta della risoluzioni 7-00276 Realacci, 7-00284 Garofalo e 7-00305 Monai sulla adozione di misure volte a ridurre l'inquinamento atmosferico.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.35 alle 13.05.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	214
Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3209- <i>bis</i> Governo recante « Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione ».	
Audizione di rappresentanti di Confindustria (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	214
Audizione di rappresentanti di Casartigiani, CNA, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	214

SEDE REFERENTE:

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali. C. 67 Stucchi, C. 68 Stucchi, C. 711 Urso, C. 736 Mogherini Rebesani, C. 846 Angela Napoli, C. 2062 Giovanelli, C. 2247 Borghesi, C. 2471 Di Pietro, C. 2488 Ria, C. 2651 Mattesini, C. 2892 Reguzzoni e C. 3118 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	215
Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. C. 3209- <i>bis</i> Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	219

ATTI COMUNITARI:

Modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex). COM(2010)61 def. (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	220
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	220
---	-----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441- <i>quater</i> /D Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	220
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	225
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	227
Norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza. Testo unificato C. 864 Vannucci ed abb. ed emendamenti (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	223
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	229
Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori. Emendamenti testo unificato C. 2100-A ed abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	224

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 27 aprile 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 9.15.**Sulla pubblicità dei lavori.**

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3209-bis Governo recante « Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione ».

Audizione di rappresentanti di Confindustria.

(Svolgimento e conclusione).

Donato BRUNO, *presidente*, introduce l'audizione.

Giampaolo GALLI, *Confindustria*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Raffaele VOLPI (LNP).

Giampaolo GALLI, *Confindustria*, e Marcella PANUCCI, *Confindustria*, rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Andrea ORSINI (Pdl), relatore sul disegno di legge C. 3209-bis Governo.

Giampaolo GALLI, *Confindustria*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Donato BRUNO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 9.40, riprende alle 9.45.**Audizione di rappresentanti di Casartigiani, CNA, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti.**

(Svolgimento e conclusione).

Donato BRUNO, *presidente*, introduce l'audizione, salutando i rappresentanti di Casartigiani, CNA, Confapi, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti.

Cesare FUMAGALLI, *Confartigianato*, svolge, anche a nome di Casartigiani, CNA, Confcommercio e Confesercenti, una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare osservazioni i deputati Oriano GIOVANELLI (PD) e Roberto ZACCARIA (PD).

Armando OCCHIPINTI, *Confapi*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Raffaele VOLPI (LNP) e Pierluigi MANTINI (UdC).

Cesare FUMAGALLI, *Confartigianato*, e Armando OCCHIPINTI, *Confapi*, rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

Il deputato Andrea ORSINI (Pdl), relatore sul disegno di legge C. 3209-bis Governo, svolge alcune considerazioni conclusive.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire ringrazia i partecipanti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Martedì 27 aprile 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio Francesco Belsito e Aldo Brancher e il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 11.35.

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali.

C. 67 Stucchi, C. 68 Stucchi, C. 711 Urso, C. 736 Mogherini Rebesani, C. 846 Angela Napoli, C. 2062 Giovanelli, C. 2247 Borghesi, C. 2471 Di Pietro, C. 2488 Ria, C. 2651 Mattesini, C. 2892 Reguzzoni e C. 3118 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella seduta del 22 aprile 2010.

Mario TASSONE (UdC) intende svolgere alcune valutazioni sulla *ratio* del provvedimento governativo C. 3118.

È noto l'intenso lavoro svolto al riguardo dall'Esecutivo, anche nell'ambito della Conferenza Stato-regioni, che tuttavia non ha consentito di giungere ad una conclusione, come emerso dalla presa di posizione dei Presidenti dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni sulle audizioni programmate dalla I Commissione.

Ricorda come, con riguardo al disegno di legge C. 3118, si sia parlato di « intervento rivoluzionario » volto all'ammodernamento dell'apparato pubblico e ad una maggiore razionalizzazione, nella direzione da tutti auspicata. Deve invece prendere atto che l'articolato del Governo non corrisponde agli auspici iniziali, intervenendo in gran parte su questioni già affrontate in altri provvedimenti, recentemente approvati dal Parlamento.

Rileva, in particolare, come nel provvedimento del Governo non vi siano reali misure innovative rispetto al funzionamento dei comuni, delle province e delle comunità montane. Evidenzia inoltre che argomenti quali la figura del difensore civico o del direttore generale sono stati già oggetto di discussione e definizione nel corso dell'esame del decreto-legge n. 2 del 2010, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni.

Ritiene quindi che non vi sia il superamento di problemi nodali; lo stesso federalismo fiscale è, a suo avviso, solo un modo per evitare di affrontare il tema del federalismo inteso come nuova articolazione dello Stato. Nel disegno di legge del Governo non vi è dunque traccia di una nuova configurazione dell'assetto territoriale del Paese, nonostante tale provvedimento fosse atteso da tempo con l'auspicio di poter giungere a chiarimenti quanto mai necessari. Il disegno di legge si presenta, invece, come un mero commento a provvedimenti vigenti dal 1990.

Rileva come, nello sfondo, rimanga la questione — connessa anche a profili culturali — concernente il ruolo da affidare alle regioni nell'ambito di un assetto federale: se non si dà soluzione a tale aspetto rimarrà a suo avviso un forte squilibrio. Sottolinea, inoltre, come non sia ininfluenza il diverso ruolo che connota le province e i comuni che fanno parte delle regioni a statuto speciale rispetto a quelli appartenenti alle regioni ordinarie. L'interrogativo cogente attiene quindi a come risolvere tali grandi questioni. Lo stesso vale per i consorzi degli enti locali e per le comunità montane, che investono una serie di problemi tuttora irrisolti.

Ritiene altresì opportuno un chiarimento su quanto attiene agli uffici territoriali: resta, infatti, nell'ombra la tematica che attiene alle prefetture. Se, da una parte, si parla di una loro abolizione, dall'altra parte si enuncia una volontà di rafforzarle: in proposito ritiene che non si possa non tenere conto del ruolo differente che hanno assunto nel corso dell'evoluzione storica.

Si sofferma, quindi, sulle questioni che investono le città metropolitane nonché l'importante tematica che attiene ai controlli. Al riguardo, rileva come l'articolato del Governo faccia riferimento principalmente alle funzioni di revisione dei conti; a suo avviso, l'aspetto principale attiene al controllo sugli atti dei comuni e degli enti partecipati, anche a prescindere dal processo di liberalizzazione in atto. Rileva come il ruolo dei segretari comunali appaia sempre più sbiadito e si sorprende del fatto che il Ministero dell'interno non intenda invece intervenire per un suo rafforzamento.

Sottolinea, inoltre, come non vi siano riferimenti riguardo al ruolo dei consigli comunali: in proposito, preannuncia l'intenzione di presentare un emendamento che recuperi lo spirito della sua proposta di legge C. 588 in materia di mozione di sfiducia nei confronti degli organi di governo del comune e della provincia. Tale proposta è infatti volta a recuperare il ruolo dei consigli comunali che si sta invece sgretolando, come d'altronde avviene per il Parlamento.

Ritiene, infine, un *vulnus* per la democrazia la prevista abolizione dei consigli circoscrizionali, a fronte di esigui risparmi di spesa che al massimo si potevano ottenere consentendo di svolgere tale funzione senza la relativa indennità.

Chiede quindi chiarimenti al Presidente sull'articolazione dei lavori della Commissione in merito al provvedimento in esame.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, rileva che, a seguito di quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della I Commissione del 21 aprile scorso,

ha provveduto a sottoporre all'attenzione del Presidente della Camera l'esigenza di differire di quindici giorni il termine per la conclusione della discussione in Assemblea del disegno di legge C. 3118, attualmente fissato al 15 maggio 2010. Fa presente che nella giornata di domani è prevista una riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo che dovrebbe esaminare anche tale questione.

Alla luce delle decisioni che assumerà la Conferenza dei presidenti di gruppo, nella giornata di domani, sarà dunque ridefinita – nell'ambito della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della I Commissione prevista per giovedì 29 aprile – l'organizzazione dei lavori per l'esame del provvedimento in titolo.

Piergusido VANALLI (LNP), richiamato l'intervento del deputato Tassone, ricorda che il controllo esterno sugli atti amministrativi degli enti locali è stato abolito da anni e che i comuni si sono organizzati per svolgere i controlli al proprio interno: si tratta di un principio acquisito che non può essere rimesso in discussione. Quanto alla perdita di peso dei consigli comunali, fa presente che il provvedimento in esame, in controtendenza rispetto alle riforme degli ultimi anni, che hanno rafforzato gli esecutivi, si sforza di riequilibrare i rapporti di forza interni agli organi comunali, spostando verso il consiglio alcune competenze della giunta. È vero poi che l'intervento sulle circoscrizioni comunali forse non riduce i costi della politica, ma certamente contribuisce alla semplificazione del sistema istituzionale e alla eliminazione di enti inutili. A questo proposito, per inciso, ricorda che il gruppo cui appartiene il deputato Tassone non sostenne la riforma costituzionale approvata dal centrodestra nel 2005, la quale prevedeva, tra l'altro, la riduzione del numero dei parlamentari e il superamento del bicameralismo perfetto. Quanto infine alla dichiarazione provocatoria del deputato Tassone, secondo cui, visto che progressivamente si sono spogliati i prefetti di molti compiti, tanto varrebbe sopprimerli, il suo

gruppo è pronto a prenderla sul serio e a discuterla.

Conclude osservando che sarebbe certamente utile se la Commissione potesse disporre di qualche giorno in più per esaminare il provvedimento, trattandosi di un testo complesso e importante, che segna un ulteriore passo avanti in direzione della riforma federalista del Paese.

Oriano GIOVANELLI (PD) rileva con rammarico che il dibattito parlamentare in corso non rende merito al provvedimento in esame, che è di importanza fondamentale nell'attuazione del disegno di riforma costituzionale del 2001 e del federalismo fiscale, e che è stato lungamente atteso dalle autonomie territoriali. Dopo aver ricordato che la Repubblica delle autonomie territoriali delineata dalla riforma del titolo V della parte II della Costituzione non è soltanto un diverso ordinamento fiscale o finanziario del Paese, ma un nuovo modello di ordinamento generale che aspira ad essere più efficiente e meno costoso, fa presente che quello in esame è il provvedimento più importante per l'attuazione di questo modello.

È stato sostenuto, nel corso delle audizioni svolte giovedì scorso, che la riforma del titolo V è stata timida e che si sarebbe potuto osare di più accentuando il ruolo delle regioni anziché equiparare i livelli di Governo come fa il nuovo articolo 114 della Costituzione. A suo avviso, vi sono in ogni caso i margini, anche con l'attuale articolo 114 della Costituzione, per rafforzare le autonomie regionali. Se non si insiste in questa direzione, è difficile pensare di cambiare alcunché e di addivenire ad un sistema davvero autonomistico. Rispetto a questa esigenza, il disegno di legge in esame non appare pienamente soddisfacente: si limita a ratificare l'esistente, senza tentare di cambiarlo.

In ogni caso, il titolo V della parte II della Costituzione impone di assumere una prospettiva di sistema. Sarebbe sbagliato pensare che possa cambiare soltanto lo Stato e non anche gli altri soggetti istituzionali della Repubblica. Serve una visione d'insieme, che si può definire tenendo

presenti tre requisiti che devono essere tutti soddisfatti: democrazia, autonomia, efficacia.

Sotto il primo profilo, va detto che regioni, province e comuni svolgono un ruolo fondamentale nel radicamento della democrazia in Italia. Se c'è una crisi della democrazia è perché c'è una crisi della rappresentanza. Questa va affrontata potenziando, e non sminuendo, la rappresentanza popolare al livello istituzionale più vicino agli elettori, quello comunale. Per questo, se la riduzione del numero degli assessori può essere condivisibile, non lo è la riduzione del numero dei consiglieri comunali. La riduzione indiscriminata delle assemblee rappresentative rischia infatti di danneggiare la democrazia. Un discorso analogo può svolgersi per le circoscrizioni di decentramento comunale. Sono organi che hanno il compito fondamentale di trasmettere la voce dei cittadini alle istituzioni. È innegabile che esista anche un problema di costi delle istituzioni, ma questo può essere risolto anche in altri modi, per esempio ammettendo il mandato elettorale a titolo gratuito. Contemporaneamente, occorre trasformare le assemblee rappresentative, rafforzandone le funzioni di indirizzo e controllo e diminuendone quelle di decisione amministrativa.

Sotto il profilo dell'autonomia, va detto innanzitutto che l'autonomia statutaria degli enti locali è una conquista importante, da difendere, contro ogni timore di possibile uso distorto della stessa. Quanto all'autonomia organizzativa, va sottolineata l'importanza dell'esistenza, all'interno delle amministrazioni locali, di figure manageriali scelte dalle amministrazioni locali stesse. La figura del direttore generale qualifica in senso positivo l'amministrazione, come è emerso dai dati forniti nel corso delle audizioni, e dovrebbe essere prevista anche nei comuni con meno di quindicimila abitanti. Quanto invece all'autonomia amministrativa, occorre resistere a ogni tentazione di ripristinare i controlli esterni. Serve semmai rafforzare i controlli interni e promuovere i rapporti di collaborazione tra le

amministrazioni locali e la Corte dei conti; serve rendere obbligatorio il controllo strategico e il bilancio consolidato. Si tratta di misure che il disegno di legge C. 3118 prevede, anche se all'interno di un meccanismo eccessivamente complesso, che forse potrà essere semplificato in sede emendativa.

Sotto il profilo dell'efficacia, infine, va detto che appare poco convincente la scelta di non comprendere tra le funzioni fondamentali dei comuni la promozione dello sviluppo economico e di configurare in termini di mera partecipazione la competenza dei comuni in materia di pianificazione urbanistica. È giusto invece prevedere, come fa il disegno di legge in esame, che alcune funzioni debbano essere obbligatoriamente esercitate in forma associata. Appare peraltro contraddittorio, nel momento in cui opportunamente si promuovono le gestioni associate, colpire le comunità montane, che rappresentano allo stato la più importante forma di gestione associata di funzioni; senza contare che l'articolo 44 della Costituzione vincola il legislatore a tenere conto delle esigenze delle zone montane, che formano la gran parte del territorio italiano. È essenziale poi che sulle varie forme di gestione associata di funzioni svolga un ruolo di controllo la regione. Anche a questo fine sarebbe opportuno tentare di valorizzare, come sedi di dialogo tra la regione e gli enti locali, i consigli delle autonomie locali previsti dalla Costituzione.

Di grande interesse è poi la proposta avanzata dal disegno di legge C. 3118 in merito agli uffici territoriali del Governo. Su questo fronte occorrerebbe procedere più speditamente, la delega biennale rischia di essere troppo lunga. È indispensabile razionalizzare al più presto il sistema dell'amministrazione periferica dello Stato, trasferendo agli altri livelli di governo tutte le funzioni che non ha più senso che siano svolte dallo Stato. È qui infatti che si annidano i maggiori sprechi di risorse pubbliche.

Quanto alle province, la sua parte politica è contraria alla loro soppressione, come ha già avuto modo di chiarire in

occasione della discussione delle proposte di legge vertenti su questa materia, ma è certamente favorevole a una revisione delle loro circoscrizioni in vista di una riduzione di numero. Altrettanto importante sarebbe la riduzione del numero dei comuni, che si potrebbe conseguire incoraggiando la fusione di comuni.

Raffaele VOLPI (LNP) rileva come il collega Giovanelli, nel proprio intervento, abbia voluto lanciare una sfida a lavorare su un provvedimento che ha molti significati, ricordando che quando si parla di enti territoriali si fa riferimento ad una parte di storia importante del Paese che oltretutto, chi ha esperienza diretta di amministrazione locale, conosce bene, con particolare riguardo a tutti i profili che attengono al rapporto con i cittadini.

Ritiene, infatti, che chi svolge un ruolo politico non possa mettersi in una posizione di terzietà, dovendo piuttosto raccogliere e tenere conto dei bisogni che emergono quotidianamente nella vita dei cittadini, traendone spunti per l'azione politica.

A suo avviso, quindi, a prescindere da interventi correttivi che potranno essere apportati, il provvedimento governativo investe una concezione essenziale della democrazia che è quanto mai importante in un intervento normativo che concerne gli enti territoriali.

Rileva come le scelte che si decide di operare sulla base di esigenze emerse dai cittadini possono a volte apparire difficili ed impopolari, ma vanno portate avanti sulla base di un principio di responsabilità che non deve farsi influenzare da una mera logica elettorale.

Sottolinea, quindi, come il disegno di legge C. 3118 contenga importanti interventi, volti in primo luogo all'eliminazione di sovrastrutture, che certamente andranno coordinati con le disposizioni contenute nella legge finanziaria per il 2010 e nel decreto-legge n. 2 del 2010 in materia di enti locali e regioni. Ribadisce quindi la necessità di operare le scelte sulla base dei principi di responsabilità e rappresentatività, senza trovare alibi o motivazioni per rinviarne l'efficacia.

Rileva come, a suo avviso, occorra altresì prevedere verifiche di responsabilità nei confronti delle cosiddette società municipalizzate, affinché si giunga ad una logica che porti alla sostituzione di coloro che, nella gestione, hanno dato luogo a risultati negativi e ad un'esposizione debitoria rilevante di tali società.

Ritiene che sia responsabilità del Parlamento la previsione di norme generali e valide per tutti, che non siano riferite unicamente ad alcune esperienze dirette che attengono a determinati territori.

Per quanto riguarda le comunità montane, ritiene configurabile nel territorio la previsione di unioni di comuni di cui le prime sono la parte pionieristica, consentendo di esaltarne le specificità anche individuando forme differenti. A suo avviso è importante attribuire alle comunità montane forme di riconoscibilità omogenee rispetto alle altre.

Ritiene che in questo nuovo sistema – in cui ci sarà sicuramente spazio per il contributo di tutti – è fondamentale la questione dei nuovi livelli strategici. Si prevedono infatti interventi sulle funzioni, sui livelli di responsabilità, sulla revisione delle province stesse, facendo il possibile per giungere ad un rilancio del territorio che coniughi le esigenze di omogeneità con le vocazioni delle singole realtà.

Rileva come, su un livello di territorio che è già area vasta come la provincia, l'intenzione è quella di dare gli strumenti affinché sia possibile definire indirizzi di sviluppo oltre a quelli correttivi dell'esistente. È infatti difficile in un piccolo comune elaborare strategie senza aver prima individuato le forme organizzative di aggregazione che possono consentire interventi efficaci ed economicamente sostenibili. Nel disegno di legge C. 3118 vi sono, dunque, gli strumenti per rispondere a questa esigenza, tanto più importante in un momento di difficoltà come quello attuale. Sottolinea, infatti, come sia fondamentale un'impostazione che parte dagli enti locali, ovvero da una coesione che viene dal basso piuttosto che fondata su geografie artefatte e lontane dalla realtà dei territori.

Richiama, quindi, le questioni che attengono ai ruoli, soffermandosi in particolare sulla paventata sovrapposizione tra il segretario comunale ed il direttore generale dei comuni. Rileva come si tratti di profili di particolare delicatezza sottolineando come non possa che attribuirsi un ruolo di terzietà al segretario comunale nel momento in cui si ritenga necessaria la funzione di garanzia che esso svolge. Occorre, in particolare, chiarire la differenza tra chi è chiamato ad attuare la linea politica della maggioranza e chi invece svolge una funzione di garanzia anche nel rapporto con il consiglio comunale. Se si vuole infatti una figura autorevole, terza e « protetta », che svolga tali funzioni, tale figura istituzionale può assumere un ruolo importante.

Rileva infine come, seppure sono stati necessari circa due anni per giungere alla discussione del provvedimento in esame, era molto tempo che si attendeva un intervento normativo di tale portata su una materia quale quella in discussione, che necessariamente richiede serietà intellettuale, tempo ed adeguate riflessioni, con un primario coinvolgimento degli enti locali. L'intenzione è quindi quella, senza preclusioni da parte di nessuno, di giungere all'approvazione di un solido tassello che costituisca la base della piramide per la revisione dell'architettura dello Stato, che non può non partire dagli enti locali nell'ambito di un percorso caratterizzato da serietà e riflessione.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.

C. 3209-bis Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 aprile 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.45.

ATTI COMUNITARI

Martedì 27 aprile 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 12.45.

Modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex).

COM(2010)61 def.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 aprile 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 27 aprile 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.50 alle 12.55.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 27 aprile 2010. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 13.35.

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

C. 1441-*quater*/D Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, ricorda che il disegno di legge C. 1441-*quater*-D è stato rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, per una nuova deliberazione, con messaggio del 31 marzo 2010, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione.

Ricorda inoltre che, nella seduta del 14 aprile scorso, la XI Commissione ha deliberato di proporre all'Assemblea la limitazione della discussione del provvedimento alle sole parti ritenute oggetto del messaggio del Presidente della Repubblica, e dunque, precisamente, ai soli articoli 20, 30, 31, 32 e 50: tale proposta è stata approvata dall'Assemblea nella seduta del 20 aprile scorso.

La I Commissione è quindi chiamata ad esprimere il parere di competenza con riferimento ai suddetti articoli, come modificati dalla XI Commissione Lavoro nel corso dell'esame in sede referente.

Rileva che, nel messaggio del Capo dello Stato, si evidenzia come l'esame in sede referente del provvedimento si sia concentrato alla Camera nella Commissione lavoro e al Senato nelle Commissioni affari costituzionali e lavoro, sottolineando come la Commissione affari costituzionali della Camera sia intervenuta esclusivamente in sede consultiva. La nuova deliberazione si fonda quindi sulla problematicità – evidenziata dal Presidente Napolitano – di alcune disposizioni che disciplinano temi di indubbia delicatezza sul piano sociale, attinenti alla tutela del diritto alla salute e di altri diritti dei lavoratori temi.

Si riferisce, specificamente, all'articolo 31 che modifica le disposizioni del codice di procedura civile in materia di conciliazione ed arbitrato nelle controversie individuali di lavoro e all'articolo 20 relativo alla responsabilità per le infezioni da amianto subite dal personale che presta la sua opera sul naviglio di Stato.

Per quanto riguarda l'articolo 31, nel messaggio si evidenzia come l'introduzione nell'ordinamento di strumenti idonei a prevenire l'insorgere di controversie ed a semplificarne ed accelerarne le modalità di definizione possa risultare certamente apprezzabile e merita di essere valutata con spirito aperto: ma occorre verificare attentamente che le relative disposizioni siano pienamente coerenti con i principi della volontarietà dell'arbitrato e della necessità di assicurare una adeguata tutela del contraente debole, come costantemente affermato in numerose pronunce dalla Corte costituzionale.

Per il Presidente della Repubblica destava quindi serie perplessità la previsione del precedente comma 9 dell'articolo 31, secondo cui la decisione di devolvere ad arbitri la definizione di eventuali controversie può essere assunta non solo in costanza di rapporto allorché insorga la controversia, ma anche nel momento della stipulazione del contratto, attraverso l'inserimento di apposita clausola compromissoria: la fase della costituzione del rapporto è infatti il momento nel quale massima è la condizione di debolezza della parte che offre la prestazione di lavoro.

Del resto, sottolinea il Presidente, l'esigenza di verificare che la volontà delle parti di devolvere ad arbitri le controversie sia « effettiva » risulta dalla stessa formulazione del comma 9, che affida tale accertamento agli organi di certificazione di cui all'articolo 76 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003. Garanzia che peraltro non appare sufficiente, perché tali organi – anche a prescindere dalle incertezze sull'ambito dei relativi poteri, che scontano più generali difficoltà di « acclimatamento » dell'istituto – non potrebbero che prendere atto della volontà dichiarata dal lavoratore, una volta che sia

stata confermata in una fase che è pur sempre costitutiva del rapporto e nella quale permane pertanto una ovvia condizione di debolezza.

Ulteriori motivi di perplessità richiamati dal Capo dello Stato discendono dalla circostanza che, ai sensi della formulazione proposta dell'articolo 412 del codice di procedura civile – contenuta nel precedente comma 5 dell'articolo 31 – la clausola compromissoria può ricomprendere anche la « richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento ».

Perplessità ulteriori, ad avviso del Presidente della Repubblica, suscitava l'estensione della possibilità di ricorrere a tale tipo di arbitrato anche in materia di pubblico impiego: in tal caso è particolarmente evidente la necessità di chiarire se ed a quali norme si possa derogare senza ledere i principi di buon andamento, trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa sanciti dall'articolo 97 della Costituzione.

In sostanza, il Presidente sottolinea come l'obiettivo che si intende perseguire è quello di una incisiva modifica della disciplina sostanziale del rapporto di lavoro che si è finora prevalentemente basata su normative inderogabili o comunque disponibili esclusivamente in sede di contrattazione collettiva. E in effetti, l'esigenza di una maggiore flessibilità risponde a sollecitazioni da tempo provenienti dal mondo dell'imprenditoria, alle quali le organizzazioni sindacali hanno mostrato responsabile attenzione guardando anche alla competitività del sistema produttivo nel mercato globale. Si tratta, pertanto, di un intendimento riformatore certamente percorribile, ma che deve essere esplicitato e precisato, non potendo essere semplicemente presupposto o affidato in misura largamente prevalente a meccanismi di conciliazione e risoluzione equitativa delle controversie, assecondando una discutibile linea di intervento legislativo – basato sugli istituti processuali piuttosto e prima che su quelli sostanziali – di cui l'esperienza applicativa mostra tutti i limiti.

Il problema che si pone è dunque quello di definire – nelle sedi dovute e in primo luogo nel Parlamento – in modo puntuale modalità, tempi e limiti che rendano il ricorso all'arbitrato – nell'ambito del rapporto di lavoro – coerente con la necessità di garantire l'effettiva volontarietà della clausola compromissoria e una adeguata tutela dei diritti più rilevanti del lavoratore (da quelli costituzionalmente garantiti agli altri che si ritengano ugualmente non negoziabili). Si tratta cioè di procedere ad adeguamenti normativi che vengano al di là della questione, pur rilevante, delle garanzie apprestate nei confronti del licenziamento dall'articolo 18 dello statuto dei lavoratori.

Il Presidente sottolinea come solo il legislatore possa e debba stabilire le condizioni perché possa considerarsi « effettiva » la volontà delle parti di ricorrere all'arbitrato; e solo esso può e deve stabilire quali siano i diritti del lavoratore da tutelare con norme imperative di legge e quali normative invece demandare alla contrattazione collettiva. A quest'ultima, nei diversi livelli in cui si articola, può inoltre utilmente affidarsi la chiara individuazione di spazi di regolamentazione integrativa o in deroga per negoziazioni individuali adeguatamente assistite così come per la definizione equitativa delle controversie che insorgono in tali ambiti.

Si avvierebbe in tal modo un processo concertato, ed insieme ispirato ad un opportuno gradualismo, attraverso il quale ripristinare quella certezza del diritto che è condizione essenziale nella disciplina dei rapporti di lavoro per garantire una efficace tutela del contraente debole e una effettiva riduzione del contenzioso in un contesto generale di serena evoluzione delle relazioni sindacali.

Non sembra invece coerente, ad avviso del Presidente della Repubblica, con i principi generali dell'ordinamento e con la stessa impostazione del comma 9 in esame, che consente di pattuire clausole compromissorie solo ove ciò sia previsto da accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro, il prevedere un intervento suppletivo del Ministro – di cui tra l'altro

non si stabilisce espressamente la natura regolamentare né si delimitano i contenuti – che dovrebbe consentire comunque, anche in assenza dei predetti accordi, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge tale possibilità, stabilendone le modalità di attuazione e di piena operatività: suscita infatti serie perplessità una così ampia delegificazione con modalità che non risultano in linea con le previsioni dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Al di là delle osservazioni a proposito dell'articolo 31, il Presidente ha sottolineato l'opportunità di una riflessione anche su disposizioni in qualche modo connesse – presenti negli articoli 30, 32 e 50 – che riguardano gli stessi giudizi in corso e che oltretutto rischiano, così come sono formulate, di prestarsi a seri dubbi interpretativi e a potenziali contenziosi.

Ritiene quindi opportuno richiamare alcuni aspetti richiamati dal Presidente della Repubblica nell'ambito della proposta di parere da esprimere alla XI Commissione, segnalando, in particolare, l'opportunità – all'articolo 31, comma 9-bis, di valutare la previsione di un termine conclusivo per la procedura prevista in via sperimentale in capo al Ministro del lavoro e delle politiche sociali ovvero l'introduzione di una « clausola di cedevolezza » che preveda la vigenza del decreto ministeriale fino al raggiungimento di successivi accordi interconfederali o contratti collettivi di cui al primo periodo del comma 9 del medesimo articolo 31.

Anche con riguardo all'articolo 32, comma 1, appare opportuno segnalare l'esigenza di valutare di chiarire se la forma scritta è richiesta anche per la comunicazione di motivi, in analogia a quanto ivi previsto per la comunicazione « scritta » del licenziamento, ovvero di sopprimere la parola « scritta » in considerazione del fatto che, per entrambe le fattispecie, l'articolo 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604, già richiede la forma scritta.

In conclusione, formula una proposta di parere che tiene conto di quanto fin qui detto (*vedi allegato 1*).

Alessandro NACCARATO (PD) sottolinea l'opportunità di porre, come osservazione nella proposta di parere, anche la questione problematica – evidenziata dal Presidente della Repubblica ed attualmente richiamata solo nella premessa della proposta di parere – riguardante l'estensione della possibilità di ricorrere all'arbitrato di equità anche in materia di pubblico impiego: in tal caso è particolarmente evidente la necessità di chiarire se ed a quali norme si possa derogare senza ledere i principi di buon andamento, trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa sanciti dall'articolo 97 della Costituzione.

Rileva inoltre come sarebbe più opportuno riformulare la prima osservazione come condizione, considerato il rilievo della questione in discussione.

Ricorda poi come nella Commissione di merito il suo gruppo abbia presentato in sostanza emendamenti volti a sopprimere le disposizioni problematiche richiamate dal Capo dello Stato. Prende comunque atto che nella proposta di parere formulata dalla relatrice si richiamano, nel dettaglio, i diversi elementi di criticità sollevati dal Presidente della Repubblica sul provvedimento in esame.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, tenendo conto di quanto evidenziato dal collega Naccarato riformula la propria proposta di parere (*vedi allegato 2*) aggiungendo un'ulteriore osservazione in cui si invita la XI Commissione a tenere conto di quanto evidenziato, nel messaggio alle Camere sul provvedimento in esame, dal Presidente della Repubblica che ha segnalato come « perplessità ulteriori suscitate dalla estensione della possibilità di ricorrere all'arbitrato di equità anche in materia di pubblico impiego: in tal caso è particolarmente evidente la necessità di chiarire se ed a quali norme si possa derogare senza ledere i principi di buon andamento, trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa sanciti dall'articolo 97 della Costituzione ».

Con riguardo al rilievo contenuto alla lettera a) della proposta di parere ritiene

opportuno mantenerlo come osservazione, considerato che si prevedono diverse soluzioni possibili e che lo stesso Presidente della Repubblica non ha individuato un'univoca strada da percorrere per superare le perplessità suscitate dal testo precedente.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente, come riformulata.

Norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza.

Testo unificato C. 864 Vannucci ed abb. ed emendamenti.

(Parere alla IV Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maria Elena STASI (PdL), *relatore*, illustra il testo unificato in esame, che reca disposizioni mirate alla modifica dei criteri di nomina e della durata in carica dei vertici del Corpo della Guardia di finanza, nonché sulla disciplina del rapporto tra il Corpo della Guardia di finanza ed il Ministero della difesa. Il testo consente, in particolare, di nominare Comandante generale della Guardia di finanza anche i generali di corpo d'armata dello stesso Corpo e non solo, come avviene attualmente, quelli dell'Esercito. Il mandato del Comandante generale ha una durata pari a due anni ed è rinnovabile salvo che nel frattempo il Comandante debba cessare dal servizio permanente effettivo per raggiungimento dei limiti di età o per altra causa prevista dalla legge.

È altresì stabilito che la carica di Comandante in seconda del Corpo della Guardia di finanza sia attribuita, come già previsto, al più anziano in ruolo tra i generali di corpo d'armata in servizio permanente presso il Corpo, ma, qualora l'avente diritto abbia assunto la carica di

Comandante generale, l'incarico è assegnato al parigrado che lo segue in ordine di anzianità.

Si sofferma, quindi, sugli emendamenti Maurizio Turco 1.1, Di Pietro 1.2, Fava 1.3, Bosi 1.4, sugli identici emendamenti Ruggia 1.5 e Di Stanislao 1.6, Di Pietro 1.7, Ruggia 1.8 e sugli articoli aggiuntivi Cicu 1.01 e 1.02, trasmessi dalla IV Commissione.

Tenuto conto che le disposizioni recate dal testo unificato sono riconducibili alle materie « difesa e Forze armate » ed « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato », che le lettere d) e g) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, presenta una proposta di parere favorevole sul testo unificato ed una proposta di nulla osta sugli emendamenti trasmessi dalla IV Commissione (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori.

Emendamenti testo unificato C. 2100-A ed abb.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Raffaele VOLPI (LNP), *relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.50.

ALLEGATO 1

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (C. 1441-*quater*/D Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica)

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1441-*quater*/D Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, recante « Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro »;

ricordato che, nel messaggio alle Camere sul provvedimento in esame, il Presidente della Repubblica ha evidenziato, con riguardo all'articolo 31, come « l'introduzione nell'ordinamento di strumenti idonei a prevenire l'insorgere di controversie ed a semplificarne ed accelerarne le modalità di definizione possa risultare certamente apprezzabile e merita di essere valutata con spirito aperto ma occorre verificare attentamente che le relative disposizioni siano pienamente coerenti con i principi della volontarietà dell'arbitrato e della necessità di assicurare una adeguata tutela del contraente debole. Entrambi questi principi sono stati costantemente affermati in numerose pronunce dalla Corte costituzionale. La Corte infatti ha innanzitutto dichiarato la illegittimità costituzionale delle norme che prevedono il ricorso obbligatorio all'arbitrato, poiché solo la concorde volontà delle parti può consentire deroghe al fondamentale principio di statualità ed esclusività della giurisdizione (articolo 102, primo comma, della Costituzione) e al diritto di tutti i

cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti o interessi legittimi (articoli 24 e 25 della Costituzione). Sulla base di tali indicazioni non può non destare serie perplessità la previsione del comma 9 dell'articolo 31, secondo cui la decisione di devolvere ad arbitri la definizione di eventuali controversie può essere assunta non solo in costanza di rapporto allorché insorga la controversia, ma anche nel momento della stipulazione del contratto, attraverso l'inserimento di apposita clausola compromissoria: la fase della costituzione del rapporto è infatti il momento nel quale massima è la condizione di debolezza della parte che offre la prestazione di lavoro »,

evidenziata pertanto l'opportunità di tenere conto di tali profili nella formulazione del comma 9 dell'articolo 31, nella parte in cui si stabilisce che « le commissioni di certificazione accertano la effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le controversie che dovessero insorgere in relazione al rapporto di lavoro. La clausola compromissoria può essere pattuita e sottoscritta concluso il periodo di prova, ove previsto, ovvero trascorsi trenta giorni dalla stipulazione del contratto di lavoro, in tutti gli altri casi »,

rilevato che, sempre con riguardo al tema delle clausole compromissorie, il comma 9-*bis* dell'articolo 31 prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convochi le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente

più rappresentative, al fine di promuovere l'accordo. In caso di mancata stipulazione dell'accordo di cui al periodo precedente, entro i sei mesi successivi alla data di convocazione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua in via sperimentale, con proprio decreto, tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto tra le parti sociali stesse, le modalità di attuazione e di piena operatività delle disposizioni di cui al presente comma,

segnalata, in proposito, l'esigenza di tenere conto di quanto evidenziato dal Presidente della Repubblica nel messaggio alle Camere nella parte in cui ha rilevato come « non sembri invece coerente con i principi generali dell'ordinamento e con la stessa impostazione del comma 9 in esame, che consente di pattuire clausole compromissorie solo ove ciò sia previsto da accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro, il prevedere un intervento suppletivo del Ministro — di cui tra l'altro non si stabilisce espressamente la natura regolamentare né si delimitano i contenuti — che dovrebbe consentire comunque, anche in assenza dei predetti accordi, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge tale possibilità, stabilendone le modalità di attuazione e di piena operatività »,

ricordato inoltre che, nel messaggio alle Camere sul provvedimento in esame, il Presidente della Repubblica ha segnalato come « perplessità ulteriori suscita la estensione della possibilità di ricorrere all'arbitrato di equità anche in materia di pubblico impiego: in tal caso è particolarmente evidente la necessità di chiarire se ed a quali norme si possa derogare senza ledere i principi di buon andamento, trasparenza ed imparzialità dell'azione am-

ministrativa sanciti dall'articolo 97 della Costituzione »,

evidenziato che, all'articolo 32, comma 1, si prevede che il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione « scritta », ovvero dalla comunicazione dei motivi, dando così luogo ad un'incertezza interpretativa sulla necessità della forma scritta per quest'ultima fattispecie (comunicazione dei motivi), anche considerato che la forma scritta è già prevista, per entrambe le fattispecie, dall'articolo 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 31, comma 9-*bis*, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un termine conclusivo per la procedura prevista in via sperimentale in capo al Ministro del lavoro e delle politiche sociali ovvero di introdurre una « clausola di cedevolezza » che preveda la vigenza del decreto ministeriale fino al raggiungimento di successivi accordi interconfederali o contratti collettivi di cui al primo periodo del comma 9 del medesimo articolo 31;

b) all'articolo 32, comma 1, valuti la Commissione di merito l'esigenza di chiarire se la forma scritta è richiesta anche per la comunicazione di motivi, in analogia a quanto ivi previsto per la comunicazione « scritta » del licenziamento, ovvero di sopprimere la parola « scritta » in considerazione del fatto che, per entrambe le fattispecie, l'articolo 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604, già richiede la forma scritta.

ALLEGATO 2

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (C. 1441-*quater*/D Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica)

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1441-*quater*/D Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, recante « Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro »;

ricordato che, nel messaggio alle Camere sul provvedimento in esame, il Presidente della Repubblica ha evidenziato, con riguardo all'articolo 31, come « l'introduzione nell'ordinamento di strumenti idonei a prevenire l'insorgere di controversie ed a semplificarne ed accelerarne le modalità di definizione possa risultare certamente apprezzabile e merita di essere valutata con spirito aperto ma occorre verificare attentamente che le relative disposizioni siano pienamente coerenti con i principi della volontarietà dell'arbitrato e della necessità di assicurare una adeguata tutela del contraente debole. Entrambi questi principi sono stati costantemente affermati in numerose pronunce dalla Corte costituzionale. La Corte infatti ha innanzitutto dichiarato la illegittimità costituzionale delle norme che prevedono il ricorso obbligatorio all'arbitrato, poiché solo la concorde volontà delle parti può consentire deroghe al fondamentale principio di statualità ed esclusività della giurisdizione (articolo 102, primo comma, della Costituzione) e al diritto di tutti i

cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti o interessi legittimi (articoli 24 e 25 della Costituzione). Sulla base di tali indicazioni non può non destare serie perplessità la previsione del comma 9 dell'articolo 31, secondo cui la decisione di devolvere ad arbitri la definizione di eventuali controversie può essere assunta non solo in costanza di rapporto allorché insorga la controversia, ma anche nel momento della stipulazione del contratto, attraverso l'inserimento di apposita clausola compromissoria: la fase della costituzione del rapporto è infatti il momento nel quale massima è la condizione di debolezza della parte che offre la prestazione di lavoro »,

evidenziata pertanto l'opportunità di tenere conto di tali profili nella formulazione del comma 9 dell'articolo 31, nella parte in cui si stabilisce che « le commissioni di certificazione accertano la effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le controversie che dovessero insorgere in relazione al rapporto di lavoro. La clausola compromissoria può essere pattuita e sottoscritta concluso il periodo di prova, ove previsto, ovvero trascorsi trenta giorni dalla stipulazione del contratto di lavoro, in tutti gli altri casi »,

rilevato che, sempre con riguardo al tema delle clausole compromissorie, il comma 9-*bis* dell'articolo 31 prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convochi le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente

più rappresentative, al fine di promuovere l'accordo. In caso di mancata stipulazione dell'accordo di cui al periodo precedente, entro i sei mesi successivi alla data di convocazione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua in via sperimentale, con proprio decreto, tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto tra le parti sociali stesse, le modalità di attuazione e di piena operatività delle disposizioni di cui al presente comma,

segnalata, in proposito, l'esigenza di tenere conto di quanto evidenziato dal Presidente della Repubblica nel messaggio alle Camere nella parte in cui ha rilevato come « non sembri invece coerente con i principi generali dell'ordinamento e con la stessa impostazione del comma 9 in esame, che consente di pattuire clausole compromissorie solo ove ciò sia previsto da accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro, il prevedere un intervento suppletivo del Ministro — di cui tra l'altro non si stabilisce espressamente la natura regolamentare né si delimitano i contenuti — che dovrebbe consentire comunque, anche in assenza dei predetti accordi, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge tale possibilità, stabilendone le modalità di attuazione e di piena operatività »,

ricordato inoltre che, nel messaggio alle Camere sul provvedimento in esame, il Presidente della Repubblica ha segnalato come « perplessità ulteriori suscita la estensione della possibilità di ricorrere all'arbitrato di equità anche in materia di pubblico impiego: in tal caso è particolarmente evidente la necessità di chiarire se ed a quali norme si possa derogare senza ledere i principi di buon andamento, trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa sanciti dall'articolo 97 della Costituzione »,

evidenziato che, all'articolo 32, comma 1, si prevede che il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione « scritta », ovvero dalla comunicazione dei motivi, dando

così luogo ad un'incertezza interpretativa sulla necessità della forma scritta per quest'ultima fattispecie (comunicazione dei motivi), anche considerato che la forma scritta è già prevista, per entrambe le fattispecie, dall'articolo 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 31, comma 9-*bis*, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un termine conclusivo per la procedura prevista in via sperimentale in capo al Ministro del lavoro e delle politiche sociali ovvero di introdurre una « clausola di cedevolezza » che preveda la vigenza del decreto ministeriale fino al raggiungimento di successivi accordi interconfederali o contratti collettivi di cui al primo periodo del comma 9 del medesimo articolo 31;

b) all'articolo 32, comma 1, valuti la Commissione di merito l'esigenza di chiarire se la forma scritta è richiesta anche per la comunicazione di motivi, in analogia a quanto ivi previsto per la comunicazione « scritta » del licenziamento, ovvero di sopprimere la parola « scritta » in considerazione del fatto che, per entrambe le fattispecie, l'articolo 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604, già richiede la forma scritta;

c) valuti la XI Commissione la possibilità di tenere conto di quanto evidenziato, nel messaggio alle Camere sul provvedimento in esame, dal Presidente della Repubblica che ha segnalato come « perplessità ulteriori suscita la estensione della possibilità di ricorrere all'arbitrato di equità anche in materia di pubblico impiego: in tal caso è particolarmente evidente la necessità di chiarire se ed a quali norme si possa derogare senza ledere i principi di buon andamento, trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa sanciti dall'articolo 97 della Costituzione ».

ALLEGATO 3

Norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza (Testo unificato C. 864 Vannucci ed abb. ed emendamenti)

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 864 Vannucci ed abb., recante « Norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza »,

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie « difesa e Forze armate » ed « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato », che le lettere *d)* e *g)* del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ed esprime

NULLA OSTA

sugli emendamenti Maurizio Turco 1.1, Di Pietro 1.2, Fava 1.3, Bosi 1.4, sugli identici emendamenti Ruggia 1.5 e Di Stanislao 1.6, Di Pietro 1.7, Ruggia 1.8 e sugli articoli aggiuntivi Cicu 1.01 e 1.02.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno e sospensione del procedimento con messa alla prova. C. 3291 Governo e C. 3009 Vitali (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	230
Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia. C. 3290 Governo e C. 529 Vitali (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	231
Sui lavori della Commissione	231

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441- <i>quater</i> /D Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	232
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	237
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere del Gruppo PD</i>)	239
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	236
AVVERTENZA	236

SEDE REFERENTE

Martedì 27 aprile 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo e per l'interno Alfredo Mantovano.

La seduta comincia alle 13.30.

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno e sospensione del procedimento con messa alla prova. C. 3291 Governo e C. 3009 Vitali.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 21 aprile 2010.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO chiede di intervenire per fare una rettifica a quanto è stato riportato nel resoconto della precedente seduta in relazione ad una eventuale presentazione da parte del Governo di un decreto legge avente ad oggetto la medesima disciplina contenuta nel disegno di legge in esame. Sottolinea di non aver voluto in alcun modo prendere posizione in senso positivo o negativo sulla intenzione del Ministro della giustizia di farsi promotore del predetto decreto legge, essendosi unicamente limitato a comunicare alla Commissione di non essere in grado di fornire alcuna notizia rispetto a tale possibilità. Ribadisce quanto già sottolineato nella precedente seduta circa la non necessità di sottoporre un eventuale schema

di decreto legge al Preconsiglio dei ministri in ragione del fatto che questo avrebbe il medesimo contenuto di un disegno di legge, quale quello in esame, approvato all'unanimità dal Consiglio dei ministri.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dopo aver ricordato che per le sedute di mercoledì 28 e giovedì 29 aprile sono previste le audizioni in relazione al provvedimento in esame, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta. Sospende quindi la seduta per consentire alla Commissione di riunirsi in sede consultiva ed esprimere il parere sul disegno di legge C. 1441-quater-D, iscritto all'esame dell'Assemblea a partire da domani.

La seduta, sospesa alle 13.35, riprende alle 14.05.

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia. C. 3290 Governo e C. 529 Vitali.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 21 aprile 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che nella riunione della Conferenza dei Presidenti di gruppo, convocata per domani, sarà fissata nel calendario di maggio dell'Assemblea la data nella quale sarà avviato dalla medesima l'esame del provvedimento. Invita pertanto i deputati che ne abbiano interesse ad intervenire nel corso dell'esame preliminare, ricordando che si è comunque già stabilito di svolgere, a partire dalla prossima settimana, delle audizioni per approfondire le complesse questioni trattate dal provvedimento. Per quanto attiene ai soggetti da sentire, ricorda che spetta all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, l'individuazione in concreto. Nessuno chie-

dendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Rita BERNARDINI (PD) chiede alla Presidenza chiarimenti circa la costituzione dei Comitati permanenti rispetto ai quali i gruppi hanno trovato oramai da tempo un'intesa. Si sofferma in particolare sulla necessità di costituire quanto prima il Comitato per l'esame dei problemi penitenziari, che potrà essere un utile strumento per la Commissione per affrontare la drammatica emergenza nella quale si trovano le carceri italiane, come testimoniato dal costante aumento del numero dei suicidi di detenuti.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che i gruppi hanno raggiunto l'intesa sulla opportunità di costituire quattro Comitati permanenti, tra i quali vi è anche quello da lei ritenuto più urgente, quale quello competente sulle questioni carcerarie. Questi Comitati, tuttavia, non si sono ancora costituiti in quanto i gruppi non hanno raggiunto l'intesa unanime sulle Presidenze dei medesimi Comitati. Condividendo pienamente le preoccupazioni dell'onorevole Bernardini sulla drammatica situazione nella quale versano oramai da tempo le carceri italiane, ribadisce il proprio auspicio affinché tale intesa venga raggiunta al più presto. A tale proposito convocherà per domani una riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al fine di trattare esclusivamente la questione della costituzione dei Comitati permanenti, con particolare attenzione alla drammaticità del fenomeno dei suicidi nelle carceri, al sovraffollamento nelle stesse ed alla carenza di personale penitenziario. Si tratta di questioni che potrebbero essere esaminate in maniera adeguata proprio dal costituendo Comitato per l'esame dei problemi penitenziari.

Donatella FERRANTI (PD) ricorda di essersi attivata da tempo con i rappresen-

tanti dei gruppi di maggioranza ed opposizione al fine di trovare una intesa sulle Presidenze dei quattro Comitati permanenti che si è deciso di costituire e di essere ancora in attesa di risposte. Ribadisce che il proprio gruppo ritiene urgente la costituzione dei Comitati permanenti ed in particolare del Comitato per l'esame dei problemi penitenziari. Sottolinea che il ritardo nella costituzione dei Comitati permanenti deve essere ascritto ad una mancanza di dialogo e confronto tra i gruppi, della quale il suo gruppo non è in alcun modo corresponsabile.

Jean Leonard TOUADI (PD), pur apprezzando l'impegno sempre dimostrato dal Presidente della Commissione giustizia, onorevole Giulia Bongiorno, in merito alla costituzione dei Comitati permanenti, esprime il proprio disappunto per la circostanza che una Commissione parlamentare, come la Commissione giustizia, non utilizzi tutti gli strumenti regolamentari a disposizione per affrontare questioni delicate e complesse, come ad esempio quella carceraria.

Nicola MOLTENI (LNP), dopo aver riconosciuto l'impegno della Presidenza di trovare una soluzione alla questione della costituzione dei Comitati permanenti ed aver dichiarato la volontà del suo gruppo di trovare delle soluzioni condivise a tale questione, ritiene che già nella riunione di domani dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si possa cercare di raggiungere una intesa.

Mario CAVALLARO (PD), sottolineando la drammaticità nella quale si trovano le carceri italiane, evidenzia l'esigenza di affrontare tale fenomeno senza più perdere tempo. Qualora non vi fossero le condizioni per costituire immediatamente il Comitato per l'esame dei problemi penitenziari, la Commissione dovrebbe procedere ad una indagine conoscitiva sulle carceri, come peraltro chiesto da tempo dal suo gruppo.

Donatella FERRANTI (PD), dopo aver condiviso l'intervento dell'onorevole Cavallaro, ricorda che il gruppo PD ha depositato da tempo presso la Presidenza della Commissione giustizia la richiesta dello svolgimento di una indagine conoscitiva in materia penitenziaria. Ritiene che nella preannunciata riunione di domani dell'Ufficio di Presidenza si dovrebbe affrontare anche la questione della deliberazione di una indagine conoscitiva sul tema delle carceri.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, assicura l'onorevole Ferranti che nella riunione di domani saranno esaminate tutte le possibilità che il regolamento offre per poter affrontare in maniera adeguata la drammatica situazione nella quale versano le carceri.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 aprile 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo e per il lavoro e le politiche sociali Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 13.35.

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

C. 1441-quater/D Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica.

(Parere alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 21 aprile 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*) e che

il gruppo del Partito democratico ha presentato una proposta alternativa di parere contrario (*vedi allegato 2*).

Antonino LO PRESTI (Pdl), *relatore*, nell'illustrare la propria proposta di parere, rileva come, successivamente all'ultima seduta, la Commissione di merito abbia approvato alcuni emendamenti che, relativamente agli articoli 30 e 31, tengono in debito conto quanto evidenziato del Presidente della Repubblica nel messaggio.

In particolare, all'articolo 30 sulle clausole generali e certificazione del contratto di lavoro, viene opportunamente espunto l'inciso secondo cui il giudice, nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento, deve tenere conto non solo delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti in contratti collettivi o individuali di lavoro ma anche delle fondamentali regole del vivere civile e dell'oggettivo interesse dell'organizzazione. È a tutti evidente la genericità ed indeterminatezza di questi ultimi concetti.

Più incisive sono le modifiche relative all'articolo 31 in materia di conciliazione e arbitrato. Ricordo che il Presidente della Repubblica aveva espresso forti dubbi di legittimità costituzionale con particolare attenzione al principio della volontarietà dell'arbitrato ed alla necessità di assicurare una adeguata tutela del contraente debole. In effetti, la Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale delle norme che prevedono il ricorso obbligatorio all'arbitrato, poiché solo la concorde volontà delle parti può consentire deroghe al fondamentale principio di statualità ed esclusività della giurisdizione (articolo 102, primo comma, della Costituzione) e il diritto di tutti i cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi (articoli 24 e 25 della Costituzione). In sostanza, secondo il Capo dello Stato, mancherebbe per il lavoratore – quale parte debole – l'effettività della volontà di derogare a tali principi nel caso in cui la clausola compromissoria gli sia di fatto imposta nel momento della costituzione del rapporto di lavoro. Tali dubbi erano raffor-

zati anche dalla possibilità di inserire nella clausola compromissoria la possibilità per l'arbitro di decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, ritenendo che ciò potrebbe determinare una deroga a tutti quei principi di diritto del lavoro, anche di origine comunitaria, che non sono riconducibili ai principi generali dell'ordinamento.

La Commissione di merito ha modificato il testo in maniera sicuramente conforme al messaggio.

Per quanto attiene al giudizio di equità si precisa, proprio per scongiurare i rischi paventati dal Capo dello Stato, che debbono essere rispettati non solo i principi generali dell'ordinamento ma anche i principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari.

In quanto superflua alla luce dei principi generali, è stata soppressa la disposizione che precisava che il lodo emanato a conclusione dell'arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, ha efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 474 del codice civile a seguito del provvedimento del giudice su istanza della parte interessata ai sensi dell'articolo 825 del medesimo codice.

È stata opportunamente devoluta al giudice del lavoro l'impugnazione del lodo ai sensi dell'articolo 808-ter, specificandone il procedimento di decisione.

Coerentemente con il sistema, si stabilisce che la disciplina sulle rinunzie e transazioni, la cui applicazione alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410 e 411 del codice di procedura civile è esclusa dal quarto comma dell'articolo 2113 del codice civile, non si applichi neanche alla conciliazione in materia di lavoro di cui ai nuovi articoli 412-ter e 412-quater.

Con specifico riferimento all'arbitrato irritale, si effettuano i medesimi interventi già commentati per quello rituale sulla esecutività del titolo nonché sulla devoluzione dell'impugnazione al giudice del lavoro e sulla delimitazione del giudizio di equità.

Di particolare importanza sono le modifiche al comma 9.

In primo luogo, si stabilisce che la clausola compromissoria « può » essere pattuita e sottoscritta concluso il periodo di prova, ove previsto, ovvero trascorsi trenta giorni dalla stipulazione del contratto di lavoro, in tutti gli altri casi. Questa precisazione raccoglie la preoccupazione del Capo dello Stato circa la mancanza di una effettiva volontà del lavoratore di introdurre nel contratto di lavoro la clausola compromissoria, in quanto il nuovo testo pospone, rispetto alla stipula del contratto di lavoro, l'accordo sulla eventuale clausola compromissoria.

È condivisibile anche la scelta di escludere dall'arbitrato le controversie più rilevanti ai fini della sussistenza del rapporto di lavoro, quali quelle relative alla risoluzione del contratto di lavoro.

Si prevede, sempre in un'ottica di tutela del lavoratore, che davanti alle commissioni di certificazione le parti possono farsi assistere da un legale di loro fiducia o da un rappresentante dell'organizzazione sindacale o professionale a cui abbiano conferito mandato.

Rispetto all'articolo 20, che costituisce l'altra disposizione oggetto del messaggio, la Commissione di merito non ha apportato alcuna modifica. Si ricorda che tale disposizione, attraverso l'interpretazione autentica dell'articolo 2, lettera *b*), della legge-delega 51/1955, è volta ad escluderne l'applicazione non soltanto, come da essa espressamente previsto, per il « lavoro a bordo delle navi mercantili e a bordo degli aeromobili », ma anche per il lavoro a bordo del naviglio di Stato, fatto salvo il diritto del lavoratore al risarcimento del danno eventualmente subito.

In realtà, questa disposizione, della quale si comprende la ratio, è stata formulata senza tenere conto non solo che la delega legislativa, il cui abito applicativo viene ridotto, è scaduta, ma anche che i relativi decreti legislativi attuativi sono stati abrogati dall'articolo 304 del decreto legislativo 81/2008.

Senza entrare nel merito della disposizione, al fine di evitare dubbi applicativi della medesima potrebbe essere più opportuno riscrivere l'articolo 20 esplicitando direttamente, da un lato, che la violazione di particolari disposizioni (naturalmente vigenti) in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di igiene del lavoro non comporta responsabilità penale in riferimento alle violazioni relative al naviglio di Stato e, dall'altro, che rimane comunque ferma la responsabilità civile per i medesimi fatti.

Raccomanda quindi l'approvazione della propria proposta di parere favorevole con osservazione.

Cinzia CAPANO (PD) sottolinea come il gruppo del Partito democratico non condivida affatto la proposta di parere del relatore, poiché ritiene che questo non tenga adeguatamente conto delle osservazioni contenute nel messaggio del Presidente della Repubblica. In primo luogo osserva come la Commissione di merito non abbia modificato l'articolo 20, come richiesto dal Capo dello Stato. Ricorda inoltre che il messaggio sottolinea con chiarezza come il provvedimento sia viziato in origine anche per non essere stato esaminato dalla Commissione giustizia in sede referente. A suo giudizio, questo ulteriore esame del provvedimento in sede consultiva perpetua il predetto vizio e la proposta di parere presentata dal relatore aggrava la posizione di sostanziale irrilevanza di questa Commissione con riferimento all'esame del provvedimento. Ritiene altresì che la limitazione dell'esame ai soli articoli 20 e 31 sia quanto mai arbitraria, poiché anche gli articoli 30 e 32 dovrebbero essere integrati e corretti.

Evidenzia quindi come le modifiche apportate all'articolo 31 non tengano conto della consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale in tema di arbitrato nel diritto del lavoro e non siano assolutamente adeguate a garantire, come richiesto nel messaggio del Presidente della Repubblica, la « effettiva volontà » del lavoratore che pattuisce una clausola

compromissoria. Nonostante il testo ponga l'accordo sulla eventuale clausola compromissoria rispetto alla stipula del contratto di lavoro, prevedendo che la stessa possa essere pattuita concluso il periodo di prova, ove previsto, ovvero trascorsi trenta giorni dalla stipulazione del contratto di lavoro, ritiene evidente che il termine previsto sia troppo breve. Come dimostra anche la disciplina dell'articolo 2113 del codice civile, il periodo durante il quale la volontà del lavoratore è esposta al condizionamento ed alla prevalente forza contrattuale della controparte si protrae per un periodo molto più lungo. Osserva inoltre che la clausola compromissoria non può avere una portata generale, ma deve essere pattuita con specifico riferimento a determinati aspetti del rapporto contrattuale. A suo parere si tratta, quindi, di una disciplina viziata da gravi elementi di contraddizione, che la stessa Corte costituzionale non mancherà di censurare.

Preannuncia quindi il voto contrario sulla proposta di parere del relatore e raccomanda l'approvazione della proposta alternativa di parere del proprio gruppo.

Donatella FERRANTI (PD) osserva come al testo del provvedimento siano state apportate delle modifiche meramente formali, che non rispondono affatto alle richieste contenute nel messaggio del Presidente della Repubblica, nel quale, con estrema chiarezza, si è posto l'accento sulla necessità di garantire l'effettiva volontarietà dell'arbitrato e la tutela del contraente debole. Ritiene, al contrario, che la Commissione di merito, nell'apportare le modifiche relative all'articolo 31, si sia basata sull'erroneo presupposto di una posizione di sostanziale parità delle parti, poiché altrimenti non si comprenderebbero le ragioni di un rinvio così breve della stipula della clausola compromissoria rispetto alla stipula del contratto principale. Sottolinea come il testo in esame rappresenti un arretramento di molti decenni nella tutela del lavoratore. Raccomanda quindi l'approvazione della proposta alternativa di parere del gruppo del

Partito democratico, nella quale sono evidenziati i numerosi profili di incostituzionalità che viziano il provvedimento.

Manlio CONTENUTO (PdL) preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore poiché, a differenza di quanto sinora osservato dai colleghi dell'opposizione, ritiene che le modifiche apportate al provvedimento rispondano pienamente ai rilievi sollevati dal Capo dello Stato.

Sottolinea quindi come si contendano il campo due opposte concezioni relative al mondo del lavoro. Una prima concezione considera imm modificabile la situazione esistente. L'altra, che nasce dalla elaborazione dei giuslavoristi, identifica nella eccessiva rigidità la maggiore debolezza del nostro sistema. Il provvedimento in esame, ispirato a questa seconda corrente di pensiero, ha evidentemente lo scopo di semplificare il rapporto contrattuale, di rendere più spedita la risoluzione delle controversie relative alla risoluzione del rapporto ed anche, sotto questo profilo, di rendere più efficace il sistema giustizia.

Il Sottosegretario Pasquale VIESPOLI precisa, con riferimento all'articolo 20, come nel corso dell'esame presso la Commissione di merito il Governo abbia presentato un emendamento volto a modificare la disposizione, secondo quanto rilevato nel messaggio del Capo dello Stato. Poiché tale emendamento non è stato approvato in Commissione, la questione sarà riproposta e discussa nel corso dell'esame in Assemblea. Sottolinea, inoltre, come le modifiche apportate al testo siano utili e migliorative del testo, oltre a costituire espressione del doveroso e sostanziale accoglimento delle richieste del Presidente della Repubblica.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere del relatore. Avverte che in caso di approvazione di quest'ultima, non sarà posta in votazione la proposta alternativa di parere presentata dal gruppo del Partito democratico.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione del relatore (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 14.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI COMUNITARI

Iniziativa per una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ordine di protezione europeo.

17513/09 COPEN 247, COR 1 e PE-CONS 2/10.

ALLEGATO 1

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (C. 1441-quater/D Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica).

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,

esaminato il disegno di legge n. 1441-*quater-D*,

richiamato il messaggio del Presidente della Repubblica di rinvio alle Camere del predetto disegno di legge, con il quale venivano espresse delle perplessità sulla legittimità costituzionali su alcune disposizioni del medesimo, quali, in particolare, l'articolo 31, che modifica le disposizioni del codice di procedura civile in materia di conciliazione ed arbitrato nelle controversie individuali di lavoro, e l'articolo 20, relativo alla responsabilità per le infezioni da amianto subite dal personale che presta la sua opera sul naviglio di Stato;

osservato che le perplessità del Presidente della Repubblica erano motivate:

per quanto attiene all'articolo 31, dal rischio di una violazione del principio della volontarietà dell'arbitrato, che avrebbe finito per pregiudicare la necessità di assicurare una adeguata tutela del contraente debole, che nel caso del contratto di lavoro è il lavoratore. Tale rischio è stato paventato sotto il profilo della « effettività » della volontà della parte debole contrattualmente di rinunciare ai rimedi ordinari di giurisdizione, specialmente nel caso in cui l'inserimento di apposita clausola compromissoria nel contratto avvenga nella fase stessa di costituzione del rapporto, « momento nel quale massima è la condizione di debolezza della parte che offre la prestazione di lavoro ».

Perplessità sono state espresse anche in merito alla possibilità per l'arbitro di decidere secondo equità, nel rispetto dei soli principi generali dell'ordinamento, ritenendo che ciò potrebbe determinare una deroga a tutti quei principi di diritto del lavoro sanciti dalla legislazione vigente dai quali derivano anche diritti indisponibili, al di là di quelli costituzionalmente garantiti e che non sono riconducibili ai principi generali dell'ordinamento;

per quanto attiene all'articolo 20 – la cui finalità, come ha anche rilevato il Capo dello Stato, è quella di evitare che alle morti o alle lesioni subite dal personale imbarcato su navigli militari e cagionate dal contatto con l'amianto, possano continuare ad applicarsi le sanzioni penali stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 – da una non corretta formulazione del testo, che qualifica la disposizione come interpretativa, quando invece essa è volta a modificare l'ambito applicativo di una precedente norma, nonché dal fatto che la disposizione interviene su una delega che ha già esaurito la sua funzione dopo l'adozione del decreto del Presidente della Repubblica attuativo n. 303 del 1956, senza invece intervenire su di esso. Inoltre sono stati evidenziati profili problematici anche nella parte che riguarda la « salvezza » del diritto del lavoratore al risarcimento dei danni eventualmente subiti, ritenendo che la disposizione in commento faccia venire meno la stessa norma generatrice di responsabilità per fatto illecito;

ritenuto che le modifiche apportate all'articolo 31 dalla Commissione di merito vengono incontro ai rilievi espressi dal Presidente della Repubblica in quanto:

in relazione al giudizio di equità, si è precisato che debbono essere rispettati non solo i principi generali dell'ordinamento ma anche i principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari;

è stata devoluta al giudice del lavoro l'impugnazione del lodo ai sensi dell'articolo 808-ter, specificandone il procedimento di decisione, al fine di ricondurre ad un giudice comunque esperto della materia la risoluzione di questioni di diritto del lavoro;

si è stabilito che la clausola compromissoria « può » essere pattuita e sottoscritta concluso il periodo di prova, ove previsto, ovvero trascorsi trenta giorni dalla stipulazione del contratto di lavoro, in tutti gli altri casi. Questa precisazione raccoglie la preoccupazione del Capo dello Stato circa la mancanza di una effettiva volontà del lavoratore di introdurre nel contratto di lavoro la clausola compromissoria, in quanto il nuovo testo pospone, rispetto alla stipula del contratto di lavoro, l'accordo sulla eventuale clausola compromissoria;

si è escluso l'arbitrato per le controversie più rilevanti ai fini della sussistenza del rapporto di lavoro, quali quelle relative alla risoluzione del contratto di lavoro;

si è previsto, in un'ottica di tutela del lavoratore, che davanti alle commis-

sioni di certificazione le parti possono farsi assistere da un legale di loro fiducia o da un rappresentante dell'organizzazione sindacale o professionale a cui abbiano conferito mandato;

rilevato che la Commissione di merito non ha invece modificato l'articolo 20, per quanto esso, per le ragioni formulate dal Presidente della Repubblica, potrebbe suscitare dubbi interpretativi, che potrebbero essere risolti qualora sia esplicitato direttamente, da un lato, che la violazione di particolari disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di igiene del lavoro non comporta responsabilità penale in riferimento alle violazioni relative al naviglio di Stato e, dall'altro, che rimane comunque ferma la responsabilità civile per i medesimi fatti;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

la Commissione di merito valuti l'opportunità di modificare l'articolo 20 secondo le indicazioni contenute nel messaggio del Presidente della Repubblica ed, in particolare, escludendo la responsabilità penale attualmente prevista per i soggetti responsabili di alcune categorie di navigli, in linea del resto con gli adattamenti previsti dal citato decreto legislativo n. 81 del 2008, e prevedendo, come già accade per altre infermità conseguenti ad attività di servizio, un autonomo titolo per la corresponsione di indennizzi per i danni arrecati alla salute dei lavoratori.

ALLEGATO 2

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (C. 1441-quater/D Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO PD

La Commissione giustizia,
esaminato il disegno di legge in oggetto;

in relazione all'articolo 30, rilevato che:

dalla non chiara formulazione del comma 1, all'articolo 30, pare di capire che si intenda regolare l'attività del giudice di interpretazione-applicazione delle norme di legge formulate come clausole generali. A tal fine si stabilisce che il controllo giudiziale è limitato all'accertamento del presupposto di legittimità. È davvero impossibile comprendere che cosa significa questa norma ed in particolare che cosa significhi « limitarsi ad accertare il presupposto di legittimità ». Se un fatto è regolato dalla legge attraverso una norma (di legge) formulata come clausola generale, il giudice ha l'obbligo di accertare la conformità o meno del fatto a tale norma di legge e per far questo non può esimersi dall'interpretarla. Stabilire che il giudice debba fare qualcosa di diverso significa porsi in contrasto con il principio costituzionale della soggezione del giudice soltanto alla legge consacrato dall'articolo 101, secondo comma, della Costituzione, ma anche con il principio di cui all'articolo 24, posto che il diritto delle parti di un rapporto di lavoro di adire il giudice per far valere i diritti che per loro derivano da tale rapporto implica logicamente il loro diritto a che il giudice riconosca loro i diritti riconosciuti dalla legge. Ma vi è violazione anche dell'articolo 111 della

Costituzione sul giusto processo, posto che non può essere considerato giusto in processo nel quale al giudice sia precluso di applicare la legge;

l'accertamento del presupposto di legittimità dell'atto oggetto del giudizio non può che includere l'accertamento della conformità dell'atto stesso alla clausola generale che lo regola, il che inevitabilmente implica l'interpretazione applicativa della clausola generale: ciò che rende incomprensibile la norma proposta;

la norma aggiunge poi che il controllo giudiziale « non può essere esteso al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro o al committente ». È ovvio che, se si tratta di valutazioni in qualche modo o misura regolate dalla legge, non può essere precluso il sindacato del giudice sulla loro conformità alla legge stessa;

la norma cerca inoltre di restringere gli spazi interpretativi che le clausole generali lasciano al giudice, ma lo fa con una norma che è anch'essa una clausola generale, data l'assoluta indeterminatezza di tutti i suoi termini;

anche il secondo comma della norma – sulle cosiddette certificazioni – è palesemente incostituzionale, in quanto in contrasto con gli articoli 101, secondo comma, 24 e 111 della Costituzione. Né esso appare minimamente idoneo a rivi-

talizzare un istituto – quella della cosiddetta certificazione – nato malissimo e mai decollato;

stabilire che « nella qualificazione del contratto di lavoro » che forma oggetto del giudizio, ovvero « nell'interpretazione delle relative clausole » il giudice non è soggetto soltanto alla legge perché « non può discostarsi dalle valutazioni delle parti espresse in sede di certificazione dei contratti di lavoro » è ovviamente e indiscutibilmente una violazione dell'articolo 101. Deve essere ribadito in primo luogo che la qualificazione giuridica del fatto spetta sempre al giudice (*jura novit curia*) il quale non può subire al riguardo alcun vincolo o condizionamento o interferenza, per il principio della sua soggezione solo alla legge e perché l'articolo 24 dà alle parti il diritto ad avere un giudice soggetto solo alla legge. Deve essere ribadito anche che l'accertamento del fatto deve essere compiuto dal giudice terzo e imparziale, nel processo, in contraddittorio e con le garanzie della difesa. La giurisprudenza costituzionale è costante nell'escludere che il giudice possa essere vincolato da accertamenti compiuti fuori dal processo da organi non giurisdizionali. Gli atti di certazione – tra i quali potrebbe forse aspirare ad esse annoverata la certificazione di cui stiamo parlando – in tanto valgono come accertamento privilegiato in quanto abbiano ad oggetto meri fatti (e non qualificazioni giuridiche) che si siano verificati davanti al soggetto che li attesta, e sono sempre e comunque impugnabili con querela di falso;

pur con le modifiche apportate al comma 3, laddove la Commissione ha ritenuto di sopprimere l'inciso « oltre che delle regole fondamentali del vivere civile e dell'oggettivo interesse dell'organizzazione » cui il giudice deve tener conto nell'esercizio delle funzioni, il senso del comma medesimo non muta la gravità delle affermazioni ivi contenute. Si tratta di una formulazione al tempo stesso vaga, grossolana e ingenua;

il giudice, inoltre, deve tener conto delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi. Qui si tratta di vedere che significato si intende attribuire alla locuzione « tener conto » : se si tratta dell'attribuzione di un carattere in qualche misura vincolante a tali tipizzazioni, la norma è costituzionalmente illegittima per violazione dell'articolo 101, secondo comma e per il principio di gerarchia delle fonti, che è principio che ha rango costituzionale; se invece si intende dire che il giudice deve utilizzare tali tipizzazioni come elementi illustrativi della realtà, la norma è inutile perché questo è quanto già dicono e fanno i giudici ed in particolare la Corte di cassazione; il giudice dovrebbe anche tener conto delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti individuali di lavoro (ove stipulati con l'assistenza e la consulenza delle commissioni di certificazione di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni). La norma dà sostanzialmente alle parti – e cioè al datore di lavoro, dato che il lavoratore non ha forza contrattuale e che la garanzia fornita dalle commissioni di certificazione è pari allo zero – la possibilità di stabilire che il rapporto di lavoro possa essere risolto, in deroga alle norme imperative di legge, anche per cause irrilevanti, o apparenti o insufficienti o illogiche. La norma si commenta da sola. Il comma 4 modifica il comma 1 dell'articolo 75 del decreto legislativo 276 del 2003: nella sua versione originaria la certificazione era diretta (malamente) soltanto a prevenire il contenzioso in materia di qualificazione dei contratti di lavoro « atipici » (intermittente, ripartito, a tempo parziale e a progetto, nonché dei contratti di associazione in partecipazione). Ora invece il campo di applicazione viene esteso a tutto « il contenzioso in materia di lavoro »: l'intenzione appare chiaramente

quella di ridurre i diritti dei lavoratori, impedendo loro di farli valere davanti al giudice;

in relazione all'articolo 31, rilevato che:

il comma 9 dell'articolo 31 prevede che le parti individuali del contratto di lavoro subordinato possono pattuire che le controversie che dovessero sorgere in relazione al rapporto di lavoro da esse stipulate siano decise da arbitri. Questa facoltà è assoggettata a due condizioni: *a)* la prima è che essa sia prevista dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Si tratta peraltro di una condizione che la norma stessa neutralizza immediatamente, dato che lo stesso comma 9 prevede che se le parti collettive non stipulano la possibilità di pattuire la clausola compromissoria individuale provvede il ministro del lavoro ad autorizzare tale pattuizione individuale ed anche le modifiche apportate, seppur sicuramente apprezzabili, laddove nella prima stesura non si prevedeva né lo strumento regolamentare, né si delimitavano i contenuti, diluiscono, ma non modificano sostanzialmente la portata dell'intervento ministeriale a cui in ultima istanza rimane la possibilità di disciplinare la delicata materia; *b)* la seconda condizione è che la clausola compromissoria sia certificata: è necessario cioè che una commissione di certificazione certifichi che essa corrisponde effettivamente alla volontà delle parti. Una norma di questo genere è capace di determinare davvero una vera e propria sparizione della giurisdizione in materia di lavoro. È infatti del tutto prevedibile che i datori di lavoro pretenderanno sempre di stipulare la clausola arbitrale e che in mancanza di essa non stipulerebbero il contratto di lavoro con il lavoratore recalcitrante, e tale ipotesi rimane invariata anche a fronte della modifica apportata in Commissione XI che adesso prevede che tale clausola venga stipulata solo dopo il periodo di prova ovvero a trenta giorni dalla stipulazione

del contratto. È ovvio che il lavoratore accetterebbe sempre il ricatto non potendo permettersi di restare disoccupato e che pur con la posticipazione della sottoscrizione della clausola, egli rimane il soggetto debole del rapporto in via di definizione tra il medesimo ed il datore di lavoro. Appare immediatamente evidente che una norma di questo genere sarebbe costituzionalmente illegittima.

Le sentenze più importanti in materia affermano che il divieto di arbitrato obbligatorio non vale ad invalidare le clausole compromissorie vincolanti espressione della volontà delle parti poiché la devoluzione ad arbitri del potere di decidere determinate controversie è un modo di disporre del diritto di azione di cui all'articolo 24 della Costituzione, legittimo in vista del riconoscimento costituzionale dell'autonomia privata. Ma è importante sottolineare che in tutte le sentenze – richiamo per esempio la sentenza n. 152 del 1996 in cui si afferma che l'arbitrato può ritenersi non obbligatorio quando, dopo il contratto e fino alla nomina degli arbitri, sia consentita la facoltà o all'una o all'altra parte del rapporto di scegliere ancora la competenza del giudice ordinario – vi è una importante e significativa sottolineatura del fatto che l'arbitrato non solo deve essere volontario, ma che deve anche trattarsi di una volontà liberamente formata, di una volontà effettiva. Nella sentenza n. 127 del 1977 non solo viene ricordato come modello costituzionalmente adeguato quello degli articoli 4 e 5 della legge 533 del 1973, che prescrivono la salvezza della facoltà di ciascuna parte di adire il Giudice, ma si ricorda anche che il rapporto di lavoro è un rapporto tra due soggetti di forza economica assai diversa, mentre la giustizia per arbitri è idonea a rapporti che presentino una certa parità tra le parti. È quindi da ritenere che la denuncia di incostituzionalità della norma che preclude il ricorso al Giudice in relazione ai futuri diritti sorgenti dal rapporto di lavoro sarebbe una strada che verrebbe percorso con successo. È qui in questione

il valore dei diritti; è qui in questione il ruolo della giurisdizione come scudo e salvaguardia dei diritti. Sarebbe davvero un segno molto negativo che il Parlamento introducesse per legge la possibilità di assoggettare il lavoratore ad un vero e proprio ricatto del tipo «o la borsa o la vita», dove la vita è la possibilità di essere assunto e di lavorare e la borsa è la possibilità di avere dei diritti – il che significa avere la possibilità di farli valere davanti al giudice;

esprime

PARERE CONTRARIO

FERRANTI Donatella, CAPANO Cinzia, CAVALLARO Mario, CIRIELLO Pasquale, CONCIA Anna Paola, CUPERLO Giovanni, FARINA Gianni, MELIS Guido, ROSSOMANDO Anna, SAMPERI Marilena, TENAGLIA Lanfranco, TIDEI Pietro, TOUADI Jean Leonard, VACCARO Guglielmo.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Presidente del Comitato consultivo per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite, Ambasciatore Carlo Trezza 243

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, concernenti la gestione dei fondi dell'Amministrazione degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo. C. 3400 Pianetta (*Esame e rinvio*) 243

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 27 aprile 2010.

Audizione del Presidente del Comitato consultivo per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite, Ambasciatore Carlo Trezza.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.20 alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 27 aprile 2010. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Stefania Gabriella Anastasia Craxi.

La seduta comincia alle 14.15.

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, concernenti la gestione dei

**fondi dell'Amministrazione degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo.
C. 3400 Pianetta.**

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Margherita BONIVER (PdL) *relatore*, esprime il proprio orgoglio in merito al ruolo di relatore sulla proposta di legge in titolo, presentata da due autorevoli colleghi, gli onorevoli Pianetta e Tempestini, la cui *ratio* è consentire una gestione più efficace da parte del Ministero degli affari esteri dei fondi, peraltro assai esigui, finalizzati ad attività di cooperazione allo sviluppo.

Ritiene particolarmente incoraggiante che, anche attraverso l'azione di studio e di riflessione avviata dal Comitato permanente sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, si sia arrivati ad una consapevolezza *bipartisan* circa l'esigenza di dare soluzione alle più gravi criticità che affliggono l'aiuto pubblico italiano allo svi-

luppo, puntualmente richiamate dagli organismi internazionali e da ultimo, dalla *Peer Review* del 2009 promossa dall'OCSE, i cui risultati sono stati pubblicati solo nelle ultime settimane.

Osserva che la proposta di legge si propone di apportare alcuni interventi alla disciplina vigente in materia per garantire una maggiore flessibilità temporale nell'utilizzo dei fondi accreditati per i progetti di cooperazione e per il funzionamento delle unità tecniche istituite dalla cooperazione italiana nei Paesi in via di sviluppo. Al contempo, mira ad un adeguamento della rendicontazione ai tempi di esecuzione dei progetti e ad un superamento dell'attuale pluralità di regimi di rendicontazione a seconda della data dell'accreditamento.

Passando ad una disamina dei contenuti del provvedimento, segnala che l'articolo 1, comma 1, della proposta di legge modifica alcuni commi dell'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

In particolare, le lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 1, comma 1, provvedono a novellare, rispettivamente, i commi 15-*ter*, 15-*quater* e 15-*quinquies* dell'articolo 1 del decreto-legge citato.

Il nuovo comma 15-*ter* prevede che le somme non erogate dalla rappresentanza diplomatica in esecuzione di specifici progetti di cooperazione possano essere temporaneamente utilizzate per spese di analoga natura derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate, in attesa della definizione delle procedure di accredito. Successivamente, comunque entro l'anno di riferimento, verrà effettuata la sistemazione contabile di tale operazione. Attualmente, il testo vigente consente la sola utilizzazione dei residui ai fondi accreditati nell'ultimo quadrimestre se indispensabili alla prosecuzione o al completamento di un progetto.

La nuova formulazione del comma 15-*quater*, riguardante la rendicontazione delle spese per la realizzazione degli interventi di cooperazione, prevede un sistema di controlli — ben più articolato

rispetto a quello attualmente in vigore — che si sostanzia in una relazione sullo stato dell'intervento entro 60 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario; nel versamento all'erario delle eventuali economie entro 90 giorni dopo il termine del progetto; infine, nella presentazione della rendicontazione finale, di una relazione e della documentazione di spesa sempre nel termine di 90 giorni dalla conclusione del progetto. Tali obblighi sono posti in capo al funzionario delegato all'interno della rappresentanza diplomatica, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120. Il nuovo comma 15-*quater* disciplina inoltre il caso dell'avvicendamento dei funzionari responsabili della rendicontazione.

Il nuovo comma 15-*quinquies* prevede che il Ministro degli affari esteri, con decreto da emanarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisca le modalità di armonizzazione del regime giuridico degli interventi di cooperazione conclusi nel 2010 e negli anni precedenti.

Segnala quindi che la lettera *d)* aggiunge un nuovo comma, il 15-*septies*, che autorizza le unità tecniche di cooperazione operanti nei Paesi in via di sviluppo, al pari delle rappresentanze diplomatiche, ad utilizzare temporaneamente le anticipazioni di cassa per le spese di funzionamento delle suddette unità, nelle more dell'accredito della rimessa valutaria, analogamente a quanto previsto dalla disciplina riguardante le spese di funzionamento accreditate alle sedi all'estero dagli altri centri di responsabilità del Ministero degli affari esteri. Si tratta di una misura che mira ad evitare di esporre gli uffici esteri della cooperazione italiana, a causa dei ritardi nei finanziamenti annuali, al rischio di intollerabili sospensioni dei servizi essenziali, come spese di locazione, di elettricità o di telefono, evitando nel contempo l'insorgere di maggiori oneri e di contenziosi dipendenti dal ritardato pagamento dei servizi stessi.

Segnala infine che l'articolo 2 mira a coordinare la disposizione contenuta nell'articolo 13 della legge n. 49 del 1987 con quella recata dalla citata lettera *d*) che attribuisce al funzionario delegato la facoltà di utilizzare anticipazioni di cassa per il funzionamento dell'unità tecnica.

Conclusivamente, auspica che una pronta approvazione di questa proposta di legge possa aprire la strada ad una riflessione, da tempo considerata ineludibile, su una più generale e condivisa riforma della legislazione sulla cooperazione allo sviluppo. Osserva che le modifiche normative proposte rivestono un'importanza di per sé in quanto utili a rendere fluidi meccanismi amministrativi e contabili cruciali per svolgere un'efficace attività di cooperazione, nella consapevolezza che resta tuttavia intatta la filosofia di fondo che permea la legislazione in tema di aiuto pubblico allo sviluppo e che si conferma la necessità di procedere al *replenishment* dei fondi destinati a questo centrale versante di impegno internazionale del nostro Paese.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI si associa alle considerazioni svolte dal relatore rivolgendo un particolare ringraziamento al primo firmatario della proposta di legge, onorevole Pianetta, per il lavoro svolto, in qualità di presidente del Comitato permanente sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite, sui temi che costituiscono oggetto di considerazione da parte del provvedimento in esame. Quanto al testo, ritiene significativo che si tratti di una proposta *bipartisan* che mette in luce la consapevolezza condivisa sulle criticità del settore della cooperazione allo sviluppo. Si associa pertanto all'auspicio del relatore sulla celerità dell'*iter* di esame.

Francesco TEMPESTINI (PD) osserva che, sul piano della politica legislativa, il provvedimento può essere considerato come occasione per affrontare ulteriori questioni urgenti che affliggono il settore della cooperazione allo sviluppo, purché ad impatto non oneroso. Anche al fine di

non pregiudicare una rapida approvazione del provvedimento e considerata la forte convergenza tra i gruppi, a suo avviso la Commissione potrebbe valutare di richiedere il trasferimento alla sede legislativa. Resta in ogni caso, a suo avviso, opportuno non trascurare l'approfondimento del rapporto tra settore pubblico e privato nella gestione dei flussi finanziari destinati all'aiuto pubblico allo sviluppo.

Stefano STEFANI, *presidente*, segnala che la richiesta di trasferimento della proposta di legge in titolo alla sede legislativa potrà essere sottoposta alla valutazione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI ritiene opportuno affrontare nell'immediato le emergenze di gestione individuate dal testo della proposta di legge, rinviando ad una sede futura le ulteriori questioni segnalate in questo dibattito.

Enrico PIANETTA (PdL), nel ringraziare la collega Boniver per la relazione svolta, sottolinea che la proposta di legge presentata intende accrescere la capacità operativa degli uffici esteri della cooperazione italiana, al fine di evitare imbarazzi nei rapporti con gli altri Stati e di non pregiudicare la continuità del lavoro dei cooperanti. Condividendo il richiamo del collega Tempestini, ad evitare l'inserimento di norme ad impatto oneroso per non pregiudicare il buon esito di questo lavoro, fa presente che la prestazione dell'Italia in tema di aiuto pubblico allo sviluppo appare significativa in termini assoluti, essendo valutabile in circa 3,4 miliardi di dollari nel 2009. Indubbiamente tale valore, espresso in termini percentuali, fa emergere l'inadeguatezza della prestazione del nostro Paese che tuttavia è in linea con il *trend* di drastiche riduzioni apportate in tale settore dagli altri Paesi europei, con l'unica eccezione dei Paesi del Nord Europa, tradizionalmente assai virtuosi sui temi della coope-

razione internazionale. Fa inoltre presente che l'attività del Comitato permanente sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, cui è affidata l'organizzazione dei lavori dell'omonima indagine conoscitiva, ha consentito di registrare talune urgenze normative e procedurali che hanno determinato l'iniziativa legislativa in esame. Nel condividere l'ipotesi di trasferimento alla sede legislativa, richiama comunque la necessità che si affronti in futuro la riforma complessiva della legge n. 49 del 1987.

Paolo CORSINI (PD) osserva che la proposta di legge è frutto di un significativo sforzo condiviso dalla maggioranza e dall'opposizione, come evidenzia l'autorevolezza dei due presentatori. Osserva altresì che il provvedimento conferma la natura non meramente «accademica» dell'attività posta in essere dal citato Comitato permanente sugli Obiettivi del Millennio. Quanto al prosieguo dell'*iter* di esame, invita a tenere conto di due

problemi: il progressivo depauperamento delle risorse destinate alla cooperazione allo sviluppo e l'inadeguatezza della legge n. 49 del 1987. Nella piena consapevolezza circa i contenuti dei maggiori documenti internazionali su queste tematiche, rileva che la scelta relativa alla sede legislativa non configura in nessun modo una resa rispetto al *trend* negativo nel finanziamento del settore ma un tassello di valore decisivo nel quadro di una politica dei «piccoli passi», utile all'avvicinamento dell'obiettivo maggiore, ovvero la riforma della legislazione in materia di cooperazione allo sviluppo.

Stefano STEFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame — che avverrà nelle modalità che saranno convenute in seno all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi — ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. Nuovo testo C. 1441- <i>quater</i> /D Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	247
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	252
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere del deputato Ruggia</i>)	254

SEDE REFERENTE

Disposizioni per la promozione e la diffusione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà. C. 2596 Di Stanislao e C. 3287 Mogherini Rebesani (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	251
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti</i>)	255

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 aprile 2010. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 13.40.

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

Nuovo testo C. 1441-*quater*/D Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica.

(Parere alla XI Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore*, osserva che il disegno di legge AC 1441-*quater*-D, recante delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro, è all'esame della Camera dei deputati a seguito del rinvio del Presidente della Repubblica, con messaggio motivato del 31 marzo 2010.

Ricorda che, secondo gli articoli 71 del Regolamento della Camera e 136 del Regolamento del Senato, il riesame a seguito del rinvio presidenziale è soggetto alla seguente disciplina:

l'esame inizia presso la Camera che in precedenza ha approvato per prima il provvedimento;

la Commissione competente riferisce all'Assemblea, la quale può limitare la discussione alle parti che formano oggetto del messaggio presidenziale.

Per quanto riguarda il primo profilo, rammenta che la Camera dei deputati ha approvato il provvedimento nel corso della terza lettura parlamentare (AC 1441-*quater-B*), il 28 gennaio 2010, apportandovi alcune modifiche. Il testo è stato quindi nuovamente trasmesso al Senato che lo ha approvato in via definitiva, senza ulteriori modifiche, il 3 marzo scorso. L'esame del provvedimento rinviato dal Presidente della Repubblica è stato conseguentemente ripreso dalla Camera dei deputati.

Per quanto attiene, invece, al secondo aspetto, ricorda che nel corso dell'esame in sede referente del provvedimento rinviato dal Capo dello Stato, la XI Commissione (Lavoro), nella seduta del 14 aprile, ha deliberato la proposta di limitazione dell'esame alle sole parti che formano oggetto del messaggio di rinvio, specificando contestualmente tali parti. La proposta è stata successivamente approvata dall'Assemblea nella seduta del 20 aprile 2010.

Per effetto della citata delibera, le parti oggetto di esame sono pertanto le seguenti:

l'articolo 20, concernente l'interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 12 febbraio 1955, n. 51, recante delega al Governo per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e per l'igiene del lavoro;

l'articolo 30, in materia di clausole generali e certificazione del contratto di lavoro;

l'articolo 31, concernente conciliazione e arbitrato;

l'articolo 32, in materia di decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato;

l'articolo 50, recante disposizioni in materia di collaborazioni coordinate e continuative.

Alla luce di tale delimitazione, la Commissione Lavoro ha elaborato un nuovo testo nella seduta del 21 aprile 2010, sul quale la Commissione Difesa è chiamata ad esprimere il proprio parere.

Per quanto riguarda le competenze della Commissione Difesa, è opportuno segnalare preliminarmente che il messaggio presidenziale si è soffermato su due articoli del disegno di legge in esame di cui uno di interesse della IV Commissione. Infatti, il messaggio presidenziale, oltre a richiamare l'articolo 31 del provvedimento, che modifica le disposizioni del Codice di procedura civile in materia di conciliazione e arbitrato nelle controversie individuali di lavoro, è incentrato anche sull'articolo 20, relativo alle responsabilità per le infezioni da amianto subite dal personale che presta la sua opera sul naviglio di Stato, che attiene, per l'appunto, alle Competenze della IV Commissione.

Ricorda che tale disposizione reca un'interpretazione autentica dell'articolo 2, lettera *b*), della legge 12 febbraio 1955, n. 51, che, nel conferire una delega al Governo per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e per l'igiene del lavoro, esclude, tra l'altro, dall'applicazione della disciplina in materia di igiene del lavoro le navi mercantili. In virtù della predetta interpretazione l'esclusione dalla delega concerne anche il lavoro a bordo del naviglio di Stato, fatto salvo il diritto del lavoratore al risarcimento del danno eventualmente subito.

A questo riguardo il messaggio presidenziale evidenzia la necessità di una riformulazione della norma volta ad assicurare l'effettiva sussistenza di un autonomo titolo di responsabilità sul quale fondare il diritto al risarcimento per i danni arrecati alla salute dei lavoratori impiegati sul naviglio di Stato. In altri termini, viene rilevato che, facendosi cessare l'efficacia della norma generatrice di responsabilità, attraverso l'interpretazione autentica della legge n. 51 del 1955, potrebbe risultare impossibile individuare il soggetto giuridicamente obbligato al risarcimento del danno, ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile.

Rammenta che tale disposizione era stata oggetto di esame in sede consultiva dell'Atto Camera n. 1441-*quater*, da parte della Commissione Difesa, nella seduta del

21 gennaio 2010, sia pure in una versione leggermente diversa da quella dianzi richiamata in quanto riformulata successivamente dall'Assemblea che ha espressamente richiamato la salvezza « del diritto del lavoratore al risarcimento del danno eventualmente subito.

La Commissione Difesa nella citata seduta, tenuto conto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, aveva espresso, su sua proposta, parere favorevole sul provvedimento.

Ricorda altresì che, in quella occasione, aveva segnalato la necessità di tenere distinto il profilo della responsabilità penale dei comandanti delle navi militari – che dovrebbe essere esclusa – da quello dei risarcimenti dei danni da riconoscere ai militari, qualsiasi sia il loro grado. A questo riguardo aveva infatti ricordato che alcuni comandanti, attualmente imputati nei procedimenti penali, hanno anch'essi subito gravi danni a causa dell'esposizione all'amianto. Inoltre, aveva evidenziato l'esigenza di risolvere l'annoso problema dell'iscrizione in bilancio di adeguate risorse per far fronte alle richieste di risarcimento del danno.

Proprio in questa prospettiva, alla luce dei rilievi formulati dal Presidente della Repubblica, ha presentato in Commissione Lavoro, l'emendamento 20.6 che prevede che le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956, attuative della legge n. 51 del 1955, ancorché abrogate, per il periodo della loro vigenza, pur non determinando responsabilità penale, ai sensi dell'interpretazione autentica fornita dalla norma in esame, costituiscono parametro per l'accertamento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno di cui all'articolo 2043 del codice civile. Conseguentemente, l'emendamento prevede che i soggetti deceduti o divenuti permanentemente invalidi in conseguenza dell'esposizione all'amianto presente nel naviglio di Stato siano ricompresi tra le vittime del dovere di cui al comma 564 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 e quindi siano destinatari dei relativi benefici, integrando la relativa autorizzazione di spesa e provve-

dendo alla necessaria copertura finanziaria. Segnala che tale emendamento è stato tecnicamente respinto dalla Commissione Lavoro nella seduta del 21 aprile scorso, al fine di consentirne la ripresentazione in Assemblea e che un emendamento del Governo – che per altro non equipara i danneggiati dall'amianto alle vittime del dovere – è stato respinto nella medesima seduta.

In conclusione, ritenendo che le disposizioni contenute nell'emendamento a sua firma consentano di risolvere i profili problematici sollevati dal Capo dello Stato attraverso il riconoscimento dei dovuti risarcimenti alle vittime, preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole con due condizioni che riproducono sostanzialmente il contenuto dell'emendamento medesimo.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA, nel concordare con le osservazioni del relatore, sottolinea come l'emendamento dianzi richiamato a firma del Presidente, da un lato, consenta di superare i rilievi formulati dal Presidente della Repubblica e, dall'altro, preveda un adeguato stanziamento di risorse per il risarcimento dei danni, equiparando i soggetti danneggiati alle vittime del dovere.

Antonio RUGGHIA (PD) ritiene che l'emendamento presentato dal Presidente Cirielli in Commissione Lavoro non consenta di superare i rilievi formulati dal Capo dello Stato nel messaggio di rinvio alle Camere. Sottolinea, infatti, come tale emendamento mantenga inalterata l'interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 12 febbraio 1955, n. 51 che estende al naviglio di Stato l'inapplicabilità delle norme generali stabilite con il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, pur tentando in qualche modo – a suo avviso in maniera inefficace – di tutelare il diritto dei lavoratori al risarcimento del danno. Al riguardo, ritiene che, poiché il predetto emendamento consente di utilizzare in sede civile le disposizioni del predetto decreto, prescindendo dai profili dolosi o colposi della

condotta personale che sono alla base della risarcibilità del danno di cui all'articolo 2043 del codice civile, si imporrà un ricorso al giudice civile che, oltre ad esporre le vittime a un lungo e oneroso contenzioso, risulterà in definitiva inefficace. Infine, sottolinea come la previsione di ricomprensione nella categoria delle vittime del dovere i dipendenti che sono deceduti o hanno contratto infermità permanenti invalidanti in conseguenza dell'esposizione all'amianto presente sul naviglio di Stato risulti, da un lato, di difficile realizzazione, in quanto dovrebbe essere dimostrato il nesso di causalità tra il danno subito e la presenza dell'amianto, dall'altro, discriminatoria nei confronti di coloro che sono risultati vittime dell'amianto in circostanze diverse.

Marco BELTRANDI (PD), nel condividere le osservazioni del deputato Ruggia, definisce quella dell'amianto una « brutta vicenda » che, a suo avviso, andrebbe sanzionata penalmente, analogamente a quanto avviene in ambito privato, anche a prescindere delle questioni legate al risarcimento dei danni.

Augusto DI STANISLAO (IdV), pur apprezzando lo sforzo compiuto dal Presidente, non condivide la sintesi finale che emerge dalla proposta di parere poc'anzi preannunciata. Ritiene pertanto che su tale argomento sarà necessario un ulteriore dibattito in Assemblea.

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore*, ribadisce come non si possa imputare ai comandanti il fatto che negli anni passati le navi siano state costruite utilizzando l'amianto, posto che gli stessi comandanti imputati in alcuni procedimenti penali sono anch'essi rimasti vittime di infezioni da amianto e in alcuni casi hanno addirittura perso la vita. Il problema, a suo avviso, è invece di carattere politico e coinvolge i Governi succedutisi alla guida del Paese nel corso del tempo, che si sono assunti la responsabilità di disporre l'acquisizione del naviglio in questione, anche se tuttavia ritiene si debba

comunque considerare il fatto che all'epoca non erano ancora del tutto conosciuti i pericoli legati all'utilizzo dell'amianto. Per rimarcare ulteriormente la delicatezza della questione, ricorda, peraltro, come il particolare *status* militare non potesse consentire ai comandanti di opporsi fermamente a decisioni assunte dal vertice politico. Ritiene, quindi, che oggi sia responsabilità della politica rimediare alla situazione che si è determinata, riconoscendo ai militari il giusto risarcimento del danno.

Ciò premesso presenta, quindi, una proposta di parere favorevole con condizioni, che illustra (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Antonio RUGGHIA (PD), nel preannunciare, anche a nome del suo gruppo, voto contrario sulla proposta di parere del relatore, presenta una proposta alternativa di parere, che illustra (*vedi allegato 2*).

Francesco BOSI (UdC) preannuncia la propria astensione sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore*, in conseguenza dell'approvazione della sua proposta di parere, dichiara preclusa la proposta alternativa di parere del deputato Ruggia.

La seduta termina alle 14.

SEDE REFERENTE

Martedì 27 aprile 2010. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni per la promozione e la diffusione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà.

C. 2596 Di Stanislao e C. 3287 Mogherini Rebesani.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 marzo 2010.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, avverte che sono state presentate due proposte emendative riferite al nuovo testo elaborato dalla Commissione adottato come testo base (*vedi allegato 3*).

Salvatore CICU (PdL) *relatore*, nel ricordare che l'emendamento Beltrandi 1.1 prevede, tra l'altro, l'istituzione di una nuova solennità civile concernente la « Giornata delle Vittime del Dover », disponendo le conseguenti modifiche all'intero testo del provvedimento, esprime su di esso parere contrario, in quanto lo ritiene non conforme agli esiti del lavoro svolto dal Comitato ristretto in sede di elaborazione del testo base. In particolare,

rammenta che, nel corso dei citati lavori, era emersa l'opportunità di collocare le iniziative collegate alla finalità della proposta di legge nell'ambito della giornata del ricordo dei caduti militari e civili delle missioni internazionali di pace, anziché in un'apposita giornata.

Esprime, invece, parere favorevole sull'emendamento Mogherini Rebesani 1.2, in quanto volto a specificare ulteriormente le finalità del provvedimento.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA si rimette alle valutazioni della Commissione su entrambi gli emendamenti.

La Commissione respinge l'emendamento Beltrandi 1.1 e approva l'emendamento 1.2 Mogherini Rebesani.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, avverte che il nuovo testo, come modificato dall'emendamento approvato, sarà trasmesso per il parere alle Commissioni competenti. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

ALLEGATO 1

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.
(Nuovo testo C. 1441-quater/D Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione Difesa,

esaminato, per le parti di propria competenza, il testo del disegno di legge recante « Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro »,

premesso che:

l'articolo 2, lettera *b*), della legge 12 febbraio 1955, n. 51, nel conferire una delega al Governo per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e per l'igiene del lavoro, esclude, tra l'altro, le navi mercantili dall'applicazione della disciplina in materia di igiene del lavoro;

alla luce dell'interpretazione autentica di cui all'articolo 20 del provvedimento in oggetto, deve ritenersi che tale esclusione si riferisca anche al lavoro che si svolge a bordo del naviglio di Stato;

considerato che, attraverso l'interpretazione autentica della citata disposizione, secondo quanto si evince dal messaggio del Presidente della Repubblica del 30 marzo scorso, facendosi cessare l'efficacia della norma generatrice di responsabilità, potrebbe risultare impossibile individuare il soggetto giuridicamente obbligato al risarcimento del danno, ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile;

valutata pertanto la necessità di prevedere che:

a) le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, attuative della legge n. 51 del 1955, ancorché abrogate, per il periodo della loro vigenza, pur non determinando responsabilità penale ai sensi dell'interpretazione autentica fornita dal citato articolo 20, costituiscono parametro per l'accertamento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno di cui all'articolo 2043 del codice civile;

b) i soggetti deceduti o divenuti permanentemente invalidi in conseguenza dell'esposizione all'amianto presente nel naviglio di Stato siano ricompresi tra le vittime del dovere di cui al comma 564 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 e siano quindi destinatari dei relativi benefici,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) sia sostituito l'articolo 20 con il seguente: « 1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, l'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 12 febbraio 1955, n. 51, si interpreta nel senso che l'esclusione dalla delega, come per la lettera *a*) del medesimo comma, concerne anche il lavoro a bordo del naviglio di Stato, fermo restando che le disposizioni del decreto del Presi-

dente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, non determinanti responsabilità penale, ancorché abrogate, possono costituire, per il periodo della loro vigenza, parametro per l'accertamento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno, anche ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile.

2. I dipendenti che sono deceduti o hanno contratto infermità permanentemente invalidanti in conseguenza dell'esposizione all'amianto presente sul na-

viglio di cui al comma 1, sono ricompresi tra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ».

b) sia conseguentemente integrata a regime, per un importo pari a 5 milioni di euro, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, provvedendo alla relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

ALLEGATO 2

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.
(Nuovo testo C. 1441-*quater*/D Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica).

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE
DEL DEPUTATO RUGGHIA**

La IV Commissione Difesa,

esaminato, per le parti di propria competenza, il testo del disegno di legge recante « Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro »,

premesso che:

gli emendamenti approvati dalla Commissione lavoro riguardanti gli articoli che sono stati oggetto di rilievi da parte del Presidente della Repubblica si limitano ad introdurre modificazioni formali che non risultano idonee ad incidere sulla sostanza delle norme in questione;

in particolare, è rimasto inalterato l'articolo 20, che si pone come interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 12 febbraio 1955, n. 51, estendendo al naviglio di Stato l'inapplicabilità delle

norme generali stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica del 19 marzo 1956, n. 303;

tale articolo, come rilevato dal Presidente della Repubblica, in realtà, non reca un'interpretazione autentica, ma estende ad un nuovo soggetto (il naviglio di Stato) deroghe stabilite per altri soggetti, retroagendo per un periodo di ben 55 anni;

considerato che in presenza di una norma così formulata diventa difficile, se non impossibile, tutelare il diritto al risarcimento dei militari danneggiati dall'amianto;

ritenuto, pertanto, che il citato articolo dovrebbe essere soppresso;

esprime

PARERE CONTRARIO

ALLEGATO 3

Disposizioni per la promozione e la diffusione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà (C. 2596 Di Stanislao e C. 3287 Mogherini Rebesani).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole da: « della difesa » fino alla fine del comma, con le seguenti: « della pace, il riconoscimento dei diritti umani e la solidarietà, intesa come l'insieme delle conoscenze poste alla base della condivisione consapevole da parte dei cittadini delle politiche di sicurezza e di difesa della nazione e dell'azione delle Forze armate ».

Conseguentemente, al medesimo articolo 1, dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. La Repubblica riconosce il 16 marzo quale « Giornata delle Vittime del Dovero », considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260. Essa non determina riduzioni dell'orario di lavoro degli uffici pubblici né, qualora cada in giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.

Conseguentemente, all'articolo 2, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nell'ambito delle attività previste per la « Giornata delle Vittime del Dovero » le amministrazioni pubbliche possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche mediante il coinvolgimento di enti, istituzioni culturali e organismi associativi, iniziative

per la conoscenza della cultura della pace e la solidarietà, l'approfondimento e la commemorazione delle Vittime del Dovero.

Conseguentemente, all'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Ministro della difesa istituisce un premio nazionale annuale per la promozione delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, da assegnare a persone nonché a enti, istituzioni culturali e organismi associativi che si siano distinti per aver compiuto azioni particolarmente meritorie per la pace e la solidarietà, nonché per le garanzie e i diritti costituzionali con particolare riguardo all'elevazione culturale e al miglioramento della condizione lavorativa del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia.

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, sostituire le parole: « cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà » con le seguenti: « Giornata delle Vittime del Dovero ».

Conseguentemente, al medesimo articolo 4, al comma 2, sostituire le parole da: « della cultura della difesa » fino alla fine del comma, con le seguenti: « della pace e dei diritti umani, delle garanzie e dei diritti costituzionali, con particolare riguardo all'elevazione culturale e al miglioramento della condizione lavorativa del

personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ».

1.1. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, dopo le parole: « delle Forze armate » aggiungere le seguenti:

« nonché del valore che assumono a tal fine, gli accordi sul disarmo, il controllo degli armamenti, le misure di cooperazione e fiducia reciproca tra gli Stati. ».

1.2. Mogherini Rebesani, Ruggia, Garofani, Villecco Calipari, Letta, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Recchia, Rosato, Sereni, Vico.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. Nuovo testo C. 1441- <i>quater</i> -D Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>)	257
Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili. Ulteriore nuovo testo unificato C. 82 e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	259
Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori. C. 2100 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Riesame e conclusione – Parere con condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	261

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 aprile 2010. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il vice-ministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 12.35.

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

Nuovo testo C. 1441-*quater*-D Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Rocco GIRLANDA (PdL) *relatore*, ricorda che il provvedimento recante deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro, è stato rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione. In particolare, fa presente che le norme richiamate nel messaggio del Capo dello Stato sono l'articolo 20, recante disposizioni in materia di infortuni e di igiene del lavoro, l'articolo 30, in materia di clausole generali e certificazione del contratto di lavoro, l'articolo 31, recante disposizioni in materia di conciliazione e arbitrato, l'articolo 32 in materia di decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato, e l'articolo 50, recante disposizioni in materia di collabo-

razioni coordinate e continuative. Al riguardo, su tali articoli, la Commissione bilancio aveva espresso un parere favorevole nella seduta del 26 gennaio 2010.

Ricorda, inoltre, che l'Assemblea, nella seduta del 20 aprile scorso, in applicazione dell'articolo 71, comma 2, del Regolamento, ha deliberato di limitare la discussione alle parti del provvedimento in esame che formano oggetto del messaggio di rinvio. Successivamente, la Commissione di merito ha apportato, nella seduta del 2 aprile, alcune modifiche al testo, che non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Al riguardo, appare comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

Con riferimento alle altre disposizioni del provvedimento, segnala che l'articolo 17 del disegno di legge — che prevede disposizioni in materia dei contratti collettivi del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri — presenta alcuni profili problematici di carattere finanziario. In particolare, ricorda, che la disposizione reca una copertura finanziaria riferita all'esercizio finanziario 2009, oramai concluso. Nel corso dell'esame in terza lettura presso la Camera dei deputati, tale disposizione non era stata modificata, in quanto oggetto di una doppia approvazione conforme da parte delle due Camere. Al riguardo — nonostante la disposizione non sia tra quelle oggetto del messaggio di rinvio — segnala l'opportunità di aggiornare al 2010 la decorrenza degli oneri e la relativa copertura finanziaria, tenuto anche conto che la disposizione in questione, relativamente al 2009, non potrebbe comunque trovare applicazione.

Il viceministro Giuseppe VEGAS conferma che le modifiche apportate dalla Commissione lavoro non presentano profili rilevanti dal punto di vista finanziario, concordando sull'opportunità di aggiornare al 2010 la decorrenza degli oneri e la copertura finanziaria dell'articolo 17 del disegno di legge.

Rocco GIRLANDA (Pdl) *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 1441-*quater*-D, recante delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica;

considerato che, a seguito della deliberazione adottata dall'Assemblea in data 20 aprile 2010, l'esame del provvedimento è limitato ai soli articoli 20, 30, 31, 32 e 50, oggetto del messaggio di rinvio del Presidente della Repubblica;

rilevata, tuttavia, la necessità di assicurare la coerenza del testo sotto il profilo finanziario e il rispetto dei principi generali in materia di contabilità pubblica, adeguando la decorrenza delle disposizioni contenute nell'articolo 17 e la relativa copertura finanziaria;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 17, comma 1, sostituire le parole: « 1° gennaio 2009 », con le seguenti: « 1° gennaio 2010 »; conseguentemente, al medesimo articolo, comma 2, sostituire le parole: « dall'anno 2009 », con le seguenti: « dall'anno 2010 ».

Il viceministro Giuseppe VEGAS concorda con la proposta di parere.

Massimo VANNUCCI (PD) annuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Renato CAMBURSANO (IdV), nell'esprimere parere favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore, sottolinea tuttavia come taluni dei rilievi

formati dal Capo dello Stato nel suo messaggio di rinvio fossero stati sostanzialmente anticipati dalle proposte avanzate dalle forze di opposizione nel corso del dibattito parlamentare, a dimostrazione del fatto che le posizioni assunte da queste ultime non rivestono necessariamente carattere strumentale.

La Commissione approva la proposta di parere.

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili.

Ulteriore nuovo testo unificato C. 82 e abb.

(Parere alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 marzo 2010.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), *relatore*, ricorda che il nuovo testo unificato in esame, è stato approvato dalla XI Commissione in sede referente il 2 marzo 2009 e che sul testo medesimo la Commissione bilancio, sulla base degli elementi emersi nel corso del dibattito, ha richiesto la relazione tecnica nella seduta del 10 marzo 2010.

Comunica che la relazione tecnica, predisposta dal Ministero del lavoro, sulla base di schede tecniche elaborate dall'INPS e dall'INPDAP, è stata trasmessa dal Governo in data 20 aprile 2010. Fa tuttavia presente che essa risulta verificata negativamente dal Ministero dell'economia e delle finanze sia per quanto riguarda la quantificazione degli oneri previsti e la relativa copertura finanziaria sia per la riscontrata mancanza della prescritta clausola di salvaguardia, di cui all'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009.

Con riferimento all'articolo 1, concernente l'esonero anticipato dal servizio per i dipendenti pubblici, dal momento che la relazione tecnica all'articolo 72 del decreto-legge n. 112 del 2008 precisava che dall'applicazione delle disposizioni, ora

estese ai familiari di disabili gravi, sarebbero derivati risparmi per le pubbliche amministrazioni non quantificabili e, come tali, non ascritti nei saldi di finanza pubblica, non ritiene di formulare rilievi.

Circa gli articoli 2 e 3, in materia di accesso al trattamento pensionistico anticipato per i lavoratori autonomi e i dipendenti del settore privato, nel ribadire quanto già rilevato nella seduta del 10 marzo 2010 in merito al disallineamento tra oneri, pluriennali, e copertura, limitata al triennio, nonché sulla necessità di considerare sia gli oneri connessi ai lavoratori con i requisiti richiesti ma a cui è, nel frattempo, deceduto il familiare disabile, sia gli oneri per le eventuali integrazioni al minimo, ritiene opportuni ulteriori chiarimenti da parte del Governo con riferimento, in primo luogo, alla problematica che si determinerebbe nel medio-lungo periodo in relazione all'aumento dell'aliquota a carico degli iscritti alla gestione per i parasubordinati. Sottolinea che la relazione tecnica, infatti, sembrerebbe indicare che nel medio-lungo periodo gli aumenti contributivi in esame devono essere volti al finanziamento dei maggiori trattamenti pensionistici che essi determinano. Di conseguenza, non potrebbero essere considerati a copertura della maggiore spesa in esame. Fa presente che tale problema, tuttavia, sembrerebbe essere superato dal fatto che la norma in esame ha un carattere transitorio, limitato al triennio 2010-2012.

In secondo luogo, con riferimento alla non dimostrata capacità dell'INPS di fare fronte ai nuovi compiti previsti dalla normativa in esame, segnala che le informazioni relative sia ai disabili sia ai lavoratori familiari conviventi dovrebbero essere già in possesso dell'Istituto e, di conseguenza, non necessariamente questo dovrebbe essere costretto a ricorrere ad ulteriore personale o a nuove strutture per l'incrocio di tali dati. Anche su tale punto ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all'articolo 4, comma 1, evidenzia che la norma non

indica esplicitamente le disposizioni alle quali sono riconducibili gli oneri, ma si limita ad indicare il loro ammontare complessivo. In proposito, rileva peraltro che gli oneri dei quali si prevede la copertura appaiono riconducibili alle disposizioni dell'articolo 2 del provvedimento. Sottolinea inoltre che la norma, pur configurando correttamente gli oneri in termini di previsione di spesa, non è corredata dalla clausola di salvaguardia prevista dal comma 1 dell'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica.

Osserva peraltro che la configurazione dell'onere in termini di previsione di spesa non appare coordinata con il disposto del comma 2, in base al quale per le finalità in esame sono utilizzate le risorse che affluiscono all'apposito fondo da istituire presso l'INPS nel « limite degli importi » corrispondenti alla quantificazione indicata dal comma 1.

In merito al comma 2, ferma restando l'esigenza di acquisire un chiarimento in merito alla quantificazione e al profilo temporale degli oneri, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se l'incremento di un punto percentuale dell'aliquota contributiva ivi previsto sia idoneo a garantire la copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1 nell'intero periodo di applicabilità del provvedimento.

Il viceministro Giuseppe VEGAS, con riferimento all'articolo 1, sul quale il relatore non ha espresso rilievi, rinvia a quanto affermato nella relazione tecnica.

In riferimento agli articoli 2, 3 e 4, ribadendo quanto già espresso nella richiamata relazione tecnica, fa presente che la copertura finanziaria proposta dal provvedimento è limitata al triennio 2010-2012; conseguentemente, non ritiene corretto lo sviluppo pluriennale delle entrate contributive, contenuto nella relazione tecnica trasmessa dal Ministero del lavoro, oltre il triennio in esame; conseguentemente, proprio in ragione del carattere transitorio delle disposizioni contenute nel provvedimento, evidenzia che, a partire dal 2013, i maggiori oneri pensionistici recati dal provvedimento sono privi di

copertura finanziaria; ribadisce inoltre che la relazione tecnica trasmessa dal Ministero del lavoro è sovrastimata dal punto di vista delle maggiori entrate contributive a copertura dei maggiori oneri pensionistici, in quanto non quantifica gli effetti fiscali indotti dall'incremento delle aliquote contributive. Peraltro, sottolinea che, anche sulla base degli importi riportati nella relazione tecnica, la maggiori entrate, comunque sovrastimate per quanto sopra evidenziato, risultano in ogni caso insufficienti a compensare, già nel corso del triennio 2010-2012, i maggiori oneri recati dal provvedimento.

Fa inoltre presente che qualora il provvedimento avesse avuto carattere permanente e non temporaneo, il criterio di copertura preposto sarebbe risultato assolutamente inidoneo, in quanto nel medio-lungo periodo si sarebbero sommati gli effetti permanenti di maggiore spesa pensionistica determinati dai benefici pensionistici concessi, con quelli di maggiore spesa determinati a regime dall'incremento delle aliquote contributive. Evidenzia che ciò, peraltro, avviene a maggior ragione nel caso in cui il provvedimento sia limitato ad un periodo transitorio, in quanto al termine del periodo di applicazione cesserebbero le maggiori entrate contributive, nel mentre si verificherebbero, oltre il termine del predetto periodo transitorio, sia gli oneri recati dal beneficio di cui all'articolo 2 del provvedimento, sia la maggiore spesa pensionistica conseguente all'aumento di aliquota contributiva.

Con riferimento ai chiarimenti richiesti in ordine all'articolo 3, comma 3, ribadisce la necessità che l'assenza di oneri in riferimento all'articolo 3, comma 3, del provvedimento in oggetto, sia in ogni caso esplicitamente richiamata dalla relazione tecnica.

Massimo VANNUCCI (PD), nel ricordare l'ampio esame svolto dalla Commissione di merito e dalla Commissione bilancio, sottolinea come sia assolutamente necessario arrivare quanto prima ad una positiva conclusione del lungo *iter* del

provvedimento. Ritiene, quindi, che si ponga l'esigenza di approfondire opportunamente il contenuto della relazione tecnica trasmessa dal Governo e verificare se si possano individuare modifiche ed integrazioni al testo predisposto dalla Commissione lavoro che consentano di superare i profili di criticità segnalati dal rappresentante del Governo.

Renato CAMBURSANO (IdV) esprime stupore per il significativo dilatarsi dei tempi necessari all'espressione del parere su un provvedimento che vede la condisione pressoché unanime di tutte le forze politiche. Al riguardo, sottolinea come provvedimenti molto più controversi siano stati conclusi in tempi molto più rapidi. Chiede quindi di concludere in tempi brevi l'esame del provvedimento.

Gabriele TOCCAFONDI (Pdl), *relatore*, conferma la propria volontà, già più volte espressa nel corso dell'esame, di concorrere all'individuazione di soluzioni che consentano di concludere positivamente l'iter del provvedimento, garantendo una adeguata copertura finanziaria degli oneri da esso derivanti. In questo contesto, ricorda come a seguito della trasmissione della relazione tecnica sul primo testo trasmesso dalla Commissione lavoro, la Commissione bilancio avesse inteso approfondire le implicazioni finanziarie del provvedimento anche attraverso un'audizione di rappresentanti dell'INPS e dell'INPDAP che ha contribuito a superare molti dei dubbi esistenti in ordine alla definizione della platea dei potenziali beneficiari delle misure agevolative previste dal testo elaborato dalla Commissione di merito. Anche alla luce degli approfondimenti svolti dalla Commissione bilancio e dalla Commissione lavoro, ritiene quindi che la quantificazione degli oneri derivante dal provvedimento, ancorché necessari di ulteriori affinamenti, possa considerarsi un dato tendenzialmente stabile, mentre appare ancora necessario lavorare sul testo al fine di individuare una adeguata copertura finanziaria degli oneri da esso derivanti. In questa ottica, nel rilevare

che la copertura finanziaria attualmente prevista appare insufficiente, ritiene che, una volta acquisita una quantificazione definitiva degli oneri, si potrebbe valutare l'eventualità di prevedere un ulteriore incremento dell'aliquota contributiva di cui all'articolo 4 del provvedimento. In ogni caso, nel sottolineare che dovrebbe valutarsi l'opportunità di procedere ad una nuova audizione di rappresentanti dell'INPS e dell'INPDAP in ordine agli effetti finanziari del provvedimento, ritiene che vi sia l'esigenza di rinviare il seguito del suo esame.

Renato CAMBURSANO (IdV) pur non condividendo il rinvio, prende atto dell'impossibilità di operare diversamente.

Giuseppe Francesco Maria MARNELLO, *presidente*, apprezza le circostanze, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori.

C. 2100 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Riesame e conclusione – Parere con condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia il riesame dei commi 2 e 3 dell'articolo 1 del provvedimento e dell'emendamento 2.5.

Gabriele TOCCAFONDI (Pdl), *relatore*, ricorda che il Presidente della Commissione lavoro ha richiesto il riesame della condizione soppressiva formulata, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, dalla Commissione bilancio, nella seduta 21 aprile 2010, con riferimento ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 e del parere contrario espresso sull'emendamento 2.5. Con riferimento ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, ricorda che il parere contrario è stato formulato in considerazione del fatto che la relazione tecnica

predisposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali non ha fornito indicazioni circa l'adeguatezza dell'aliquota contributiva di equilibrio individuata dal comma 3 ai fini della copertura finanziaria. Al riguardo, fa presente che la Commissione, nelle sedute del 20 e del 21 aprile 2010, ha richiesto al Governo di procedere all'aggiornamento delle stime decennali relative alle variazioni dell'aliquota contributiva di cui al suddetto comma 3, al fine di verificare la congruità delle maggiori entrate derivanti dalla variazione della suddetta aliquota per la copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 2. In proposito, segnala che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso una integrazione della relazione tecnica in questione recante il completo sviluppo decennale degli oneri derivanti dalla disposizione e dei profili della variazione di aliquota contributiva ai fini della relativa copertura. Da tale relazione tecnica si evince che, ai fini della copertura, è necessario un incremento dell'aliquota contributiva a regime superiore a quello previsto attualmente dal testo normativo, richiedendosi un incremento di 0.044 punti percentuali, anziché di 0.03 punti percentuali.

Con riferimento all'emendamento 2.5, ricorda che la proposta emendativa prevede, in particolare, che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, siano soppressi gli elenchi nominativi annuali dei lavoratori agricoli da comunicare all'INPS. Sulla proposta emendativa la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario in quanto la stessa, non recando più, a differenza del testo all'esame dell'Assemblea, il riferimento alla data del 1° giugno 2010, è apparsa suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica connessi alla non completa acquisizione da parte dell'INPS delle comunicazioni sulle giornate agricole relative all'anno 2009. Al riguardo, anche in considerazione del tempo necessario all'approvazione definitiva del provvedimento, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di con-

siderare superate tale criticità in considerazione del fatto che con ogni probabilità il provvedimento non entrerà in vigore prima del 31 maggio 2010.

Alla luce di queste considerazioni, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

vista la richiesta del presidente della XI Commissione di riesaminare il parere reso il 21 aprile con riferimento ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 del progetto di legge C. 2100 e abb.-A, recante misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori, nonché sull'emendamento 2.5 riferito al medesimo provvedimento;

osservato che è stata trasmessa una integrazione della relazione tecnica riferita ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, che prevede ad aggiornare le stime decennali relative al numero dei contribuenti e ai redditi complessivi ai quali si applicherebbe l'incremento dell'aliquota contributiva di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 23 ottobre 2007;

rilevato che la misura dell'incremento dell'aliquota contributiva previsto dal comma 3 dell'articolo non garantisce l'effettiva copertura a regime degli oneri di cui al comma 2;

nel presupposto che le disposizioni contenute nell'emendamento 2.5 non entreranno in vigore prima del 31 maggio 2010;

esprime

sui commi 2 e 3 dell'articolo 1 del testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: « All'onere derivante

dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, valutato in 4.744.000 euro per l'anno 2010, 5.459.000 euro per l'anno 2011, 5.714.000 euro per l'anno 2012, 6.232.000 euro per l'anno 2013, 6.682.000 euro per l'anno 2014, 7.460.000 euro per l'anno 2015, 8.014.000 euro per l'anno 2016, 8.877.000 euro per l'anno 2017, 9.833.000 euro per l'anno 2018, e 10.577.000 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 3 »;

sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. L'aliquota aggiuntiva di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 23 ottobre 2007, è determinata nella misura di 0,25 punti percentuali per l'anno 2010, di 0,26 punti percentuali per l'anno 2011 e di 0,27 punti percentuali a decorrere dall'anno 2012. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2, e, nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al medesimo comma, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, procede con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alla rideterminazione dell'aliquota aggiuntiva nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio e ne riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione ».

sull'emendamento 2.5:

PARERE FAVOREVOLE ».

Conseguentemente, si intende revocata la condizione riferita ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, contenuta nel parere sul provvedimento espresso nella seduta del 21 aprile 2010, nonché il parere contrario sull'emendamento 2.5, espresso nella medesima seduta.

Il viceministro Giuseppe VEGAS, con riferimento alla proposta di parere elaborata dal relatore, precisa che l'aggiornamento della relazione tecnica trasmesso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali risulta positivamente verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze per quanto concerne le valutazioni finanziarie, mentre è negativamente verificato per quanto concerne la copertura finanziaria, in quanto l'incremento di aliquota contributiva a partire dal terzo anno, alla luce della consolidata giurisprudenza contabile sul punto, non è congruo a coprire gli oneri di regime atteso che in luogo di un incremento di 0,044 punti percentuali l'attuale testo prevede un incremento di 0,03 punti percentuali. Per quanto riguarda l'emendamento 2.5, fa presente che le criticità della proposta emendativa sotto il profilo finanziario si manifestano esclusivamente nell'eventualità che il provvedimento entri in vigore prima della data del 31 maggio 2010, in quanto soltanto in tal caso lo stesso sarebbe suscettibile di determinare la non completa acquisizione da parte dell'INPS delle comunicazioni sulle giornate agricole riferite all'anno 2009.

Maino MARCHI (PD), nel condividere la proposta di parere del relatore, esprime soddisfazione per il lavoro svolto in sede parlamentare, che ha portato a riformulare una relazione tecnica sulla cui adeguatezza aveva già avanzato dubbi.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.15.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-01952 Garagnani: Iniziative di vigilanza sul regolare andamento dell'attività scolastica e relative sanzioni	265
5-02419 Siragusa: Sulla figura dei supervisori di tirocinio presso i conservatori statali di musica e istituti musicali pareggiati delle regioni Toscana ed Emilia Romagna	265
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	276
5-02444 Rossa: Sulla situazione degli istituti scolastici della Liguria.	
5-02615 Codurelli: Sulla situazione delle scuole nella provincia di Lecco	265
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	278
5-02467 Pes: Chiarimenti in merito ai congedi per i docenti titolari di assegni di ricerca presso le Università	266
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	281
5-02563 Ghizzoni: Nuove regole ministeriali sull'offerta formativa universitaria	266
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	282
5-02601 De Pasquale: Sull'applicazione delle nuove norme sull'organizzazione scolastica da parte dell'istituto G. Carducci di Firenze	266
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	283
5-02660 Corsini: Incarico di consulenza, studio e ricerca alla dottoressa Marina Giuseppone presso il Ministero per i beni e le attività culturali	266
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	284
5-02671 Mariani: Sulla situazione della Soprintendenza per i beni culturali delle province di Lucca e Massa Carrara	267
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	285
5-02682 Ceccuzzi: Sui tagli di risorse alle scuole e sull'iniziativa dei consigli di istituto e di circolo didattico di Siena e provincia	267
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i>	286

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di: Federazione Nazionale Stampa Italiana (FNSI), Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG), Ordine dei Giornalisti (ODG) e Conferenza Nazionale dei presidi di Scienza della Comunicazione, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2393 Pisicchio « Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista »	267
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	267
Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991. Nuovo testo C. 2451 Governo e abbinata, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	267

Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. C. 1074 Velo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	271
SEDE LEGISLATIVA:	
Aumento di un contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per i ciechi « Regina Margherita » di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca. C. 2064 Grimoldi (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	273
ALLEGATO 9 (<i>Emendamenti approvati in linea di principio dalla Commissione</i>)	288
ERRATA CORRIGE	275

INTERROGAZIONI

Martedì 27 aprile 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Guido Viceconte, e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 13.

5-01952 Garagnani: Iniziative di vigilanza sul regolare andamento dell'attività scolastica e relative sanzioni.

Valentina APREA, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'interrogazione in titolo, si intende vi abbia rinunciato.

5-02419 Siragusa: Sulla figura dei supervisori di tirocinio presso i conservatori statali di musica e istituti musicali pareggiati delle regioni Toscana ed Emilia Romagna.

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Manuela GHIZZONI (PD), replicando in qualità di cofirmataria, si dichiara insoddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, in quanto ritiene che si continuino a ledere i diritti di persone che, in qualità di supervisori, potrebbero ottenere il semiesonero dall'orario di servizio della propria cattedra di appartenenza.

5-02444 Rossa: Sulla situazione degli istituti scolastici della Liguria.

5-02615 Codurelli: Sulla situazione delle scuole nella provincia di Lecco.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo su analoga materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Lucia CODURELLI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta, in quanto la risposta fornita dal rappresentante del Governo, contraddicendo altre risposte relative ad analoghi atti di sindacato ispettivo già presentati, evidenzia che i trasferimenti di risorse effettuati nel 2009 sono stati maggiori rispetto a quelli effettuati in passato. Si deve constatare invece, ancora una volta, che presso le scuole della provincia di Lecco non esistono neanche risorse sufficienti a pagare le supplenze e svolgere le ordinarie attività didattiche.

Rosa DE PASQUALE (PD), replicando in qualità di cofirmataria, si dichiara insoddisfatta. Dalla risposta del rappresentante Governo emerge, infatti, un evidente fraintendimento sulle risorse nominalmente presenti nelle casse delle scuole, di gran lunga inferiori a quelle dichiarate dall'Esecutivo. Auspica quindi che il Go-

verno intervenga realmente a finanziare le scuole, affinché queste possano svolgere correttamente la propria funzione educativa sul territorio.

5-02467 Pes: Chiarimenti in merito ai congedi per i docenti titolari di assegni di ricerca presso le Università.

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Caterina PES (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, auspicando che in tempi brevi sia adottata la circolare applicativa.

5-02563 Ghizzoni: Nuove regole ministeriali sull'offerta formativa universitaria.

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Manuela GHIZZONI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta nel metodo e soddisfatta del merito della risposta fornita dal rappresentante del Governo. L'Esecutivo dichiara infatti che continua a trovare applicazione il decreto ministeriale n. 544 del 2007, in quanto l'adozione del decreto di modifica risulterebbe incongrua con i tempi operativi per la definizione dell'offerta formativa, ma non chiarisce alcuni aspetti – in particolare i punti 6 e 7 – della nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 27 gennaio 2010 che palesemente ipotizzava un recepimento di disposizioni che sarebbero dovute confluire nel citato decreto non ancora approvato. Ribadisce quindi l'esigenza di chiarire il contenuto dei punti 6

e 7 della citata nota, che hanno causato allarme e perplessità in molti Atenei italiani.

5-02601 De Pasquale: Sull'applicazione delle nuove norme sull'organizzazione scolastica da parte dell'Istituto G. Carducci di Firenze.

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Rosa DE PASQUALE (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, che non chiarisce le richieste dell'atto di sindacato ispettivo. Sottolinea che nel caso in questione, in una classe di quarta elementare si è dovuto cambiare il modulo didattico, per l'avvicinarsi di ben otto docenti. Invita quindi il Governo a ripensare l'adozione di taluni provvedimenti, visti i risultati derivanti dalla loro concreta applicazione nelle scuole.

5-02660 Corsini: Incarico di consulenza, studio e ricerca alla dottoressa Marina Giuseppone presso il Ministero per i beni e le attività culturali.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Paolo CORSINI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo che considera molto burocratica. Non si chiarisce infatti la contraddizione evidenziata nell'atto di sindacato ispettivo per la quale la persona interessata risulta essere transitata nei ruoli dei beni culturali, ricoprendo un incarico sottoposto al controllo di legittimità della Corte dei conti, sul quale sarebbe competente a pronunciarsi il di lei padre, con una situazione di incompatibilità e di evidente conflitto di interessi.

5-02671 Mariani: Sulla situazione della Soprintendenza per i beni culturali delle province di Lucca e Massa Carrara.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Raffaella MARIANI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta burocratica del rappresentante del Governo che fa riferimento solo alle necessità derivanti dai tagli alla spesa pubblica. Precisa che la soprintendenza di Lucca, istituita nel 2004, ha subito già l'avvicendamento di sei soprintendenti, non consentendo la continuità amministrativa necessaria per il corretto svolgimento delle delicate funzioni assegnate.

5-02682 Ceccuzzi: Sui tagli di risorse alle scuole e sull'iniziativa dei consigli di istituto e di circolo didattico di Siena e provincia.

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Franco CECCUZZI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo che denota la mancanza di adozione di qualsiasi iniziativa da parte dell'Esecutivo che vada nella direzione di rafforzare il diritto allo studio. Ricorda che genitori e insegnanti si sono rivolti ai Ministeri dell'istruzione e dell'economia per denunciare l'insufficienza di materiali didattici necessari a svolgere l'ordinaria attività didattica, senza avere alcuna risposta. Ritiene quindi necessario che i Ministri interessati diano seguito al più presto alle giuste istanze avanzate dalle famiglie.

Valentina APREA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 27 aprile 2010.

Audizione di rappresentanti di: Federazione Nazionale Stampa Italiana (FNSI), Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG), Ordine dei Giornalisti (ODG) e Conferenza Nazionale dei presidi di Scienza della Comunicazione, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2393 Pisicchio « Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 aprile 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario per i beni e le attività culturali, Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 14.35.

Sull'ordine dei lavori.

Valentina APREA, *presidente*, propone di passare dapprima all'esame dei provvedimenti in sede consultiva.

La Commissione concorda.

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991.

Nuovo testo C. 2451 Governo e abbinate, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Manuela DI CENTA (Pdl), *relatore*, ricorda che la Convenzione per la protezione delle Alpi è finalizzata a garantire una strategia globale per la conservazione delle Alpi, che costituiscono uno dei principali spazi naturali d'Europa, e habitat di molte specie animali e vegetali minacciate. È stata firmata a Salisburgo nel 1991 da sei paesi dell'arco alpino (Austria, Svizzera, Francia, Germania, Italia e Liechtenstein), nonché da un rappresentante della Commissione europea, e successivamente dalla Slovenia e dal Principato di Monaco. La ratifica della Convenzione da parte italiana è avvenuta con la legge 14 ottobre 1999, n. 403, e la Convenzione è entrata in applicazione per il nostro Paese il 27 marzo 2000. Con la firma della Convenzione si è concluso un processo negoziale avviato nel 1989 a Berchtesgaden con la prima Conferenza dei Ministri dell'ambiente dei paesi dell'arco alpino, dove era stata concordata la « filosofia » di tutela delle Alpi. La Convenzione, che si configura come un accordo-quadro, fissa gli obiettivi per una corretta politica ambientale, per la salvaguardia delle popolazioni e delle culture locali e per l'armonizzazione tra gli interessi economici e la tutela del delicato ecosistema alpino, stabilendo i criteri cui dovrà ispirarsi la cooperazione fra i paesi interessati, in ottemperanza ai principi della prevenzione, della cooperazione e della responsabilità di chi causa danni ambientali.

A tali fini, le Parti si impegnano ad assumere misure adeguate, anche attraverso la successiva adozione di specifici Protocolli – dei quali appunto con il provvedimento in esame si chiede l'autorizzazione alla ratifica – come viene specificato nell'articolo 2 della Convenzione medesima. Sottolinea che numerosi sono i settori nei quali le Parti si sono impegnate a collaborare nella direzione della messa in atto di una politica globale che garantisca la conservazione e la protezione dell'area alpina. La conservazione dell'equilibrio ambientale è considerata strettamente connessa al mantenimento della popolazione residente nelle forme tradizionali di insediamento; a tal fine la Con-

venzione impone la garanzia delle necessarie infrastrutture nonché le condizioni economiche che evitino il progressivo spopolamento delle aree alpine, anche attraverso la pianificazione territoriale. Nello stesso tempo gli insediamenti e lo sviluppo economico vanno resi compatibili con le esigenze di tutela ambientale, riducendo le emissioni inquinanti, a tutela della qualità dell'aria, impiegando tecniche agricole che rispettino il suolo e salvaguardando la qualità delle acque e dei sistemi idrici. La tutela del paesaggio comporta la necessità di proteggere gli ecosistemi locali, al fine di mantenere e ripristinare le caratteristiche del paesaggio alpino. Segnala che la Convenzione si pone altresì l'obiettivo di promuovere e salvaguardare l'agricoltura di montagna e la silvicoltura, al fine di assicurare l'interesse della collettività in armonia con l'ambiente. Nel campo del turismo, è prevista la limitazione delle attività che danneggiano l'ambiente, anche attraverso l'istituzione di zone di rispetto.

Rileva che il settore dei trasporti è preso in considerazione con il fine di ridurre gli effetti nocivi ed i rischi derivanti dal traffico a livelli tollerabili per l'uomo, la fauna, la flora ed il loro habitat, favorendo il trasferimento su rotaia in particolare dei trasporti di merci e realizzando infrastrutture adeguate, senza discriminazioni di nazionalità. Per quanto riguarda l'energia, obiettivo della Convenzione è di ottenere forme di produzione, distribuzione ed utilizzazione dell'energia compatibili con l'ambiente, e di promuovere il risparmio energetico. Anche la raccolta, il riciclaggio ed il trattamento dei rifiuti dovranno avvenire in forme adeguate, favorendo la prevenzione nella produzione di rifiuti. Segnala che i nove Protocolli alla Convenzione per la protezione delle Alpi, di cui possono divenire Parti solo gli Stati che sono già Parti della Convenzione, sono stati aperti alla firma in momenti differenti; i Protocolli sono entrati in vigore per le Parti contraenti che hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolate ai singoli Protocolli a decorrere da tre mesi dopo il giorno in cui almeno tre Stati avevano depositato il

proprio strumento di ratifica. Gli unici Stati a non avere ancora ratificato alcun Protocollo sono l'Italia e la Svizzera.

Sottolinea quindi che i tre Protocolli sulla pianificazione territoriale e lo sviluppo sostenibile, sulla protezione della natura e del paesaggio e sull'agricoltura di montagna sono stati aperti alla firma il 20 dicembre 1994, nel corso della III Conferenza delle Alpi di Chambéry (Francia). Il Protocollo nell'ambito della pianificazione territoriale e dello sviluppo sostenibile prevede l'elaborazione di diversi strumenti di pianificazione a livello locale, capaci di combinare gli aspetti dello sviluppo con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente, consentendo uno sviluppo regionale che offra serie opportunità di lavoro alle popolazioni interessate. In particolare, per quel che riguarda le competenze della Commissione, i programmi di pianificazione prevedono l'istituzione di aree di protezione della natura e del paesaggio, nonché delle altre risorse naturali vitali. L'obiettivo principale del Protocollo sulla protezione della natura e tutela del paesaggio – che contiene anch'esso profili di competenza della VII Commissione –, consiste nello stabilire norme internazionali volte a proteggere, curare e ripristinare, se necessario, la natura e il paesaggio nel territorio alpino, in modo da assicurare: l'efficienza funzionale degli ecosistemi; la conservazione degli elementi paesaggistici e delle specie animali e vegetali selvatiche insieme ai loro habitat naturali; la capacità rigenerativa e la produttività delle risorse naturali; la diversità, la peculiarità e la bellezza del paesaggio naturale e rurale. Ricorda che ai fini dell'attuazione del Protocollo, le Parti contraenti sono tenute a rispettare alcuni impegni fondamentali che prevedono, in particolare, la cooperazione a livello internazionale per il rilevamento cartografico, la delimitazione, la gestione e il controllo delle aree protette e di altri elementi del paesaggio naturale e rurale meritevoli di protezione; la definizione di modelli, programmi e/o piani paesaggistici; la ricerca scientifica e l'adozione di ogni altra misura finalizzata alla protezione delle specie animali e vegetali

selvatiche. Le Parti si impegnano inoltre a promuovere la cooperazione transfrontaliera nell'ambito della tutela dello stato naturale e del paesaggio a livello sia regionale che locale. Spetta poi a ciascuna Parte stabilire, nell'ambito istituzionale vigente, il livello più idoneo alla concertazione e cooperazione fra le istituzioni e gli enti territoriali direttamente interessati.

Segnala che il Protocollo sull'agricoltura di montagna prevede principalmente di incentivare l'agricoltura di montagna, considerando le peculiari condizioni delle zone montane nell'ambito della pianificazione territoriale, della destinazione delle aree, del riordinamento e del miglioramento fondiario, nel rispetto del paesaggio naturale e rurale. In particolare, per quel che riguarda le competenze della Commissione, l'attività agricola deve essere condotta in modo compatibile dal punto di vista ambientale, se possibile recuperando anche elementi del paesaggio già compromessi, ma in ogni caso assicurando la conservazione di quelli esistenti (boschi, argini boschivi, siepi, boscaglie, prati umidi, secchi e magri, alpeggi) e la loro razionale utilizzazione. Parte integrante dell'attenzione all'ambiente e al paesaggio è costituita dalla conservazione delle fattorie e degli elementi architettonici rurali tradizionali, continuando a incentivare l'uso di metodi e materiali caratteristici di costruzione. Il Protocollo sulle foreste montane è stato aperto alla firma il 27 febbraio 1996, nel corso della IV Conferenza delle Alpi di Brdo (Slovenia) e non risulta firmato dalla sola Unione europea. Esso contempla in generale la predisposizione delle strutture di base per la pianificazione forestale, mantenendo le funzioni protettive delle foreste di alta quota e la loro rilevanza dal punto di vista economico ed ecologico. Nel Protocollo sulle foreste montane le Parti contraenti si impegnano a istituire riserve forestali naturali in numero ed estensione sufficienti, nonché ad apprestare gli strumenti di finanziamento delle misure di incentivazione e compensazione. Ricorda quindi che i Protocolli sull'energia, la difesa del suolo e il turismo sono stati aperti alla

firma il 16 ottobre 1998, nel corso dei lavori della V Conferenza delle Alpi svoltasi a Bled (Slovenia). Anche questi tre Protocolli non risultano firmati dall'Unione europea. Precisa che il Protocollo sull'energia ha l'obiettivo di migliorare la compatibilità ambientale dell'utilizzo dell'energia nell'arco alpino, anche mediante i risparmi ottenuti con l'utilizzazione razionale dell'energia. Il Protocollo sulla difesa del suolo prevede anzitutto che i terreni meritevoli di protezione vengano inclusi nelle aree protette, vista l'indubbia rilevanza ambientale della loro buona conservazione. In generale il Protocollo raccomanda un uso contenuto del terreno e del suolo, nonché delle risorse minerarie e delle attività estrattive. Il Protocollo sul turismo persegue l'obiettivo generale di contribuire ad uno sviluppo sostenibile del territorio alpino grazie ad un turismo rispettoso dell'ambiente, impegnando le Parti ad adottare specifici provvedimenti e raccomandazioni che non trascurino gli interessi né della popolazione locale né dei turisti. In particolare, per quel che riguarda le competenze della Commissione, è previsto che nelle aree protette occorre definire anche una politica di controllo delle attività sportive all'aperto. Evidenzia che, oltre a provvedimenti mirati ad uno sviluppo equilibrato delle regioni e delle aree economicamente deboli, allo scaglionamento delle vacanze e all'incentivazione di progetti innovativi, il Protocollo intende promuovere anche la collaborazione tra turismo, agricoltura, silvicoltura e artigianato, nell'ottica di creare nuovi posti di lavoro. Allo scopo di promuovere la formazione e l'aggiornamento, si raccomanda infine alle Parti contraenti di dar luogo a indirizzi formativi originali che combinino insieme turismo ed ecologia, come ad esempio « animatori ecologici », « responsabili della qualità delle stazioni turistiche », « assistenti turistici per persone disabili ».

Rileva ancora che i Protocolli sui trasporti e sulla composizione delle controversie sono stati aperti alla firma il 31 ottobre 2000 nel corso della VI Conferenza delle Alpi di Lucerna. Entrambi i Proto-

colli non risultano firmati dall'Unione europea. Aggiunge che il Protocollo sulla composizione delle controversie ha il compito di colmare una lacuna della Convenzione base, che in effetti non ha previsto particolari meccanismi in caso di divergenti interpretazioni, fra le Parti, delle disposizioni di essa o dei Protocolli successivi. Il Protocollo sui trasporti, le cui trattative sono iniziate nel 1994, ha presentato particolari difficoltà nella messa a punto del testo, in considerazione della delicatezza degli aspetti economici e ambientali che esso riveste, concernendo una regione di passaggio come quella alpina. Il Protocollo mira a un coordinamento dello sviluppo integrato dei sistemi di trasporto transfrontalieri nell'arco alpino; un particolare rilievo assume lo sviluppo del trasporto intermodale, giacché esso permette anche un maggior rispetto dell'ambiente, adattando i trasporti a quest'ultimo e non viceversa.

Ricorda che il disegno di legge governativo, di autorizzazione alla ratifica dei Protocolli alla Convenzione delle Alpi (A.C. 2451), consta di tre articoli. I commi 1 e 2 dell'articolo 1 autorizzano, rispettivamente, la ratifica e l'esecuzione dei Protocolli alla Convenzione delle Alpi analiticamente elencati al comma 1 medesimo. Al riguardo, ricorda che con un emendamento approvato dalla Commissione III è stata soppressa la lettera i) del comma 1 relativa al « Protocollo nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000 ». Il comma 3 stabilisce che lo Stato, le regioni e gli enti locali adotteranno gli atti e le misure previsti dai Protocolli di cui si autorizza la ratifica, mantenendo fermo quanto disposto dall'articolo 3, della legge 14 ottobre 1999 n. 403, circa le attribuzioni della Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino. Mediante delibere della Conferenza Unificata Stato-Regioni, Città e Autonomie Locali, di cui all'articolo 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati i rapporti e il coordinamento tra la Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino e la Conferenza Unificata. L'articolo 2 quantifica l'onere del provvedimento, valutato in 445.000 per l'anno 2009 e

individua la relativa copertura finanziaria nel bilancio 2009-2011 nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. L'articolo 3, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il disegno di legge presentato al Senato presenta anche una relazione tecnica, in base alla quale la somma di 380.000 euro è necessaria per la promozione di progetti pilota nell'ambito di programmi tecnologici sostenibili; la somma di 20.000 euro per la creazione di siti di informazione circa le misure di attuazione dei Protocolli; la somma di 45.000 euro, infine, per la creazione di una banca dati.

Propone in conclusione l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in oggetto.

Sabina ROSSA (PD) chiede chiarimenti sulla copertura finanziaria prevista dal provvedimento in esame.

Manuela DI CENTA (PdL), *relatore*, precisa che la copertura finanziaria è individuata nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Emerenzio BARBIERI (PdL), *preannuncia*, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere presentata, sottolineando l'importanza del provvedimento, sul quale il proprio gruppo aveva espresso un orientamento favorevole anche nella passata legislatura.

Paola GOISIS (LNP), *preannuncia*, anche a nome dei deputati del proprio

gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere presentata, rilevando che anche nella scorsa legislatura il proprio gruppo aveva espresso una posizione favorevole sul provvedimento in questione. Sottolinea inoltre l'importanza di tenere in debita considerazione le tematiche relative all'ambiente, anche con riferimento alle questioni energetiche.

Maria Letizia DE TORRE (PD) rileva che il provvedimento in esame costituisce un'occasione fondamentale anche per la collaborazione transfrontaliera.

Manuela GHIZZONI (PD) rileva che dal provvedimento è stato stralciato il Protocollo nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000. Pur sottolineando negativamente tale aspetto, *preannuncia*, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sul provvedimento in questione.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole del relatore.

Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

C. 1074 Velo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paola FRASSINETTI (PdL), *relatore*, ricorda che il comma 1 della proposta di legge in esame introduce alcune modifiche alla legge 24 dicembre 1993, n. 560 in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. In particolare, la lettera *a*) del comma 1, che riguarda più direttamente le competenze della Commissione, modifica, integrandolo, il disposto dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 560 del 1993, al fine di ricomprendere nell'ambito di applicazione della legge stessa anche gli alloggi

soggetti ai vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. La norma in commento fa riferimento a tale decreto, sostituendo l'obsoleto riferimento alla legge n. 1089/1939, abrogata dal d.lgs. n. 490/1999, con il vigente decreto legislativo n. 42 del 2004, che ha sostituito, abrogandolo, il precedente testo unico in materia di beni culturali e paesaggistici recato dal decreto legislativo n. 490 del 1999. Sottolinea che l'estensione del campo di applicazione della legge n. 560 del 1993 prevista dalla lettera in esame viene però limitata dalla necessaria presenza delle seguenti condizioni, richieste dalla norma in commento: che gli alloggi siano destinati ad abitazione civile; che gli stessi siano compresi nei piani di vendita proposti dagli enti gestori ed approvati dalle regioni. Con la modifica introdotta dalla norma in esame si permetterebbe, quindi, anche agli alloggi «vincolati» di essere alienati all'interno dei piani di vendita (di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 560) proposti dagli enti gestori ed approvati dalle regioni applicando ai relativi assegnatari le particolari condizioni agevolative previste dalla legge n. 560 del 1993.

Segnala che nella relazione illustrativa tale modifica viene motivata sulla base di considerazioni di carattere equitativo basate sulla disparità di trattamento tra gli assegnatari degli alloggi «vincolati». Le novelle di cui alle lettere *b)* e *c)*, sono finalizzate invece ad agevolare gli enti proprietari nella vendita del proprio patrimonio di edilizia residenziale pubblica. In particolare, la lettera *b)* inserisce nel testo dell'articolo 1 della legge n. 560 un nuovo comma 4-*ter* che può trovare applicazione in alternativa al comma 4-*bis* della medesima legge. Ricorda che il comma 4-*bis* prevede l'assegnazione, agli aventi diritto, degli alloggi compresi nei piani di vendita e rimasti liberi. Tale disposizione consente l'utilizzo degli immobili nel periodo intercorrente tra la predisposizione del piano e l'effettiva vendita. Rileva altresì che l'articolo 4 della medesima legge prevede che i piani di

vendita siano predisposti dalle regioni su proposta degli enti proprietari, sentiti i comuni ove non proprietari, al fine di rendere alienabili determinati immobili nella misura massima del 75 per cento e comunque non inferiore al 50 per cento del patrimonio abitativo vendibile nel territorio di ciascuna provincia. Il nuovo comma 4-*ter* attribuisce la facoltà agli enti proprietari di procedere direttamente all'alienazione degli alloggi compresi nei piani di vendita e che si rendano liberi, anziché segnalarne la disponibilità al comune ai fini di una nuova assegnazione prima della loro vendita effettiva. La facoltà concessa dal comma in esame può però essere esercitata nel rispetto delle seguenti condizioni: previa comunicazione al comune competente per territorio; fatte salve le misure di pubblicità previste dal comma 8. È inoltre previsto che i beneficiari di tale alienazione siano: soggetti assegnatari; o soggetti non assegnatari, purché in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per non incorrere nella decadenza dal diritto all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Ricorda che è infine previsto un titolo di priorità, per l'acquisto degli immobili di cui al presente comma, a favore degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica non compresi nei piani di vendita, a condizione che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 6 della medesima legge.

Aggiunge quindi che la lettera *c)* provvede a riscrivere il comma 7 dell'articolo 1 della legge n. 560, prevedendo una soluzione alternativa nei casi in cui l'assegnatario non intenda acquistare l'alloggio condotto a titolo di locazione ed abbia diritto a rimanervi, in quanto «soggetto disagiato», cioè titolare di reddito familiare complessivo inferiore al limite fissato dalle norme vigenti ai fini della decadenza dal diritto all'assegnazione, ovvero ultrasessantenne o portatore di handicap. In tal caso, qualora l'assegnatario abbia preventivamente espresso il proprio consenso, l'ente proprietario può alienare l'alloggio a terzi, a condizione che venga garantita la prosecuzione della locazione in altri alloggi non compresi nei piani di vendita e

preferibilmente ubicati in quartieri residenziali adiacenti. Viene inoltre previsto che gli immobili così liberati siano alienati alle condizioni indicate dal nuovo comma 4-ter. Diversamente, cioè qualora tale consenso non si manifesti, viene confermata la previsione recata dal testo vigente del comma 7 secondo cui l'assegnatario rimane comunque tale. Viene poi confermata la possibilità, già prevista dal testo vigente, di alienare a terzi gli alloggi di cui al comma 2, lettera a), garantendo comunque all'assegnatario la prosecuzione della locazione. Ricorda inoltre che la finalità della norma sembra quella di concedere agli enti proprietari un ulteriore strumento per la realizzazione dei piani di vendita, senza recare pregiudizio ai diritti riconosciuti a quei soggetti che, appartenenti alle menzionate categorie disagiate, non intendono acquistare l'alloggio di cui risultano assegnatari. Più in generale, le norme recate dalla lettera in esame, ma anche dalle lettere precedenti, sono finalizzate ad accelerare la realizzazione dei piani di vendita al fine di risolvere uno dei problemi principali che derivano dal mancato completamento di tali piani. Segnala, infine, che la lettera in esame aggiorna il testo vigente relativamente al limite di reddito familiare oltre il quale si ha decadenza dal diritto all'assegnazione dell'alloggio. La lettera d) provvede a novellare il comma 22 dell'articolo 1 della legge n. 560, al fine di esentare gli enti proprietari non solo dal pagamento dell'INVIM – secondo quanto previsto dal testo vigente – ma anche dalla corresponsione di tributi speciali catastali. Il successivo comma 2 reca una norma di interpretazione autentica del comma 27 dell'articolo 1 della legge n. 560, riprendendo la disposizione già contenuta nel testo unificato n. 1411 e abbinata esaminato dalla Commissione ambiente nella XIV legislatura.

Ricorda che il citato comma 27 prevede che «è fatto salvo il diritto, maturato dall'assegnatario alla data di entrata in vigore della presente legge, all'acquisto di alloggi pubblici alle condizioni di cui alle leggi vigenti in materia alla medesima data». La finalità di tale interpretazione è

quella di consentire l'acquisto degli alloggi realizzati ai sensi della legge n. 640 del 1954, finalizzata all'eliminazione delle abitazioni malsane, da parte dei relativi assegnatari e ad un prezzo pari alla metà del costo di costruzione. Propone in conclusione di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in oggetto.

Emerenzio BARBIERI (PdL), preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere presentata.

Paola GOISIS (LNP), preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere presentata.

Manuela GHIZZONI (PD), preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere presentata.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE LEGISLATIVA

Martedì 27 aprile 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 14.50.

Aumento di un contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per i ciechi « Regina Margherita » di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca.

C. 2064 Grimoldi.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della proposta di legge in titolo, rinviata, da ultimo, nella seduta del 21 aprile 2010.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, ai sensi dell'articolo 65, comma 2 del regolamento.

Ricorda, come ha già avuto modo di anticipare per le vie brevi ai colleghi, che il 22 aprile scorso, ha ricevuto una lettera del presidente della V Commissione, con la quale si comunicava che, per un disguido della Commissione bilancio, non è stata trasmessa copia del parere espresso il 16 marzo 2010 da quella Commissione sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'atto n. 195, con il quale è stato revocato, limitatamente alla copertura finanziaria relativa agli anni 2010 e 2011, il parere espresso il 4 febbraio 2010 alla VII Commissione sul progetto di legge n. 2064, in discussione. Rileva che la Commissione cultura, nella seduta di mercoledì 21 aprile, aveva già approvato in sede legislativa l'indicato progetto di legge, proprio tenendo conto del parere espresso dalla Commissione bilancio il 4 febbraio 2010.

In considerazione della nota inviata dal presidente della Commissione bilancio, ha chiesto pertanto al Presidente della Camera di annullare la votazione finale, nonché le votazioni concernenti gli articoli 1 e 3 del progetto di legge in discussione relativi alla copertura finanziaria, allo scopo di consentire alla Commissione cultura di adeguare conseguentemente il provvedimento alla sopravvenuta comunicazione della Commissione bilancio. Comunica quindi che il Presidente della Camera, concordando con quanto da lei rappresentato, ha convenuto sul fatto che non possono considerarsi valide la votazione finale sul provvedimento, nonché le indicate votazioni concernenti gli articoli 1 e 3. Il Presidente della Camera ha quindi precisato che le suddette deliberazioni, cioè la votazione finale sul provvedimento, nonché le votazioni concernenti gli articoli 1 e 3, dovranno pertanto essere rinnovate, considerato che l'adeguamento al parere della Commissione bilancio è presupposto

necessario per il regolare svolgimento del procedimento di esame dei progetti di legge in sede legislativa.

Dà quindi la parola al relatore.

Emerenzio BARBIERI (PdL), *relatore*, alla luce delle considerazioni espresse dalla Presidente Aprea, raccomanda quindi l'approvazione dei suoi emendamenti 1.1, 3.1 e 3.2 (*vedi allegato 9*) che illustra, riferiti al nuovo testo del progetto di legge in discussione, pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta della Commissione del 21 aprile 2010, volti a definire una nuova copertura finanziaria. Evidenzia in particolare che le risorse finanziarie stabilite dagli emendamenti da lui presentati sono aggiuntive rispetto a quelle previste dal Governo con l'atto n. 195.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.1, 3.1. e 3.2 del relatore.

Maria Letizia DE TORRE (PD) chiede chiarimenti in merito alle effettive risorse messe a disposizione dal provvedimento.

Emerenzio BARBIERI (PdL), *relatore*, fornisce i chiarimenti richiesti, richiamando le precisazioni già esposte.

Intervengono quindi, a più riprese, la presidente Valentina APREA e la deputata Manuela GHIZZONI (PD), in merito ai chiarimenti forniti dal deputato Barbieri.

Emerenzio BARBIERI (PdL), *relatore*, ribadisce che le risorse a disposizione della Biblioteca sono complessivamente maggiori rispetto a quelle previste in precedenza, dato che alle risorse previste dal Governo si aggiungono quelle disposte con il provvedimento in esame.

Manuela GHIZZONI (PD) esprime talune perplessità di metodo e di merito sull'intera vicenda, rilevando in ogni caso che le risorse messe a disposizione dal Governo sono suscettibili di essere modificate.

Valentina APREA, *presidente*, concorda con le perplessità della collega Ghizzoni, rinviando in ogni caso alle precisazioni fornite dal collega Barbieri.

Avverte che gli emendamenti presentati dal relatore saranno posti in votazione in linea di principio e, ove approvati, trasmessi alla Commissione bilancio per l'espressione del parere di competenza. Precisa quindi che, in caso di approvazione delle proposte emendative, non si procederà alla votazione degli articoli 1 e 3, come eventualmente modificati.

La Commissione approva quindi in linea di principio, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.1, 3.1 e 3.2 del relatore.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che gli emendamenti testé approvati in

linea di principio saranno trasmessi alla Commissione bilancio ai fini dell'espressione del parere di competenza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi la discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 312 del 21 aprile 2010, a pagina 92, seconda colonna, settima riga, sostituire la prima parola con la seguente: « 3 ».

ALLEGATO 1

5-02419 Siragusa: Sulla figura dei supervisori di tirocinio presso i conservatori statali di musica e istituti musicali pareggiati delle regioni Toscana ed Emilia Romagna.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'atto in discussione concerne la mancata concessione, per i Conservatori delle regioni Emilia-Romagna e Toscana, dei semiesoneri per le attività di supervisore di tirocinio dei bienni di secondo livello per la formazione dei docenti della classe di concorso A77 (strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado).

Va premesso che l'articolo 64, comma 4-ter della legge n. 133 del 6 agosto 2008, di conversione del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, recante misure urgenti per la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, ha stabilito la sospensione, per l'anno accademico 2008/2009, e fino al completamento degli adempimenti di cui alle lettere a) – razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso – ed e) – revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione degli organici del personale docente e ATA – del comma 4, delle procedure per l'accesso alle Scuole di Specializzazione per l'insegnamento secondario attivate presso le università (SSIS).

A seguito della predetta sospensione, si è proceduto ad attivare le procedure idonee al completamento del secondo biennio dell'ultimo ciclo; è stato quindi possibile concedere agli aventi diritto, già inclusi nelle graduatorie predisposte dagli Uffici scolastici regionali, la proroga per il semiesonero dall'insegnamento per attendere alle attività di supervisore di tirocinio per il conclusivo biennio delle scuole di specializzazione del IX ciclo (ultimo).

Numerose Università non hanno concluso i corsi per il conseguimento delle abilitazioni entro il 31 agosto 2008 (termine dell'anno scolastico), in quanto per tali istituzioni l'anno accademico prosegue fino alla seconda sessione del successivo anno accademico; in considerazione di ciò si è reso necessario concedere una ulteriore proroga al semiesonero per quei supervisori di tirocinio che sarebbero stati utilizzati nelle operazioni di esaurimento dei corsi normali o per i corsi di sostegno.

In tale fase è stato possibile procedere all'accoglimento della richiesta proveniente dai Conservatori di musica, che hanno richiesto l'utilizzo dei supervisori di tirocinio per i corsi attinenti la classe di concorso A077 (strumento musicale), in presenza delle precedenti graduatorie riguardanti le SISS o la facoltà di scienza della Formazione, ma non è stato invece possibile procedere ad ulteriori concessioni, nelle regioni Emilia-Romagna e Toscana, in assenza delle relative graduatorie.

A quest'ultimo proposito, va fatto presente che da parte della competente Direzione generale per l'alta formazione artistica e musicale (AFAM) non è stato autorizzato l'avvio dei corsi biennali in argomento essendo *in itinere* l'emanazione del Regolamento per la disciplina dei requisiti e delle modalità di formazione dei docenti; il che non ha consentito alle competenti direzioni scolastiche regionali l'adozione delle necessarie procedure per la formulazione delle relative graduatorie.

Ciò premesso, per quanto riguarda la specifica situazione della Toscana, la Direzione scolastica regionale ha comunicato che, effettivamente, fino al termine dell'anno scolastico 2008/2009 il contingente dei supervisori determinato in applicazione della legge 3 agosto 1998, n. 315 — è stato esaurito entro l'ambito sia della Scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario della Toscana che dell'Università degli Studi di Firenze Facoltà di Scienze della Formazione. A seguito della cessazione dell'attività della Scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario della Toscana, è stato possibile accogliere le richieste di semiesonero per due docenti avanzate dal Conservatorio di Musica «L. Cherubini» di Firenze e dal Conservatorio di Musica «Girolamo Frescobaldi» di Ferrara.

Per quanto riguarda poi la situazione dell'Emilia-Romagna, la Direzione scolastica regionale ha comunicato che i semiesoneri per i supervisori per il tirocinio di educazione musicale e di strumento musicale sono stati autorizzabili nei limiti della copertura finanziaria prevista. La verifica della sussistenza nella stessa regione di eventuali disponibilità ha dato esito negativo, pertanto per l'anno scola-

stico 2008/2009 non è stato disposto alcun semiesonero e i docenti incaricati dai Conservatori prestano la loro attività in «ore eccedenti» le 18 settimanali con retribuzione da parte dei Conservatori stessi. Per il corrente anno scolastico, con nota del 13 gennaio 2010, la Direzione generale per il personale scolastico ha esteso la possibilità di prorogare gli incarichi di supervisore, già previsti per le Università nel settembre del 2009, anche a quelli previsti alla stessa epoca per Conservatori e Accademie. Conseguentemente, non avendo disposto alcun esonero per l'anno scolastico 2008/2009, la Direzione scolastica regionale per l'Emilia Romagna non ha potuto procedere ad alcuna proroga per l'anno scolastico 2009/2010.

Per quanto sopra esposto, stante l'attuale quadro normativo ed in assenza di una ulteriore disposizione di legge riguardante specificamente l'attività dei supervisori di tirocinio presso i Conservatori, non appare possibile procedere alla formazione delle relative graduatorie e, quindi, alla concessione dei semiesoneri necessari alla prosecuzione dell'attività riguardanti l'abilitazione per la classe di concorso A077.

ALLEGATO 2

5-02444 Rossa: Sulla situazione degli istituti scolastici della Liguria.**5-02615 Codurelli: Sulla situazione delle scuole nella provincia di Lecco.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo congiuntamente alle interrogazioni n. 5-02444 dell'onorevole Rossa e n. 5-02615 dell'onorevole Codurelli in quanto la situazione evidenziata dagli Onorevoli interroganti l'uno per le istituzioni scolastiche della Liguria e l'altro per le istituzioni scolastiche della provincia di Lecco riguardano sostanzialmente le difficoltà economiche delle istituzioni scolastiche nonché la nota che la direzione generale per la politica finanziaria ed il bilancio del Ministero ha inviato alle istituzioni scolastiche in data 14 dicembre 2009.

Si è più volte riferito anche in questa sede in merito alle ragioni che hanno indotto alla diramazione della nota n. 9537 del 14 dicembre 2009 riguardante il programma annuale 2010.

Si è già fatto presente che con la medesima sono state fornite indicazioni alle istituzioni scolastiche in merito alla compilazione dei documenti contabili per la programmazione del 2010 tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili – all'atto della diramazione della succitata nota – sui capitoli di spesa concernenti il personale ed il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali. Ciò per consentire alle medesime una programmazione certa con relativa copertura finanziaria. La nota in questione richiama le istituzioni scolastiche ad una corretta tenuta delle scritture contabili mediante l'assunzione degli impegni di spesa (a tutela dei beneficiari: personale scolastico, lavoratori ex L.S.U., eccetera).

Per quanto riguarda le supplenze è stata assicurata una risorsa complessiva annuale ad ogni istituzione scolastica determinata sulla base dell'applicazione del decreto ministeriale n. 21 del 2007; le maggiori esigenze che saranno rappresentate, previo controllo del fabbisogno segnalato, verranno soddisfatte in quanto deve essere assicurato il diritto all'istruzione.

Ricordo al riguardo che per l'anno 2009, gli stanziamenti relativi alla spesa di funzionamento delle scuole ammontavano ad euro 675.896.750,00 contro euro 538.221.356,00 del 2008, con un incremento, quindi, di euro 137.675.394,00, mentre per le spese relative alle supplenze brevi lo stanziamento per il medesimo anno 2009 è stato pari ad euro 874.967.193,00 contro euro 607.215.113,00 erogati nell'anno 2008, con un incremento, quindi di euro 267.752.080,00.

La nota 9537 citata ha consigliato inoltre di applicare l'avanzo di amministrazione presunto nella misura necessaria e priva di vincoli al fine di consentire la copertura degli impegni assunti e da assumere dalle scuole. È stato segnalato a tale proposito che il bilancio dell'istituzione deve tendere al pareggio come previsto dal Regolamento adottato con decreto interministeriale n. 44 del 2001.

Per quanto concerne la rimodulazione dei contratti di fornitura dei servizi di pulizia ed altre attività ausiliarie, di cui alla direttiva del Ministro n. 68 del 2005, alla quale fa riferimento l'onorevole Rossa,

preciso che tale rimodulazione rappresenta solo il 2,25 per cento del totale delle risorse destinate ai servizi di pulizia e vigilanza.

Inoltre la medesima rimodulazione è volta alla razionalizzazione della spesa assicurando a tutte le istituzioni scolastiche risorse finanziarie quanto meno pari al costo del personale ridotto per effetto della esternalizzazione dei servizi, garantendo quindi i più opportuni livelli di servizio e liberando risorse per altre spese di funzionamento.

Vorrei inoltre far presente che in data 22 febbraio 2010 sono stati forniti ulteriori chiarimenti riguardo alle supplenze brevi e saltuarie, alla corretta assunzione degli impegni di spesa e alle spese di pulizia. A tale ultimo riguardo è stato confermato che a ciascuna istituzione scolastica viene garantita una risorsa finanziaria pari almeno al costo del personale statale ridotto per effetto della esternalizzazione dei servizi e che nel caso in cui l'importo per spese di pulizia, comunicato con nota del 14 dicembre 2009 prot. 9537, fosse inferiore alla suddetta risorsa finanziaria, la stessa verrà integrata della differenza. Qualora dette somme già assegnate fossero eccedenti, le stesse rimarranno a disposizione della scuola per il prosieguo del contratto ex « appalto storico » ovvero per le ulteriori esigenze di funzionamento.

Infine, se la differenza tra le somme assegnate e il costo del personale ridotto per effetto della esternalizzazione stessa fosse particolarmente rilevante, tale differenza sarà oggetto di opportuna analisi.

Per quanto riguarda l'imputazione dei residui attivi nell'aggregato Z « Disponibilità da programmare », l'indicazione è data per i residui attivi vantati nei confronti del Ministero e per i quali sono state avanzate apposite richieste di assegnazione.

Le risorse finanziarie alle scuole sono state attribuite, come disposto dall'articolo 1 comma 2 del decreto interministeriale n. 44 del 2001, senz'altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, formazione, orientamento proprie dell'istituzione interessata. Al piano dell'offerta

formativa autonomamente definito dalla scuola è rimessa la loro articolazione, nel rispetto della normativa.

Passando ora alla situazione finanziaria delle istituzioni scolastiche della Liguria alla quale fa espresso riferimento l'onorevole Rossa faccio presente che le medesime all'inizio dell'esercizio 2009 disponevano complessivamente di un fondo di cassa di euro 22.439.242,94 a fronte di debiti per un totale di euro 8.699.036,67. Al termine dell'anno scolastico 2008-2009 dette istituzioni disponevano complessivamente di un fondo di cassa di euro 20.695.448,77 a fronte di debiti per un totale di euro 10.715.616,84.

In particolare l'istituto professionale per l'industria e l'artigianato « Attilio Odero » di Sestri Ponente all'inizio dello scorso esercizio vantava un fondo di cassa di euro 389.994,00 e lamentava debiti per euro 92.839,04, mentre al termine dell'anno scolastico lo stesso istituto disponeva di un fondo di cassa di euro 430.577,50 a fronte di residui passivi per euro 48.902,86.

Per quanto riguarda l'anno in corso la Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio del Ministero in data 26 febbraio e 22 aprile 2010, ha comunicato alle scuole del territorio nazionale i finanziamenti ordinari relativi alla prima e seconda rata. Inoltre, il 29 marzo 2010 è stato comunicato l'importo relativo alle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti, erogato per 4 dodicesimi.

Oltre ai suddetti finanziamenti, alle scuole della Liguria sono stati assegnati i fondi per i servizi di pulizia per l'anno in corso e a saldo per gli anni 2008 e 2009.

Complessivamente alla Liguria sono stati fino ad ora assicurati finanziamenti pari a 26.425.489,25 euro.

Con riguardo alla situazione finanziaria delle istituzioni scolastiche della provincia di Lecco alla quale fa riferimento l'onorevole Codurelli, faccio presente che alle medesime sono stati assegnati nell'anno 2007 finanziamenti per 12.009.851,78 euro di cui 1.236.729,88 euro per spese di funzionamento e 769.267,00 euro di asse-

gnazione straordinaria; nell'anno 2008 l'assegnazione complessiva è stata di 9.338.749 euro di cui 377.370,32 euro per le spese di funzionamento; nell'anno 2009 il finanziamento è stato pari a 8.046.595,67 euro di cui 866.709,32 euro per il funzionamento.

Faccio presente anche che le scuole di Lecco (46 su 49) al termine dell'anno scolastico 2008-2009 vantavano un fondo di cassa di 4.016.359,42 a fronte di complessivi residui passivi di 2.066.580,78 euro ed un avanzo di esercizio (entrate effettive accertate nell'esercizio meno spese effettive impegnate nell'esercizio) per 530.488,61 euro.

Per l'anno in corso, oltre agli ordinari finanziamenti di cui alle sopra citate note ministeriali, è stato comunicato alle 6 scuole interessate della provincia di Lecco il finanziamento per i servizi di pulizia, riguardante l'anno 2010 e il saldo relativo al 2009. Complessivamente, alle istituzioni scolastiche di Lecco e provincia sono stati fino ad ora assicurati finanziamenti pari a 5.496.890,78 euro.

Faccio anche presente che il Ministero dal decorso mese sta procedendo a monitorare gli impegni di spesa assunti dalle istituzioni scolastiche tramite i flussi finanziari al fine di disporre, previa verifica, eventuali reintegri.

ALLEGATO 3

**5-02467 Pes: Chiarimenti in merito ai congedi per i docenti titolari di
assegni di ricerca presso le Università.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'atto in discussione ha per oggetto i congedi e le aspettative di cui possono fruire i titolari degli assegni di ricerca, istituiti dall'articolo 51 della legge n. 449 del 27 dicembre 1996.

È al riguardo da ritenere che la problematica proposta trovi soluzione nel disposto di cui all'articolo 453, comma 9 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, così come modificato dal comma 11 dell'articolo 26 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, che testualmente recita: « Possono essere autorizzati altresì incarichi presso enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi o enti internazionali, con assegni a carico dell'ente presso cui vengono svolti gli incarichi stessi. Al personale assegnatario di borse di studio da parte di Amministrazioni statali, di enti pubblici, di Stati o enti stranieri, di organismi ed enti

internazionali si applica il disposto di cui all'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 ».

Quest'ultima disposizione normativa, così come modificata dal comma 57 dell'articolo 52, della n. 448 del 28 dicembre 2001, prevede espressamente che « Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione della carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza ».

È comunque in corso di emanazione una circolare con cui saranno forniti ulteriori chiarimenti in merito alle problematiche scaturenti dall'applicazione della normativa trattata dalla circolare ministeriale n. 120 del 4 novembre 2002, alla quale si fa riferimento nell'interrogazione, e in tale sede sarà chiarita, nel senso sopra indicato, anche la questione riguardante i titolari degli assegni di ricerca.

ALLEGATO 4

5-02563 Ghizzoni: Nuove regole ministeriali sull'offerta formativa universitaria.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come è noto all'onorevole interrogante nelle Linee Guida del Governo sull'Università per la razionalizzazione e la qualificazione dell'offerta formativa, il miglioramento dell'offerta stessa ed il risanamento del sistema sono strettamente connessi, perché diseconomie e mancanza di progetti ben definiti incidono negativamente su entrambi.

Pertanto, è stato necessario adottare apposite misure che, nel rispetto dell'autonomia universitaria, consentano di conseguire tre obiettivi:

la determinazione dell'offerta formativa effettivamente sostenibile tramite la definizione di più adeguati parametri quantitativi;

l'eliminazione degli ostacoli organizzativi e formali alla libera circolazione degli studenti;

l'assicurazione che le Università eroghino un'offerta formativa qualificata, in coerenza con la Dichiarazione di Bologna e con l'Agenda di Lisbona.

Con riferimento alle preoccupazioni espresse dall'onorevole interrogante si precisa che nella nota n. 160 del 4 settembre 2009 sono illustrati i principi e i contenuti generali degli interventi che il Ministero intende attuare al fine di conseguire tali obiettivi e viene anche precisato che la concreta attuazione dei suddetti interventi richiederà tempi differenziati in relazione allo strumento normativo o amministrativo che dovrà essere utilizzato al ri-

guardo: pertanto, è da escludere che le nuove regole possano essere attuate immediatamente.

Si fa anche presente che, per il conseguimento degli obiettivi relativi alla razionalizzazione e qualificazione dell'offerta formativa universitaria, dovrà essere adottato il decreto ministeriale relativo alle linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università 2010-2012 (ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43), che dovrà stabilire il quadro generale di regole relativo all'offerta formativa degli Atenei per il corrente triennio.

Soltanto successivamente potrà essere emanato il decreto ministeriale che stabilirà più elevati requisiti necessari per l'attivazione dei corsi di studio e che modificherà il decreto ministeriale n. 544 del 2007.

Si riferisce, infine, che con la nota n. 18 del 27 gennaio 2010, è stato comunicato a tutti i Rettori delle Università che per l'anno accademico 2010/2011 continuerà a trovare applicazione il decreto ministeriale 31 ottobre 2007, n. 544 in quanto l'esigenza di riprogettazione dei corsi di studio che sarebbe necessaria in relazione all'adozione del decreto di modifica del citato decreto ministeriale n. 544, non appare compatibile con i tempi operativi necessari alla definizione dell'offerta formativa relativa al prossimo anno accademico, considerando che gli Atenei devono ultimare la progettazione della stessa entro il termine del 31 gennaio di ogni anno.

ALLEGATO 5

5-02601 De Pasquale: Sull'applicazione delle nuove norme sull'organizzazione scolastica da parte dell'istituto G. Carducci di Firenze.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito a quanto prospettato nell'atto in discussione circa la frammentazione della didattica in alcune classi quarte della scuola primaria « G. Carducci » di Firenze faccio presente quanto segue.

Della questione è stato interessato il competente dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per la Toscana. Questi, dopo aver acquisito le necessarie informazioni presso il dirigente scolastico della scuola « G. Carducci », ha fatto presente che l'organizzazione didattica delle sezioni 4^a D ed E è stata pianificata tenendo conto delle richieste dei genitori e degli insegnanti e per tale motivo sono stati mantenuti sulle due classi, per continuità, i due docenti principali degli ambiti logico-matematico (11 ore per classe) e linguistico (11 ore per classe).

Per quanto riguarda l'insegnamento dell'inglese e della religione ogni classe ha avuto un docente per disciplina in quanto gli insegnanti curriculari presenti non sono in possesso di specializzazione e idoneità. Sono stati attribuiti poi un docente per geografia e uno per storia.

A tali docenti ne sono poi stati aggiunti altri due sulla base di delibera del Collegio dei docenti, che svolgono, per tutte le classi, due ore aggiuntive e cioè un'ora di informatica e un'ora di recupero per alunni in difficoltà. Sono inoltre presenti un docente di sostegno e un educatore (dipendente del Comune) per l'alunno disabile.

Il Dirigente della scuola ha fatto inoltre presente che anche altre classi ex moduli

hanno strutture orarie simili e non risulta allo stesso esserci stata alcuna protesta da parte delle famiglie.

Precisa, inoltre, che i docenti delle classi 4^a D e 4^a E sono tutti di ruolo e stanno svolgendo al meglio i programmi delle rispettive materie senza rilevare problematiche particolari, inoltre nella scuola vengono offerte a tutte le classi attività integrative che arricchiscono l'offerta formativa. Il tempo mensa, due ore a settimana ha sempre fatto parte dell'orario dei moduli, così come il tempo dedicato all'intervallo.

Il Dirigente assicura di avere sempre tenuto colloqui con le famiglie delle due classi rispondendo in modo chiaro anche per scritto alle loro istanze, apportando alcune variazioni possibili per migliorare l'orario e la distribuzione delle discipline assicurando loro, se l'organico lo consentirà, di apportare miglieorie alla struttura oraria per il prossimo anno mantenendo la continuità dei due docenti delle due discipline linguistiche e logico matematiche.

Da quanto sopra si può rilevare che l'organizzazione della scuola in questione deriva dalla scelta effettuata nell'esercizio dell'autonomia didattica ed organizzativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999 la quale consente una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti, l'adattamento del calendario scolastico in relazione alle esigenze derivanti dal piano dell'offerta formativa, l'organizzazione dell'orario complessivo del curriculum e quello delle singole discipline in modo elastico, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale.

ALLEGATO 6

5-02660 Corsini: Incarico di consulenza, studio e ricerca alla dottoressa Marina Giuseppone presso il Ministero per i beni e le attività culturali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione all'interrogazione parlamentare presentata dagli onorevoli Corsini e Ghizzoni riguardante la dottoressa Marina Giuseppone, fornisco anzitutto alcuni dati che possono essere reperibili dal *curriculum vitae* della dottoressa Giuseppone, pubblicato sul sito internet del Ministero per i beni e le attività culturali.

La dottoressa Marina Giuseppone è dipendente della pubblica amministrazione dal maggio 1994, a seguito di superamento di pubblico concorso per esami.

In data 23 dicembre 2003, la dottoressa Giuseppone è stata assunta dal Ministero della salute con la qualifica di dirigente di seconda fascia, essendo risultata vincitrice del 3° corso-concorso pubblico per il reclutamento di dirigenti pubblici bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, ed ha partecipato al previsto ciclo di attività formative della durata di diciotto mesi, sostenendo l'esame finale con esito positivo.

La stessa dirigente, dopo un periodo di servizio in posizione di comando presso il

Ministero per i beni e le attività culturali, è transitata, con decorrenza dal 1° ottobre 2009, nei ruoli dello stesso Ministero, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Ciò premesso, faccio presente che la dottoressa Marina Giuseppone è figlia del Consigliere della Corte dei conti dottor Vittorio Giuseppone e che non si ravvisa alcun profilo di incompatibilità o di inopportunità in ordine alle funzioni istituzionali svolte dalla dirigente medesima, né in punto di diritto né in punto di fatto.

Infatti, non v'è alcuna norma che prevede profili di incompatibilità al riguardo, gli atti sottoposti al controllo della Corte sono registrati da altro magistrato e comunque la dottoressa Marina Giuseppone è titolare di incarico di consulenza, studio e ricerca ed in quanto tale non adotta, nell'esercizio delle sue funzioni dirigenziali, provvedimenti amministrativi soggetti al controllo della Corte dei conti.

ALLEGATO 7

5-02671 Mariani: Sulla situazione della Soprintendenza per i beni culturali delle province di Lucca e Massa Carrara.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione degli onorevoli Mariani e Ghizzoni con la quale chiedono di porre fine alla situazione di incertezza organizzativa della situazione della Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per le Province di Lucca e Massa Carrara.

A tal proposito voglio anzitutto premettere che, come noto, per arginare la situazione di precarietà delle risorse umane sono stati indetti concorsi pubblici per esame a 500 posti presso l'amministrazione centrale e periferica del Ministero

per i beni e le attività culturali, banditi il 14 luglio 2008, che sono a tutt'oggi in corso di espletamento, e in relazione ai quali si prevede a breve la conclusione delle procedure.

Ciò detto, rappresento che l'avvicendamento di alcuni dirigenti presso la Soprintendenza in argomento è correlato all'utilizzo, al fine di ridurre la spesa pubblica, dello strumento dell'incarico *ad interim* (per sei mesi, rinnovabile solo per altri sei), stante il numero insufficiente di dirigenti disponibili in relazione ai posti scoperti.

ALLEGATO 8

5-02682 Ceccuzzi: Sui tagli di risorse alle scuole e sull'iniziativa dei consigli di istituto e di circolo didattico di Siena e provincia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito a quanto rappresentato nell'atto in discussione, va in primo luogo fatto presente che il Governo ha preso l'impegno di tenere sotto controllo i conti pubblici eliminando sprechi ed inefficienze.

Come risulta dalle indagini dell'OCSE, le scuole italiane spendono mediamente per ciascuno studente molto più degli altri paesi dell'area OCSE ma i rendimenti in termini di istruzione sono al di sotto della media. Bisogna quindi restituire al servizio scolastico efficienza ed efficacia ed elevarne la qualità per avvicinarlo agli standard internazionali ed europei.

Al raggiungimento di questi obiettivi mirano i provvedimenti promossi dal Governo ed approvati dal Parlamento, ai quali si fa riferimento nell'interrogazione, ivi comprese le disposizioni in materia di organizzazione scolastica introdotte dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, il cui impianto complessivo – va ricordato – è stato in buona sostanza riconosciuto costituzionalmente legittimo dalla sentenza della Consulta n. 200 del 2009.

Quanto alla materia del diritto allo studio, non va dimenticato che la materia stessa è dall'ordinamento attribuita alla competenza delle Regioni e degli Enti locali.

In relazione, poi, alla situazione finanziaria delle istituzioni scolastiche, faccio presente quanto segue.

Per quanto riguarda la nota ministeriale protocollo n. 9537 del 14 dicembre 2009, citata nell'interrogazione, è noto che con la stessa nota sono state fornite in-

dicazioni alle istituzioni scolastiche preordinate alla compilazione dei documenti contabili per il programma annuale del 2010, tenendo conto delle risorse finanziarie attualmente disponibili sui capitoli di spesa concernenti il personale ed il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali; ciò per consentire alle istituzioni scolastiche una programmazione certa con relativa copertura finanziaria.

Nella suddetta nota si sono richiamate le istituzioni scolastiche ad una corretta tenuta delle scritture contabili mediante assunzioni degli impegni di spesa a tutela dei beneficiari (personale scolastico, lavoratori socialmente utili, eccetera).

Relativamente alle supplenze, è stata assicurata una risorsa complessiva annuale ad ogni istituzione scolastica tenendo conto dei parametri previsti dal decreto ministeriale n. 21 del 2007; le maggiori ineludibili esigenze che saranno rappresentate dalle istituzioni scolastiche, previo verifica del fabbisogno segnalato, verranno soddisfatte in considerazione dell'esigenza di assicurare il diritto all'istruzione.

Si è inoltre suggerito di applicare l'avanzo di amministrazione presunto nella misura necessaria e priva di vincoli, al fine di consentire la copertura degli impegni assunti e da assumere dalla scuola. A questo proposito, si è anche ricordato che il bilancio dell'istituzione scolastica deve tendere al pareggio come previsto dal regolamento amministrativo-contabile adottato con decreto interministeriale n. 44 del 2001.

Quanto, poi, alla rimodulazione dei contratti di fornitura dei servizi di pulizia ed altre attività ausiliarie riferiti ai cosiddetti appalti storici (direttiva n. 68 del 2005), va detto che la rimodulazione stessa rappresenta il 2,25 per cento del totale delle risorse destinate a detti servizi; a tutte le istituzioni scolastiche sono assicurate risorse finanziarie quanto meno pari al costo del personale sostituito con i servizi esternalizzati, garantendo quindi i più opportuni livelli di servizio e liberando risorse per altre spese di funzionamento.

Per ciò che riguarda l'imputazione dei residui attivi nell'aggregato Z «Disponibilità da programmare», l'indicazione è data per i residui attivi vantati nei confronti della Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio del Ministero, per i quali sono state avanzate apposite richieste di assegnazione al Ministero dell'economia e delle finanze.

Per quanto concerne la copertura delle voci di spesa, i finanziamenti rientrano nell'assegnazione complessiva per spese di personale e di funzionamento; l'assegnazione dei fondi tiene conto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche che gestiscono il «budget» assegnato considerando i criteri indicati.

In data 22 febbraio 2010 sono stati forniti ulteriori chiarimenti riguardo alle supplenze brevi e saltuarie, alla corretta assunzione degli impegni di spesa e alle spese di pulizia.

A tale ultimo riguardo, è stato confermato che a ciascuna istituzione scolastica viene garantita una risorsa finanziaria pari almeno al costo del personale statale ridotto per effetto della esternalizzazione dei servizi. Pertanto, nel caso in cui la somma per spese di pulizia, comunicata con la sopra citata nota ministeriale del 14 dicembre 2009, fosse inferiore all'anzidetta risorsa finanziaria, la stessa somma verrà

integrata della differenza. Nell'ipotesi, poi, che le somme già assegnate risultassero eccedenti, l'eccedenza rimarrà a disposizione della scuola per il prosieguo del contratto ex «appalto storico» ovvero per le ulteriori esigenze di funzionamento. Nella ulteriore ipotesi che la differenza tra le somme assegnate e il costo del personale ridotto per effetto della esternalizzazione risulti particolarmente rilevante, la differenza sarà oggetto di opportuna analisi.

Successivamente, il 10 marzo scorso, sono state fornite ulteriori precisazioni in merito alle richieste di maggiori finanziamenti per le spese di supplenze brevi che le istituzioni scolastiche debbono sostenere per consentire l'ordinato svolgimento delle lezioni e, quindi, garantire il diritto all'istruzione. È stato pure puntualizzato che la risorsa finanziaria già comunicata il 14 dicembre scorso comprende la spesa annua presunta per supplenze, determinata secondo i criteri indicati dal decreto ministeriale n. 21 del 2007.

Dal decorso mese di marzo, il Ministero procede periodicamente a monitorare gli impegni di spesa assunti nell'anno tramite i flussi finanziari al fine di disporre, previa verifica, eventuali reintegri.

Per quanto riguarda in particolare la situazione delle istituzioni scolastiche di Siena e provincia, cui si fa specifico riferimento nell'interrogazione, dai dati comunicati da 38 scuole sul totale di 40, ad inizio del corrente anno scolastico le stesse disponevano di un fondo cassa pari a 4.728.426,48 euro a fronte di passività pari a 1.097.451,70 e di un avanzo di esercizio di 132.468,43. Peraltro i finanziamenti complessivi relativi alle scuole della provincia di Siena per l'anno 2009 ammontano a 4.304.461,50 ed il totale assegnato per il 2010 fino ad ora risulta pari a 5.149.758,05 euro.

ALLEGATO 9

Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi « Regina Margherita » di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca (Nuovo testo C. 2064 Grimoldi).

**EMENDAMENTI APPROVATI IN LINEA DI PRINCIPIO
DALLA COMMISSIONE**

ART. 1.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
« 1. Il contributo alla Biblioteca italiana per ciechi « Regina Margherita » di Monza di cui all'articolo 1 della legge 13 novembre 2002, n. 260, è incrementato di un importo pari a 600.000 euro per l'anno 2010, a 700.000 euro per l'anno 2011 e a 1.682.190 euro a decorrere dall'anno 2012 ».

1. 1. Il relatore.

(Approvato)

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole da: « All'onere derivante » fino a: « n. 191 » con le seguenti: « All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 600.000 euro per l'anno 2010, a 700.000

euro per l'anno 2011 e a 1.682.190 euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 39-ter del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, ».

3. 1. Il relatore.

(Approvato)

Sopprimere il comma 2.

3. 2. Il relatore.

(Approvato)

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441- <i>quater</i> /D Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta</i>)	289
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	291

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 aprile 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 13.35.

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

C. 1441-*quater*/D Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica.

(Parere alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 22 aprile 2010.

Manuela LANZARIN (LNP), *relatore*, alla luce delle osservazioni svolte nella relazione introduttiva, propone che la Commissione esprima il proprio nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento presso la Commissione di merito.

Carmen MOTTA (PD), riconosce, preliminarmente, che le disposizioni del provvedimento oggetto di esame in sede consultiva non incidono sulle competenze assegnate alla VIII Commissione. Rileva, tuttavia, che l'articolo 20 del provvedimento, riferendosi all'applicazione delle norme in tema di protezione di talune categorie di lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto, sfiora problematiche che sono state sempre oggetto di attenta valutazione da parte della Commissione.

In proposito, ricorda che l'articolo in questione è stato oggetto di una lunga discussione presso la Commissione di merito e che il relatore aveva ufficialmente manifestato la propria intenzione di presentare un emendamento diretto a sopprimerlo. Stigmatizza, altresì, il fatto che tale intenzione non si è tradotta in un atto concreto e che, all'opposto, il Governo ha presentato un emendamento che indebolisce in modo inaccettabile il livello di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Ritiene, infatti, che la proposta emendativa del Governo, seppur respinta in Commissione Lavoro, pur mantenendo nel caso specifico il

diritto al risarcimento del danno, depenna, tuttavia, le sanzioni penali poste a carico dei datori di lavoro, le quali rappresentano uno strumento essenziale di garanzia dei diritti dei lavoratori.

Per tali ragioni, pur riconoscendo al relatore che la sua proposta di nulla osta trova un certo fondamento sotto il profilo della competenza della Commissione, esprime, tuttavia, a nome del gruppo del partito democratico, la ferma convinzione

della necessità di sopprimere l'articolo 20 del provvedimento, auspicando che anche la maggioranza voglia operare in questa direzione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di nulla osta formulata dal relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 13.45.

ALLEGATO

Delega in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in materia di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (Nuovo testo C. 1441-*quater*/D Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato, limitatamente alle parti oggetto del messaggio del Presidente della Repubblica, e dunque ai soli articoli 20, 30, 31, 32 e 50, il disegno di legge n. 1441-*quater*-D, recante « Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro », rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica;

rilevato che i citati articoli non presentano profili di diretta competenza della VIII Commissione,

esprime

NULLA OSTA

all'ulteriore corso del provvedimento.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di ENEL SpA, nell'ambito dell'esame del Piano d'azione sulla mobilità urbana (COM(2009)490 def.) 292

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Atto n. 203 (Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 292

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991. Nuovo testo C. 2451 Governo e abb., approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 294

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 27 aprile 2010.

Audizione di rappresentanti di ENEL SpA, nell'ambito dell'esame del Piano d'azione sulla mobilità urbana (COM(2009)490 def.).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 14.20.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 27 aprile 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Mario Mantovani.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Atto n. 203.

(Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione).

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 21 aprile 2010.

Mario VALDUCCI, *presidente*, segnala che nella giornata di domani avranno luogo presso la Commissione parlamentare per la semplificazione le audizioni di rappresentanti dell'ENAC e di rappresentanti di Aero Club d'Italia. Invita quindi il rappresentante del Governo a fornire gli elementi di chiarimento richiesti nella seduta del 21 aprile scorso.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI fa presente che nel corso della seduta della IX Commissione Trasporti tenutasi il 21 aprile scorso il presidente Valducci, accogliendo le osservazioni del deputato Lovelli, aveva richiesto al Governo alcuni chiarimenti in merito alla riorganizzazione dell'ENAC. Osserva quindi che al fine di consentire una maggior razionalizzazione dell'azione amministrativa dell'ENAC nonché una riduzione delle spese di funzionamento dello stesso ente si è ritenuto opportuno prevedere alcune misure di intervento. In primo luogo la durata dell'incarico del consiglio di amministrazione, del Presidente e del direttore generale è stata portata a cinque anni per consentire il raggiungimento degli obiettivi dell'ente che, in ragione della specificità e sensibilità del settore aeronautico, risultano di particolare e complessa implementazione. Ricorda al riguardo che gli interventi nel settore dell'aviazione civile sono caratterizzati da una pianificazione che attiene al medio e lungo periodo in ragione degli elevati costi rappresentati sia dalla fase della progettazione sia della successiva implementazione dei progetti stessi. In proposito porta ad esempio la definizione dei piani di sviluppo aeroportuale o i progetti di costruzione degli aeromobili. Ritiene una vigenza di soli quattro anni insufficiente a garantire la stabilità del sistema in termini di sviluppo e di certezza delle azioni da intraprendere, che potrebbero essere compromesse con la nomina di nuovi organi dopo solo quattro anni di mandato. Fa presente inoltre che la previsione di un mandato di cinque anni porrebbe l'ente in linea con mandato quinquennale stabilito per gli organi dell'Agenzia Nazionale della Sicurezza del volo (ANSV).

Fa presente che per le ragioni sopra esposte è stato previsto che il mandato del presidente e del direttore generale dell'ENAC possa essere rinnovato più volte, con le medesime modalità previste per la nomina. In particolare per quanto attiene alla figura del direttore generale rileva che ai sensi dell'articolo 4, comma 5 del decreto legislativo 250 del 1997 tale organo assume in sé compiti di natura gestionale delle attività dell'ente, in quanto cura l'esecuzione

delle deliberazioni del consiglio stesso, sovrintende all'attività di tutti gli uffici assicurando il coordinamento operativo dei servizi, delle articolazioni territoriali e l'unità di indirizzo tecnico-amministrativo, esegue ogni altro compito che gli sia attribuito dal consiglio o dallo statuto; ad esso spetta inoltre di dirigere l'attività di tutti gli uffici ed unità operative, assicurando il coordinamento operativo dei servizi, delle articolazioni territoriali, nonché l'unità di indirizzo tecnico-amministrativo e in caso di urgenza, e il compito di adottare i provvedimenti indifferibili necessari a garantire la continuità e la sicurezza dell'esercizio dell'azione amministrativa dell'ente. In considerazione di tali peculiarità di competenze che implicano una conoscenza approfondita sia del settore dell'aviazione civile sia dell'ente stesso non ravvede la necessità di limitare la possibilità di rinnovare senza limiti il mandato di tale organo. In particolare ritiene che esso, qualora ritenuto meritevole di rinnovo, possa garantire la continuità dell'azione amministrativa intesa come univocità di gestione dell'ente e fungere altresì da punto di raccordo tra il consiglio di amministrazione uscente e quello entrante.

Fa presente inoltre che il principio di escludere limiti al rinnovo del mandato del direttore generale si colloca a pieno titolo nel contesto normativo di riferimento rappresentato dal decreto legislativo n. 165 del 2001, nella parte in cui prevede il principio di separazione tra attività di indirizzo politico, rappresentato, nell'ENAC, dal Consiglio di amministrazione, e attività gestionale prevista in capo al direttore generale. Osserva che l'applicazione di tale principio comporta che i dirigenti generali dello Stato, a cui spetta l'attività gestionale, non siano soggetti a rimozione allo scadere del loro mandato proprio in ragione del fatto che il legislatore ha inteso conferire loro un ruolo gestionale che include un profilo di stabilità non sottoposto a termine.

Ritiene che detto principio debba essere applicato, *mutatis mutandis*, al direttore generale dell'ente con la previsione della possibilità di rinnovare senza limiti il

mandato, ovviamente se ritenuto meritevole da coloro a cui spetta la proposizione della nomina, garantendo così la tendenziale continuità dell'azione amministrativa dell'ente ed il di andamento della stessa. Fa presente inoltre che la possibilità per il direttore generale di essere rinnovato anche più di una volta è già prevista nell'ordinamento come nel caso del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione delle politiche del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di cui alla legge 23 ottobre 1992, n. 421. Per quanto attiene alla previsione di non includere un limite del rinnovo del mandato del presidente sottolinea che la possibilità di rinnovare senza limiti il mandato del Presidente può fungere da elemento di garanzia e di raccordo tra il Consiglio uscente con quello di nuova nomina per quanto attiene all'attività di indirizzo propria del Consiglio di Amministrazione. Evidenzia inoltre che, atteso che il consiglio di amministrazione, anche così come modificato, risulterebbe composto da quattro consiglieri, il ruolo ponderale del presidente risulterebbe, comunque, non dirimente rispetto alle decisioni assunte e ciò anche in ragione del fatto che il direttore generale non ha potere di voto decisionale nell'ambito del Consiglio di amministrazione.

Mario LOVELLI (PD) pur riservandosi di approfondire il contenuto delle considerazioni svolte dal rappresentante del Governo, anticipa che tali considerazioni non appaiono del tutto convincenti. Contestualmente ricorda che nella precedente seduta della Commissione il presidente Valducci aveva segnalato all'attenzione del Governo anche la disposizione, nell'ambito della disciplina degli organi dell'ENAC, in base alla quale coloro che hanno rivestito la carica di presidente, direttore generale o membro del consiglio di amministrazione dell'ENAC, non possono assumere incarichi di impiego, collaborazione o consulenza con imprese operanti nel settore del trasporto aereo, prima che siano trascorsi quattro anni dalla conclusione del mandato svolto.

Nel richiamare le perplessità manifestate dal Presidente in ordine alla citata disposizione, tenuto conto che un analogo divieto non è invece previsto per i dirigenti dell'ente, chiede chiarimenti al Governo in ordine anche a questo specifico aspetto.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI si riserva di effettuare un ulteriore approfondimento sulla questione.

Daniele TOTO (PdL) ritiene anch'egli meritevole di approfondimento la questione evidenziata dal presidente Valducci e ripresa dal collega Lovelli, che potrebbe essere presa in considerazione nell'ambito della predisposizione della proposta di rilievi. Prima di procedere all'elaborazione di tale proposta ritiene comunque opportuno acquisire gli elementi informativi e valutativi che emergeranno dalle audizioni dell'ENAC e dell'Aero Club d'Italia previste per la giornata di domani da parte della Commissione parlamentare per la semplificazione.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 aprile 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Mario Mantovani.

La seduta comincia alle 14.35.

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991.

Nuovo testo C. 2451 Governo e abb., approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 marzo 2010.

Mario VALDUCCI, *presidente*, segnala che, nonostante ripetute sollecitazioni rivolte al Ministero dell'Ambiente per organizzare un'audizione del Ministro o comunque di un rappresentante del Ministero, in conformità a quanto era stato richiesto in sede di ufficio di presidenza dal gruppo del Partito democratico, non è stato possibile pervenire alla definizione di una data per lo svolgimento della suddetta audizione.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), *relatore*, propone che la Commissione esprima parere favorevole sul disegno di legge in esame, nel testo trasmesso dalla Commissione Affari esteri.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI esprime l'assenso del Governo sulla proposta di parere del relatore.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) chiede al relatore e al Governo di rivedere la propria posizione. Osserva che sono ormai diverse legislature che il Parlamento tenta invano di ratificare questa Convenzione e di approvare il Protocollo trasporti, che rappresenta l'elemento essenziale della Convenzione per la protezione delle Alpi. Ricorda che in passato la soppressione del Protocollo trasporti è stata operata nell'altro ramo del Parlamento e che la Camera ha sempre provveduto, durante l'esame, a reintrodurlo. Rileva quindi una certa incoerenza nell'atteggiamento di questo ramo del Parlamento e dello stesso Governo che, nelle passate legislature, ha sostenuto la reintroduzione di questo importante Protocollo. Osserva che per la costruzione di infrastrutture viarie transalpine è necessario acquisire il consenso dello Stato confinante e ritiene che la mancata ratifica da parte dell'Italia del Protocollo trasporti potrebbe costituire un elemento di difficoltà, soprattutto stante il fatto che tutti gli altri Stati, ad eccezione della sola Svizzera, hanno provveduto a tale ratifica. Ricorda che l'Italia ha chiesto di istituire nel territorio italiano la sede ufficiale della Convenzione delle Alpi e ritiene questo discordante con la decisione

di sopprimere il Protocollo più importante all'interno della Convenzione. Giudica che questa soppressione possa provocare un grave danno all'immagine dell'Italia, che è il Paese maggiormente coinvolto nella tutela dell'arco alpino. Ricorda che nella precedente legislatura la reintroduzione del Protocollo trasporti all'interno della Convenzione è avvenuto con il sostegno del gruppo Lega nord, che giudica da sempre sensibile e attento alla protezione dei territori montani, ed esprime rammarico per il fatto che il gruppo della Lega Nord abbia modificato la sua posizione al riguardo, sostenendo l'eliminazione del Protocollo dal disegno di legge che autorizza la ratifica e proponendo, nella Commissione Trasporti, di esprimere parere favorevole su tale testo.

Mario LOVELLI (PD) ritiene che la proposta di parere del relatore non tenga conto del dibattito che si è avuto nella seduta precedente della Commissione. Considera ragionevoli le argomentazioni a sostegno della reintroduzione del Protocollo trasporti avanzate nella scorsa seduta e ribadite dal collega Zeller nella seduta odierna. Fa presente che dalle memorie raccolte nel corso delle audizioni tenutesi presso la Commissione Affari esteri emerge con chiarezza la rilevante differenza tra le reti transalpine e le reti intralpine: le prime infatti sono le grandi autostrade che collegano Stati e località che sono poste fuori dall'arco alpino e che per essere collegate necessitano di un'infrastruttura che passi attraverso le Alpi, mentre le reti intralpine sono quelle che collegano due località entrambe poste nell'arco alpino. Per questo secondo caso, in cui ricadono i progetti di ampliamento di infrastrutture stradali nelle regioni alpine italiane, il Protocollo in esame non reca alcun divieto. Fa presente che i grandi corridoi europei, e in particolare il corridoio Torino-Lione per il quale risulta già attivata una parte delle risorse necessarie, prevedono il potenziamento di linee ferroviarie e giudica opportuno che anche in questo caso siano prese decisioni che risultino coerenti con quelle assunte in sede

europea e che siano favoriti tutti gli interventi idonei a spostare il trasporto dalla strada alla rotaia. Osserva che non ci sono ragioni oggettive per sostenere la scelta della soppressione del Protocollo trasporti nell'ambito della Convenzione, che appare determinata soltanto dalle pressioni di alcune categorie, pressioni che per di più appaiono prive di valide motivazioni. Sottolinea che il Protocollo trasporti tutela un patrimonio di enorme rilievo, collocato soprattutto in territorio italiano. Ricorda che in ufficio di presidenza era stata chiesta l'audizione di un rappresentante del Ministero dell'ambiente e che nella scorsa seduta il rappresentante del Governo si era impegnato a fornire alla Commissione elementi informativi in merito alle infrastrutture viarie in corso di progettazione nell'arco alpino, per permettere alla Commissione stessa di verificare quale potrebbe essere l'impatto del Protocollo trasporti. Ritiene fondamentale che la Commissione acquisisca gli elementi di informazione e di valutazione richiesti, prima di procedere all'espressione del parere.

Silvia VELO (PD) osserva che il Protocollo trasporti incide su un settore, quale quello dell'autotrasporto, che da molto tempo si trova a fronteggiare condizioni di grave difficoltà. Osserva che tale settore necessiterebbe di misure strutturali idonee a favorirne il superamento della crisi in cui versa. Nonostante il tavolo di confronto con gli operatori del settore convocato sin dall'inizio della legislatura il Governo in carica non ha ancora dato attuazione a misure di questo genere. Giudicherebbe quindi doveroso da parte del Governo predisporre misure strutturali ed efficaci, anziché far leva sui timori degli operatori del settore per offrire segnali simbolici, senza reali e concreti effetti, quali la soppressione del Protocollo trasporti dalla Convenzione sulle Alpi. Osserva che lo stralcio di tale Protocollo, che rappresenta la parte più importante della Convenzione, vanifica di fatto la ratifica della Convenzione medesima. Chiede al Governo se esistano delle iniziative infra-

strutturali che risultino incompatibili con la sottoscrizione del Protocollo trasporti e, nel caso, ritiene che, come il rappresentante del Governo si era impegnato a fare, la Commissione dovrebbe esserne informata in modo circostanziato. Ribadisce quindi la richiesta di un'audizione del Ministro dell'ambiente o comunque di un rappresentante del Ministero, ritenendo del tutto ingiustificabile che, di fronte alla sollecitazione proveniente dalla Commissione, non sia stata fornita alcuna disponibilità per la programmazione e lo svolgimento dell'audizione. In ogni caso, qualora si rilevasse del tutto impossibile svolgere l'audizione, ritiene che il Ministero dell'Ambiente dovrebbe almeno inviare una nota scritta in cui si valutano i profili di impatto ambientale della mancata ratifica del Protocollo trasporti. Giudica pertanto indispensabile un'ulteriore riflessione da parte della Commissione, che soltanto una volta acquisiti gli elementi di informazione e di valutazione richiesti si troverà in condizione di esprimere il proprio parere.

Carlo MONAI (IdV) ritiene che l'esclusione del Protocollo trasporti dal complesso dei Protocolli di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi di cui con il disegno di legge in esame si autorizza la ratifica rechi un grave danno all'immagine dell'Italia, che è il Paese che più di ogni altro dovrebbe sentire l'esigenza di una effettiva tutela del patrimonio alpino. Osserva che tutti i Paesi sottoscrittori della convenzione, al di fuori della Svizzera, hanno ratificato il Protocollo trasporti e che qualsiasi iniziativa in merito alla realizzazione di un'infrastruttura da parte dell'Italia coinvolgerebbe anche i Paesi confinanti che hanno sottoscritto tale Protocollo. Ricorda che ad agosto dello scorso anno è avvenuta l'iscrizione delle Dolomiti nel patrimonio dell'Unesco, e che alla cerimonia è intervenuto il Presidente della Repubblica, a testimonianza del grande valore paesaggistico che le Alpi assumono a livello mondiale. Chiede quindi che la Commissione possa effettuare un'ulteriore e più appro-

fondita riflessione, al fine di pervenire all'inserimento, nel parere, di una osservazione o di una condizione volta a ripristinare il Protocollo trasporti, in assenza della quale preannuncia il voto contrario del proprio gruppo.

Daniele TOTO (Pdl) osserva che non di rado in sede di accordi internazionali sono inserite clausole che implicano, come successivamente si viene a constatare obblighi rigidi e vincolanti, che finiscono per incidere negativamente sulle decisioni già prese dal Governo relativamente ad opere infrastrutturali in corso. Giudica indispensabile che una politica di potenziamento della dotazione infrastrutturale sia adeguatamente sostenuta e a tal fine ritiene che la Commissione debba pervenire all'approvazione della proposta di parere favorevole del relatore.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), *relatore*, nel ribadire quanto già espresso nel precedente intervento; segnala che la soppressione del Protocollo trasporti corrisponde a una precisa e approfondita decisione della maggioranza, interamente condivisa dal Governo. Osserva che l'atteggiamento delle opposizioni in questo caso appare assai diverso da quello dimostrato in occasione della discussione sulla realizzazione della TAV. Concorda con quanto osservato dal collega Toto riguardo alla rigidità di alcune disposizioni contenute all'interno del Protocollo trasporti che potrebbero inficiare la realizzazione di opere infrastrutturali necessarie allo sviluppo del Paese.

Mario LOVELLI (PD) giudica improprio il riferimento alla TAV da parte del relatore e ritiene inaccettabile che una Commissione parlamentare non sia in condizione di acquisire dal Governo gli elementi informativi che richiede ai fini dell'espressione di un parere su un atto che contiene disposizioni estremamente rilevanti e di premi-

nente interesse della Commissione medesima. Ribadisce quindi la richiesta che non venga posta in votazione la proposta di parere del relatore se non dopo che la Commissione abbia potuto valutarla alla luce delle informazioni e delle valutazioni che sono state richieste sia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sia al Ministero dell'ambiente. Una votazione del parere in assenza di tali elementi significherebbe un grave svilimento di tutta l'attività della Commissione.

Mario VALDUCCI, *presidente*, propone di rinviare alla prossima settimana la votazione del parere, richiedendo al rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di fornire per la prossima seduta che sarà dedicata al provvedimento gli elementi informativi richiesti in merito al traffico su gomma nell'arco alpino e alle infrastrutture viarie in corso di progettazione, già richiesti nella seduta del 10 marzo scorso e precisati dal deputato Lovelli nella seduta odierna. Per quanto concerne le valutazioni di competenza del Ministro dell'Ambiente, si impegna a inviare al Ministro una lettera con cui si chiede la trasmissione alla Commissione, in tempo utile per lo svolgimento della prossima seduta, una nota scritta contenente tali valutazioni. In ogni caso ribadisce l'esigenza che, nella prossima seduta, la Commissione pervenga all'espressione del parere.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), *relatore*, sulla base delle richieste avanzate dai colleghi dei gruppi di opposizione, si dichiara disponibile ad accogliere la proposta del Presidente di un rinvio della votazione del parere.

Mario VALDUCCI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori. C. 2100-C. 2157-C. 2158-C. 2452-C. 2890-C. 3102-A 298

SEDE CONSULTIVA:

DL 40/10: Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori. C. 3350 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (*Esame e rinvio*) 298

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441-*quater*-D Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica (*Seguito dell'esame e conclusione*) 300

ALLEGATO (*Emendamenti del Relatore*) 304

COMITATO DEI NOVE

Martedì 27 aprile 2010.

Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori.
C. 2100-C. 2157-C. 2158-C. 2452-C. 2890-C. 3102-A.

Il comitato dei nove si è riunito dalle 13.45 alle 13.55.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 aprile 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 13.55.

DL 40/10: Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori.

C. 3350 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Michele SCANDROGLIO (PdL), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alle Commissioni riunite VI e X sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 26 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni tributarie e finanziarie urgenti

in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori.

Evidenzia, in premessa, che il provvedimento in esame si pone in una linea di continuità con i precedenti provvedimenti anti-crisi adottati dal Governo nell'ambito della propria politica economico-finanziaria, soprattutto per quanto concerne la previsione di misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, sebbene sia da puntualizzare che — a differenza dei precedenti interventi — il presente provvedimento contiene una predominante parte di rafforzamento del contrasto all'evasione fiscale, contenendo importanti disposizioni in materia di lotta alle frodi internazionali e di riduzione del contenzioso, nonché nuove regole per la notifica di atti ai non residenti.

In proposito osserva che, dal punto di vista delle competenze della Commissione, il provvedimento contiene un numero molto limitato di disposizioni.

In particolare, fa notare che — sotto questo profilo — assume una certa rilevanza il comma 5 dell'articolo 1, finalizzato ad introdurre specifiche misure di contrasto alle frodi internazionali, in quanto estende anche all'Istituto di previdenza dei marittimi (IPSEMA) e all'Agenzia delle entrate l'applicazione della disciplina — oggi contenuta agli articoli 15 e 17 della legge n. 26 luglio 1984, n. 413, e all'articolo 156, comma 9, del codice della navigazione — che garantisce la riscossione certa delle somme da parte degli enti creditori, con ciò favorendo, dunque, la riduzione dei casi di evasione contributiva previdenziale.

Ricorda, peraltro, che l'introduzione di tale disposizione deriva da un'esigenza già prospettata dai rappresentanti dell'IPSEMA alla XI Commissione — in occasione di una recente audizione svolta nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui fenomeni distorsivi del mercato del lavoro — alla quale la norma in questione mira, per l'appunto, a fornire una precisa risposta, ponendo

l'ente al riparo da eventuali ipotesi di frodi fiscali o contributive, che risultano particolarmente frequenti soprattutto in caso di « dismissione di bandiera », ossia nel caso in cui si verifichi il trasferimento e la cancellazione dai registri delle navi.

Rileva, infatti, che la disposizione in esame, già vigente in favore dell'INPS, consentirà di sottoporre all'obbligo di comunicazione, anche nei confronti dell'IPSEMA, le notizie concernenti l'armamento e la proprietà delle navi stesse (o, per esempio, qualora si debba procedere nei confronti dell'armatore o del proprietario della nave per provvedimento giudiziale avverso) o l'avvenuta cancellazione della nave. Fa notare, altresì, che l'ultimo periodo del comma citato interviene in materia di diritto di prelazione sui crediti privilegiati di cui all'articolo 2778 del codice civile. In particolare, si stabilisce che i crediti vantati dall'IPSEMA per premi dovuti dai contribuenti, attualmente iscritti all'ottavo posto nell'ordine dei crediti, per un ammontare pari al 50 per cento del credito stesso, devono essere inclusi, per l'intero ammontare, al primo posto nell'ordine dei crediti aventi privilegio generale o speciale su beni mobili.

Ritiene che vada, inoltre, segnalato che il comma 4 del medesimo articolo 1, per le medesime finalità « anti-frode », dispone che nei casi di trasferimento all'estero della sede sociale i soggetti interessati debbano notificare tale modifica esclusivamente tramite la « comunicazione unica » di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 7 del 2007, ovvero nei confronti degli Uffici del Registro imprese delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Evidenzia, infine, il comma 1 dell'articolo 4, che istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, un apposito Fondo destinato al sostegno della domanda in particolari settori, da disciplinare con decreto del Ministro: in propo-

sito, segnala che detto decreto ministeriale, attuativo della citata disposizione, è già stato emanato lo scorso 26 marzo (e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 6 aprile 2010) e ha previsto incentivi in favore di determinati settori dell'energia, dell'ambiente e delle infrastrutture meccaniche, in vista dell'acquisto, tra l'altro, di macchinari ad uso agricolo e di gru per l'edilizia.

Al riguardo, sottolinea pertanto che – pur non rilevando tale norma sotto il profilo delle dirette competenze della XI Commissione – tuttavia essa mira a favorire l'utilizzo, da parte delle imprese interessate, di strumentazioni che vengono evidentemente ritenuti utili, dallo stesso provvedimento in esame, in vista di una migliore salvaguardia della sicurezza sul lavoro, tanto che il Fondo istituito da tale norma è denominato « Fondo per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, ecocompatibilità e di miglioramento della sicurezza sul lavoro ».

In conclusione – preso atto del contenuto del provvedimento – si riserva di formulare, in occasione della seduta di domani, una proposta di parere che possa eventualmente dare conto di utili elementi di riflessione sulle materie oggetto del provvedimento, anche alla luce degli spunti che potranno emergere dal dibattito.

Giulio SANTAGATA (PD), pur esprimendo condivisione sulle misure finalizzate a contrastare forme di evasione fiscale contenute nel provvedimento, soprattutto laddove si interviene in favore dell'IPSEMA, giudica complessivamente negativo l'impianto del presente disegno di legge, atteso che in esso si prevedono interventi di sostegno alle imprese insufficienti e inadeguati a rilanciare il tessuto produttivo. Ritiene altresì pericolosa la pretesa del Governo in carica – confermata nella proposta normativa in questione – di promuovere un rilancio dell'economia attraverso l'introduzione di misure di *deregulation* e di semplificazione, che, se attuate in modo indiscri-

minato in settori particolarmente sensibili – come quello dell'edilizia, contemplato nel presente provvedimento – possono risultare lesive di interessi rilevanti per la collettività, come quelli relativi all'ambiente. Giudica paradossale, pertanto, che nel provvedimento, da un lato si prevedano incentivi in vista del perseguimento di obiettivi di efficienza energetica ed ecocompatibilità, dall'altro si pongano in essere forme di liberalizzazione delle attività edilizie potenzialmente in grado di mettere a rischio la tutela del territorio del Paese.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE

Martedì 27 aprile 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 14.50.

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

C. 1441-quater-D Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 21 aprile 2010.

Silvano MOFFA (PdL), *presidente*, comunica che – con riferimento al testo del disegno di legge in esame, come risultante dagli emendamenti approvati – sono pervenuti i pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni I, II, IV, V,

VIII, XII, XIV, nonché della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Avverte, altresì, che le Commissioni VI, VII, IX e X hanno fatto presente, per le vie brevi, che non esprimeranno il parere di competenza.

In via preliminare, alla luce del parere reso dalla V Commissione (Bilancio), avverte che – pur avendo, nella seduta del 20 aprile scorso, l'Assemblea deliberato, su proposta della Commissione, la limitazione dell'esame del disegno di legge ai soli articoli 20, 30, 31, 32 e 50, oggetto del messaggio di rinvio del Presidente della Repubblica – si rende necessaria una modifica ulteriore, al fine di adeguare la decorrenza della norma di copertura contenuta nell'articolo 17 (relativa all'applicazione dei contratti collettivi del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri al personale ad essa trasferito), attualmente fissata a decorrere dall'anno 2009, ossia da un esercizio finanziario concluso.

Rileva, infatti, che si tratta con tutta evidenza di una modifica che – pur non richiesta dal Capo dello Stato nel messaggio, né correlata con le disposizioni cui si riferiscono i suoi rilievi – si presenta di carattere meramente tecnico e assolutamente necessaria per assicurare la congruità del testo ed il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, così come dei principi generali della contabilità; di ciò – come detto in precedenza – vi è conferma nel parere reso dalla V Commissione, che reca una specifica condizione volta alla modifica dell'anno di decorrenza. Fa presente, quindi, che al fine di recepire – doverosamente – tale condizione, è stato presentato dal relatore un apposito emendamento (*vedi allegato*), di cui la presidenza ha consentito la presentazione e che sarà sottoposto al voto della Commissione, stante appunto la sua natura tecnica.

Ricorda, in proposito, che in una recente occasione (nella XIV legislatura, in relazione al disegno di legge n. 4636-bis-D, recante la riforma dell'ordinamento giudiziario) è stato esplicitamente chiarito che l'oggetto della limitazione

della discussione ricomprendeva anche le disposizioni del disegno di legge « aventi rilievo finanziario, di cui si renda necessario l'adeguamento a seguito del rinvio, nonché alle disposizioni connesse con termini di scadenza previsti dalla legislazione vigente la cui modifica possa risultare necessaria in conseguenza del rinvio disposto dal Presidente della Repubblica ». Peraltro, anche a prescindere da un'esplicita indicazione in tal senso, giudica evidente che la limitazione della discussione non può valere a sottrarre alla Commissione ed all'Assemblea la disponibilità delle parti ulteriori del testo ove se ne rendano indispensabili modifiche di carattere tecnico, univocamente finalizzate alla congruità e alla stessa costituzionalità del provvedimento. A tal fine, fa notare come soccorrano anche i principi generali dell'ordinamento, che consentono alle Camere, ad esempio nel caso delle cosiddette « navette », di operare, in deroga ai limiti della « doppia lettura conforme », intervenendo anche su norme già approvate nell'identico testo dalle due Camere, ove si tratti di assicurare alcuni caratteri essenziali dei testi legislativi, quali la loro coerenza e congruità, nonché il rispetto dell'obbligo costituzionale di adeguata copertura finanziaria; a ciò ritiene che si debba aggiungere che – proprio con riferimento ai casi di progetti di legge rinviati alle Camere dal Capo dello Stato e sui quali sia stata deliberata la limitazione della discussione – sono state in passato ammesse modifiche ai testi anche se non riferite a norme oggetto dei rilievi presidenziali, quando esse risultavano necessarie ad adeguare termini nel frattempo scaduti o, addirittura, quando si è rilevata una contraddizione normativa fra due disposizioni del testo, riconducibili a finalità opposte (come avvenuto, ad esempio, in occasione dell'esame del disegno di legge n. 310-D, di riordino del sistema radiotelevisivo).

Segnala, infine, che il relatore ha predisposto anche ulteriori emendamenti di natura formale, diretti a recepire taluni

dei rilievi espressi nei pareri delle richiamate Commissioni e del Comitato per la legislazione (*vedi allegato*).

Giuliano CAZZOLA (Pdl), *relatore*, raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 17.100, 31.100, 31.101, 32.100, presentati al fine di recepire i rilievi formulati dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni I, II e V.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Giulio SANTAGATA (PD) chiede chiarimenti al relatore e al Governo circa le proposte di modifica che si intende introdurre in relazione all'articolo 20.

Giuliano CAZZOLA (Pdl), *relatore*, dopo aver riconosciuto che le rilevanti questioni poste dall'articolo 20 risultano ancora aperte e richiedono una specifica regolamentazione, osserva che una soluzione normativa adeguata può essere ragionevolmente individuata in un emendamento già presentato da deputato Cirielli nel corso dell'esame in Commissione – ritenuto tecnicamente respinto proprio in tale fase – sul quale preannuncia sin d'ora il proprio orientamento favorevole, auspicandone la ripresentazione in Assemblea.

Giuseppe BERRETTA (PD), intervenendo sull'emendamento 31.101 del relatore, fa notare che tale proposta di modifica, in realtà, non recepisce le osservazioni formulate dalla I Commissione, atteso che non appare volta a garantire un principio di prevalenza degli accordi interconfederali successivamente intervenuti rispetto al contenuto del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto all'articolo 31 del provvedimento in esame.

Giuliano CAZZOLA (Pdl), *relatore*, pur ritenendo che l'esigenza prospettata dal

deputato Berretta sia già soddisfatta dall'attuale formulazione dell'emendamento 31.101, si dichiara disponibile a riformularlo al fine di chiarirne il contenuto.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) fa presente che, essendo imminente la ripresa dei lavori in Assemblea, appare necessario concludere celermente la corrente seduta, votando i nuovi emendamenti del relatore e deliberando il mandato a riferire in Assemblea.

Silvano MOFFA, *presidente*, considerata l'imminenza dei lavori in Assemblea, ritiene che vi sia un margine temporale sufficiente per approvare gli emendamenti del relatore nella loro attuale formulazione e per deliberare il mandato al relatore.

Giulio SANTAGATA (PD) ritiene che la presentazione da parte del relatore di nuovi emendamenti sul testo renda necessario un ulteriore approfondimento in Commissione, sottolineando l'esigenza di rinviare la deliberazione di competenza della Commissione, prevista all'ordine del giorno della seduta odierna.

Silvano MOFFA, *presidente*, alla luce del dibattito svolto e degli orientamenti emersi, ritiene utile procedere immediatamente alla votazione dell'emendamento 17.100 del relatore, teso a recepire una importante condizione posta dalla V Commissione, rinviando la discussione delle questioni ancora irrisolte al Comitato dei nove, nell'ambito dell'esame in Assemblea.

La Commissione approva l'emendamento 17.100 del relatore.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che si intendono tecnicamente respinti i restanti emendamenti del relatore, al fine di consentirne la ripresentazione in Assemblea.

Comunica, altresì, che si procederà ora alla deliberazione per il conferimento del mandato al relatore, dovendosi ovviamente

intendere che la Commissione riferisce all'Assemblea sul complesso del provvedimento, ivi inclusi gli articoli che non hanno costituito oggetto di esame, che risultano implicitamente approvati nel medesimo testo.

Teresio DELFINO (UdC) dichiara l'astensione del suo gruppo sul conferimento del mandato al relatore a riferire in Assemblea.

Giuseppe BERRETTA (PD) dichiara il voto contrario del suo gruppo sul conferimento del mandato al relatore a riferire in Assemblea.

La Commissione delibera di conferire al deputato Cazzola il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo del disegno di legge in esame, come modificato nel corso dell'esame in sede referente. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Silvano MOFFA, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea, sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (C. 1441-*quater*-D Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica).

EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 17.

Ai commi 1 e 2, sostituire il numero: 2009 con il seguente: 2010.

17. 100. Il Relatore.**(Approvato)**

ART. 31.

Al comma 9, sostituire il quarto periodo, come introdotto dall'emendamento Fedriga 31.9, con il seguente: La clausola compromissoria non può essere pattuita e sottoscritta prima della conclusione del periodo di prova, ove previsto, ovvero se non siano trascorsi almeno trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto di lavoro, in tutti gli altri casi.

31. 100. Il Relatore.

Al comma 9-bis, come introdotto dall'emendamento 31.8 del relatore, sostituire le parole: individua in via sperimentale,

con proprio decreto, tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto tra le parti sociali stesse *con le seguenti:* , con proprio decreto, tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto tra le parti sociali, individua in via sperimentale, fatta salva la possibilità di integrazioni e deroghe derivanti da eventuali successivi accordi interconfederali o contratti collettivi.

31. 101. Il Relatore.

ART. 32.

Al comma 1, come risultante dall'emendamento 32.2 del relatore, sostituire le parole: comunicazione scritta, ovvero dalla comunicazione dei motivi *con le seguenti:* comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi.

32. 100. Il Relatore.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale per il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per l'anno 2010, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 201 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	305
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	311

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441- <i>quater</i> /D Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	306
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	312

SEDE REFERENTE:

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche. Nuovo testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo, C. 977- <i>ter</i> Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni, C. 1942 Mura, C. 2146 Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio, C. 2693 Zazzera e C. 2909 De Poli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	308
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti e subemendamenti approvati</i>)	313

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 27 aprile 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il ministro della salute Ferruccio Fazio.

La seduta comincia alle 13.20.

Schema di decreto ministeriale per il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per l'anno 2010, relativo a contributi

ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Atto n. 201.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 20 aprile 2010.

Laura MOLTENI (LNP), *relatore*, esprime l'intenzione di inserire nella sua proposta di parere un'osservazione volta a

sollecitare il Governo ad assumere, in sede internazionale, iniziative volte alla revisione dei contributi dovuti dall'Italia in adempimento di obblighi assunti a livello internazionale. Tale osservazione nasce dall'esigenza di verificare l'efficacia di collaborazioni internazionali in campo sanitario, spesso istituite da accordi molto risalenti nel tempo.

Luciana PEDOTO (PD) osserva che l'esigenza di verificare l'efficacia delle attività finanziate dallo schema di decreto in esame non appare limitata ai contributi derivanti da obblighi internazionali, ma si estende necessariamente anche alla Lega italiana per la lotta contro i tumori.

Carla CASTELLANI (PdL), pur comprendendo e condividendo l'osservazione formulata dal relatore, ritiene che sarebbe preferibile fare riferimento alla valutazione dei risultati conseguiti da tutti gli enti interessati, nonché all'esigenza di riconsiderare i contributi ad essi destinati, anche per evitare che detta osservazione appaia motivata da un giudizio critico sull'operato di alcuni soltanto di questi enti.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) dichiara di condividere le considerazioni delle colleghe Pedoto e Castellani.

Laura MOLTENI (LNP), *relatore*, dichiara la propria disponibilità ad accogliere i suggerimenti emersi in corso del dibattito.

Delia MURER (PD) invita il Governo a chiarire la propria posizione sull'argomento in discussione.

Il ministro Ferruccio FAZIO dichiara la disponibilità del Governo a procedere alla verifica e alla revisione suggerite dai deputati intervenuti.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, premesso di condividere l'esigenza rappresentata dal relatore e dai colleghi intervenuti, sospende brevemente la seduta per con-

sentire al relatore di recepire nella sua proposta di parere le indicazioni emerse dal dibattito.

La seduta, sospesa alle 13.40, è ripresa alle 13.50.

Laura MOLTENI (LNP), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.55.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 aprile 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il ministro della salute Ferruccio Fazio.

La seduta comincia alle 13.55.

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

C. 1441-quater/D Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla XI Commissione il prescritto parere sulle parti di competenza del disegno di legge n. 1441-quater-D, recante delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro, definitivamente

approvato dal Senato nella seduta del 3 marzo 2010 e rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica con messaggio motivato, a norma dell'articolo 74 della Costituzione, in data 31 marzo 2010.

Al riguardo, fa presente che, nella seduta del 20 aprile scorso, l'Assemblea ha deliberato, ai sensi dell'articolo 71, comma 2, del regolamento, di limitare la discussione alle sole parti del disegno di legge che formano oggetto del citato messaggio del Presidente della Repubblica, conforme a quanto l'XI Commissione aveva deliberato nella seduta del 14 aprile scorso.

Ricorda, altresì, che, nella seduta del 20 gennaio 2010, la Commissione aveva espresso parere favorevole sul medesimo disegno di legge, allora in terza lettura.

Alla luce di quanto detto, ritiene che anche l'esame in sede consultiva debba limitarsi alle parti oggetto del messaggio del Presidente della Repubblica. In proposito, osserva che soltanto l'articolo 20 – in base al quale alle morti o alle lesioni subite dal personale imbarcato su navigli militari e cagionate dal contatto con l'amianto, non possono continuare ad applicarsi, come invece sta accadendo in procedimenti attualmente pendenti davanti ad autorità giudiziarie, le sanzioni penali stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, che disciplina l'applicazione di tali sanzioni, escludendole unicamente nei casi di morti o lesioni subite da personale imbarcato su navi mercantili – presenta profili di competenza della Commissione. Al riguardo, il Presidente della Repubblica ha eccepito che tale disposizione, formulata come interpretazione autentica dell'articolo 2, lettera *b*), della legge 12 febbraio 1955, n. 51, in realtà modifica la disciplina vigente, per giunta intervenendo su una legge delega che ha già esaurito la sua funzione. Inoltre, il Presidente della Repubblica ha osservato come tale articolo 20, nella parte in cui fa salvo il diritto del lavoratore al risarcimento dei danni eventualmente subiti, non sarebbe applicabile, poiché il medesimo articolo fa cessare l'efficacia della norma generatrice di re-

sponsabilità e, al tempo stesso, non introduce un autonomo titolo di indennizzo.

In proposito, ricorda che, nel corso dell'esame in sede referente, sono stati respinti sia l'emendamento sostitutivo dell'articolo 20, presentato dal Governo, sia i restanti emendamenti, soppressivi e sostitutivo, riferiti al medesimo articolo. Pertanto, al fine di consentire una più attenta valutazione dei rilievi sollevati dal Presidente della Repubblica, ritiene opportuno inserire nella sua proposta di parere favorevole, in premessa, l'auspicio di un'ulteriore approfondimento della materia nel corso dell'esame in Assemblea (*vedi allegato 2*).

Anna Margherita MIOTTO (PD) ritiene che l'articolo 20 del provvedimento in esame, dettato unicamente dalla volontà di determinare l'estinzione dei procedimenti in corso, presso il tribunale di Padova, a carico di alti ufficiali della marina militare, dovrebbe essere soppresso. Tale disposizione, infatti, essendo formulata come norma di interpretazione autentica, contraddice la costante applicazione dell'articolo 2 della legge n. 51 del 1955 negli oltre cinquanta anni della sua vigenza. L'articolo in esame, inoltre, determinerebbe, nonostante il suo tenore letterale, la perdita di ogni diritto all'indennizzo da parte dei soggetti danneggiati dall'esposizione all'amianto a bordo del naviglio di Stato e delle loro famiglie, come giustamente rilevato dal Presidente della Repubblica.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, pur comprendendo le preoccupazioni della collega Miotto, ritiene che esse potranno essere adeguatamente affrontate nel corso dell'esame in Assemblea. Ribadisce, pertanto, la sua proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE REFERENTE

Martedì 27 aprile 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO – Interviene il ministro della salute Ferruccio Fazio.

La seduta comincia alle 14.05.

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche.

Nuovo testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo, C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni, C. 1942 Mura, C. 2146 Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio, C. 2693 Zazzera e C. 2909 De Poli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 aprile 2010.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti Miotto 10.4, Pedoto 10.5 e Zeller 10.29. Invita, quindi, i presentatori a ritirare l'emendamento Laura Molteni 10.1, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Miotto 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 10.16, 10.17 e 10.18. Invita, altresì, i presentatori a ritirare l'emendamento Laura Molteni 10.2, esprimendo, infine, parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 10. Annuncia, quindi, la presentazione dell'emendamento 10.50 (*vedi allegato 3*).

Il ministro Ferruccio FAZIO esprime parere favorevole sull'emendamento 10.50 del relatore e parere conforme a quello del relatore sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 10.

Anna Margherita MIOTTO (PD) rileva che le disposizioni contenute nell'articolo 10, che i numerosi emendamenti presentati dal suo gruppo sono volti a modificare, introducono una nuova disciplina della

libera professione medica, disciplinando una materia che poco o nulla ha a che fare con il governo delle attività cliniche. In proposito, ricorda che l'attività libero-professionale *intramoenia* contribuisce in modo significativo al bilancio di molte aziende sanitarie e che, pertanto, la disposizione in esame riduce le risorse a disposizione del Servizio sanitario nazionale. Osserva, inoltre, che con la conseguente soppressione dei centri unici di prenotazione (CUP) sarà impossibile effettuare quel monitoraggio dell'attività libero-professionale dei medici, che pure l'articolo 10 prevede. Ricorda, inoltre, che il disegno di legge in materia di libere professioni, in corso di esame presso il Senato, appare ispirato ad una logica ben diversa dalla norma in esame: esso prevede, infatti, limiti ben precisi all'esercizio di attività professionali diverse da quella medica. Invita, infine, la presidenza a stabilire un termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 10.50 del relatore.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, propone di fissare alle ore 18 il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 10.50 del relatore, precisando che l'esame degli eventuali subemendamenti presentati avrà luogo al termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea, compatibilmente con la riunione del gruppo del Partito democratico, prevista per le ore 20.

La Commissione concorda.

Paola BINETTI (UdC), premesso di condividere la scelta di garantire pienamente l'esercizio della libera professione medica e la libertà di scelta dei pazienti, sottolinea la necessità di verificare in modo puntuale il rispetto dell'orario e degli obblighi di servizio da parte dei medici all'interno delle strutture del Servizio sanitario nazionale ed evidenzia, in proposito, il ruolo fondamentale dei centri unici di prenotazione (CUP). Ritiene, infatti, che un'attenta verifica delle prestazioni effettuate dai medici all'interno delle

strutture pubbliche sia essenziale al fine di garantire quel rapporto di fiducia tra il paziente e il suo medico, che è elemento insostituibile per la realizzazione del principio di autodeterminazione del paziente.

Carla CASTELLANI (PdL) riconosce che, negli ultimi dodici anni, la riforma della libera professione medica ha avuto l'effetto positivo di disciplinare un ambito di attività che, probabilmente, necessitava di una regolazione più puntuale. Tale intervento, tuttavia, ha palesemente mancato il suo obiettivo principale, cioè la riduzione delle liste d'attesa. Quanto ai ricavi che, per le aziende sanitarie, deriverebbero, secondo quanto sostenuto dalla collega Miotto, dall'attività libero-professionale *intramoenia*, ricorda che alcune aziende non hanno ancora recuperato le risorse investite al fine di predisporre strutture idonee ad ospitare tale attività, mentre, come è noto, altre aziende non vi hanno mai provveduto. Auspica, infine, un approccio non ideologico e più liberale alla problematica in discorso, al fine di garantire la libertà di scelta dei cittadini, e, al tempo stesso, il diritto dei medici all'esercizio della libera professione.

La Commissione respinge l'emendamento Miotto 10.4.

Luciana PEDOTO (PD) ritira il suo emendamento 10.5.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Zeller 10.29: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Laura MOLTENI (LNP), accogliendo l'invito rivoltole dal relatore, ritira il suo emendamento 10.1.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Miotto 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 10.16, 10.17 e 10.18.

Laura MOLTENI (LNP), accogliendo l'invito rivoltole dal relatore, ritira il suo emendamento 10.2.

La Commissione respinge gli emendamenti Miotto 10.19, 10.20, 10.21, 10.22, 10.23, 10.24, 10.25 e 10.26.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, essendo stato fissato un termine per la presentazione di subemendamenti al suo emendamento 10.50, propone di accantonarlo insieme ai restanti emendamenti riferiti all'articolo 10 e di passare all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

La Commissione delibera di accantonare gli emendamenti 10.50 del relatore e gli identici emendamenti Miotto 10.3 e Palagiano 10.28, nonché l'emendamento Miotto 10.27.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento 11.1 ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 11.

Il ministro della salute Ferruccio FAZIO esprime parere conforme a quello del relatore.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Zeller 11.6: s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Minardo 11.3.

Laura MOLTENI (LNP) chiede di accantonare il suo emendamento 11.1.

La Commissione delibera di accantonare l'emendamento Laura Molteni 11.1, risultando così accantonato anche l'emendamento Minardo 11.4.

Respinge quindi l'emendamento Minardo 11.5.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Palagiano 11.2: s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Miotto 11.01.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 12.

Il ministro della salute Ferruccio FAZIO esprime parere conforme a quello del relatore.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli articoli aggiuntivi Palagiano 12.01 e Zeller 12.02 e 12.03: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Dopo aver ricordato che alle ore 18 scade il termine per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento 10.50 del relatore, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.45, è ripresa alle 19.50.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che sono stati presentati due subemendamenti all'emendamento 10.50 del relatore (*vedi allegato 3*).

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sui subemendamenti Miotto 0.10.50.1 e 0.10.50.2.

Il ministro Ferruccio FAZIO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva i subemendamenti Miotto 0.10.50.1 e 0.10.50.2. Approva, quindi, l'emendamento 10.50 del relatore (*vedi allegato 3*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che saranno ora posti in votazione gli altri emendamenti accantonati nel corso della seduta.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Miotto 10.3 e Palagiano 10.28, nonché l'emendamento Miotto 10.27.

Approva, quindi, l'emendamento Laura Molteni 11.1 (*vedi allegato 3*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Minardo 11.4: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Dichiara quindi concluso l'esame degli emendamenti. Avverte che il testo risultante dagli emendamenti approvati sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del parere. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 20.

ALLEGATO 1

**Schema di decreto ministeriale per il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per l'anno 2010, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.
Atto n. 201.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione (Affari sociali),

esaminato lo schema di decreto ministeriale per il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per l'anno 2010, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (Atto n. 201),

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di assumere, anche in sede internazionale, iniziative volte alla verifica delle attività svolte dagli enti oggetto del citato schema di decreto e alla eventuale revisione dei contributi dovuti agli stessi.

ALLEGATO 2

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441-*quater*/D Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 1441-*quater*/D Governo, recante « Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro », quale risultante dagli emendamenti approvati;

considerato che, nel corso dell'esame in sede referente, non è stato possibile

modificare l'articolo 20 del citato disegno di legge;

rilevata, in proposito, l'opportunità di un ulteriore approfondimento nel corso dell'esame in Assemblea, al fine di recepire i rilievi formulati dal Presidente della Repubblica con riguardo al medesimo articolo,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche. Nuovo testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo, C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni, C. 1942 Mura, C. 2146 Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio, C. 2693 Zazzera e C. 2909 De Poli.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI APPROVATI

ART. 10.

All'emendamento 10.50 del relatore, comma 2, lettera e), dopo le parole: delle prestazioni erogate, aggiungere le seguenti: da ciascun dirigente.

0. 10. 50. 1. Miotto.

All'emendamento 10.50 del relatore, comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: le regioni, inoltre, verificano l'andamento delle liste d'attesa nei servizi ove è autorizzato l'esercizio dell'attività libero-professionale, al fine di evitare il conflitto di interessi con le attività istituzionali;

0. 10. 50. 2. Miotto.

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: in particolare, le regioni disciplinano le modalità di controllo, presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico, dell'attività svolta dai di-

rigenti con rapporto di lavoro esclusivo e non esclusivo, al fine di rilevare il volume delle prestazioni erogate nell'orario di lavoro dedicato all'attività istituzionale, nonché in quello dedicato all'attività libero-professionale, laddove svolta in regime di intramoenia ovvero di intramoenia allargata;

Conseguentemente, dopo la lettera e), inserire la seguente:

e-bis) le regioni disciplinano i provvedimenti sanzionatori, fino alla revoca dell'esercizio dell'attività libero-professionale, in caso di violazione, da parte dei dirigenti, delle disposizioni di legge e delle modalità di esercizio dell'attività libero-professionale, come definite dalle regioni ai sensi del presente articolo;

e, dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. I risultati conseguiti nell'esercizio dell'attività di controllo di cui al comma 2, lettera e), sono inviati trimestralmente dalle regioni al Ministero della salute. In caso di perdurante inerzia della regione nell'esercizio delle funzioni alla medesima assegnate ai sensi del comma 2, lettere e) ed e-bis), il Ministero della salute, fissato

un congruo termine per adempiere alla regione inadempiente, adotta, anche avvalendosi dell'Agenzia nazionale per servizi regionali (AGENAS), sentita la regione interessata, gli opportuni provvedimenti sostitutivi.

10. 50. Il Relatore.

ART. 11.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole da: è facoltà dell'azienda fino a: in caso di attivazione, la stessa con le seguenti: la libera professione intramuraria.

11. 1. Laura Molteni, Rondini.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti. Atto n. 197 (*Rinvio dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento*) 315

SEDE CONSULTIVA:

DL 40/10: Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori. C. 3350 Governo. Parere alle Commissioni riunite VI e X (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) 316

ALLEGATO (*Proposta di parere del Relatore approvata dalla Commissione*) 318

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 27 aprile 2010. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 14.20

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.

Atto n. 197.

(*Rinvio dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento*).

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che, in considerazione dei termini stabiliti per l'esercizio della delega, lo schema di decreto legislativo è stato assegnato anche se non corredato dal prescritto parere

della Conferenza Stato-regioni. Tuttavia, il Presidente della Camera, all'atto dell'assegnazione, ha fatto presente che le Commissioni assegnatarie non potranno pronunciarsi definitivamente prima che il Governo abbia provveduto ad integrare la richiesta di parere.

Rinvia pertanto l'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 aprile 2010. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 14.25.

DL 40/10: Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori.

C. 3350 Governo.

Parere alle Commissioni riunite VI e X.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato nella seduta del 21 aprile 2010.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 7 aprile il relatore ha svolto la relazione introduttiva e che nella successiva seduta del 21 aprile scorso si è svolta la discussione.

Angelo ZUCCHI (PD) preannuncia che il suo gruppo esprimerà un voto contrario sul provvedimento per una ragione di ordine generale, in quanto il Governo, dopo aver propagandato il suo intervento volto ad incentivare i consumi interni, non lo ha poi supportato con una adeguata dotazione finanziaria, rendendo così ancor più esigua la quota destinata all'agricoltura e in particolare alle macchine agricole, che dovrà inoltre essere condivisa con le macchine per il movimento terra.

Ricorda che il suo gruppo ha presentato emendamenti per porre rimedio ad alcune situazioni particolarmente problematiche, peraltro riconosciute anche dall'ex ministro Zaia che, infatti, si era impegnato in molteplici occasioni a reperire per lo meno i fondi necessari per il settore bieticolo-saccarifero e per le agevolazioni per il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra. Gli emendamenti presentati su tali argomenti sono stati però dichiarati inammissibili. Sottolinea che in ogni caso il ministro Zaia si era impegnato a reperire i fondi per il settore bieticolo-saccarifero all'interno del bilancio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o dell'AGEA, cioè operando una mera redistribuzione interna delle risorse di

pertinenza del settore agricolo. Si tratta dunque di una serie di problemi non risolti dal precedente ministro, che saranno ereditati dal futuro ministro e che dovranno formare oggetto della prossima audizione dello stesso.

Ribadisce pertanto la contrarietà del suo gruppo, trattandosi di un provvedimento largamente insufficiente rispetto alle esigenze.

Marco CARRA (PD) richiama l'attenzione sulle circolari applicative emanate dal Ministero dello sviluppo economico ai fini dell'applicazione delle disposizioni sulla rottamazione delle macchine agricole. In particolare, segnala che la circolare del 20 aprile, a differenza della precedente del 13 aprile, desta preoccupazioni alle imprese agromeccaniche, in quanto fa riferimento, quali destinatari degli incentivi, alle aziende agricole e agli imprenditori agricoli che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, dizione che non comprende il settore agromeccanico. Ricorda in proposito una nota inviata da associazioni del settore medesimo.

Ritiene pertanto necessario che il Governo fornisca chiarimenti sulla corretta interpretazione delle citate disposizioni e invita anche i colleghi della maggioranza e il Presidente della Commissione ad attivarsi in tal senso.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) esprime una valutazione negativa del provvedimento, che non appare dotato di adeguate risorse finanziarie e che perciò lascia tempi brevi per l'accesso agli incentivi.

Esprime tuttavia apprezzamento per gli incentivi destinati alla sostituzione di macchine agricole obsolete, anche per il profilo della sicurezza dei lavoratori.

Ricorda poi che nel provvedimento in esame avrebbe dovuto essere affrontata la questione degli aiuti statali al settore bieticolo-saccarifero, che da tempo attende una risposta del Governo, che pur si era impegnato a fornirla.

Sottolinea infine le difficoltà del settore agricolo, che ha subito una rilevante diminuzione del reddito prodotto.

Giuseppina SERVODIO (PD), richiama l'intervento svolto nella precedente seduta in merito all'articolo 5, sull'attività edilizia, si dichiara favorevole ad eliminare adempimenti meramente burocratici per lo svolgimento di determinate attività. Tuttavia, segnala che le disposizioni del decreto-legge non dettano con chiarezza i criteri che dovranno informare le normative regionali e rischiano di determinare difficoltà interpretative.

Invita pertanto il relatore a proporre almeno un'osservazione per le Commissioni di merito, al fine di prevedere garanzie per i territori e le competenze delle regioni e degli enti locali.

Marcello DI CATERINA (PdL), *relatore*, nel replicare al deputato Servodio, sottolinea che l'articolo 5 è diretto a prevedere una semplificazione che non può non essere condivisa. In ogni caso, le regioni potranno specificare le opere realizzabili con le modalità semplificate previste dal decreto-legge.

Con riferimento alle considerazioni del collega Ruvolo, che aveva criticato la previsione del ricorso a soggetti estranei alla pubblica amministrazione per lo svolgimento delle attività relative all'erogazione dei contributi, fa presente che si tratta di una possibilità di cui lo Stato può avvalersi

per rendere più efficace la sua azione, anche nell'interesse dei destinatari degli incentivi.

Ritiene invece possa essere accolta l'indicazione del deputato Rainieri, che ha segnalato la necessità, con riferimento alla rottamazione delle macchine agricole, di elevare il limite riferito alla potenza, al fine di adeguare gli interventi di sostegno della domanda alle effettive esigenze delle imprese agricole. In tal senso, propone di formulare un'osservazione, affinché il contributo a carico del Fondo di cui all'articolo 4 possa essere concesso anche per la sostituzione di macchine agricole con macchine di potenza non superiore del 100 per cento all'originale rottamato, anziché del 50 per cento.

In conclusione, sottolineando come nell'attuale congiuntura economica sia importante l'intervento a sostegno della domanda proposto dal Governo, pur con le limitate risorse disponibili, presenta una proposta di parere favorevole, con l'osservazione prima illustrata (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con un'osservazione, formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO

DL 40/10: Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori (C. 3350 Governo).

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 3350, recante « Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti “caroselli” e “cartiere”, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

al fine di adeguare gli interventi di sostegno della domanda alle effettive esigenze delle imprese agricole, si segnala la necessità, con riferimento alla rottamazione delle macchine agricole, di elevare il limite riferito alla potenza. In particolare, si preveda che il contributo a carico del Fondo di cui all'articolo 4 possa essere concesso anche per la sostituzione di macchine agricole con macchine di potenza non superiore del 100 per cento all'originale rottamato, anziché del 50 per cento.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. Nuovo testo C. 1441-*quater*-D Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica. (Parere alla XI Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 319

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti. Atto n. 197 (*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio*) 322

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 aprile 2010. — Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI.

La seduta comincia alle 14.20.

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

Nuovo testo C. 1441-*quater*-D Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianluca PINI, *presidente*, ricorda che l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea avrà inizio a partire da domani, mercoledì 28 aprile e che pertanto la XIV Commissione è chiamata ad esprimersi

nella seduta odierna, al più tardi entro le ore 14.45.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento, ricordando che il disegno di legge C. 1441-*quater*-D torna all'esame della Commissione XIV a seguito del rinvio del Presidente della Repubblica, con messaggio motivato del 31 marzo 2010. Al riguardo ricorda preliminarmente che nella seduta del 20 aprile 2010, l'Assemblea ha deliberato di limitare l'esame agli articoli 20, 30, 31, 32 e 50.

Con riferimento al contenuto del provvedimento, evidenzia quindi che l'articolo 20 reca disposizioni in materia di infortuni e di igiene del lavoro. In particolare, con un'interpretazione autentica dell'articolo 2, lettera *b*), della legge-delega n. 51 del 1955, viene esclusa l'applicazione delle norme generali e speciali per la prevenzione degli infortuni del lavoro e per l'igiene del lavoro non soltanto, come già espressamente previsto dalla legge, al « lavoro a bordo delle navi mercantili e a bordo degli aeromobili », ma anche al

lavoro a bordo del naviglio di Stato, fatto salvo il diritto del lavoratore al risarcimento del danno eventualmente subito.

L'articolo 30 reca disposizioni relative al controllo giudiziale sul rispetto delle « clausole generali » contenute nella disciplina legislativa in materia di lavoro, alla certificazione dei contratti di lavoro nonché alle valutazioni da parte del giudice nei contenziosi concernenti i licenziamenti individuali. Le novità di maggior rilievo sono la « facoltatività » del tentativo di conciliazione rispetto alla vigente obbligatorietà, il fatto che il solo tentativo obbligatorio di conciliazione (a parte quello « giudiziale ») rimane quello previsto in caso di ricorso giurisdizionale avverso la certificazione e l'uniformità del sistema di conciliazione nelle controversie di lavoro, indipendentemente dal fatto che attengano al settore pubblico o a quello privato.

L'articolo 31 ridisegna la sezione del codice di procedura civile recante le disposizioni generali in materia di conciliazione e arbitrato nelle controversie individuali di lavoro (articoli da 409 a 412-*quater*). In estrema sintesi, la disposizione trasforma il tentativo di conciliazione, attualmente obbligatorio, in una fase meramente eventuale, introduce una pluralità di mezzi di composizione delle controversie di lavoro alternativi al ricorso al giudice e rafforza le competenze delle commissioni di certificazione dei contratti di lavoro di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003. In particolare, si prevede la possibilità di ricorrere all'arbitrato in qualunque fase del tentativo di conciliazione o al suo termine e non solo in caso di insuccesso del tentativo di conciliazione medesimo. In base ad una modifica introdotta nella Commissione XI, l'eventuale mandato al collegio arbitrale di decidere secondo equità dovrà avvenire non solo nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, ma anche dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari. La clausola compromissoria che consente il ricorso all'arbitrato può essere inserita nei contratti se previsto da accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro. Inoltre, con una

modifica approvata dalla Commissione XI, la clausola compromissoria può essere pattuita e sottoscritta concluso il periodo di prova, ove previsto, ovvero trascorsi trenta giorni dalla stipulazione del contratto di lavoro. La clausola compromissoria non può riguardare controversie relative alla risoluzione del contratto di lavoro.

L'articolo 32 reca disposizioni relative alle modalità e ai termini per l'impugnazione dei licenziamenti individuali (commi 1-4), precisando che i termini previsti per l'impugnazione si applicano anche ai casi di invalidità e inefficacia del licenziamento, e sui criteri di determinazione della misura del risarcimento nei casi in cui è prevista la conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato (commi 5-7).

L'articolo 50 reca due norme di carattere transitorio sui rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. In particolare si introducono specifici criteri di determinazione della misura del risarcimento nei casi in cui sia stata accertata la natura subordinata di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Con una modifica approvata dalla XI Commissione lavoro, si introduce, come ulteriore requisito, per accedere all'indennizzo ridotto come definito dalla disposizione, quello di aver offerto, successivamente alla data di entrata in vigore della legge, un'assunzione a tempo indeterminato, oltre a quello, già previsto dalla disposizione, di aver offerto entro il 30 settembre 2008 la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato.

Per quel che concerne l'ambito di competenza della Commissione XIV, assume rilievo l'inserimento operato dalla Commissione XI nel testo del richiamo ai principi regolatori in materia di arbitrato nelle controversie di lavoro derivanti da obblighi comunitari, con particolare riferimento alla possibilità per l'arbitro di decidere secondo equità. In proposito ricordo che l'articolo 30 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea prevede che « ogni lavoratore ha diritto alla tutela contro ogni licenziamento in-

giustificato, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali». Inoltre, la direttiva 2000/78/CE («quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro») prevede, all'articolo 9, che «Gli Stati membri provvedono affinché tutte le persone che si ritengono lese, in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio della parità di trattamento, possano accedere, anche dopo la cessazione del rapporto che si lamenta affetto da discriminazione, a procedure giurisdizionali e/o amministrative, comprese, ove lo ritengono opportuno, le procedure di conciliazione finalizzate al rispetto degli obblighi derivanti dalla direttiva». Le istituzioni comunitarie sono intervenute poi nella materia con il Libro verde del 2002 della Commissione europea relativo ai modi alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale. In quel documento, la Commissione rilevava che la risoluzione stragiudiziale (o *Alternative Dispute Resolution: ADR*) «ha mostrato la sua utilità nel campo delle relazioni industriali sia per ciò che concerne i conflitti collettivi d'interessi (sull'adozione o la modifica dei contratti collettivi che richiedono un ravvicinamento di interessi economici in conflitto) che per quanto concerne le controversie relative a dei diritti (sull'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni contrattuali o regolamentari). La maggior parte delle procedure di ADR nel settore delle relazioni industriali rientra nella responsabilità delle parti sociali». Al tempo stesso, il parere del Comitato economico e sociale sul Libro verde individuava alcuni principi fondamentali ai quali, in coerenza con i principi generali dell'ordinamento comunitario, era necessario attenersi nel fare ricorso a forme di arbitrato. Si trattava in particolare di:

il principio d'imparzialità del terzo (conciliatore, mediatore, ecc.) nei confronti delle parti; il terzo non deve avere alcun conflitto d'interessi con le parti e deve fornire loro informazioni sulla sua

imparzialità e sulla sua indipendenza ancor prima dell'avvio della procedura di ADR;

il principio di trasparenza; le parti devono avere accesso alle informazioni necessarie in qualsiasi stadio della procedura di ADR (modalità generali – lingue, calendario – svolgimento, costo; valore dell'eventuale accordo);

il principio di efficacia, mediante la facilità di accesso e un costo contenuto per le parti;

il principio di equità; esso significa che il terzo deve riservare alle parti lo stesso trattamento quando le informa circa lo svolgimento della procedura, il loro diritto di ritirarsi in qualsiasi momento dal procedimento per rivolgersi agli organi giurisdizionali o per avvalersi di altre modalità di ricorso extragiudiziali; nel corso dei colloqui tenuti separatamente con il terzo, alle parti va garantito un tempo di parola equilibrato, ecc.;

il principio di riservatezza; gli argomenti addotti dalle parti durante la procedura di ADR assumono carattere confidenziale, al pari di qualsiasi altra informazione, a meno che le parti stesse non abbiano disposto diversamente in maniera esplicita. Lo stesso principio di riservatezza dovrebbe valere anche per i risultati del procedimento di ADR.

Conclusivamente ritiene che la Commissione XIV, apprezzato l'inserimento nel testo del richiamo agli obblighi comunitari, possa esprimere sul provvedimento un parere favorevole e formula pertanto una proposta di parere in tal senso.

Enrico FARINONE (PD), nel ricordare come quello in esame sia il primo provvedimento in materia di lavoro sul quale si registra l'intervento del Presidente della Repubblica e come si sia trattato della prima volta che l'attuale Presidente assume un provvedimento di questa natura, evidenzia che si tratta dell'ennesimo caso di provvedimento «omnibus», tenuto conto dell'eterogeneità delle materie trat-

tate e del fatto che il testo è passato, nel corso dell'esame parlamentare, da 9 a oltre 50 articoli. Sottolinea quindi l'estrema delicatezza delle materie affrontate, che avrebbero meritato interventi legislativi dedicati e approfonditi, soffermandosi in primo luogo sulle disposizioni recate dall'articolo 31, che, a suo avviso, non tutelano sufficientemente i diritti dei lavoratori. Occorre avere sempre presente il fatto che il lavoratore è parte debole rispetto al datore di lavoro e pertanto deve essere garantita la sua libertà e volontarietà di ricorrere all'arbitrato, soprattutto in una fase di crisi qual'è quella attuale; si pone inoltre il problema di definire quali siano le materie oggetto dell'arbitrato.

Richiama quindi i contenuti dell'articolo 20, relativo alle responsabilità nei confronti del personale militare che presta la sua opera sul naviglio di Stato, chiedendosi per quale motivo la Marina militare debba essere sollevata dalle proprie responsabilità rispetto a decisioni assunte in passato e hanno determinato gravissimi effetti sulla salute dei lavoratori.

Tenuto conto dei ristretti tempi di esame a disposizione della Commissione non si sofferma sugli ulteriori aspetti critici del provvedimento, preannunciando il voto contrario del PD sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Gianluca PINI, *presidente*, esprime, a nome del gruppo LNP, il voto favorevole sulla proposta del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 27 aprile 2010. — Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29

settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.

Atto n. 197.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Luca BELLOTTI (PdL), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame è stato adottato sulla base della delega contenuta nella legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008), allo scopo di dare attuazione alla direttiva 2008/90/CE, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, che abroga la direttiva 92/34/CEE di pari oggetto.

La principale novità della direttiva 2008/90/CE è l'introduzione di un sistema di certificazione europeo per le piante da frutto, volto a garantire un livello qualitativo più elevato dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto, tramite l'adozione di definizioni e procedure uniformi a livello comunitario.

In sintesi, per quanto riguarda il contenuto della direttiva, essa stabilisce che il materiale di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto dei generi e delle specie elencati negli allegati alla Direttiva stessa, ritenuti di rilevante importanza economica, possano essere immessi sul mercato soltanto se appartenenti alla categoria CAE (conformità agricola europea), o materiali iniziali, di base o certificati.

Per essere classificati come tali, i materiali devono rispondere ai criteri relativi a qualità, stato fitosanitario, metodi e procedure d'esame, sistemi di moltiplicazione e carattere varietale di cui alle schede tecniche e devono essere stati riconosciuti come conformi alle condizioni suddette in seguito a ispezione ufficiale.

Le schede sono previste dalla direttiva 93/48/CEE della Commissione, del 23 giu-

gno 1993, che stabilisce la scheda sui requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e per le piante da frutto destinate alla produzione di frutta. Inoltre, il materiale di moltiplicazione o le piante da frutto nella maggior parte dei casi possono essere commercializzati soltanto da fornitori autorizzati i cui metodi di produzione e stabilimenti rispettano i requisiti della direttiva. Sono anche definite norme relative alla separazione dei lotti, all'identificazione delle varietà e all'etichettatura per garantire l'identità e la corretta commercializzazione del materiale.

È stabilito che spetti innanzitutto ai fornitori di materiali di moltiplicazione e/o di piante da frutto garantire che i prodotti rispondano alle condizioni fissate dalla direttiva.

Il materiale di moltiplicazione e le piante da frutto provenienti da paesi non comunitari possono essere commercializzati all'interno della Comunità europea solo se offrono le stesse garanzie del materiale prodotto nella Comunità.

Per quanto riguarda l'Italia, attualmente la materia è regolata dal decreto del Presidente della Repubblica 697/1996 (Attuazione della direttiva 92/34/CEE in materia di piante da frutto), che l'articolo 14 del testo in esame provvede ad abrogare.

L'articolo 20 della Direttiva 80/2009 prevede che gli Stati membri adottino le disposizioni necessarie per conformarsi alle seguenti norme della Direttiva stessa:

all'articolo 1, paragrafi 2 e 3, che individua l'ambito applicativo. Al riguardo l'articolo 1 dello schema in esame, secondo quanto prescritto dalla direttiva, ne delimita il campo di applicazione, rinviando all'allegato I per l'individuazione dei generi e alle specie dei materiali di moltiplicazione di piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, nonché ai loro ibridi;

all'articolo 2 che detta le definizioni. Al riguardo l'articolo 2 dello schema riproduce l'elenco delle definizioni tecniche

contenute nella Direttiva 2008/90 al fine di armonizzare le espressioni normative utilizzate nei diversi Stati membri;

all'articolo 3 che prevede i requisiti generali per l'immissione sul mercato. Recependo quanto prescritto dalla Direttiva l'articolo 4 dello schema detta i requisiti e le condizioni generali che consentono la commercializzazione dei materiali;

agli articoli 5 e 6 che prevedono gli specifici requisiti per i fornitori; L'articolo 5 dello schema riproduce le citate norme della Direttiva individuando gli obblighi dei fornitori con riferimento allo svolgimento delle attività di produzione e commercializzazione dei materiali;

all'articolo 7, paragrafi 2, 3 e 4 relativo all'identificazione della varietà. L'articolo 6 attua l'articolo 7 della Direttiva con riguardo alle caratteristiche dell'identificazione delle varietà cui i diversi materiali appartengono, in modo che alla medesima denominazione varietale corrispondano univoche caratteristiche a livello comunitario;

all'articolo 9, paragrafo 3 in merito all'etichettatura di varietà geneticamente modificate; Al riguardo l'articolo 8 dello schema detta un'apposita norma per l'etichettatura e per gli eventuali documenti di accompagnamento prescrivendo l'obbligatoria indicazione in caso di varietà geneticamente modificata, corredata della specificazione degli organismi geneticamente modificati;

all'articolo 12, paragrafo 2, sui materiali di moltiplicazione e piante da frutto prodotti nei paesi terzi; In attuazione di esso l'articolo 9 regola le importazioni di materiali da paesi terzi che è consentita solo ove gli stessi materiali siano prodotti secondo criteri equivalenti a quelli comunitari.

all'articolo 13, paragrafo 1, che disciplina le ispezioni ufficiali e all'articolo 16 che regola le azioni di seguito alle ispezioni da parte degli Stati membri. Al riguardo l'articolo 10 dello schema prevede che l'Organismo ufficiale competente

(Servizio fitosanitario Nazionale) effettui ispezioni negli stabilimenti dei fornitori sui materiali di moltiplicazione e le piante da frutto e che qualora accerti che non siano state rispettate le prescrizioni fissate dal presente decreto adotti le misure necessarie per ripristinare la conformità, oppure ne vieti la commercializzazione nella UE e ne informi il Ministero delle politiche agricole;

all'articolo 21 che prevede le misure transitorie. L'articolo 11 dello schema riproduce fedelmente quanto previsto nella citata disposizione della Direttiva consentendo la commercializzazione di materiali ottenuti da piante parentali esistenti in data anteriore al 30 settembre 2012 sempre che rispondano a determinati requisiti.

Lo schema in esame contiene altresì diverse disposizioni che non sono espressamente richieste dalla Direttiva sebbene risultino funzionali all'attuazione della stessa.

In particolare, l'articolo 3 individua il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali quale autorità di coordinamento delle attività relative all'attuazione della Direttiva. È previsto che per lo svolgimento di tali attività il Ministero si avvalga della collaborazione del Servizio nazionale di certificazione (istituito, presso il Ministero delle politiche agricole, dall'articolo 2 del decreto ministeriale 24 luglio 2003. Esso è costituito dal Comitato nazionale per la certificazione, dalla Segreteria operativa e dai servizi fitosanitari delle regioni).

L'articolo 7 istituisce, nell'ambito del Ministero delle politiche agricole, il Registro nazionale delle varietà delle piante da frutto ammesse alla commercializzazione. Le caratteristiche di esso, le modalità di iscrizione delle varietà e i dati da iscrivere saranno adottati ai sensi dell'articolo 3 del testo in esame. Osserva sul punto che potrebbe essere opportuno, con finalità di tutela della biodiversità, prevedere anche un registro nazionale delle varietà delle piante da frutto non ammesse alla com-

mmercializzazione. Si tratta naturalmente di un aspetto che potrà essere valutato in sede di XIII Commissione.

L'articolo 12 prevede la clausola di cedevolezza con riguardo agli ambiti di competenza legislativa delle Regioni.

L'articolo 13 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 14 provvede all'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n.697 che attualmente regola la materia.

Quanto ai documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea, ricorda che il 28 settembre 2009 la Commissione ha presentato il piano di azione per la revisione della legislazione comunitaria sulla commercializzazione dei semi e dei materiali di moltiplicazione delle piante (SEC (2009)1272). Attualmente la materia è disciplinata da 12 direttive, tra le quali la direttiva 2008/90/CE la cui attuazione è oggetto dello schema in esame.

Il piano di azione della Commissione è basato sui risultati di una valutazione della legislazione vigente operata da consulenti esterni negli anni 2007 e 2008 nonché di un'ampia consultazione dei soggetti interessati, che avrebbero evidenziato alcuni aspetti problematici: eccessiva complessità e attuazione non armonizzata della legislazione comunitaria; necessità di ulteriori misure di attuazione a livello nazionale; quadro non armonizzato in materia di condivisione di costi e responsabilità; mancanza di circuiti organizzati per lo scambio delle informazioni fra Stati membri.

Pertanto, il piano di azione delinea un programma di lavoro di circa 2 anni e mezzo che si prefigge, tra l'altro, i seguenti obiettivi: un quadro legislativo orizzontale; l'attuazione armonizzata della legislazione da parte degli Stati membri; la riduzione dei costi amministrativi; la coerenza con altre politiche dell'UE (tra le quali agricoltura, ambiente, sicurezza alimentare, organismi geneticamente modificati, salute delle piante); la possibile estensione del ruolo dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali.

Per quanto riguarda in particolare il primo risultato – vale a dire la presentazione di una proposta legislativa univoca, che il piano di azione fissa per il 2011 – l'obiettivo è quello di modernizzare e semplificare l'attuale normativa al fine di:

assicurare la disponibilità di semi e materiali di moltiplicazione sicuri e di qualità e, in tal modo, promuovere la salute delle piante e sostenere agricoltura, l'ortocultura e la forestazione;

garantire che semi e materiali di moltiplicazione corrispondano alle aspettative degli utenti;

contribuire a fermare la perdita di biodiversità;

assicurare l'attuazione armonizzata della legislazione;

migliorare la competitività economica assicurando la libera circolazione di semi e materiali di moltiplicazione.

Gianluca PINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire – e ricordato che sull'atto non è ancora pervenuto il parere della Conferenza Stato-Regioni – rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441- <i>quater</i> /D Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica (Parere alla XI Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	326
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	328

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 aprile 2010. — Presidenza del Presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 14.

Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

C. 1441-*quater*/D Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica.

(Parere alla XI Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), *relatore*, illustra il provvedimento in

titolo, cui la Commissione è tenuta a rendere parere a seguito del rinvio alle Camere, con messaggio motivato del Presidente della Repubblica, dell'AS 1167-B, approvato in via definitiva dal Senato. Rammenta che la Commissione ha già espresso parere sul provvedimento nel corso del suo *iter* presso le commissioni referenti di Camera e Senato. Segnala che, a seguito della deliberazione adottata dall'Assemblea, l'esame del provvedimento è limitato ai soli articoli 20, 30, 31, 32 e 50, oggetto del messaggio di rinvio. Riferisce che l'articolo 20 reca disposizioni in materia di infortuni e di igiene del lavoro; la disposizione, in particolare, attraverso l'interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge n. 51 del 1955, è volta ad escluderne l'applicazione non soltanto per il lavoro a bordo delle navi mercantili e a bordo degli aeromobili, ma anche per il lavoro a bordo del naviglio di Stato, fatto salvo il diritto del lavoratore al risarcimento del danno eventualmente subito. Rileva che l'articolo 30 reca disposizioni relative al controllo giudiziale sul rispetto delle clausole generali contenute nella disciplina legislativa in

materia di lavoro, alla certificazione dei contratti di lavoro, nonché alle valutazioni da parte del giudice nei contenziosi concernenti i licenziamenti individuali. Evidenza che l'articolo 31 apporta modifiche alla sezione del codice di procedura civile recante le disposizioni generali in materia di conciliazione e arbitrato nelle controversie individuali di lavoro. Fa notare che la disposizione trasforma il tentativo obbligatorio di conciliazione in una fase meramente eventuale; introduce una pluralità di mezzi di composizione delle controversie di lavoro alternativi al ricorso al giudice e rafforza le competenze delle commissioni di certificazione dei contratti di lavoro. Sottolinea che l'articolo 32 reca disposizioni relative alle modalità e ai termini per l'impugnazione dei licenziamenti individuali e sui criteri di determinazione della misura del risarcimento nei casi in cui è prevista la conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato. Si sofferma quindi sull'articolo 50, che reca due norme di carattere transitorio sui rapporti di collaborazione coordinata e continuativa: in particolare si introducono specifici criteri di determinazione della misura del risarcimento, per i casi di accertamento della natura subordinata di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa laddove il datore di lavoro abbia offerto la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato. Formula quindi una proposta di parere favorevole sul testo in esame.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD), nel ravvisare l'opportunità che l'esame del provvedimento possa riguardare il complessivo contenuto dell'articolato e non limitarsi alle sole parti oggetto del messaggio di rinvio alle Camere del Presidente

della Repubblica, manifesta rilievi critici sul provvedimento e preannuncia il proprio voto contrario.

Il deputato Mario PEPE (PD) si associa alle considerazioni del deputato Pizzetti e richiama il ruolo centrale che dovrebbe assumere il sistema delle autonomie regionali in materia di lavoro.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-Aut) dichiara il proprio voto di astensione sulla proposta di parere del relatore.

Davide CAPARINI, *presidente*, ritiene opportuno che siano sottoposti al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali i decreti legislativi di attuazione della delega e che sia previsto un pieno coinvolgimento delle autonomie locali nell'attuazione della delega in materia di ammortizzatori sociali e politiche di sostegno al lavoro, nonché in relazione alle disposizioni relative alla possibilità che l'obbligo di istruzione possa essere assolto anche mediante appositi percorsi di apprendistato. Invita il relatore a tradurre tali considerazioni in una specifica condizione da apporre al parere.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), *relatore*, accoglie la richiesta del presidente e formula quindi una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.20.

ALLEGATO

Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (C. 1441-*quater*/D Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge C. 1441-*quater*-D Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, in corso di esame presso la XI Commissione della Camera, recante deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro;

rilevato che il provvedimento contempla disposizioni in materia di benefici previdenziali, di rapporto di lavoro e di disciplina processuale, riconducibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai

sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera o), lettera g) e lettera l) della Costituzione;

rilevati i profili oggetto del messaggio di rinvio del Presidente della Repubblica; esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

siano sottoposti al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali i decreti legislativi di attuazione della delega e sia previsto un pieno coinvolgimento delle autonomie locali nell'attuazione della delega in materia di ammortizzatori sociali, incentivi, agevolazioni e politiche di sostegno al lavoro, nonché in relazione alle disposizioni relative alla possibilità che l'obbligo di istruzione possa essere assolto anche mediante appositi percorsi di apprendistato.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per la semplificazione normativa, Roberto Calderoli, in ordine all'attuazione della legge n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio*) 329

AUDIZIONI:

Audizione del presidente della Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF), Luca Antonini, in ordine alle attività della Commissione medesima (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento della Commissione, e rinvio*) 330

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio. Atto n. 196 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 330

AUDIZIONI

Martedì 27 aprile 2010. Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA, indi del vicepresidente Marco CAUSI, indi del presidente Enrico LA LOGGIA. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Aldo Brancher.

La seduta comincia alle 10.10.

Audizione del Ministro per la semplificazione normativa, Roberto Calderoli, in ordine all'attuazione della legge n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio).

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Il ministro Roberto CALDEROLI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il senatore Carlo VIZZINI (PdL) e i deputati Enrico LA LOGGIA, *presidente*, Rolando NANNICINI (PD), Marco CAUSI (PD), Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI).

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, in ragione delle esigenze del Governo, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 11.30, è ripresa alle 11.40.

Intervengono quindi per formulare quesiti ed osservazioni i senatori Paolo

FRANCO (LNP) e Giampiero D'ALIA (UDC-SVP-IS-Aut)

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, ringrazia il ministro per l'esauriente relazione svolta e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI

Martedì 27 aprile 2010. — Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA.

La seduta comincia alle 11.55.

Audizione del presidente della Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF), Luca Antonini, in ordine alle attività della Commissione medesima.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento della Commissione, e rinvio).

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Luca ANTONINI, *presidente, della Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF)* svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione, con particolare riferimento alla questione dei trasferimenti statali.

Ernesto LONGOBARDI, *componente della Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF)* svolge ulteriori considerazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il senatore Lucio Alessio D'UBALDO (PD) e il deputato Marco CAUSI (PD).

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, ringrazia il presidente della Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale per l'esauriente relazione svolta e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 27 aprile 2010. — Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA.

La seduta comincia alle 12.45.

Schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio.

Atto n. 196.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Il deputato Massimo Enrico CORSARO (Pdl) *relatore*, avverte che è stato avviato un confronto con il collega Causi, con l'intento di pervenire ad una relazione che, evitando di soffermarsi sulle tematiche di carattere generale, che potranno poi essere approfondite nel corso del dibattito, mirerà a focalizzare gli aspetti dello schema di decreto sui quali potrebbe rendersi necessario proporre modifiche o integrazioni, anche alla luce dei chiarimenti che verranno in proposito forniti dal Governo.

Anticipa quindi alcuni degli argomenti che verranno poi ulteriormente trattati nel corso dell'esame.

In primo luogo, ricorda la questione della contestualità tra il trasferimento dei beni e la riduzione dei trasferimenti statali. A tal fine, segnala che risulterebbe utile poter disporre di una individuazione – anche nella forma di inventario – il più possibile completa dei beni che potranno essere oggetto di trasferimento. In secondo luogo, relativamente ai fondi di investimento immobiliare previsti dall'articolo 6 del provvedimento, ferma restando la necessità di valutare se la relativa disciplina possa essere ridefinita esclusivamente sulla base di norme previste dalla normativa delegata, segnala che potrebbero evidenziarsi problemi in ordine all'utilizzo delle plusvalenze realizzate: va infatti considerato che benché tali plusvalenze derivino dall'utilizzo di immobili che, in quanto facenti parte del patrimonio dello Stato, assolvono anche ad una funzione di garanzia del debito, le stesse, per altro verso, verranno prodotte da fondi in cui sono presenti non solo soggetti pubblici ma anche soggetti privati.

Con riferimento alla procedura di assegnazione dei beni, evidenzia la necessità di definire le modalità operative delle assegnazioni stesse nelle situazioni in cui vi siano una pluralità di domande da parte degli enti interessati ovvero, al contrario, quando non ve ne siano affatto. In tali casi, infatti, potrebbe risultare complesso effettuare le assegnazioni rispetto ai vari livelli di governo, dovendosi anche tenere conto delle funzioni cui possono essere

destinati gli immobili. Ricorda, infine, anche le possibili criticità che potrebbero concernere la gestione dei beni trasferiti e il tema delle connesse varianti urbanistiche, ai fini del controllo della destinazione dell'uso dei beni che vengono trasferiti o in relazione alla valorizzazione degli stessi.

Il deputato Marco CAUSI (PD), *relatore*, nel concordare con le questioni segnalate dal collega Corsaro, che verranno più esaurientemente esaminate nel seguito dell'esame dello schema di decreto, aggiunge ulteriori questioni sulle quali dovrà incentrarsi il lavoro istruttorio. Si tratta, in particolare, della questione del demanio idrico e del demanio portuale, nonché di quella relativa ai beni della difesa. Per questi ultimi, in particolare, riterrebbe opportuno trovare un miglior punto di equilibrio nel testo del provvedimento al fine di consentirne l'effettivo utilizzo. Con riferimento, infine, ai beni culturali, segnala che la procedura prevista dallo schema di decreto non sembra del tutto aderente a quella prevista dall'articolo 19 della legge n. 42 del 2009, che prevede l'individuazione dei beni di rilevanza nazionale che non possono essere trasferiti, lasciando agli enti territoriali la possibilità di richiedere l'assegnazione dei beni che non sono indicati nell'elenco.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	332
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 27 aprile 2010. — Presidenza del
presidente ZAVOLI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi parlamentari, si
è riunito dalle ore 14.20 alle ore 14.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	333
Comunicazioni del Presidente	333
Sui lavori della Commissione	333
Audizione dei rappresentanti della Federazione delle Associazioni antiracket e antiusura italiane (FAI) e della Consulta Nazionale Antiusura	334

Martedì 27 aprile 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PISANU. — Intervengono per la Federazione delle Associazioni antiracket e antiusura italiane Ettore Colajanni e Silvana Fucito, vicepresidenti, accompagnati dall'architetto Maria Teresa Morano, coordinatrice per la Calabria e dall'avvocato Franco Pizzuto, ufficio legale. Interviene per la Consulta Nazionale Antiusura, monsignor Alberto D'Urso, segretario nazionale.

La seduta comincia alle 12.10.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Comunicazioni del Presidente.

Il PRESIDENTE comunica che sono pervenuti nuovi atti e documenti, acquisiti all'archivio dell'inchiesta il cui elenco è disponibile per la consultazione.

Comunica, inoltre, che sono stati acquisiti i consensi e le autorizzazioni per i seguenti collaboratori a tempo parziale: Gloria Canton, Federico Spandonaro.

Sui lavori della Commissione.

Intervengono l'onorevole ORLANDO per segnalare, in vista della prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza, l'opportunità di prevedere una missione nella provincia di Imperia; il senatore SERRA per chiedere notizie sull'acquisizione degli atti concernenti le denunce presentate dal Presidente della regione siciliana; il senatore LUMIA per sollecitare la calendarizzazione dell'audizione del capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sull'applicazione del regime detentivo di

cui all'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario.

Il PRESIDENTE osserva che l'espansione delle mafie nel nord Italia è un fenomeno già all'attenzione della Commissione; precisa che gli atti richiesti dal senatore Serra non sono ancora pervenuti e assicura che l'Ufficio di Presidenza ha già programmato l'audizione del capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

Audizione dei rappresentanti della Federazione delle Associazioni antiracket e antiusura italiane (FAI) e della Consulta Nazionale Antiusura.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione dei rappresentanti della Federazione delle Associazioni antiracket e antiusura italiane (FAI) e della Consulta Nazionale Antiusura.

Monsignor D'URSO, segretario nazionale della Consulta Nazionale Antiusura, e

il vicepresidente della Federazione delle Associazioni antiracket e antiusura italiane COLAJANNI svolgono rispettivamente la propria relazione. Interviene quindi l'avvocato PIZZUTO componente dell'ufficio legale della Federazione delle Associazioni antiracket e antiusura italiane.

Pongono domande e formulano osservazioni i senatori LI GOTTI, LUMIA, MARITATI e GARRAFFA, gli onorevoli BOSSA e GARAVINI e il PRESIDENTE.

Rispondono con successivi interventi monsignor D'URSO, i vicepresidenti della Federazione delle Associazioni antiracket e antiusura italiane COLAJANNI e FUCITO e l'architetto MORANO, coordinatrice FAI per la Calabria.

Il PRESIDENTE ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla tutela dei minori nei mezzi di comunicazione.

Audizione del vice direttore generale per il coordinamento dell'offerta della RAI, Antonio Marano (*Svolgimento e conclusione*) 335

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 335

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 27 aprile 2010. — Presidenza della vicepresidente Anna Maria SERAFINI.

La seduta comincia alle 13.10.

Indagine conoscitiva sulla tutela dei minori nei mezzi di comunicazione.

Audizione del vice direttore generale per il coordinamento dell'offerta della RAI, Antonio Marano.

(Svolgimento e conclusione).

Anna Maria SERAFINI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Antonio MARANO, *vice direttore generale per il coordinamento dell'offerta della RAI*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni la presidente Anna Maria SERAFINI, la senatrice Laura ALLEGRINI (PdL), la deputata Sandra ZAMPA (PD), le senatrici Maria Alessandra GALLONE (PdL), Giuliana CARLINO (IdV) e Irene ADERENTI (LNP).

Antonio MARANO *vice direttore generale per il coordinamento dell'offerta della RAI*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Anna Maria SERAFINI, *presidente*, ringrazia il dottor Antonio Marano e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 27 aprile 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	336
Audizione del Presidente dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.Na.S.) (Svolgimento dell'audizione e conclusione)	336

Martedì 27 aprile 2010. — Martedì 27 aprile 2010. — Presidenza del presidente Leoluca ORLANDO. — Interviene il professor Renato Balduzzi, Presidente dell'AGE.NA.S.

La seduta comincia alle 20.15.

Comunicazioni del Presidente.

Leoluca ORLANDO, *presidente*, avverte che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto che la Commissione si avvalga, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della delibera istitutiva, della collaborazione a tempo parziale e non retribuita dei seguenti consulenti: Domenico Dellaporta, Ferdinando Di Orio, Carmelo Guarino, Clemente Potenza, Nicola Rosato e Fabrizio Starace. L'Ufficio di Presidenza ha convenuto che tutti gli incarichi, al pari di quelli conferiti in precedenza, siano attribuiti per la durata dell'inchiesta, e si intendano a tempo parziale non retribuito. Ciascun incarico sarà riferito all'espletamento di compiti di volta in volta attribuiti con indicazioni singole e specifiche. Ai consulenti verrà riconosciuto il solo rimborso delle spese

documentate, sostenute in occasione dell'espletamento di tali specifici compiti.

(La Commissione prende atto).

Leoluca ORLANDO, *presidente*, avverte che la Presidenza avvierà le procedure previste per assicurare l'avvio delle collaborazioni sopraindicate, previo distacco o autorizzazione dall'ente di appartenenza nei casi contemplati dalla legge.

Audizione del Presidente dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.Na.S.).

(Svolgimento dell'audizione e conclusione).

Leoluca ORLANDO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Leoluca ORLANDO, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione e svolge alcune considerazioni preliminari.

Il professor Renato BALDUZZI, *Presidente dell'Age.Na.S.*, svolge un'ampia relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, ponendo quesiti e svolgendo considerazioni, i deputati Benedetto Francesco FUCCI (Pdl) e Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD) nonché Leoluca ORLANDO, *presidente*.

Il professor Renato BALDUZZI, *Presidente dell'Age.Na.S.*, replica agli intervenuti.

Leoluca ORLANDO, *presidente*, ringrazia il professor Balduzzi e i colleghi in-

tervenuti e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

La seduta termina alle 21.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441- <i>quater</i> -D Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i>)	3
Delega al Governo per la riforma della disciplina delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute, di cui al titolo II del libro primo del codice civile. Esame C. 1090 (Parere alla II Commissione) (<i>Rinvio dell'esame</i>)	6
Sui lavori del Comitato	6

COMMISSIONI RIUNITE (II e X)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Audizione di rappresentanti dell'Associazione fra le società italiane per azioni (Assonime), delle Associazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL, nonché del professore Antonio Rizzi, docente di diritto privato, in relazione all'esame del disegno di legge C. 1741 Governo, recante disposizioni in materia di gestione delle crisi aziendali (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	7
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

SEDE REFERENTE:

DL 40/10: Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori. C. 3350 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	8
<i>ALLEGATO (Emendamenti ed articoli aggiuntivi)</i>	31

SEDE REFERENTE:

DL 40/10: Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori. C. 3350 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	22
---	----

SEDE REFERENTE:

DL 40/10: Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori. C. 3350 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	26
---	----

AVVERTENZA	30
------------------	----

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Transfrigoroute Italia Assotir, nell'ambito della discussione congiunta della risoluzioni 7-00276 Realacci, 7-00284 Garofalo e 7-00305 Monai sulla adozione di misure volte a ridurre l'inquinamento atmosferico	212
---	-----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	214
Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3209- <i>bis</i> Governo recante « Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione ».	
Audizione di rappresentanti di Confindustria (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	214
Audizione di rappresentanti di Casartigiani, CNA, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	214

SEDE REFERENTE:

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali. C. 67 Stucchi, C. 68 Stucchi, C. 711 Urso, C. 736 Mogherini Rebesani, C. 846 Angela Napoli, C. 2062 Giovanelli, C. 2247 Borghesi, C. 2471 Di Pietro, C. 2488 Ria, C. 2651 Mattesini, C. 2892 Reguzzoni e C. 3118 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	215
Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. C. 3209- <i>bis</i> Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	219

ATTI COMUNITARI:

Modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex). COM(2010)61 def. (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	220
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	220
---	-----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441- <i>quater</i> /D Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	220
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	225
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	227
Norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza. Testo unificato C. 864 Vannucci ed abb. ed emendamenti (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	223
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	229
Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori. Emendamenti testo unificato C. 2100-A ed abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	224

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno e sospensione del procedimento con messa alla prova. C. 3291 Governo e C. 3009 Vitali (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	230
---	-----

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia. C. 3290 Governo e C. 529 Vitali (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	231
Sui lavori della Commissione	231

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441- <i>quater</i> /D Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	232
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	237
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere del Gruppo PD</i>)	239

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	236
---	-----

AVVERTENZA	236
------------------	-----

III Affari esteri e comunitari

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Presidente del Comitato consultivo per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite, Ambasciatore Carlo Trezza	243
--	-----

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, concernenti la gestione dei fondi dell'Amministrazione degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo. C. 3400 Pianetta (<i>Esame e rinvio</i>)	243
--	-----

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. Nuovo testo C. 1441- <i>quater</i> /D Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	247
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	252
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere del deputato Ruggia</i>)	254

SEDE REFERENTE

Disposizioni per la promozione e la diffusione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà. C. 2596 Di Stanislao e C. 3287 Mogherini Rebesani (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	251
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti</i>)	255

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. Nuovo testo C. 1441- <i>quater</i> -D Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>)	257
Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili. Ulteriore nuovo testo unificato C. 82 e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	259
Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori. C. 2100 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Riesame e conclusione – Parere con condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	261

VII Cultura, scienza e istruzione

INTERROGAZIONI:

5-01952 Garagnani: Iniziative di vigilanza sul regolare andamento dell'attività scolastica e relative sanzioni	265
5-02419 Siragusa: Sulla figura dei supervisori di tirocinio presso i conservatori statali di musica e istituti musicali pareggiati delle regioni Toscana ed Emilia Romagna	265
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	276
5-02444 Rossa: Sulla situazione degli istituti scolastici della Liguria.	
5-02615 Codurelli: Sulla situazione delle scuole nella provincia di Lecco	265
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	278
5-02467 Pes: Chiarimenti in merito ai congedi per i docenti titolari di assegni di ricerca presso le Università	266
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	281
5-02563 Ghizzoni: Nuove regole ministeriali sull'offerta formativa universitaria	266
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	282
5-02601 De Pasquale: Sull'applicazione delle nuove norme sull'organizzazione scolastica da parte dell'istituto G. Carducci di Firenze	266
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	283
5-02660 Corsini: Incarico di consulenza, studio e ricerca alla dottoressa Marina Giuseppone presso il Ministero per i beni e le attività culturali	266
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	284
5-02671 Mariani: Sulla situazione della Soprintendenza per i beni culturali delle province di Lucca e Massa Carrara	267
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	285
5-02682 Ceccuzzi: Sui tagli di risorse alle scuole e sull'iniziativa dei consigli di istituto e di circolo didattico di Siena e provincia	267
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i>	286

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di: Federazione Nazionale Stampa Italiana (FNSI), Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG), Ordine dei Giornalisti (ODG) e Conferenza Nazionale dei presidi di Scienza della Comunicazione, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2393 Pisticchio « Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista »	267
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	267
Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991. Nuovo testo C. 2451 Governo e abbinata, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	267
Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. C. 1074 Velo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	271

SEDE LEGISLATIVA:

Aumento di un contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per i ciechi « Regina Margherita » di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca. C. 2064 Grimoldi (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	273
<i>ALLEGATO 9 (Emendamenti approvati in linea di principio dalla Commissione)</i>	288
<i>ERRATA CORRIGE</i>	275

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441- <i>quater</i> /D Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta</i>)	289
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	291

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di ENEL SpA, nell'ambito dell'esame del Piano d'azione sulla mobilità urbana (COM(2009)490 def.)	292
--	-----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Atto n. 203 (Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	292
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991. Nuovo testo C. 2451 Governo e abb., approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	294
--	-----

XI Lavoro pubblico e privato

COMITATO DEI NOVE:

Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori. C. 2100-C. 2157-C. 2158-C. 2452-C. 2890-C. 3102-A	298
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 40/10: Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori. C. 3350 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	298
---	-----

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441- <i>quater</i> -D Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	300
ALLEGATO (<i>Emendamenti del Relatore</i>)	304

XII Affari sociali

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale per il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per l'anno 2010, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 201 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	305
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	311

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441- <i>quater</i> /D Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	306
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	312

SEDE REFERENTE:

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche. Nuovo testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo, C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni, C. 1942 Mura, C. 2146 Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio, C. 2693 Zazzera e C. 2909 De Poli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	308
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti e subemendamenti approvati</i>)	313

XIII Agricoltura

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti. Atto n. 197 (<i>Rinvio dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento</i>)	315
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 40/10: Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori. C. 3350 Governo. Parere alle Commissioni riunite VI e X (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	316
ALLEGATO (<i>Proposta di parere del Relatore approvata dalla Commissione</i>)	318

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. Nuovo testo C. 1441- <i>quater</i> -D Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	319
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti. Atto n. 197 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	322
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441- <i>quater</i> /D Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica (Parere alla XI Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	326
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	328

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per la semplificazione normativa, Roberto Calderoli, in ordine all'attuazione della legge n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	329
--	-----

AUDIZIONI:

Audizione del presidente della Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF), Luca Antonini, in ordine alle attività della Commissione medesima (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento della Commissione, e rinvio</i>)	330
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio. Atto n. 196 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	330
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	332
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Sulla pubblicità dei lavori	333
Comunicazioni del Presidente	333
Sui lavori della Commissione	333
Audizione dei rappresentanti della Federazione delle Associazioni antiracket e antiusura italiane (FAI) e della Consulta Nazionale Antiusura	334

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E PER L'ADOLESCENZA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla tutela dei minori nei mezzi di comunicazione.

Audizione del vice direttore generale per il coordinamento dell'offerta della RAI, Antonio Marano (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	335
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	335
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI

Comunicazioni del Presidente	336
Audizione del Presidente dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.Na.S.) (<i>Svolgimento dell'audizione e conclusione</i>)	336

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 18,00



16SMC0003160